



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI MILANO



OSSERVATORIO SULLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Rivista di Studi e Ricerche
sulla
Criminalità Organizzata



INDICE

Presentazione

QUESTO NUMERO (N.d.C)	3
------------------------------------	---

Discipline

IL BUCO NELLA RETE

di <i>Orsetta Giolo</i>	5
-------------------------------	---

Dibattito

STORIA DI LEA GAROFALO E DI SUA FIGLIA DENISE

di <i>Anna Lisa Tota</i>	19
--------------------------------	----

La ricerca

FRAMMENTI DI STORIA INTERNAZIONALE. LA STRAGE DI USTICA E IL TRIANGOLO ITALIA-MALTA-LIBIA NELL'ESTATE DEL 1980

di <i>Mariele Merlati</i>	32
---------------------------------	----

ANTI-MAFIA INITIATIVES IN GERMANY

di <i>Giulia Norberti</i>	52
---------------------------------	----

IL PROCESSO ANDREOTTI. IL CONFINE LABILE FRA LA PARTECIPAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO NEI REATI ASSOCIATIVI

di <i>Paolo Intocchia</i>	79
---------------------------------	----

Storia e memoria

CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA, DI LEOPOLDO FRANCHETTI

a cura di <i>Sarah Mazzenzana</i>	131
---	-----

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO	179
--	-----

Comitato scientifico

*Fabio Basile, Nando dalla Chiesa, Alessandra Dino,
Ombretta Ingrassi, Monica Massari, Mariele Merlati, Stefania Pellegrini,
Christian Ponti, Virginio Rognoni, Rocco Sciarrone, Carlo Smuraglia,
Alberto Vannucci, Federico Varese*

Redazione

Nando dalla Chiesa (direttore), Ombretta Ingrassi, Michela Ledi,
Sarah Mazzenzana, Mariele Merlati, Roberto Nicolini, Christian Ponti

Avvertenza: Le note bibliografiche sono redatte in conformità con gli usi delle discipline
di appartenenza degli autori

QUESTO NUMERO

La “Rivista” ospita su questo terzo numero del 2017 contributi che, sotto differenti profili, richiamano tutti la dimensione politica della criminalità organizzata. L’aggettivo “politica” va inteso in senso lato, ma non perciò indeterminato. Non è certo indeterminata in apertura la riflessione filosofico-giuridica di Orsetta Giolo, che analizza e problematizza i mutamenti in corso nella struttura del potere, il suo allontanarsi progressivo da lineamenti definiti e giuridicamente normati a vantaggio della costruzione di una rete di poteri di fatto, pur formalmente riconosciuti. Il saggio si interroga su quali spazi, nella società contemporanea e soprattutto in quella prossima futura, siano lasciati a disposizione degli interessi e poteri illegali e delle loro strategie di svuotamento delle democrazie. Esprime una preoccupazione profonda per le dinamiche regolatrici degli interessi in campo, e per la stessa natura degli interessi autorizzati a giocare. Oltre che per il concetto chiave di legalità.

Un contributo del tutto particolare viene da Anna Lisa Tota, sociologa che molto impegno ha profuso nello studio della memoria. E riguarda la vicenda di Lea Garofalo, la giovane donna di Petilia Policastro uccisa dal compagno narcotrafficante per avere deciso di abbandonarlo e di rivolgersi alla legge come testimone di giustizia. Una vicenda che, per le molte emozioni che è in grado di suscitare, ha segnato soprattutto le nuove generazioni. L’autrice, muovendo dalla sua esperienza di ricerca sulla memoria, colloca con passione la storia della vittima dentro un percorso di liberazione dal potere mafioso ma anche dentro la storia dei femicidi, e connette il valore della memoria con un pubblico dovere di gratitudine verso la giovane donna calabrese e la giovanissima figlia, che ebbe il coraggio di accusare il padre in tribunale.

Segue una ricerca storica di Mariele Merlati sullo stato delle relazioni internazionali nel Mediterraneo, con particolare riferimento a Malta, e al triangolo Roma-Tripoli-La Valletta, in un anno che fu cruciale per l’Italia delle stragi e per il crinale tra

legalità-illegalità su cui il Paese ha a lungo e perigliosamente camminato: il 1980 dell'aereo di Ustica e della strage della stazione di Bologna immediatamente successiva. Il lavoro di ricerca d'archivio scava nei possibili retroterra diplomatici del complicatissimo contesto di quella estate. Senza giungere ad alcuna conclusione sui fatti, naturalmente, ma certo offrendo qualche chiave importante in più per poterli decifrare.

Dal suo canto la ricerca di Giulia Norberti sul movimento antimafia in Germania costituisce uno dei primissimi tentativi di analizzare le caratteristiche di fondo e le forme di sviluppo dei movimenti contro la criminalità organizzata fuori dall'Italia. Dall'università al teatro, dal giornalismo all'associazionismo, la ricerca sul campo delinea un soggetto sociale e civile (e anche "politico") che per la sua originalità sollecita la massima attenzione degli studiosi della materia.

Paolo Intocchia propone poi una ricerca teorica su quello che da molti è stato considerato il processo del Novecento italiano, ovvero il processo Andreotti. Per la prima volta viene condotta un'analisi comparata sulle sentenze dei tre diversi gradi di giudizio. L'autore si muove su un piano strettamente giuridico ma non trascura affatto lo sfondo politico dei fatti portati in aula. E indaga in particolare il confine sottile tra il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa e quello di concorso esterno, che lo svolgimento del processo e la diversità delle sentenze hanno messo in luce.

Infine la consueta sezione Storia e Memoria viene dedicata ad alcune decine di pagine che giungono dagli anni settanta dell'Ottocento. Si tratta di passi del volume sulle condizioni amministrative della Sicilia scritto da Leopoldo Franchetti dopo il suo noto viaggio-inchiesta con Sidney Sonnino. Passi sempre più frequentemente richiamati nel dibattito pubblico ma spesso come riflessi distorti di un suggestivo passaparola. Da qui l'opportunità di dare al lettore una selezione dei principali riferimenti testuali.

A tutti buona lettura.

N.d.C.

IL BUCO NELLA RETE

Poteri legittimi e poteri criminali nel (dis)ordine neo-liberale

Orsetta Giolo

Abstract

In the contemporary context, the adoption of effective policies against the mafia phenomenon seems particularly complicated and difficult. Indeed, such policies presuppose a precise definition of legitimate power, as an authorized competence on the basis of legal rules defining the limits of form and content of its own exercise. Instead, today, real power seems to come out of the rigidly defined legacy of the legal definition, placing itself elsewhere, within a "space" that allows and facilitates the interaction between subjects, actors, and sodals that are not clearly qualifiable as criminals or as legally operating. All this seems even clearer if read in the light of the neoliberal matrix epochal transformations that have led to the mutation of some fundamental aspects of law and political-institutional articulation, by investing first of all the concept of power and the notion of legality.

Keywords: legal powers, criminal powers, neoliberalism, legal transformation, Constitution

1. Premessa

Le trasformazioni epocali che interessano da alcuni decenni l'ambito economico hanno altresì comportato la mutazione di alcuni assetti fondamentali del diritto e dell'articolazione politico-istituzionale, investendo innanzitutto il concetto di *potere* e la nozione di *legalità*. La filosofia, in generale, e la filosofia giuridica e politica, in particolare, indagano da tempo le ragioni di tali cambiamenti, che sembrano rinviare in buona – se non esclusiva – misura all'imporsi su scala globale dell'ordine neo-liberale¹.

¹ La letteratura sull'argomento è molto ampia. Rinvio, per tutti, e con particolare riferimento all'incidenza del neo-liberismo sugli assetti politici e giuridici, ai lavori di Wendy Brown. Si veda soprattutto Wendy Brown, *Undoing the Demos. Neoliberalism's Stealth Revolution*, Zone, New York, 2015. Per una ricognizione in merito alle criticità della globalizzazione e alle sue ricadute in ambito giuridico e politico si veda il più risalente Danilo Zolo, *Globalizzazione. Una mappa dei problemi*, Laterza, Roma-Bari, 2004. Sui nessi tra neo-liberismo e globalizzazione quale progetto politico rinvio a Luciano Gallino, *La lotta di classe dopo la lotta di classe*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

Il concetto di potere, in particolare, è andato radicalmente mutando: stiamo vivendo a tal riguardo una fase di riassetto di portata storica², che incide direttamente su questioni assai rilevanti per il tema del contrasto alle mafie, quale, ad esempio, la fondamentale distinzione tra potere legittimo e potere criminale. Infatti, tale differenziazione, oramai, non appare più né così netta né così chiara.

Di conseguenza, nel contesto contemporaneo l'adozione di efficaci politiche di contrasto al fenomeno mafioso – fenomeno sociale complesso per sua natura – appare particolarmente complicata e difficoltosa. Simili politiche, infatti, presuppongono una precisa definizione di potere legittimo, quale competenza autorizzata sulla base di norme giuridiche che definiscono i limiti di forma e di contenuto del suo stesso esercizio³. Invece, oggi, il potere reale sembra costantemente fuoriuscire dalle maglie rigidamente stabilite della definizione legale, collocandosi altrove, all'interno di uno "spazio" che permette e facilita l'interazione tra soggetti, attori, e sodalizi a loro volta non chiaramente qualificabili né come criminali né come legalmente operanti.

Qui di seguito tenterò di delineare le caratteristiche principali di questa fase di ri-articolazione del potere e della legalità, soffermandomi in particolare su alcune questioni di matrice teorica e altre di contestualizzazione storica. Inizierò ricostruendo i tratti essenziali dell'assetto giuridico e politico che ha permesso e favorito l'adozione delle politiche antimafia dagli anni '80 del Novecento in poi. Successivamente, passerò a elencare brevemente le principali trasformazioni che stanno conducendo ad una destrutturazione del sistema costituzionale a livello interno (il cd. processo di de-costituzionalizzazione⁴) e a una riconfigurazione del sistema internazionale. Infine, suggerirò alcune soluzioni relativamente alla possibilità di concepire politiche antimafia efficaci anche all'interno di un contesto profondamente mutato rispetto al passato.

² Cfr. Stefano Petrucciani, *Forme del potere nella globalizzazione*, in "La Cultura", 1, aprile, 2016, pp. 163-170.

³ Norberto Bobbio, *Teoria generale della politica*, Einaudi, Torino, 1999, p.93 e ss. Scrive Bobbio a proposito del potere "legittimo": "Mentre il tema della legittimità serve a distinguere il potere di diritto dal potere di fatto, il tema della legalità è sempre servito a distinguere il buongoverno dal malgoverno" (*Ivi* p. 183).

⁴ Cfr. Luigi Ferrajoli, *Poteri selvaggi. La crisi della democrazia in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 2011 e Id Luigi Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Laterza, Roma-Bari, 2013.

2. Potere legittimo vs potere criminale. Il modello dello Stato costituzionale di diritto quale argine al potere criminale: la nascita delle politiche antimafia

Come già ricordato, l'adozione di efficaci politiche di contrasto presuppone sul piano teorico la netta distinzione tra poteri legittimi e poteri criminali, e tale differenziazione ha conosciuto fino ad ora la sua concretizzazione migliore - sul piano teorico e sul piano pratico - con l'avvento dello Stato costituzionale di diritto, affermatosi nel corso della seconda metà del Novecento⁵.

Lo Stato costituzionale di diritto - fondato sulla separazione dei poteri, il principio di legalità e il principio di legittimità⁶ - rappresenta infatti il modello di Stato che, come sostiene Ferrajoli, è finalizzato alla *minimizzazione del potere*⁷: quest'ultimo viene suddiviso tra più organi e soggetti, i quali possono esercitarlo esclusivamente entro i limiti previsti dalla Costituzione stessa e, soprattutto, nel rispetto dei diritti fondamentali, sanciti in norme poste ai vertici degli ordinamenti⁸.

Questo processo di razionalizzazione e legalizzazione del potere ha riguardato in parte (e nello stesso periodo) anche il diritto e la comunità internazionale, i quali, dopo lo *choc* della II guerra mondiale, hanno concorso all'affermazione dei diritti umani su scala globale, grazie all'adozione di numerose convenzioni internazionali

⁵ Si veda, da ultimo Mauro Barberis, *Una filosofia del diritto per lo stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2017. Scrive Barberis: "Lo stato costituzionale si sviluppa dopo la seconda guerra mondiale, specie dopo Auschwitz: è contro la sistematica violazione dei diritti umani perpetrata dai totalitarismi fra le due guerre che si cercano nuovi limiti al potere" (*Ivi*, p. 21).

⁶ Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria del diritto*, vol. 1, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 485 e ss.

⁷ *Ivi*, p. 594 e ss.

⁸ Cfr. Lorenza Carlassare, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Feltrinelli, Milano, 2012. Le Costituzioni, scrive Carlassare, nascono con l'obiettivo di "limitare il potere, fissare confini e regole al suo esercizio, garantire alle persone sfere libere invalicabili dall'autorità, diritti relativi alla propria persona, alla propria coscienza, al proprio corpo, alla propria vita, ai propri beni" (*Ivi*, p. 14).

e alla limitazione dell'uso della forza⁹. Non a caso, Norberto Bobbio definì quell'epoca come "l'età dei diritti"¹⁰.

È all'interno di questo percorso che va probabilmente letta e decifrata la nascita delle politiche antimafia in Italia, come progressiva presa di coscienza dell'esistenza di un potere, quello criminale-mafioso, che non poteva trovare più alcuna collocazione nell'ordine costituzionale orientato ai diritti. È in quel contesto infatti che il potere politico, fino ad allora – più o meno esplicitamente – colluso con la mafia, giunse a "definire" il potere mafioso attraverso la formulazione dell'art. 416 bis cp, qualificandolo come nettamente altro da sé¹¹. Una volta definito il potere costituzionalmente legittimo, con i suoi vincoli di forma e contenuto, divenne pertanto *visibile* anche il potere criminale, il *potere selvaggio*¹², che si muove al di là di ogni previsione normativa, di ogni attribuzione di competenza, di ogni autorizzazione, di ogni finalità costituzionalmente prevista.

A ben vedere, nello Stato (costituzionale) di diritto i poteri non possono più tutto: lo Stato, come già avevano intuito Hans Kelsen¹³ e Herbert Hart¹⁴, perde addirittura la sua dimensione "sovrana". Se, infatti, la sovranità si sostanzia nel potere illimitato, secondo l'accezione di Jean Bodin¹⁵, lo Stato costituzionale al contrario ammette l'esistenza solamente di poteri limitati: possono esistere unicamente poteri vincolati

⁹ Basti ricordare la Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 e i Patti sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, del 1966, così come le Convenzioni adottate successivamente (dalla Convenzione contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, del 1979, alla recente Convenzione per i diritti delle persone con disabilità, del 2006). Sulla limitazione dell'uso della forza nel contesto internazionale, invece, è notoriamente fondamentale il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Sul punto rinvio a Tecla Mazzaresse, *Diritti fondamentali*, in Ulderico Pomarici (a cura di), *Atlante di filosofia del diritto*, Vol. I, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 178-217, p. 189 e ss.

¹⁰ Cfr. Norberto Bobbio, *L'età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990.

¹¹ Sul punto mi permetto di rinviare al mio Orsetta Giolo, *Mafia Definition and Legislative Gaps: A Critical Criminology Approach*, in Stefania Carnevale, Serena Forlati, Orsetta Giolo (eds.), *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?*, Hart Publishing, Oxford, 2017, pp. 341-358. In merito al problematico uso del potere di definizione da parte del legislatore (espressione del potere politico) rinvio a Alessandro Baratta, *Introduzione alla sociologia giuridico-penale. Criminologia critica e critica del diritto penale*, Bologna, maggio 1980.

¹² Rinvio ancora a Luigi Ferrajoli, *Poteri selvaggi*, *op. cit.*

¹³ Hans Kelsen, *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Edizioni di Comunità, Milano, 1959, p. 389.

¹⁴ Herbert Hart, *Il concetto di diritto*, Einaudi, Torino, 1991, p. 86 ss.

¹⁵ Jean Bodin, *I sei libri dello Stato* (1576), Utet, Torino, 1964. Cfr. Norberto Bobbio, *op. cit.*, p. 195 ss.

al rispetto delle competenze e dei diritti fondamentali, anche nei momenti di emergenza, anche nello stato di eccezione¹⁶.

Il potere mafioso quindi, dalla fine del Novecento in poi, appare per quello che realmente è: un potere *selvaggio* che sta al di fuori dell'ordine costituzionale¹⁷, un potere, di conseguenza, del quale lo Stato non può servirsi e con il quale il potere legittimo (economico, politico, militare e così via) non può interagire.

3. Crisi dello Stato costituzionale e crisi della legalità: fine del potere legittimo?

Le trasformazioni che sono intercorse negli ultimi decenni, come già anticipato, sono oggetto oramai di un ampio dibattito, soprattutto in ambito filosofico-giuridico e filosofico-politico. Molte sono le questioni approfondite e, per quanto concerne la sfera giuridica, i principali problemi che vanno emergendo riguardano: la destrutturazione della gerarchia delle fonti e la rappresentazione dell'ordinamento giuridico come una "rete"; il rinnovato ruolo delle corti sovranazionali; la frammentazione del soggetto di diritto (e la relativa crisi del principio di eguaglianza); l'emersione della *soft law*; la crisi della distinzione tra pubblico e privato; la privatizzazione dei processi di decisione politica; lo statuto incerto della forza/violenza; il nuovo rapporto tra diritto e territorio; la tensione fortissima tra

¹⁶ Si veda sul punto, e criticamente rispetto alle note tesi di Carl Schmitt ("Sovrano è chi decide nello stato di eccezione"), Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria della democrazia*, vol. II, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 105 ss. Ovviamente, sono, queste ultime, considerazioni che sovente ritornano, soprattutto nei momenti di massima tensione e contrapposizione tra lo Stato e le mafie. Si pensi ad esempio al processo sulla "trattativa" e alle riflessioni di Giovanni Fiandaca in merito all'esercizio di poteri *extra legem* per salvaguardare un "bene di rango prevalente" (in quel caso, secondo l'autore, proteggere la vita dei cittadini), in Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Roma-Bari, 2014, p. 103.

¹⁷ Sulla mafia come potere, sulla natura del potere mafioso, e sulla letteratura che indaga questi aspetti, si veda quanto ha scritto di recente Nando dalla Chiesa: "Il potere, dunque. Un potere prolungato nei secoli, violento, corrotto e corruttore, anticostituzionale. E però tollerato. Per complicità e più spesso per rassegnazione. Dimensione ineliminabile, insostituibile del fenomeno mafioso." (Nando dalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2016, p. 21).

potere economico e potere giuridico (con il primo che sta imponendo una torsione al secondo)¹⁸.

Si tratta di questioni, tutte, decisamente rilevanti, ma qui di seguito mi soffermerò sulla metafora della “rete” quale nuova descrizione dell’ordinamento giuridico, perché la comprensione di tale rappresentazione è funzionale al disvelamento delle meccaniche contemporanee del potere.

3.1 Dalla piramide alla rete/1. La mutazione del concetto di potere

L’impressione più diffusa, riguardo alle trasformazioni degli ordinamenti giuridici, è quella relativa al sopraggiunto dominio del diritto internazionale e del diritto europeo su quello interno¹⁹: “ce lo chiede l’Europa”, del resto, rappresenta una sorta di *slogan* utilizzato su più fronti (e da tutti gli orientamenti politici) per giustificare scelte economiche o giuridiche poco comprensibili altrimenti a livello nazionale (e spesso poco digeribili dall’opinione pubblica)²⁰. Non è propriamente così, in realtà. La crisi del modello dello Stato costituzionale è data per lo più dalla fuoriuscita dei poteri oltre i confini nazionali, questo sì, ma per via del loro accentramento presso luoghi “non tradizionali” e, soprattutto, non sottoposti agli stessi vincoli che la costituzionalizzazione del diritto (e della politica) aveva imposto ai poteri, pubblici e privati, in ambito nazionale.

Questa trasformazione è descritta in dottrina come il passaggio da un paradigma definito (appunto, quello dello Stato costituzionale) ad un paradigma in corso di definizione²¹. Siamo, dunque, all’interno di un mutamento di paradigma, in una fase di transizione da un modello (noto) ad un altro modello (non ancora noto).

¹⁸ Non è molto ampia ancora la letteratura in merito alle trasformazioni qui citate. Si veda, per tutti, Baldassare Pastore, *Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea*, Cedam, Padova, 2014.

¹⁹ Sul punto, ma da diversa prospettiva, si veda anche R. Chenal, *Il principio di legalità e la centralità dei diritti fondamentali*, in AAVV., *Fattore tempo e diritti fondamentali*, Corte di cassazione e CEDU a confronto, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 2017.

²⁰ In merito all’utilizzo inopportuno di tale formula cfr. Luciano Canfora, *È l’Europa che ce lo chiede! Falso!*, Laterza, Roma-Bari, 2012.

²¹ Sui significati della nozione di paradigma e di mutamento di paradigma rinvio alle note tesi di Thomas Kuhn in Thomas Kuhn, *La struttura delle rivoluzioni scientifiche* (1962), Einaudi, Torino, 1999.

Le implicazioni di questo mutamento sono molteplici, come accennavo, e alcuni sostengono che stiano concorrendo a ridisegnare l'ordinamento non più in modo verticistico (secondo il modello kelseniano²²) ma in modo reticolare²³, determinando il passaggio dalla piramide alla *rete*²⁴.

All'interno della *rete* le norme: sono *prodotte* da soggetti diversi dal legislatore nazionale (i quali non sono sempre formalmente autorizzati a creare diritto²⁵); possono godere di diversi gradi di *obbligatorietà* (basti ricordare la nuova distinzione tra *soft law* e *hard law*²⁶); si *applicano* ai soggetti in modo differenziato, in relazione non tanto alle differenze-specificità delle persone, ma piuttosto alla titolarità degli *status* (si pensi alla distinzione tra cittadini e migranti²⁷).

Risulta evidente dunque il fatto che tale mutamento sta incidendo profondamente su tre aspetti fondamentali del diritto: la produzione, l'obbligatorietà e l'applicazione delle norme.

Ma un'altra caratteristica di questa fase di transizione appare estremamente rilevante: la rappresentazione della *rete*, allo stato dell'arte dottrinale, prevede quanto appena ricordato a proposito delle norme, ma non contempla né non colloca con precisione i poteri. Nella *rete*, infatti, scompaiono del tutto i *centri di imputazione del potere*, e di conseguenza perdono rilevanza (o vengono del tutto meno) le catene di delegazione e autorizzazione che lo Stato di diritto (legislativo prima e costituzionale poi) aveva previsto e imposto quali elementi essenziali per la definizione e l'esercizio del potere legittimo.

²² Cfr. Hans Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto* (1934), Einaudi, Torino, 2000, p. 104 ss.

²³ Sulla "rete" si veda Baldassare Pastore, *Principio di legalità, positivizzazione giuridica, soft Law*, in Giorgio Pino, Vittorio Villa (a cura di), *Rule of Law. L'ideale della legalità*, il Mulino, Bologna, 2016, pp. 153-176, p. 163 ss.

²⁴ Questa efficace metafora (la piramide e la rete) è utilizzata da Baldassare Pastore nel suo lavoro *Interpreti e fonti*, cit., p. 27.

²⁵ Si pensi a quanto viene imposto dalle prassi commerciali in ambito internazionale, così come dai mercati finanziari, dai grandi studi legali transnazionali o dalle grandi lobbies. Cfr. sempre Baldassare Pastore, *Interpreti e fonti*, cit., p. 125 ss. e Maria Rosaria Ferrarese, *Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale*, il Mulino, Bologna, 2000.

²⁶ Si veda Baldassare Pastore, *Soft Law y la teoría de las fuentes del derecho*, in "Soft Power", Volumen 1, número 1, enero-junio, 2014, in <http://www.softpowerjournal.com/web/wp-content/uploads/2014/10/articulo-5-Soft-law-y-la-teor%C3%ACa-de-las-fuentes-derecho.pdf>.

²⁷ In merito alle influenze del neoliberismo sui processi di soggettivazione e assoggettamento rimando, in ambito filosofico-politico a Laura Bazzicalupo, *Dispositivi e soggettivazioni*, Mimesis, Milano, 2013 e, in ambito filosofico-giuridico, mi permetto di rinviare a Maria Giulia Bernardini e Orsetta Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini, Pisa, 2017.

Esattamente come aveva intuito Michel Foucault, il potere appare oggi disperso nella *rete* della governamentalità²⁸, all'interno della quale non sono visibili veri e propri "centri", sostituiti da "dispositivi di disciplinamento" e "meccaniche" di potere diffuso. Ma la governamentalità sembra aver preso definitivamente il sopravvento non più solamente come configurazione del potere: essa sembra rappresentare anche il nuovo modello di ordinamento giuridico, che risponde in modo preciso e puntuale alle esigenze che provengono dal mercato, il quale mal sopporta l'imposizione di vincoli al potere economico. Di conseguenza, agli organi (pubblici) autorizzati che decidono, si preferiscono soggetti (privati) che trattano, mediano, al di fuori dei criteri e delle competenze individuate dal modello costituzionale: per questa ragione il potere oggi è inteso, sostiene Laura Bazzicalupo, come una "relazione strategica"²⁹.

L'affermazione del modello a *rete*, dunque, ha investito direttamente il rapporto tra diritto e potere e imposto il progressivo, ma sempre più chiaro, svuotamento del principio della separazione dei poteri e la evidente dissoluzione del principio di legalità.

All'interno della *rete*, in definitiva, si palesa l'esistenza di un *buco*: i poteri non si vedono, non sono nemmeno nominati, a differenza di quanto succedeva nella piramide kelseniana. I centri di imputazione sono del tutto spariti, risucchiati da un buco nero che non permette più di visualizzarli: non a caso alcuni autori, e tra questi Maria Rosaria Ferrarese, definiscono quest'epoca come l'era della "incompletezza del potere"³⁰.

Di conseguenza, all'interno di un quadro di progressiva de-costituzionalizzazione, potere legittimo e potere criminale sono difficilmente distinguibili rispetto al passato, poiché vanno perdendo rilevanza i criteri formali e sostanziali che un tempo definivano i poteri "di diritto".

²⁸ Rimando alle note tesi foucaultiane sulla governamentalità in Michel Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione. Corso al Collège de France (1977-1978)*, Feltrinelli, Milano, 2004, p. 88 ss.

²⁹ Laura Bazzicalupo, *Editorial*, in "Soft Power", 1, 2014, pp. 11-16, alla p. 13. Basti ricordare l'opera e l'influenza delle agenzie di *rating*, delle *lobbies*, delle multinazionali e così via, le quali incidono direttamente sulla realtà giuridica e politica, imponendo regole, comportamenti, scelte, e orientando le politiche economiche e non solo.

³⁰ Maria Rosaria Ferrarese, *Governance: A Soft Revolution with Hard Political and Legal Effects*, in "Soft Power", 1, 2014, pp. 35-56, alla p. 40.

3.2 Dalla piramide alla rete/2. La mutazione della nozione di legalità

La nozione di legalità è radicalmente mutata. A ben vedere, tale nozione è di per sé mobile, mutevole: significa infatti primato della legge e obbedienza alla legge, e comporta banalmente il fatto che, se cambia il diritto, cambia di conseguenza l'orizzonte della legalità. Muta infatti di continuo la linea di confine che traccia il solco tra le sfere della legalità e dell'illegalità, sfere che sul piano giuridico *si presumono* chiaramente definite, anche se sul piano pratico sono notoriamente limitrofe, spesso sovrapposte, talvolta confondibili³¹.

La rappresentazione della separazione netta tra sfere legali e illegali ha dato luogo fino ad ora all'idea del confine netto, della linea che traccia un solco.

Nella contemporaneità, invece, la legalità non assomiglia più a un confine, neppure ad un confine sfumato, quanto piuttosto ad un campo di battaglia o a uno spazio aperto.

La legalità odierna ricorda maggiormente, per un verso, l'immagine della *frontiera*³², e per altro verso, la teoria liberale e giuspositivista dello *spazio vuoto di diritto*³³. Se infatti il *confine* dello Stato di diritto era qualificabile come una linea che marcava i vincoli del potere legittimo, oggi questa definizione del limite (e dei limiti) sembra essere stata sostituita dall'immagine della *frontiera*, quale *spazio* (e non quale *linea tra due spazi diversi*). Non come solco dunque ma come luogo, all'interno del quale vigono dinamiche diverse da quelle che si sviluppano all'interno delle sfere tra le quali esso si pone. Con riferimento alla nozione di legalità, la *frontiera* rappresenta perciò più chiaramente l'esistenza odierna di uno spazio "di nessuno", in cui si muovono soggetti difficilmente qualificabili e si compiono azioni che potremmo definire "ibride": un luogo ampio di "non-diritto" e, di conseguenza, uno spazio vuoto³⁴, privo di una sua definizione legale. Da qui il richiamo alla classica teoria

³¹ Sul punto, si veda in particolare Vincenzo Ruggiero, *Crimine organizzato: una proposta di aggiornamento delle definizioni*, in "Dei delitti e delle pene", n.3, 1992, pp. 7-30.

³² Sulle nozioni di confine e frontiera rinvio a Saskia Sassen, *Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all'età globale*, Mondadori, Milano, 2008. Cfr. più di recente, Sabino Cassese, *Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?*, Il Mulino, Bologna, 2016.

³³ Sul punto cfr. Mauro Barberis, *Filosofia del diritto. Un'introduzione teorica*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 202 ss. e Baldassare Pastore, *Decisioni, argomenti, controlli. Diritto positivo e filosofia del diritto*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 23 ss.

³⁴ Saskia Sassen, *Globalizzati e scontenti. Il destino delle minoranze nel nuovo ordine mondiale*, Il Saggiatore, Milano, 2002, p. 205 ss.

dello *spazio vuoto di diritto*, che nella sua formulazione liberale giuspositivista mirava a limitare l'incidenza del diritto sulla vita delle persone, individuando uno spazio, appunto, libero dal diritto e quindi nella disponibilità dei singoli. Oggi tale teoria viene risignificata – almeno così appare – in ordine non tanto al principio liberale quanto all'ordine neo-liberale, che non mira a limitare la pervasività del diritto, ma sembra volere piuttosto definire degli ambiti dei quali il diritto non si *deve* occupare, non in quanto demandati alla libertà individuale, ma poiché riservati alla libertà del mercato.

La storia del diritto ha fino ad ora insegnato che meno vincoli sono posti al potere più la zona di *frontiera* si allarga, sino a diventare uno *spazio vuoto ampio*, una sorta di *far west*.

Se questa è la nozione di legalità che ci troviamo a maneggiare, seri problemi si affastellano attorno alla possibilità di progettare nuove ed efficaci politiche di contrasto al crimine organizzato: non si tratta più infatti di ragionare attorno alla “semplice” adozione di normative penali in grado di colpire il potere illegale, o quantomeno non abbiamo più solo a che fare con queste modalità di azione. Abbiamo bisogno di individuare politiche che siano in grado di contrastare un progetto di società ben preciso, e che dalla crisi economica è emerso ancora più chiaramente nella sua brutalità. Un progetto che si è imposto su scala globale e che recupera modelli teorici – giuridici e politici – di matrice pre-costituzionale, talvolta addirittura di natura pre-moderna. Basti citare la tendenza alla ri-feudalizzazione delle dinamiche sociali³⁵, che vede in atto una progressiva sostituzione dello Stato quale garante della sicurezza a favore di signori/potenti in grado di offrire *protezione* in cambio di *obbedienza* (tecnica tipica, questa, proprio del mafioso), nonché una crescente privatizzazione dell'uso della forza/violenza. Tale progetto sembra finalizzato propriamente a ricondurci ad una situazione nella quale il *potere disinibito* può operare senza limiti, ben oltre ogni qualificazione giuridica.

³⁵ Massimo De Carolis, *Il neoliberalismo, la crisi e la rifeudalizzazione della società*, in “Politica & Società”, 1/2016, pp. 73-90, alla p. 88.

4. Poteri selvaggi e criminalità dei potenti. Una possibile via di uscita

Per proseguire, e concludere, questo tentativo di analisi relativamente alle mutazioni in corso del concetto di potere e della nozione di legalità nelle società contemporanee, vorrei richiamare alcuni lavori che indagano le trasformazioni che anche il potere criminale mafioso va conoscendo.

Gli studi in merito alla relazione tra la globalizzazione e l'espansione della criminalità organizzata, ad esempio, sono oramai notevoli e convergono sulla natura ambivalente della globalizzazione stessa, la quale ha favorito l'aumento del numero dei gruppi criminali, la loro omologazione e la loro interazione su scala internazionale³⁶. Altre analisi suggeriscono un'ulteriore considerazione: nella globalizzazione si è assistito ad una sorta di gerarchizzazione all'interno delle società (sono aumentate le disuguaglianze e le asimmetrie informative³⁷), che ha condotto ad una polarizzazione nella gestione dei poteri (pochi soggetti influenzano molti), e allo stesso modo il crimine organizzato sembra conoscere una fase di riorganizzazione altamente verticistica. Oggi i centri di potere criminale sarebbero, secondo queste ricostruzioni³⁸, pochi ed elitari, per lo più confusi con i centri un tempo qualificati come "legali". Non collusi, non celatamente complici, dunque, ma compresenti all'interno della *frontiera*, apertamente collaboranti. Nell'anonimato, nell'invisibilità dei centri di imputazione di cui sopra, all'interno di quello *spazio vuoto* che non conosce limiti precisi dettati dalle norme e dai principi. All'opposto di tale gerarchia criminale, sempre secondo queste ricostruzioni, vi sarebbero invece le manovalanze, spicciole, che possono essere "sacrificate" in ragione di esigenze precise e contingenti, altamente normate dai codici interni alle cosche e dalle norme penali incriminatrici³⁹.

³⁶ Cfr. in particolare, per tutti, Stefano Beccucci e Monica Massari, *Globalizzazione e criminalità*, Laterza, Roma-Bari, 2003; EAD., *Mafie, criminalità transnazionale, globalizzazione: il caso italiano*, in "Meridiana", n. 43, 2002, pp. 115-133; Rocco Sciarrone, *processi di globalizzazione e criminalità organizzata*, in Pietro Fantozzi (a cura di), *Potere politico e globalizzazione*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2004, pp. 175-200.

³⁷ Luciano Gallino, *Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi*, Einaudi, Torino, 2011.

³⁸ Cfr., a titolo esemplificativo, Roberto Scarpinato, *Il ritorno del principe. La criminalità dei potenti in Italia*, Chiarelettere, Milano, 2008.

³⁹ Questa polarizzazione corrisponde del resto alla distribuzione interna anche delle società contemporanee: le fasce più basse e deboli della popolazione infatti vivono "disciplinate", nel doppio

È in effetti importante avere chiaro il fatto che la *frontiera*, quello *spazio vuoto* e ambiguo di cui sopra, non è accessibile a tutti, ma solamente a chi, nella polarizzazione in corso, abita le fasce più alte della società, cioè i *potenti*.

Da qui nasce l'esigenza di indagare la c.d. criminalità dei potenti (erede, in qualche misura, della criminalità dei colletti bianchi), la quale raccoglie un repertorio di azioni che creano ed estendono nuove forme di potere⁴⁰. Le più recenti, e originali, teorie criminologiche – di matrice sociologica – spingono infatti nella direzione della necessità di analizzare non più (o non solo) la criminalità organizzata in sé e per sé, ma come manifestazione/espressione della c.d. criminalità dei potenti. Si tratta di un approccio recente, ancora dotato di un quadro teorico nebuloso e precario⁴¹, ma che invita a indagare questa porzione di criminalità trascurata dagli studi criminologici più classici e spesso *celata*. La criminalità dei potenti infatti viene difficilmente definita e perseguita da chi detiene il potere di definizione giuridica e di criminalizzazione, cioè gli stessi potenti.

Raramente, quindi, la criminalità dei potenti è percepita, definita e qualificata giuridicamente come criminalità: molto più spesso figura mascherata, se non addirittura *neutralizzata* nella sua rappresentazione, retorica e giuridica⁴².

senso dell'obbedienza ad un sempre maggiore numero di regole e obblighi, da un lato, e della volontaria adesione a modelli comportamentali suggeriti (la forma fisica, la formazione professionale, ecc.), dall'altro. Cfr. ancora Michel Foucault, *Sicurezza, territorio, popolazione*, cit., p. 16 ss. e ID., *Microfisica del potere*, Einaudi, Torino, 1977, p. 138 ss.

⁴⁰ Per una interessante e dettagliata disamina in merito rinvio a Vincenzo Ruggiero, *Perché i potenti delinquono*, Feltrinelli, Milano, 2015. Cfr. anche Alessandra Dino, *Il metodo mafioso e le sue declinazioni*, in *Sistemi criminali e metodo mafioso*, Alessandra Dino e Livio Pepino (a cura di), Franco Angeli, Milano, 2008.

⁴¹ Vincenzo Ruggiero, *Perché i potenti delinquono*, cit., p. 17 ss.

⁴² Basti pensare alle retoriche sulla sicurezza e "l'emergenza" dell'immigrazione che mirano a legittimare le politiche violente di repressione e controllo dei migranti, compresi gli accordi dei governi europei con soggetti non ben qualificati, e con buone probabilità afferenti a gruppi criminali organizzati, per la gestione delle frontiere del nord Africa. Cfr. *Libia, arrivano meno migranti che così finiscono nel lager di Sabha*, in "La Repubblica", 8 agosto 2017; *Accordo tra l'Italia e le milizie per fermare i migranti in Libia*, in "il manifesto", 31 agosto 2017. Oppure si pensi al completo silenzio che copre quanto da tempo succede in Congo a causa del commercio – illegale – del coltan tra compagnie internazionali e signori della guerra (cfr. Slavoj Žižek, *La nuova lotta di classe. Rifugiati, terrorismo e altri problemi coi vicini*, Ponte alle Grazie, Milano, 2016).

5. Quale alternativa possibile?

Le possibili vie di fuga da questo orizzonte cupo al quale sembriamo inesorabilmente tendere sono due, a mio avviso.

Per un verso occorre investire notevolmente nell'analisi (e nella comprensione) delle contemporanee "meccaniche" del potere. Occorre capire in modo analitico dove si colloca oggi il potere e come si muove, *dove transita*. Quali luoghi abita, quali tecniche adotta, dove colpisce, chi lo detiene. L'analisi della criminalità dei potenti può rappresentare un tassello importante di questo lavoro.

Per altro verso, occorre tornare a riflettere sulla possibile costituzionalizzazione dei poteri sovranazionali. Se il potere reale opera oramai nel contesto internazionale ben più che in passato, è fondamentale collocare il piano dell'elaborazione delle politiche di contrasto ai poteri selvaggi sul piano sovrastatale.

Luigi Ferrajoli ha più volte ribadito la necessità di situare il piano delle garanzie, cioè dei vincoli al potere, sul piano sovranazionale⁴³, per giungere ad una costituzionalizzazione su scala globale che conduca alla medesima *frammentazione-minimizzazione del potere* prodotta dalle costituzioni in ambito nazionale. Orbene, simili tesi non hanno nulla a che vedere con posizioni di matrice sovranista o nazionalista. Al contrario, questa prospettiva rinvia alle teorie del "costituzionalismo globale", del "cosmopolitismo"⁴⁴ e colloca al centro i diritti delle persone e dunque le carte dei diritti umani, il diritto d'asilo, la libertà di circolazione: sono tesi, in definitiva, come Kelsen insegna, anti-sovraniste, che riportano al centro il diritto e i diritti e che riaffermano il primato del diritto (e dei diritti) sul potere (e sul mercato).

La costituzionalizzazione su scala globale, pertanto, potrebbe riproporre la questione della distinzione tra poteri legittimi e poteri criminali in modo chiaro *a partire* dal piano sovra-nazionale. Limitare e controllare il potere è, del resto, il problema fondamentale di ogni dottrina razionale e garantista del diritto e della

⁴³ Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria della democrazia*. Vol. II, cit., p. 84 ss. Si tratta di una posizione condivisa da molti in ambito giuridico e politico, e che si ispira alla tradizione kantiana della "pace perpetua". Cfr. sul tema Hans Kelsen, *La pace attraverso il diritto* (1944), Giappichelli, Torino, 1990 e Norberto Bobbio, *il problema della guerra e le vie della pace*, il Mulino, Bologna, 2009.

⁴⁴ Si veda a riguardo Seyla Benhabib, *Cittadini globali. Cosmopolitismo e democrazia*, il Mulino, Bologna, 2008.

democrazia⁴⁵. Oggi più che mai, verrebbe da aggiungere: dentro e fuori lo Stato, oltre e contro l'ordine neo-liberale.

⁴⁵ Luigi Ferrajoli, *Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria del diritto*. Vol. I, cit., p. 593.

STORIA DI LEA GAROFALO E DI SUA FIGLIA DENISE

*Generazioni di donne contro le mafie*¹

Anna Lisa Tota

Abstract

This article deals with Lea Garofalo's case and the forms that have shaped its cultural memory in the Italian public discourse. Its main focus is related to "Lea", the movie by the Italian filmmaker Marco Tullio Giordana on the story of this femicide and the relation between Lea Garofalo and her daughter named Denise Cosco. This case is exemplary, because it concerns the destine and the difficulties encountered by women, when they decide to contrast and resist against the mafiosi culture of the families, to which they belong. Moreover, it challenges those stereotypes, still very common, according to which mafia's and camorra's criminal activities are overspread mainly in South Italy. This femicide has been committed by *'ndrangheta* in the centre of Milan and it is caused through criminal activities that took place in the North part of the country.

Keywords: Public memory, femicide, fight against organized crime, witnesses

1. Introduzione

Questo articolo è dedicato alla memoria pubblica di Lea Garofalo, un passato recentissimo che pesa sulle nostre coscienze come pietra e che reclama quel futuro di legalità, che questa giovane madre ha strenuamente voluto per sua figlia. Prima di narrare la storia di Lea e di analizzarne le dinamiche di iscrizione nel discorso pubblico nazionale, è utile leggere la sua storia narrata attraverso le sue stesse parole.

¹ Una precedente versione di questo saggio è stata presentata durante la giornata di studi su "Lea Garofalo" organizzata il 28 settembre 2017 al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Milano. Si ringrazia Martina Mazzeo per la revisione della versione qui pubblicata.

*Lettera aperta di Lea Garofalo
indirizzata al Presidente della Repubblica,
(testo integrale, scritto sette mesi prima del suo omicidio)*

28 aprile 2009

Signor Presidente della Repubblica,

chi le scrive è una giovane madre, disperata allo stremo delle sue forze, psichiche e mentali, in quanto quotidianamente torturata da anni dall'assoluta mancanza di adeguata tutela da parte di taluni liberi professionisti, quali il mio attuale legale che si dice disponibile a tutelarmi e di fatto non risponde neanche alle mie telefonate. Siamo da circa sette anni in un programma di protezione provvisorio. In casi normali la provvisorietà dura all'incirca un anno, in questo caso si è oltrepassato ogni tempo e, permettetemi, ogni limite, in quanto quotidianamente vengono violati i nostri diritti fondamentali sanciti dalle leggi europee. Il legale assegnatomi dopo avermi fatto figurare come collaboratrice, termine senza che mai e dico mai ho commesso alcun reato in vita mia. Sono una donna che si è sempre presa la responsabilità e che da tempo ha deciso di rompere ogni tipo di legame con la propria famiglia e con il convivente, cercando di riiniziare una vita all'insegna della legalità e della giustizia con mia figlia.

Dopo numerose minacce psichiche, verbali e mentali di denunciare tutti, vengo ascoltata da un magistrato dopo un mese delle mie dichiarazioni in presenza di un maresciallo e di un legale assegnatomi: mi dissero che bisognava aspettare di trovare un magistrato che non fosse corrotto. Dopo oltre un mese passato scappando di città in città per ovvie paure e con una figlia piccola, i carabinieri ci condussero alla procura della Repubblica di C. e lì fui sentita in presenza di un avvocato assegnatomi dalla stessa

*procura. Questi mi comunicarono di figurare come “collaboratore”:
premetto di non aver nessuna conoscenza giuridica, pertanto il termine di
collaboratore per una persona ignorante, era corretto in quanto stavo
collaborando al fine di arrestare dei criminali mafiosi. Dopo circa tre anni
il mio caso passa ad un altro magistrato e da lui appresi di essere stata mal
tutelata dal mio legale.*

*Oggi mi ritrovo, assieme a mia figlia isolata da tutto e da tutti, ho perso
tutto, la mia famiglia, ho perso il mio lavoro (anche se precario) ho perso
la casa, ho perso i miei innumerevoli amici, ho perso ogni aspettativa di
futuro, ma questo lo avevo messo in conto, sapevo a cosa andavo incontro
facendo una scelta simile. Quello che non avevo messo in conto e che
assolutamente non immaginavo, e non solo perché sono una povera
ignorante con a mala pena un attestato di licenza media inferiore, ma
perché pensavo sinceramente che denunciare fosse l'unico modo per porre
fine agli innumerevoli soprusi e probabilmente a far tornare sui propri
passi qualche povero disgraziato sinceramente, non so neanche da dove mi
viene questo spirito, o forse sì, visti i tristi precedenti di cause perse
ingiustamente da parte dei miei familiari onestissimi! Gente che si è
venduta pure la casa dove abitava, per pagare gli avvocati e soprattutto,
per perseguire un'idea di giustizia che non c'è mai stata, anzi tutt'altro!*

*Oggi e dopo tutti i precedenti, mi chiedo ancora come ho potuto, anche solo
pensare che in Italia possa realmente esistere qualcosa di simile alla
giustizia, soprattutto dopo precedenti disastrosi come quelli vissuti in
prima persona dai miei familiari. Eppure sarà che la storia si ripete che la
genetica non cambia, ho ripetuto e sto ripetendo, passo dopo passo, quello
che nella mia famiglia è già successo, e sa qual è la cosa peggiore? La cosa
peggiore è che conosco già il destino che mi spetta, dopo essere stata
colpita negli interessi materiali e affettivi arriverà la morte! Inaspettata,
indegna e inesorabile e soprattutto senza la soddisfazione per qualche mio
familiare è stato anche abbastanza naturale se così si può dire, di una*

persona che muore perché annega i propri dolori nell'alcol per dimenticare un figlio che è stato ucciso, per essersi rifiutato di sottostare ai ricatti di qualche mafioso di turno. Per qualcun altro è stato certamente più atroce di quanto si possa immaginare lentamente, perché questo, visti i risultati precedenti negativi, si è fatto giustizia da solo e, si sa, quando si entra in certi vincoli viziosi difficilmente se ne esce indenni - tutto questo perché le istituzioni hanno fatto orecchie da mercante!

Ora con questa mia lettera vorrei presuntuosamente cambiare il corso della mia triste storia, perché non voglio assolutamente che un giorno qualcuno possa sentirsi autorizzato a fare ciò che deve fare la legge e quindi sacrificare, se pur per una giustissima causa, la propria vita e quella dei propri cari, per perseguire un'idea di giustizia che tale non è più nel momento in cui ce la si fa da soli e con metodi spicci.

Vorrei Signor Presidente, che con questa mia richiesta di aiuto lei mi rispondesse alle decine, se non centinaia di persone che oggi si trovano nella mia stessa situazione. Ora non so, sinceramente, quanti di noi non abbiamo mai commesso alcun reato e, dopo aver denunciato diversi atti criminali, si sono ritrovati catalogati come collaboratori di giustizia e quindi appartenenti a quella nota fascia di infami, così comunemente chiamati in Italia, piuttosto che testimoni di atti criminali, perché le posso assicurare, in quanto vissuto personalmente, che esistono persone che nonostante essere in mezzo a situazioni del genere riescono a non farsi compromettere in nessun modo e ad avere saputo dare dignità e speranza, oltre che giustizia alla loro esistenza. Lei oggi, Signor Presidente, può cambiare il corso della storia, se vuole può aiutare chi, non si sa bene perché, o come, riesce ancora a credere che anche in questo paese vivere giustamente si può, nonostante tutto! La prego Signor Presidente ci dia un segnale di speranza, non attendiamo che quello, e a chi si intende di diritto civile e penale, anche voi aiutate chi è in difficoltà ingiustamente!

Personalmente non credo che esista chissà chi o chissà cosa, però credo nella volontà delle persone, perché l'ho sperimentata personalmente e non solo per cui, se qualche avvocato legge questo articolo e volesse perseguire un'idea di giustizia accontentandosi della retribuzione del patrocinio gratuito e avendo in cambio tante soddisfazioni e una immensa gratitudine da parte di una giovane madre che crede ancora in qualcosa vagamente reale, oggi giorno in questo paese si faccia avanti, ho bisogno di aiuto, qualcuno ci aiuti. Please!

Una giovane madre disperata

"Quotidiano della Calabria", giovedì 2 dicembre 2010

Lea Garofalo è stata rapita e uccisa circa sette mesi dopo l'invio di questa lettera, a Milano il 24 novembre 2009; aveva 35 anni e una figlia di nome Denise. A Milano quella sera doveva incontrare il suo ex-compagno Carlo Cosco, padre di Denise e criminale contiguo alla 'ndrangheta per parlare con lui degli studi di Denise, che desiderava frequentare l'università. Lea era una testimone di giustizia proprio contro quella 'ndrangheta che, da Petilia Policastro in provincia di Crotone, aveva trasferito i suoi loschi affari a Milano. Aveva fatto nomi e cognomi, schierandosi dalla parte della legalità. Il suo ex-compagno e altri cinque uomini sono stati condannati all'ergastolo per il suo omicidio e per l'occultamento del suo cadavere: del corpo di Lea, infatti, non è rimasto quasi nulla, soltanto frammenti, perché il corpo del nemico deve essere polverizzato, annientato affinché nessuna sepoltura sia possibile². Il funerale di Lea si è celebrato a Milano il 19 ottobre 2013 alla presenza del sindaco Giuliano Pisapia, di don Luigi Ciotti e dell'associazione "Libera", di Nando dalla Chiesa, della figlia Denise e di una folla immensa. Denise è oggi una giovanissima donna che ha voluto e dovuto testimoniare al processo contro il padre e contro l'ex-

² Il corpo di Lea, dopo il suo assassinio, fu fatto a pezzi e bruciato e non sarebbe stato possibile procedere al suo - pur parziale - ritrovamento, se l'ex-fidanzato della figlia Denise Cosco, coinvolto nelle azioni di occultamento e distruzione del cadavere di Lea, spinto dal rimorso e dal pentimento, non avesse deciso di collaborare con gli inquirenti, fornendo informazioni fondamentali per localizzarne i pochi frammenti ancora esistenti. Grazie a questa deposizione Denise Cosco ha potuto seppellire il corpo di sua madre e organizzarne, insieme a "Libera" e alle autorità del Comune di Milano, il funerale.

fidanzato: gli assassini di sua madre. Denise ha scelto di schierarsi dalla parte della legalità, come aveva fatto Lea, e per questo è ancora costretta a vivere sotto protezione. Onorando la memoria di sua madre Lea, contribuiamo da una parte a rendere migliore il futuro di Denise e, dall'altra, a consolidare il tessuto civile e democratico di questo paese.

Il caso di Lea Garofalo e di sua figlia Denise è emblematico per molteplici aspetti: in primo luogo, esso sfida i tradizionali e consolidati stereotipi sociali sulla criminalità organizzata come un fenomeno che interessa soprattutto il Sud dell'Italia e soltanto marginalmente altre zone del paese. Lea viveva a Milano con la figlia e il compagno Carlo Cosco, che esercitava il proprio traffico criminale proprio nel capoluogo lombardo. Inoltre, il rapimento di Lea da parte dell'ex compagno è avvenuto proprio nel centro della ricca e cosmopolita metropoli, in una via che spesso i cittadini e le cittadine milanesi attraversano quando si recano all'Arco della Pace. In secondo luogo, questo caso vede intrecciarsi dinamiche sociali molto diverse fra loro che tuttavia concorrono nel determinare l'esito violento di questa vicenda: a) in primo luogo, Lea è una testimone di giustizia e, come tale, ha sfidato il codice di onore delle cosche calabresi che l'hanno condannata a morte. b) In secondo luogo, questo è certamente un caso di femicidio: Lea non è soltanto una testimone di giustizia, ma anche una madre che vuole lasciare il padre di sua figlia. La scelta di diventare testimone di giustizia è successiva - e quasi conseguente - a quella di separarsi dal compagno Carlo Cosco. Lea si ribella ad una cultura che non condivide e che non desidera diventi cultura di riferimento per sua figlia. Ribellarsi a questa cultura, secondo cui il crimine è normale e il suo rifiuto a favore della legalità è deviante, significa ribellarsi al compagno e al fratello, che di questa cultura sono esponenti di spicco, e significa anche trovarsi in una situazione di tale isolamento e difficoltà che la scelta di diventare testimone di giustizia appare come l'unica alternativa di sopravvivenza possibile. In tal senso il caso di Lea intreccia indissolubilmente la marginalità culturale e valoriale della protagonista rispetto alla cultura dominante criminale, in cui per legami e tradizioni familiari si trova inserita, e la sua marginalità come donna e madre che chiede l'emancipazione da quel medesimo universo valoriale e culturale. Per comprendere il peso di tale intreccio, basti riflettere sul seguente interrogativo: se Lea fosse stata una mamma finlandese che

desidera separarsi da un marito violento e alcolista, sarebbe mai divenuta testimone di giustizia? Ovviamente no, ma sarebbe stata magari ugualmente in gravissima difficoltà. In questo caso c'è un intreccio che pesa enormemente dalla parte di Lea nel suo ruolo di testimone di giustizia, ma occorre non dimenticare che qui sono in gioco anche processi di discriminazione, intimidazione e violenza propri del reato di femicidio. Lea è indubbiamente un caso di femicidio mafioso: come può osare questa giovane donna, sorella di un boss di 'ndrangheta e compagna di un altro capo criminale, orfana di un padre legato alla cultura delle cosche, mettersi dalla parte dello Stato e "tradire" così platealmente la cultura da cui proviene? Il fratello di Lea, quando lei tradisce, viene incaricato del suo omicidio, ma si rifiuta di eseguire l'ordine e le fa bruciare "soltanto" l'automobile per darle un avvertimento. Questo rifiuto dovrà essere "lavato" con il sangue del fratello di Lea, che viene condannato a sua volta a morte e assassinato, proprio poco prima che a Lea e Denise venga sospeso il programma di protezione. La storia di Lea ci colpisce profondamente perché è la storia di una madre, pronta a tutto per difendere il futuro di sua figlia.

2. Il "lavoro" della memoria pubblica: il film "Lea" di Marco Tullio Giordana

"La mafia uccide, il silenzio pure..." (Peppino Impastato)

Quali sono i dispositivi di significazione disponibili per iscrivere nel discorso pubblico la storia di Lea Garofalo? E quali sono le dimensioni di questa memoria che sono state meglio rappresentate?

In generale, possiamo dire che lo studio delle memorie pubbliche rappresenta una modalità emblematica per analizzare le relazioni di potere, per osservare i rapporti tra ricostruzioni egemoniche e narrazioni marginali³. La definizione pubblica di passati controversi, come quello qui considerato, rappresenta una chiave di lettura privilegiata per comprendere come le relazioni di potere siano articolate in quel

³ Anna Lisa Tota, Trever Hagen (eds.), *Routledge International Handbook of Memory Studies*, Routledge, London, 2016.

determinato contesto nazionale e come, a sua volta, la definizione pubblica dell'identità nazionale che ne deriva sia il prodotto di quella stessa articolazione delle relazioni di potere. Il termine memoria pubblica aggiunge così un focus specifico sulla relazione con la sfera pubblica e sulla capacità del *memory work* di incidere ed influire profondamente sul discorso pubblico di una nazione.

Inoltre la dimensione pubblica del passato è una risorsa privilegiata, per la definizione della quale competono nell'arena pubblica attori sociali e istituzionali diversi. La memoria pubblica guarda al passato come ad un ingrediente del presente: è ciò che del passato resta ancora qui, nel discorso pubblico attuale. È quel pezzo di passato che non vuole andarsene e con cui siamo costretti a fare i conti nel presente. In fondo è una strana concezione del passato, come qualcosa che definisce materialmente il presente. La memoria pubblica guarda al passato un po' come a quella zavorra, da cui il presente non può prescindere.

Un particolare filone dei *memory studies* – che nel caso di Lea Garofalo ci interessa particolarmente - ha messo a tema il rapporto tra codici estetico-narrativi e passati controversi⁴. Si è trattato di ricerche che hanno analizzato la capacità di un monumento, di una mostra, di un concerto, di uno spettacolo teatrale, di un film, di un romanzo o di un fumetto (come *Maus* di Art Spiegelmann) di contribuire all'iscrizione nel discorso pubblico di passati altamente controversi. Si tratta di ricerche che hanno analizzato il rapporto tra forma e contenuto della memoria mostrando come sia proprio in tale rapporto che si articola la possibilità di plasmare le traiettorie future del passato.

Per ricollegarsi al caso qui analizzato, si pensi al contributo dato dal film "Lea" del regista Marco Tullio Giordana. Questo film, uscito in anteprima nazionale il 18 novembre del 2015, rappresenta un esempio emblematico di quel grande cinema, capace di iscrivere passati altamente traumatici nella sfera pubblica. Ma non si tratta soltanto di questo: un film come "Lea", ispirato alla storia vera di Lea Garofalo e di

⁴ Ad esempio, Robin Wagner-Pacifici, *Memories in the Making: The Shapes of Things That Went*, in "Qualitative Sociology", 19, 3, 1996, pp. 301-21; Robin Wagner-Pacifici, Barry Schwartz, *The Vietnam Veterans Memorial: Commemorating a Difficult Past*, in "American Journal of Sociology", 97, 2, 1991, pp. 376-420; Vera Zolberg, *Museums as contested sites of remembrance: the Enola Gay affair*, in *Theorizing Museums. Representing identity and diversity in a changing world*, Sharon Macdonald, Gordon Fyfe (eds.), Blackwell, Oxford, 1996, pp. 69-82.

sua figlia Denise, offre un'opportunità di democrazia per la società civile nel suo complesso. "Lea" fa *memory work* sul caso specifico di questa vicenda, ma anche su quelli di tutte le vittime di mafia, 'ndrangheta e camorra che sono state dimenticate. Cosa ci offre in più la narrazione filmica rispetto a quella di un articolo apparso sulle colonne di un quotidiano? Qual è lo specifico rapporto di questa forma filmica con il suo contenuto? È che Lea nel film di questo grande regista prende vita, diventa una di noi, una madre che lotta per il futuro di sua figlia. Persino Carlo Cosco e gli altri protagonisti di questo crimine acquisiscono uno spessore umano che non ci permette più di liquidarli come "mostri criminali", ma ci obbliga a confrontarci per davvero, a metterci in discussione, a riconoscere la distanza - ma anche la contiguità pericolosa - nelle nostre quotidianità tra le culture mafiose e quelle della legalità. Un film come questo è capace di operare un piccolo miracolo nella società civile, perché cambia per sempre lo sguardo dei propri spettatori: dopo aver visto film come "Lea" o come "I cento passi" non si torna indietro, lo sguardo *naive* sulle culture mafiose è decostruito per sempre. Di fatto i codici estetici offrono opportunità di avviare e favorire *memory works* che quelli scientifici sembrano non poter eguagliare.

I passati traumatici diventano sostenibili per il singolo e/o per la collettività quando sono trasformati, resi visibili e iscritti stabilmente nel tessuto civile di una nazione. Il cinema (ma anche il teatro, l'arte, la musica e la letteratura) diventano dispositivi, macchine semiotiche capaci di dare voce agli invisibili, di re-includere gli esclusi nella comunità dei viventi. Misconoscere e non onorare i propri morti rappresenta una grave violazione della *pietas*, come ci insegna Antigone, che mina il tessuto democratico di una nazione. Quando Joan Baez cantava "Here's to you, Nicola and Bart" o Sting cantava "They dance alone" la funzione politica e civile di queste canzoni era ed è quella di onorare i nostri morti e di riammettere coloro che ingiustamente sono stati esclusi, negati e resi invisibili nella comunità dei giusti.

Perché un film come questo contribuisce letteralmente a costruire il tessuto democratico della società civile? Perché la narrazione della storia di Lea è atto necessario non soltanto per Denise, ma per la società tutta? Perché è sull'iscrizione pubblica di una vicenda come questa che misuriamo la tenuta morale, politica e sociale di una collettività. Certamente Lea è morta e non ce la restituisce nessuno. Denise è sotto protezione e non è certo questo il destino che ci augureremmo per

uno dei nostri figli. Tuttavia è proprio dando spazio, onori e visibilità a registi come Marco Tullio Giordana (che si assumono l'onere e l'onore di raccontare una storia come questa) che ricostruiamo ricorsivamente i valori in cui crediamo.

La sociologia, come altre discipline, ci insegna che i valori sociali non crescono sugli alberi da frutto come le mele. Occorrono azioni, discorsi, corsi di azione e rituali che contribuiscano a ridare costantemente loro forza e spessore. Il film "Lea" fa esattamente questo: iscrive nell'arena pubblica i valori della legalità. Onorando Lea, noi onoriamo i valori per difendere i quali lei è stata uccisa. Onorando Lea, noi onoriamo quella parte di lei che vive anche in tutti i noi e che ci spinge a provare disgusto e riprovazione dinnanzi all'illegalità. Noi non possiamo lasciare sola Denise, perché nel suo gesto di ribellione a quella cultura che ha ucciso sua madre, proprio in quel gesto – c'è la linfa vitale che scorre nelle vene di una società democratica. Se lasciamo che una donna madre come Lea possa essere uccisa invano nel silenzio e nell'indifferenza, ci rendiamo colpevoli di un crimine morale gravissimo. Come diceva Peppino Impastato infatti: "la mafia uccide, il silenzio pure". È come se tra Lea e Denise avvenisse un vero e proprio passaggio del testimone: Lea sceglie di ribellarsi e Denise accetta di continuare nella ribellione iniziata da sua madre. Questo atto di ribellione è potentissimo, queste due donne relativamente minute con la forza soltanto dei loro atti e delle loro parole sono talmente potenti che la 'ndrangheta le condanna entrambe a morte.

Una riflessione aggiuntiva concerne alcuni tratti che, contraddistinguendo la strategia narrativa di questo film, ne fanno un capolavoro. In primo luogo, il film offre ai suoi spettatori e alle sue spettatrici una rappresentazione sociale del fenomeno della 'ndrangheta di grande raffinatezza (un sociologo non avrebbe potuto fare di meglio). Esso offre un vero e proprio affresco di una società contigua e parallela a quella governata dallo Stato democratico e caratterizzata da norme e convenzioni sociali del tutto diverse. Ad esempio, se da bambino ti uccidono il padre, non ti aspetti giustizia dai tribunali o dalle forze dell'ordine, ma piuttosto, una volta adulto, entri a far parte di una cosca e come restituzione rispetto alla tua richiesta di affiliazione chiedi alla cosca che l'assassino di tuo padre sia giustiziato. Questo corrisponde esattamente a ciò che fa il fratello di Lea all'inizio del film. Di fatto viene messa in scena la cultura *della 'ndrangheta*. Ovviamente ci si riferisce qui al termine

“cultura” in senso sociologico, cioè come insieme di regole, valori sociali e credenze, dotato di una coerenza interna. Gli attori sociali messi in scena nel film agiscono e prendono decisioni che risulterebbero per noi del tutto incomprensibili, ma in quel contesto diventano coerenti. In tal senso il film ci offre gli strumenti per ribadire ancora una volta il fatto che, per combattere questi fenomeni criminali, occorra agire *anche* sul piano dei valori e delle culture di riferimento.

Una riflessione ulteriore concerne il perché questo film riesca ad iscrivere senza ombra di dubbio il valore della legalità nel discorso pubblico. Il motivo è semplice: non ci sono ammiccamenti di nessun tipo con la criminalità. Può essere molto difficile per un regista non cedere a questa tentazione (il criminale bello, dannato e ombroso, persino talora seducente per il genere femminile). Nella narrazione filmica di Marco Tullio Giordana il personaggio di Carlo Cosco compie azioni criminali e basta, ma senza divenire banale. Mantiene la sua complessità e il suo spessore di individuo (ad esempio, nella scena in cui è appena uscito dal carcere e il suo amico insulta Lea, reagisce colpito nell'onore di compagno/marito di Lea, anche se non sono sposati). Carlo Cosco non viene demonizzato come mostro, ma alla fine risulta inaccettabile e criminale. Non ci sono fraintendimenti possibili. In qualche modo egli può apparirci persino “vittima” dei valori criminali di cui si fa portatore, ma non c'è nessuna indulgenza verso di lui. Né indulgenza, né ammiccamento. Non ci fa pena, ma piuttosto orrore.

Inoltre il film mette in scena due donne normali, non due supereroine: una mamma giovane con i suoi sogni e le sue ribellioni e una figlia normale, a cui tuttavia il contesto sociale finisce per chiedere scelte eroiche. Denise è la ragazzina della porta accanto, a cui tuttavia è chiesto il sacrificio di un'intera vita. È ovvio che se risiedi a Oslo la probabilità che ti capiti una cosa del genere è francamente pari a zero. Tuttavia, se vivi tra Milano e la provincia di Crotone, invece, questa probabilità è molto più elevata. In un dibattito pubblico, organizzato il 28 settembre 2017 presso il Dipartimento di Filosofia dell'Università di Milano e successivo alla proiezione del film “Lea”, Marco Tullio Giordana ha spiegato di non aver voluto attori famosi per i ruoli dei protagonisti (ad eccezione del prezioso cameo di Giulia Lazzarini che nel film interpreta la vicina di casa milanese di Lea), in quanto egli desiderava che gli attori scomparissero nel ruolo dei personaggi che interpretavano e che non

avessero una marcata identità pubblica preesistente al personaggio, tale da influenzarne la messa in scena.

Il film ha sul pubblico l'effetto di uno scossone: cambia per sempre la nostra visione del rapporto tra cosche e società civile. Per i cittadini e le cittadine di Milano muta profondamente persino la percezione e l'esperienza di parti della città. Ad esempio, il tratto della strada alla fine di corso Sempione che porta verso l'Arco della Pace, dove avvenne il rapimento di Lea, si fissa nell'immaginario irrimediabilmente al ricordo di questa vicenda criminale: non è più possibile attraversare quella strada senza veder riaffiorare nella propria mente il ricordo di questa storia. È proprio vero, infatti, quello che sosteneva Italo Calvino: esiste una città invisibile ed è quella piena degli eventi che hanno avuto luogo nelle strade e nelle piazze; la città invisibile è il reticolo delle storie che la abitano. Per tutti i milanesi che conoscono questa vicenda, quel tratto di strada che all'inizio di corso Sempione porta all'Arco della Pace, è e sarà per sempre "la strada di Lea".

3. Conclusioni: Lea e Denise, Antigoni contemporanee

"Mai più ti libererai di me" disse Antigone a Creonte

Questo articolo è stato dedicato alla storia di Lea e Denise: per comprendere questa vicenda vale la pena proporre qui il confronto con la tragedia di Antigone narrata da Sofocle. Lea e Denise in questo paragone ci appaiono come due donne che decidono di sottrarsi alla legge del padre: il tiranno - il Creonte contemporaneo - assume qui le sembianze delle leggi ferree delle cosche calabresi, che le due donne decidono di sfidare per onorare i valori della legalità e della *pietas*. In questa vicenda la legge del padre è sfidata di nuovo dalle forze femminili che incarnano la legge della madre, quella capace di interloquire con le forze dell'etica e della morale pubblica. Non ha importanza se si tratti di un'etica laica o religiosa, è un'etica alla quale nessun tiranno padre può sottrarsi. Il mito di Antigone sembra ritornare: Lea può dire - come novella Antigone - all'ex-compagno Carlo Cosco e quella cultura omertosa e criminale cui appartiene: "Mai più ti libererai di me". Ed è proprio così infatti. Ci saremmo augurati che Antigone potesse rimanere un mito eterno, ma relegato alle

pagine di Sofocle; invece Antigone ritorna fra noi, prende vita e muore questa volta con il nome di Lea Garofalo.

L'omicidio di Lea è un femicidio ed è al contempo un omicidio della 'ndrangheta: le donne calabresi rappresentano una sfida per le forze criminali che nessuna violenza può fermare. Ma è Denise la vera protagonista di questa storia, perché lei grazie alla forza di Lea può sovvertire il mito di Antigone con un parziale lieto fine. Denise sfida la legge del padre (la tirannia criminale della 'ndrangheta), perché il novello Creonte Carlo Cosco, uccidendo Lea e annientandone il corpo, ha violato le leggi della pietas: ha ucciso la madre di sua figlia. Ma, come Creonte, egli non sa che la violazione delle leggi della pietas è atto irrimediabile.

Il diritto alla sepoltura di Lea diventa così il riferimento simbolico, purtroppo attualissimo, a tutte le vittime "insepolte" dei terrorismi, delle guerre, delle lotte criminali della mafia e della 'ndrangheta, a tutte quelle morti che per diritto divino meritano di essere onorate. Ed è proprio Denise ad assumersi l'onore di tradurre questa legge divina sul piano politico e civile: ella accetta il destino di vivere sotto protezione per tutta la vita, perché si ribella e non accetta di "vivere da morta", cioè nella violazione della legge spirituale. Ma questa volta Antigone-Denise si salva e la sua vita assume un valore simbolico incommensurabile: "Ciao mamma, ciao Lea" dice la giovanissima Denise al funerale di sua madre in quella piazza così gremita di Milano. E noi cosa possiamo dire a Denise?

"Cara Denise, onoriamo la forza e il coraggio di tua madre. Onoriamo la tua determinazione e il tuo amore di figlia. Ricordati che non sei sola."

FRAMMENTI DI STORIA INTERNAZIONALE. LA STRAGE DI USTICA E IL TRIANGOLO ITALIA-MALTA-LIBIA NELL'ESTATE DEL 1980¹

Mariele Merlati

Abstract

This essay examines a fragment of the complex historical contest in which the Ustica plane crash happened. Some journalistic theories allege today that Qaddafi's hand was behind Ustica plane crash and Bologna bombing. Based on a remarkable amount of primary sources from Italy and abroad, this essay examines the Rome-Valletta-Tripoli triangle in the summer of 1980, when Italy undertook to guarantee Malta's neutrality, damaging Qaddafi's interests in that strategical Mediterranean crossroad.

Keywords: Ustica, Italy, Malta, Libya, Mediterranean

1. Introduzione

La notte del 27 giugno 1980, alle ore 21.00, un aereo civile, il DC9 dell'Itavia in viaggio da Bologna a Palermo, esplodeva in cielo per poi inabissarsi in mare nei pressi dell'isola di Ustica. Trovavano così la morte 81 persone e conosceva i suoi natali quello che sarebbe rimasto uno dei più drammatici misteri irrisolti del nostro paese.

A partire dai giorni immediatamente successivi sino a quelli a noi più vicini le ipotesi sull'accaduto non hanno mai cessato di rincorrersi e solo nel marzo 2013 una sentenza della corte di Cassazione sembra aver attestato per la prima volta che ad interrompere il viaggio del DC9 e a spezzare la vita dei suoi 77 passeggeri e dei 4 uomini dell'equipaggio sia stato un missile.

¹ Parte di questo saggio sarà destinata a successiva pubblicazione in un volume a cura dell'Istituto Parri ed è stata originata dalla giornata di studi "1980. L'anno di Ustica" che ha riunito nell'ottobre del 2015 a Bologna storici e esperti sul tema.

Se quella notte nei cieli sopra Ustica volava oltre all'aereo civile anche il missile che lo avrebbe colpito, da quale aereo - o portaerei - questo sia stato sganciato è questione alla quale la giustizia nazionale e internazionale non hanno ancora dato risposta. Continuano le attività dei nostri organi giudiziari; si susseguono, inascoltate, le rogatorie presentate ai nostri più stretti alleati; si avvicinano inchieste giornalistiche, pellicole cinematografiche e dibattiti televisivi; risuona, indefessa, la richiesta di verità da parte dei familiari delle vittime della strage.

È così che, accanto a quella della giustizia, il mistero di Ustica finisce con l'incrociare anche la strada dello storico. Non certo perché l'attività di quest'ultimo possa in alcun modo sostituire la prima, ma perché il suo ruolo può essere invece prezioso per ricostruire il contesto in cui la tragedia si è consumata, per fornire il quadro nel quale essa si è svolta. In altri termini, la constatazione dell'abbattimento di un aereo civile nello spazio aereo italiano apre un problema politico che va ben oltre i confini nazionali e che oggi, a 37 anni dalla strage, è anche storia politica internazionale.

Inserire la strage di Ustica nel quadro delle relazioni internazionali dell'Italia di allora è, indubbiamente, compito assai complesso. Anche solo un rapido sguardo alla realtà del 1980 restituisce prepotentemente quanto fosse cruciale, tanto sotto il profilo della politica internazionale, quanto sotto quello della politica interna, il momento storico nel quale la tragedia di Ustica si è consumata. Da est a ovest, da nord a sud, tutto contribuiva a dare la sensazione che la distensione fosse finita: l'invasione sovietica dell'Afghanistan, gli ostaggi americani a Teheran, la morte di Tito e le possibili ripercussioni sul destino della Jugoslavia, gli SS20 nell'Europa dell'est e il problema della credibilità della garanzia americana alla sicurezza europea, le tensioni in Medio Oriente, in Nord Africa e nel Mediterraneo. In questo quadro l'Italia si trovava, allora, a svolgere un ruolo tutt'altro che secondario: basti richiamare la scelta adottata dal nostro Paese di installare sul proprio territorio missili nucleari di teatro, la Presidenza di turno della Comunità Europea, gli importanti rapporti che Roma intratteneva con l'Iraq nell'ambito della vendita di nucleare per fini civili, la relazione con la Libia di Gheddafi ancora tutto da chiarire nei suoi rivoli di ambiguità politica, convergenze economiche e complicità personali. Ecco quindi che in quel 1980 drammatico per la storia interna di questo paese - non è solo l'anno di Ustica, ma anche quello della strage di Bologna, del terrorismo rosso

dall'omicidio Tobagi al rapimento D'Urso, della marcia dei 40000, dello scandalo Donat Cattin e del terremoto in Irpinia - dimensione nazionale e internazionale finiscono con l'intrecciarsi inevitabilmente.

Un'onda in piena l'immagine che tutto questo elenco produce. Il compito dello storico è quello di aiutare a navigare quest'onda, di ricostruire questo intreccio, consapevole che anche la storia del ruolo internazionale di un paese è storia di quel paese e che anche uno sguardo più attento alla dimensione internazionale dell'Italia contribuisce alla costruzione della memoria storica della nostra nazione.

Questo saggio si propone di affrontare questa sfida contribuendo a ricostruire una parte di quel quadro tanto complesso, la dimensione mediterranea della politica italiana nella calda estate del 1980.

Si tratta di questioni fino ad oggi affrontate nel quadro di lavori di carattere giornalistico, basati per lo più su fonti orali, memorialistiche e stampa. Anche grazie ad una recente maggiore disponibilità documentaria, il tema è invece qui ricostruito attraverso l'intreccio di una ampia mole di documentazione diplomatica raccolta in numerose missioni di ricerca negli archivi nazionali ed esteri in Europa e negli Stati Uniti: l'Archivio centrale dello Stato a Roma², i National Archives in Gran Bretagna, la Jimmy Carter Presidential Library in Georgia negli Stati Uniti e gli archivi di Rabat sull'isola di Malta. È stato impossibile, per evidenti ragioni legate alla stretta attualità, accedere a fonti libiche che pur sarebbero di inestimabile valore per la ricostruzione del tema oggetto della presente riflessione.

2. Ustica e Bologna: la “minaccia” e la “vendetta”?

Tra le diverse tesi avanzate negli anni per interpretare la strage di Ustica, una tocca il tema della politica mediterranea dell'Italia. È la tesi proposta a suo tempo dal Senatore Giuseppe Zamberletti, all'epoca dei fatti sottosegretario al ministero degli Esteri. Secondo questa tesi vi sarebbe una strettissima connessione tra la strage di

² È possibile consultare presso l'Archivio centrale dello Stato anche documentazione prodotta dal Ministero Affari Esteri per il decennio 1975-1984 e inaccessibile altrove. Si tratta della documentazione confluita nel Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio solo di recente inventariata. Si riportano in questa sede le collocazioni documentarie originarie.

Ustica del 27 giugno del 1980 e quella di Bologna del 2 agosto dello stesso anno: entrambe avrebbero come mandante la Libia di Gheddafi, intenzionata a colpire l'Italia dapprima con una "minaccia" e, poco più di un mese dopo, con una "vendetta".³ Le ragioni dell'avvertimento e della punizione libica starebbero, secondo Zamberletti, nell'ostilità di Gheddafi per la politica mediterranea attuata in quella fase dal governo italiano, con particolare riferimento alla politica di Roma nei confronti dell'isola di Malta. Nella stessa estate del 1980, infatti, la Farnesina concluse – peraltro proprio il 2 di agosto e per firma dello stesso Zamberletti – un accordo con il governo maltese di Dom Mintoff con il quale l'Italia si faceva garante della neutralità dell'isola, allontanando Gheddafi dal possibile controllo di quel nevralgico crocevia mediterraneo rispetto al quale, nel decennio precedente, molte erano state le aspettative del governo libico.

Più volte discussi nel corso degli anni, i tanti elementi offerti dal Senatore Zamberletti sono stati attentamente considerati anche in ambito giudiziario e hanno contribuito a rafforzare, per quel che concerne il bacino mediterraneo, l'accurata ricostruzione elaborata nel 1999 dal giudice Rosario Priore del conflittuale contesto internazionale in cui avvenne la strage di Ustica.⁴ Sul piano probatorio, tuttavia, quella tesi non sembrerebbe avere trovato sufficienti riscontri essendo in particolar modo venuto meno, proprio nel quadro delle perizie esaminate dal giudice Priore, uno dei suoi principali presupposti, e cioè che a causare la strage di Ustica fosse stata una esplosione interna causata da una bomba a bordo del velivolo e non, come conclude l'ordinanza sentenza, un "atto di guerra" nei cieli.⁵

Abbandonata in ambito giudiziario, questa tesi è stata ripresa negli anni in alcuni ambienti giornalistici italiani ed è tornata, di recente, a occupare le prime pagine dei quotidiani in occasione delle dichiarazioni di alcuni parlamentari della Commissione Moro secondo i quali nei faldoni documentari attualmente al loro

³ Giuseppe Zamberletti, *La minaccia e la vendetta. Ustica e Bologna: un filo tra due stragi*, Franco Angeli, Milano, 1995.

⁴ Ordinanza Sentenza Priore, Procedimento Penale Nr. 527/84 A G.I. (<http://www.stragi80.it/doc/la-sentenza-ordinanza-del-g-i/>).

⁵ Ivi, Considerazioni finali, p. 4965.

vaglio comparirebbero importanti evidenze che riporterebbero al nodo Italia-Malta- Libia e indicherebbero Gheddafi dietro le stragi di Ustica e di Bologna.⁶

L'impossibilità di accedere a tale documentazione non consente di entrare nel merito di queste dichiarazioni. I toni del recente dibattito tuttavia contribuiscono a suggerire per lo storico una duplice urgenza: da un lato, quella di fare appello alle autorità competenti per una sempre maggiore consultabilità di tutte le fonti utili per ricostruire uno degli episodi più drammatici della nostra storia recente⁷ e, dall'altro, quella di iniziare a fare chiarezza, almeno sulla base delle fonti ad oggi disponibili, sull'intricata rete di rapporti che caratterizzava la politica mediterranea dell'Italia in quella calda estate del 1980.

3. La politica mediterranea dell'Italia. L'accordo per la neutralità dell'isola di Malta

“Considerato vitale alla sicurezza dell'Occidente per la sua vicinanza geografica all'Europa e la sua funzione di canale e fonte di approvvigionamento energetico, il Mediterraneo era investito dalle politiche, a volte parallele, più spesso concorrenti o contrastanti, di numerosi attori, individuali e collettivi, regionali ed extraregionali, determinati ad asserirvi i propri interessi. Tale “densità” e per usare un termine frequente nella letteratura internazionale “volatilità” ha reso questa regione un terreno d'azione internazionale particolarmente esigente”.⁸ È questa una parte della

⁶ Francesco Grignetti, *L'ultimo segreto nelle carte di Moro: La Libia dietro Ustica e Bologna*, in “La Stampa”, 5 maggio 2016; Francesco Grignetti, *Ustica e Bologna, Zamberletti: Fu la vendetta di Gheddafi per l'aiuto italiano a Malta*, in “La Stampa”, 5 maggio 2016; Francesco Grignetti, *Priore: Dietro Ustica e Bologna è plausibile che ci fosse Gheddafi*, in “La Stampa”, 6 maggio 2016.

⁷ Va segnalata la campagna di desecretazione iniziata a seguito dell'emanazione nel 2014 della Direttiva Renzi secondo la quale *per consentire la ricostruzione dei gravissimi eventi che negli anni 1969-1984 hanno segnato la storia del Paese*, tutte le amministrazioni dello Stato debbono versare all'Archivio centrale dello Stato la documentazione di cui sono in possesso relativa “agli eventi di Piazza Fontana a Milano (1969), di Gioia Tauro (1970), di Peteano (1972), della Questura di Milano (1973), di Piazza della Loggia a Brescia (1974), dell'Italicus (1974), di Ustica (1980), della stazione di Bologna (1980), del Rapido 904 (1984)”. Per quanto concerne la strage di Ustica sono stati consultati i documenti versati presso l'ACS e prodotti da: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Ministero degli Interni, Ministero degli Esteri.

⁸ Elena Calandri, *Il Mediterraneo nella politica estera italiana*, in *L'Italia Repubblicana nella crisi degli anni Settanta. Tra guerra fredda e distensione*, A. Giovagnoli e S. Pons (a cura di), Rubettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 351. Sulla politica mediterranea tra gli anni '70 e '80 si vedano, tra gli altri, Elena

definizione politica che la storica Elena Calandri offre del Mediterraneo. In quel “terreno d’azione internazionale particolarmente esigente”, a cavallo tra due decenni, gli anni ’70 e gli anni ’80, l’Italia si trovò a ricoprire un ruolo tutt’altro che secondario; addirittura, sostengono alcuni tra gli storici che hanno ad oggi affrontato il tema, a tentare una politica estera “autonoma, che prendesse le distanze dal neocolonialismo delle compagnie petrolifere e dall’imperialismo di Washington”⁹, “propria, che poteva essere di segno in parte diverso da quello americano e degli altri paesi europei”¹⁰, “più attiva, di più alto profilo, che mirava a compensare la perdita di prestigio e di immagine subita dall’Italia nel corso degli anni Settanta, quando la combinazione tra la crisi economica, l’instabilità governativa e il terrorismo avevano diffuso tra gli alleati la sensazione di un paese estremamente fragile e poco affidabile”¹¹.

È un panorama per certi versi inedito quello in cui il nostro Paese si trovava a muoversi; pensiamo alla Jugoslavia, nei confronti della quale, alla collaborazione che si era inaugurata nel decennio precedente, si univano per l’Italia le preoccupazioni per un sistema politico più instabile dopo la morte di Tito nel maggio del 1980; alla Grecia, che rilanciava i suoi rapporti con l’Occidente e con la Comunità Europea con l’ingresso nella CE il 1 gennaio 1981 e all’analogo percorso che attraversava la Spagna, all’indomani della scomparsa di Franco. Infine, l’attenzione alla questione cipriota e, più in generale, alle relazioni con la Turchia che, nonostante il colpo di Stato del settembre 1980, rimaneva di centrale importanza strategica e quindi beneficiaria di aiuti economici internazionali tra cui quelli italiani.

In questo quadro seppur solo velocemente delineato, fu senza dubbio l’isola di Malta ad occupare, nell’estate del 1980, un posto prioritario nella politica mediterranea dell’Italia. Strategico crocevia del Mediterraneo, con i suoi porti ben protetti situati

Calandri, Daniele Caviglia, Antonio Varsori (ed. by), *Detente in Cold War Europe. Politics and Diplomacy in the Mediterranean and the Middle East*, I.B. Tauris, London, New York, 2012; Massimo De Leonardis (a cura di), *Il Mediterraneo nella politica estera italiana del secondo dopoguerra*, Il Mulino, Bologna, 2003; Ennio Di Nolfo, *The Cold War and the Transformation of the Mediterranean 1960-1975*, in *The Cambridge History of Cold War*, vol. II, *Crisi and Détente*, Melvin. P. Leffler, Odd Arne Westad (ed. by), Cambridge University Press, 2010.

⁹ Elena Calandri, *Il Mediterraneo nella politica estera italiana*, cit., p. 368.

¹⁰ Pietro Craveri, *La Repubblica dal 1958 al 1992*, TEA, Milano, 1996, p. 825.

¹¹ Leopoldo Nuti, *L’Italia e lo schieramento dei missili da crociera BGM-109 G Gryphon*, in *La politica estera italiana negli anni Ottanta*, Ennio Di Nolfo (a cura di), Lacaita, Bari-Roma, 2003, p. 56.

in acque profonde e i suoi preziosi cantieri navali¹², Malta si trovava a rivestire una importanza cruciale nel quadro mediterraneo in un periodo in cui “quel mare era uno dei centri di confronto tra le due superpotenze e un’area cosparsa di conflitti regionali”.¹³

Proprio a Malta, a Valletta, nella mattinata del 2 di agosto del 1980 il Senatore Zamberletti, alla guida di una delegazione di cui facevano parte anche l’ambasciatore Maurizio Battaglini e Arnaldo Squillante, che ricopriva le funzioni di capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio,¹⁴ firmava un accordo con il quale Malta si impegnava ad una politica di neutralità e l’Italia, dal canto suo, a garantirla e, con un protocollo aggiuntivo, a farsi erogatrice di assistenza diretta al bilancio maltese per 12 milioni di dollari l’anno.¹⁵

Era il faticoso esito di un processo apertosi diversi anni prima, quando nel 1976 Dom Mintoff, dal 1971 al potere a La Valletta, aveva scelto per l’isola la strada della neutralità una volta che, con la primavera 1979, si fosse allontanato da Malta l’ultimo soldato britannico.

Due erano le principali esigenze di Mintoff, così come emerge dalla documentazione archivistica e dalla preziosa testimonianza di Edgar Mizzi, privilegiato protagonista della politica maltese.¹⁶ Da un lato si trattava di negoziare degli accordi con i quali

¹² Telespresso 053/202 Ministero degli Affari Esteri (d’ora in avanti MAE) D.G.A.P: Uff. III, “Esame del problema di Malta post ’69 nell’ambito della Cooperazione Politica a Nove”, 20/03/1979, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, Malta, Archivio centrale dello Stato (d’ora in avanti ACS).

¹³ Edgar Mizzi, *Malta in the Making.1962-1987. An Eyewitness Account*, Malta, 1995, p. 313.

¹⁴ Giuseppe Zamberletti, *op. cit.*, p. 7.

¹⁵ Con la sua dichiarazione di neutralità Malta si impegnava a: aderire ad una politica di non allineamento e a evitare la partecipazione a qualsiasi alleanza militare; non permettere basi militari straniere sul suo territorio o strutture militari straniere; non consentire l’utilizzo dei cantieri navali maltesi se non per scopi civili e commerciali o per riparare vascelli militari ma con l’esclusione di navi militari delle due superpotenze; con la sua dichiarazione il governo italiano riconosceva la sovranità, la neutralità, l’indipendenza e l’integrità territoriale di Malta, si impegnava alla consultazione in caso di minacce o violazioni di quanto sopra e ad adottare qualsiasi altra misura -ivi incluso l’utilizzo della forza- che considerasse necessaria per far fronte alla situazione; infine si riservava il diritto di interrompere l’accordo qualora avesse verificato che da parte di Malta non fosse assicurato il mantenimento della neutralità. A questi scambi era unito un protocollo finanziario che prevedeva da parte dell’Italia l’elargizione di un pacchetto di dodici milioni di dollari ogni anno per cinque anni. I testi dell’accordo sono conservati in Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Malta (collocazione temporanea), ACS.

¹⁶ Edgar Mizzi, in questa fase Avvocato Generale dello Stato, è autore del già citato *Malta in the Making.1962-1987. An Eyewitness Account*, in cui racconta la sua esperienza nella politica maltese al fianco prima di Borg Olivier e poi di Dom Mintoff.

altri paesi si facessero garanti della neutralità dell'isola contribuendo quindi a dare a Malta una stabilità nel quadro della guerra fredda maggiore di quanto una semplice politica di non allineamento avrebbe potuto assicurarle e, dall'altro, di accompagnare quella garanzia internazionale con accordi economici che consentissero all'isola di recuperare almeno in parte le ingenti perdite che il ritiro britannico e la chiusura delle basi navali avrebbero inevitabilmente generato.¹⁷

Quattro, inizialmente, i possibili garanti nel quadro di un progetto multilaterale a partire dal 1976 allo studio della Comunità Europea: Italia e Francia, sul versante europeo del Mediterraneo, e - su proposta dello stesso Mintoff - Libia e Algeria, come paesi arabi vicini. A questi si sarebbe potuto aggiungere un coinvolgimento della Germania occidentale nel solo campo dell'assistenza economica.¹⁸ Era proprio quello dell'assistenza economica, infatti, l'ambito della maggiore intransigenza mostrata da Mintoff negli anni dei negoziati e quello che causò le più frequenti battute di arresto in particolar modo nel 1978 dopo che un gruppo di esperti italo-francesi era faticosamente giunto alla predisposizione di una bozza di accordo come ben emerge dalle carte conservate a Roma presso l'Archivio Centrale dello Stato.¹⁹ Se il progetto di una garanzia multilaterale caratterizzò i negoziati a partire dal 1976, fu nella primavera del 1980 che quell'idea cominciò ad essere abbandonata e prese per la prima volta reale consistenza l'ipotesi che fosse la sola Italia a fare da garante alla neutralità di Malta. È vero che già nel luglio del 1978 il ministro degli Esteri Forlani aveva manifestato la disponibilità dell'Italia "ad affrontare anche in via bilaterale i problemi di una attiva collaborazione tra Italia e Malta con spirito amichevole e costruttivo"²⁰; ma fu solo nella primavera del 1980 che il processo conobbe la svolta più evidente, con la visita a La Valletta del ministro del Tesoro italiano Filippo Maria Pandolfi in aprile in risposta ad un approccio del ministro

¹⁷ Edgar Mizzi, *op. cit.*, p. 314.

¹⁸ *Ivi*, p. 320 e Appunto MAE senza data "Il governo italiano per Malta post '79", Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio (secondo versamento), Malta (collocazione temporanea), ACS.

¹⁹ *Ibidem*. (76 milioni di dollari annui in assistenza diretta era la mastodontica cifra che, almeno in una prima fase, Mintoff era deciso a chiedere agli interlocutori internazionali che avessero voluto fare da garanti).

²⁰ INPOL A. Forlani su rapporti Italia-Malta, ANSA, Roma, 21 luglio, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Malta (collocazione temporanea), ACS.

delle Finanze maltesi²¹ e, ai primi di maggio, la visita a Roma di una delegazione maltese.²² Fu nella primavera-estate del 1980, cioè, che si consumò il parallelo allontanamento di Dom Mintoff dalla Libia di Gheddafi e il suo avvicinamento all'Italia, un processo, questo, destinato inevitabilmente a generare importanti conseguenze anche nei rapporti italo-libici.

4. Le relazioni tra Tripoli e La Valletta

È al triangolo Italia-Malta-Libia che bisogna infatti guardare per meglio comprendere l'andamento di quei complessi rapporti. Partendo dal lato Malta -Libia di quel triangolo, se sino ad allora Tripoli e La Valletta avevano orientato i loro rapporti alla collaborazione tanto in ambito politico quanto in quello economico, a partire dalla primavera del 1980 quelle relazioni entrarono in una fase di crescente tensione che sarebbe sfociata nel mese di agosto in una vera e propria crisi.

Gli anni '70 avevano visto una attiva presenza libica a Malta, attraverso investimenti nell'economia maltese - alcune fonti citate dalla stampa maltese parlano di un ammontare di investimenti per 30 o 40 milioni di dollari nei più diversi ambiti, dall'industria, al turismo, ai cantieri navali - e nelle politiche educative e culturali dell'isola; era libica, infatti, la proprietà e la guida di diversi College dove erano numerosi gli studenti libici iscritti e libica era la stazione radio "Voice of Friendship and Solidarity" che trasmetteva a Malta con regolarità.²³

Erano stati però soprattutto gli accordi in corso tra i due paesi in ambito petrolifero a tenere alte le sorti delle relazioni libico maltesi nel decennio precedente, grazie ad un accordo pluriennale in base al quale la Libia riforniva Malta di petrolio a prezzi agevolati. Due personalità assai forti, quelle di Dom Mintoff e Gheddafi,

²¹ Lettera da R. M. Purcell (British High Commission, Malta) a J. E. Gordon (Southern European Department, FCO), 16 aprile 1980, FCO 9/2992, The National Archives, UK (d'ora in avanti TNA); si veda anche *Italian Treasury Minister for talks in Malta*, in "The Times of Malta", 11 aprile 1980.

²² Appunto MAE "Problemi di Malta neutrale. Assistenza finanziaria e 'garanzia' della neutralità da parte italiana", 9 maggio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Malta (collocazione temporanea), ACS e Appunto T L A Daunt (Southern European Department, FCO) a E.A.J.Ferguson (Assistant Under Secretary of State), 14 maggio 1980, FCO 9/2992, TNA.

²³ *Malta Stunned by Serious Turn in Relations with Libya*, in The Times of Malta, 29 agosto 1980.

inevitabilmente destinate a competere, ma capaci entrambe di ben riconoscere i reciproci interessi alla collaborazione. Un “alleato forte, prepotente e tuttavia generoso”: così Dom Mintoff parlava di Gheddafi nelle sue conversazioni con Zamberletti, “un dirimpettaio stravagante e autoritario, ma anche geniale e potente”.²⁴

Fu proprio la cessazione dell’accordo per il rifornimento di petrolio nel giugno del 1980 - con il fallimento dei tentativi maltesi di rinnovarlo²⁵ - uno degli elementi che maggiormente contribuirono a generare tensione tra i due paesi accanto alla disputa per la delimitazione delle rispettive acque territoriali che, rimasta latente per diverso tempo, proprio nella primavera del 1980 era tornata a caratterizzare in senso negativo i rapporti tra Tripoli e La Valletta. In base ad un accordo del 1976, infatti, i due Paesi avrebbero dovuto sottoporre la questione alla Corte internazionale di Giustizia. Nella primavera del 1980 Dom Mintoff lamentava l’inadempienza libica in tal senso e autorizzava la concessione di contratti per l’esplorazione e lo sfruttamento del petrolio in un’area che i libici, dal canto loro, non esitarono a definire sotto sovranità libica. È del maggio del 1980 uno scambio di note a riguardo intercorso tra i due governi e conservate presso gli archivi storici di Rabat a Malta.²⁶

Si trattava delle premesse di una crisi che, nel mese di agosto, avrebbe – come si vedrà - toccato il suo apice e che avrebbe finito con il condizionare in maniera evidente anche le relazioni tra Tripoli e Roma; la crescente tensione delle relazioni libico-maltesi non può infatti in questa sede rimanere disgiunta da una analisi del contemporaneo evolvere di quelle italo-libiche; anche in questo caso la primavera-

²⁴ Giuseppe Zamberletti, *op. cit.*, p. 15.

²⁵ Lettera Miss J.S. Eldred (British High Commission, Malta) to Miss C. McComb (Southern European Department, FCO) 19 maggio 1980 , FCO 9/2993, TNA e Southern European Department, Report “Malta/Italy Neutrality Agreement”, 13 ottobre 1980, FCO 9/2992, TNA.

²⁶Il 10 maggio i libici lamentavano la concessione da parte di Malta di contratti per l’esplorazione e lo sfruttamento del petrolio in una area della piattaforma continentale considerata sotto sovranità libica e denunciavano le gravi conseguenze che ciò avrebbe potuto provocare (Nota verbale, Ministry of Foreign Affairs to the Popular Committee of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya, 21 maggio 1980, DOI/111/80, “Malta Libya dispute on oil exploration”, Department of Information, Rabat National Archives.) il 21 di maggio il governo di Mintoff respingeva ogni accusa al mittente, sostenendo che tutte le licenze accordate toccassero aree sotto sovranità maltese (Nota verbale, Secretariat of the Socialist People’s Libyan Arab Jamahiriya to the Maltese Embassy in Tripoli, 10 maggio 1980, DOI/111/80, “Malta Libya dispute on oil exploration”, Department of Information, Rabat National Archives).

estate del 1980 si rivelò un momento di importante verifica di un rapporto che, con le parole di Angelo Del Boca, uno dei più attenti osservatori della realtà libica, assomigliava sempre più “ad uno squallido matrimonio di interesse”²⁷.

5. L'Italia e la Libia di Gheddafi

Gli anni '70 avevano rappresentato per i rapporti italo-libici una fase di grande prosperità. Basti pensare all'intensità degli scambi commerciali per cui nel 1977 oltre il 25% delle importazioni libiche proveniva dall'Italia per un valore di 1000 miliardi di lire; agli accordi di cooperazione scientifica, tecnica ed economica firmati alla metà del decennio che prevedevano da parte libica un ingente rifornimento di petrolio all'Italia e, da parte di quest'ultima, la costruzione in Libia di raffinerie, impianti siderurgici, infrastrutture; si ricordi ancora l'accordo con cui nel 1976 attraverso la Libyan Arab Foreign Bank, circa il 10% dell'azienda FIAT passò in mani libiche.²⁸ Per dirla ancora con Angelo del Boca

“se nel 1911 ciò che attraeva gli italiani sulla quarta sponda era soprattutto la terra con i suoi troppo decantati frutti, negli anni Settanta ciò che alletta sono i salari tre o quattro volte superiori che in Italia, sono le concessioni petrolifere, sono le ordinazioni di interi complessi industriali, con la formula “chiavi in mano”, sono le forniture di armi leggere e pesanti, di carri armati, missili, aerei, elicotteri, naviglio da guerra. E mentre il primo sbarco degli italiani in Libia era avvenuto tra il fragore delle cannonate e delle polemiche, il secondo sbarco, sessant'anni dopo, si svolge nel silenzio, quasi in segreto.”²⁹

Proprio il 1980, tuttavia, fece registrare numerose ombre nei rapporti tra Roma e Tripoli e anche in questo caso la primavera-estate fu il momento più turbolento.

Già nel gennaio lo sguardo della comunità internazionale si era concentrato, critico, sulla Libia di Gheddafi, colpevole di aver armato e addestrato i tunisini dissidenti

²⁷ Angelo Del Boca, *Gheddafi. Una sfida dal deserto*, Editori Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 143.

²⁸ Sul ruolo internazionale della Libia in questa fase e i suoi rapporti con l'Italia si vedano, tra gli altri, Dirk Vandewalle, *Qadhafi's Libya (1969-1994)*, MacMillan, London, 1995; Federico Cresti e Massimiliano Cricco, *Storia della Libia contemporanea. Dal dominio ottomano alla morte di Gheddafi*, Carocci, Roma, 2012, Arturo Varvelli, *L'Italia e l'ascesa di Gheddafi. La cacciata degli italiani, le armi e il petrolio*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009.

²⁹ Angelo Del Boca, *op. cit.*, p. 132.

che si erano resi protagonisti dell'attacco sferrato alla città di Gafsa nel tentativo di occuparla. L'evento, che trovò la condanna delle principali potenze europee a cominciare dalla Francia che inviò in Tunisia aerei e consiglieri militari, non poté non richiamare l'attenzione anche del governo italiano come ben dimostra la documentazione conservata presso l'Archivio Centrale dello Stato. È del febbraio uno scambio con l'ambasciata italiana a Bonn in merito all'opportunità di una visita di Gheddafi nelle principali capitali dell'Europa Occidentale;³⁰ il commento espresso dal Presidente del Consiglio dei Ministri è eloquente: "Pensiamoci due volte anche in relazione ai fatti di Tunisia".³¹ Altrettanto evidente nella documentazione d'archivio, tuttavia, è l'interesse del governo italiano a mantenere in vita la collaborazione italo-libica in tutti gli altri ambiti: è per esempio il caso del possibile invio in Libia di istruttori militari "nella cornice dei programmi di cooperazione già in atto tra le forze armate dei due Paesi"³²: se il Segretario generale della Farnesina esprimeva qualche perplessità in ragione delle "iniziative destabilizzanti promosse da Gheddafi [... delle] responsabilità del Governo di Tripoli nel recente episodio di Gafsa [... dei] riflessi negativi che un ampliamento dei programmi di cooperazione militare con la Libia [avrebbero potuto] avere sui nostri rapporti con altri Paesi dell'area mediterranea", la Presidenza del Consiglio esprimeva in merito parere favorevole "nel quadro – si legge nel documento - di una strategia di contenimento della presenza sovietica"³³ e sulla base di una disponibilità di massima fornita dal ministero della Difesa³⁴.

³⁰ Telegramma n. 105 Italdipl Tripoli, 19 febbraio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

³¹ Appunto da Berlinguer Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri a Giuseppe Balducci Capo dell'Ufficio del Segretario Generale MAE, 28 febbraio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

³² Appunto per l'Onorevole Ministro da Franco Malfatti Segretario generale del ministero degli Affari esteri, 2 febbraio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

³³ Appunto da Berlinguer Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei Ministri a Franco Malfatti Segretario generale del ministero degli Affari esteri, 13 febbraio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

³⁴ Telegramma ministero della Difesa a Italdipl Tripoli, "Libia – CTM Richiesta invio istruttori militari", 1 febbraio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

Come si diceva, fu la primavera – estate del 1980 il periodo di maggiore difficoltà anche nei rapporti italo-libici. A partire dal mese di aprile, in concomitanza con l'ultimatum lanciato da Gheddafi ai “nemici della rivoluzione”, i dissidenti politici residenti all'estero, affinché rientrassero in Libia entro l'11 giugno, si registrarono in Italia e, seppur in misura minore in altri Paesi europei, numerosi omicidi politici di cittadini libici. Una situazione, questa, che mise in evidente difficoltà i governi europei sui territori dei quali venivano impunemente consumati omicidi politici.³⁵ Così come difficoltà per il governo italiano causarono due episodi verificatisi nel mese di luglio a soli dieci giorni di distanza l'uno dall'altro: l'arresto l'8 di luglio al largo delle coste libiche dell'equipaggio di due pescherecci provenienti da Mazara del Vallo, Argonauta e Poseidone, con l'accusa di aver violato le acque territoriali libiche³⁶, e il ritrovamento, ufficializzato il 18 di luglio³⁷, di un MIG libico e del cadavere del pilota sui monti della Sila in Calabria.

Quest'ultimo avvenimento, così come il reiterarsi degli omicidi politici in Italia, non trovarono da parte del governo italiano quella forte reazione che ci si sarebbe potuti aspettare; un “silenzio imbarazzato” lo definisce Angelo Del Boca confrontandolo con i toni assai critici assunti in merito dal dibattito pubblico.³⁸

³⁵ Si veda il resoconto fornito dalla documentazione britannica in *European Political Cooperation: Political Committee* “Item 8: Other Business- Libya”, Rome, 20/21 maggio 1980, FCO 93/2346, TNA.

³⁶ Si vedano in merito Appunto MAE senza data Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS; telegramma MAE a Italdipl Tripoli, 20 luglio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS; telegramma MAE a Italdipl Tripoli, 22 luglio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS; teletext MAE a Marina Mercantile, 28 luglio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

³⁷ Sono numerosi gli elementi che fanno pensare che il velivolo sia precipitato diversi giorni prima di quando, il 18 luglio, ne è stato ufficializzato il ritrovamento e che vi sia una stretta correlazione tra questo evento e la strage di Ustica del 27 di giugno. Così conclude in merito l'ordinanza-sentenza Priore: “In conclusione si deve dire che più sono gli elementi di prova che quel MIG23 cadde in tempo ed occasione diversi da quelli prospettati nella versione ufficiale [...] Sul fatto, di fronte a una tale massa di prove, [...] si supera ogni ragionevole dubbio e si giunge alla certezza che esso non si è verificato il giorno che s'è voluto accreditare – con una messinscena quasi perfetta – è accaduto molto tempo prima, e per più versi si può anche presumere che sia capitato in quelle medesime circostanze in cui precipitò il DC9 Itavia.” (Ordinanza Sentenza Priore, Procedimento Penale Nr. 527/84 A G.I., Considerazioni finali, pp. 4510-4512). Presso l'archivio centrale dello Stato [Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea)], è conservata la documentazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del ministero degli Affari Esteri in merito alla richiesta di indennizzo del Comune di Castelsilano delle spese di tumulazione provvisoria del pilota libico deceduto.

³⁸ Angelo Del Boca, *op. cit.*, p. 139.

Una spiegazione di questo “imbarazzo” è fornita dalla documentazione archivistica britannica. Di fronte al reiterarsi degli assassini di cittadini libici, gli ambasciatori dei Nove a Tripoli, di concerto con i Direttori degli Affari Politici, considerarono l'opportunità di un'azione comune nei confronti del governo libico proprio nel giugno del 1980.³⁹ Il progetto, tuttavia, non superò le prime difficoltà e grazie ad un interessante resoconto di un incontro dell'ambasciatore britannico a Tripoli con i suoi omologhi italiano e tedesco sappiamo come fosse la posizione assunta dall'Italia a creare i maggiori problemi: gli italiani - si legge testualmente - erano restii ad agire “quando [stavano] portando avanti dei delicati negoziati con i libici su problemi bilaterali urgenti e sensibili.” Nei documenti britannici si sospetta che la questione avesse ad oggetto l'arresto in Italia di una “importante personalità libica”⁴⁰; un sospetto, questo, forse almeno parzialmente confermato da una comunicazione di qualche giorno precedente dell'ambasciatore italiano a Tripoli che il 29 di maggio esprimeva alla Farnesina il timore per possibili “ritorsioni libiche” a seguito dell'arresto di un diplomatico libico in Italia.⁴¹

Non può non colpire, nella lettura dei documenti conservati presso i National Archives in Gran Bretagna, come il principale sforzo dei britannici da questo momento in poi diventasse quello di convincere gli italiani dell'utilità di prendere, come paesi europei, una posizione comune nei confronti di Gheddafi,⁴² mentre la preoccupazione degli italiani rimanesse quella di barcamenarsi tra *conflicting pressures*, quelle del ministero degli Esteri, più attento a salvaguardare il benessere dei rapporti con Tripoli e quelle del ministero degli interni più preoccupato, invece, delle conseguenze di ordine pubblico delle azioni del governo libico in Italia.⁴³ Ne derivava, secondo i britannici, un comportamento ambiguo da parte del governo italiano, le cui principali ragioni venivano indicate negli immani interessi economici

³⁹ Telegramma Corrispondenza europea (Coreu) da Roma n. 2048, “Joint Report on relations between European Community Countries and Libya”, 30 maggio 1980, FCO 93/2346, TNA; Telegramma da Bonn al FCO n. 448, 6 giugno 1980, FCO 93/2346, TNA; telegramma da FCO a Bonn n. 248, 9 giugno 1980, FCO 93/2346, TNA.

⁴⁰ Telegramma da Tripoli a FCO n. 286, 10 giugno 1980, FCO 93/2346, TNA.

⁴¹ Comunicazione dall'Ambasciata d'Italia a Tripoli (Quaroni) a Franco Malfatti Segretario generale ministero Affari Esteri, 29 maggio 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

⁴² Political director Meeting 26/27 giugno 1980, FCO 93/2346, TNA.

⁴³ Comunicazione da M. E. Pellew (ambasciata a Roma) a J. Crosby (FCO), “Italo/Libyan Relations”, 12 giugno 1980, FCO 93/2345, TNA.

coltivati dall'Italia nelle relazioni con la Libia,⁴⁴ interessi tali – si legge nei documenti – che il desiderio degli italiani era quello di mantenere aperti canali di comunicazione con il regime di Gheddafi a maggior ragione “quando erano minacciati i links, francese, britannico e americano”.⁴⁵

La documentazione del Foreign Office britannico ci aiuta a portare la lente d'ingrandimento anche su un secondo tema “caldo” nei rapporti tra Roma e Tripoli, e cioè quello relativo all'indisturbato utilizzo da parte di velivoli militari libici dello spazio aereo italiano. Il ritrovamento del MIG libico sulla Sila ne era, secondo i britannici, prova evidente e i toni con cui questi ultimi commentavano l'accaduto non facevano certo sconti alla “disattenzione italiana” nel controllo dei cieli. In una comunicazione del 4 agosto, l'ambasciata britannica a Roma inseriva criticamente l'episodio nel tortuoso contesto delle relazioni italo-libiche in ambito di difesa: rapporti “delicati” in ragione del *training* fornito dall'Italia alle forze aeree libiche e soprattutto a causa del grande “imbarazzo” che l'episodio in questione aveva finito con il provocare dal momento che l'aereo non era stato intercettato né segnalato dai radar italiani. In conclusione, veniva ricordato come le attività di intercettazione nel Mediterraneo fossero di grande interesse per il Foreign Office, quasi a voler bacchettare l'alleato Italia che consentiva che volassero inosservati nei suoi cieli anche velivoli militari di paesi non facenti affatto parte del sistema NATO.⁴⁶

Davvero tante e scomode, quindi, le questioni aperte tra il governo di Roma e quello di Tripoli nell'estate del 1980. Così tante da portare un settimanale come l'*Economist* a domandarsi fino a quando il governo italiano avrebbe potuto sostenere l'impresa eroica di mantenere buone relazioni con la Libia”.⁴⁷

⁴⁴ *Ibidem*.

⁴⁵ Telegramma da Roma “Libya-Italy Relations”, 15 maggio 1980, FCO 93/2345, TNA; si veda telegramma n. 29 da Roma, 14 luglio 1980, FCO 93/2346, TNA.

⁴⁶ Da William Roger Tomkys (British Embassy, Rome) a Douglas Hardings (FCO), “MIG 23 Crash in Calabria”, 4 agosto 1980, FCO 93/2345, TNA.

⁴⁷ Angelo Del Boca, *op. cit.*, p. 141.

6. La diplomazia triangolare Roma-Tripoli-La Valletta

È proprio in questo quadro già sufficientemente problematico che il triangolo Roma – Tripoli - La Valletta finisce con l'occupare un posto di primo piano. La conclusione dell'accordo per la neutralità di Malta, firmato da soli italiani e maltesi dopo anni di negoziati cui anche i libici avevano partecipato, non solo contribuiva ad approfondire il solco tra Mintoff e Gheddafi ma minacciava anche di allungare le distanze tra Roma e Tripoli, percependo quest'ultima come a lei fortemente ostile l'accordo che gli italiani stavano firmando con i maltesi proprio in un momento di evidente difficoltà delle relazioni tra Tripoli e La Valletta.

Per Roma concludere quell'accordo significava chiudere un processo negoziale iniziato, come si è ricordato, molto tempo prima e restituire grandezza e prestigio alla sua politica estera e mediterranea agli occhi della comunità internazionale a cominciare dagli alleati del Patto Atlantico. Scrive in merito Giuseppe Zamberletti: "La mia convinzione [era] che si presentava, con l'accordo sulla neutralità di Malta, l'occasione per una politica mediterranea più attiva e incisiva"⁴⁸.

Quella di scongiurare il rischio del risentimento libico era tuttavia una preoccupazione avvertita nelle stanze della Farnesina e dei servizi segreti italiani, come ben illustrano tanto le memorie del Senatore Zamberletti, quanto i documenti conservati presso l'Archivio Centrale dello Stato. È Zamberletti a raccontare di essere stato protagonista di due "avvertimenti" in merito, il primo ad opera degli stessi libici quando ai primi di giugno del 1980 una delegazione si era recata alla Farnesina per chiedere al governo italiano, nella persona del sottosegretario agli Esteri, di non concludere l'accordo con Malta,⁴⁹ e il secondo con protagonista il Generale Giuseppe Santovito, Direttore del Sismi: nel suo volume Zamberletti ricorda un incontro in cui il Generale lo avrebbe accusato di essere il promotore, attraverso l'accordo con Malta, di una politica antilibica, una politica con la quale stava "grattando la schiena alla tigre", quando a ben poco sarebbe servito l'accordo italo-maltese e invece drammatico sarebbe stato – secondo il Generale - "guastare senza una ragione seria i rapporti con Gheddafi"⁵⁰.

⁴⁸ Giuseppe Zamberletti, *op. cit.*, p. 10.

⁴⁹ *Ivi*, p. 29.

⁵⁰ *Ivi*, p. 28.

Senza arrivare ai minacciosi toni di Santovito, tuttavia, è anche, come si diceva, la documentazione diplomatica a porci di fronte alla preoccupazione del governo italiano e del ministero degli Esteri che le intese con i maltesi potessero essere lette da Gheddafi come a lui ostili e, conseguentemente, dell'avvertita urgenza di mandare a Tripoli messaggi rassicuranti. Timori e preoccupazioni, questi, resi indubbiamente più significativi dal fatto che proprio alla fine del mese di agosto – e quindi in quel lasso di tempo previsto tra la firma dell'accordo italo-maltese e il suo perfezionamento previsto per la metà di settembre - si consumò tra Malta e Libia una vera e propria crisi, la crisi di Medina.

Dom Mintoff aveva infatti autorizzato la piattaforma semovente dell'ENI Saipem II, su incarico della società Texaco, a svolgere trivellazioni al Banco di Medina, zona contesa con la Libia. Quando un sottomarino libico intimò il 21 di luglio all'equipaggio della Saipem di allontanarsi e Dom Mintoff rispose con l'espulsione da Malta del personale libico e la chiusura della stazione radio libica "Voice of Friendship and Solidarity", prese il via una crisi che finì inevitabilmente con il coinvolgere anche l'Italia, proprio in ragione dell'accordo da poco firmato.⁵¹

Non c'era, è vero, per l'Italia nessun obbligo all'intervento in una crisi in cui in quella fase non erano né la sovranità né la neutralità di Malta ad essere messe in discussione. Eppure Zamberletti venne prontamente richiamato a La Valletta, dove, come ci racconta lui stesso, Dom Mintoff volle mettere alla prova la serietà dell'impegno assunto dall'Italia con la firma dell'accordo del 2 agosto. Da qui la decisione del ministero della Difesa italiano, - ricorda Zamberletti - di inviare ai Banchi di Medina alcune corvette e fregate. Se agli occhi di Mintoff quella doveva essere la prova della disponibilità dell'Italia a difendere l'isola in caso di aggressione, il governo italiano fu però assai attento a far sì che quella mobilitazione non apparisse alla Libia un messaggio di aperta ostilità, presentandola alla stampa come

⁵¹ Si vedano i resoconti pubblicati sul quotidiano "The Times of Malta": *Libya blocks Malta's oil search*, in "The Times of Malta", 26 agosto 1980; *Malta-Libya Oil Saga. Texaco hopes for resumption of oil drilling on Medina*, in "The Times of Malta", 27 agosto 1980; *Malta's stand on oil drilling dispute*, in "The Times of Malta", 28 agosto 1980; *Libyan helicopter personnel withdraw from Malta*, in "The Times of Malta", 28 agosto 1980.; *Malta stunned by serious turn in relations with Libya*, in "The Times of Malta", 29 agosto 1980.

finalizzata unicamente a proteggere il personale della Saipem II nella fase di allontanamento dai Banchi di Medina.⁵²

Preoccupazione questa confermata dall'incontro che si svolse alla Farnesina solo il giorno dopo la visita di Zamberletti a Malta tra il Sottosegretario Gunnella e il Segretario del Comitato Popolare libico El Taggazy. Numerosi gli argomenti sul tavolo in un incontro che, dal promemoria redattone, appare una sorta di verifica dello stato dei rapporti bilaterali.⁵³ Dalla restituzione dei resti del MIG libico precipitato sulla Sila, alle problematiche legate alla detenzione di italiani in Libia, alla vicenda dei due pescherecci Argonauta e Poseidone, al tema dei possibili rifornimenti militari italiani a Tunisi e a Tripoli, alla crisi di Medina, l'andamento di tutte le conversazioni contribuiva a restituire l'idea che da parte italiana si volessero salvaguardare le relazioni tra Roma e Tripoli in quella fase di grande turbolenza. Una preoccupazione, quella di smentire che l'accordo firmato con Malta potesse avere un qualche carattere antilibico, che orientò in parte anche l'atteggiamento del Ministro degli Esteri Colombo in occasione della visita di Dom Mintoff a Roma il 3 di settembre⁵⁴.

Il 15 dello stesso mese uno scambio di note perfezionò l'accordo italo-maltese. Qualche giorno dopo Dom Mintoff celebrò con un discorso pubblico le intese raggiunte con gli italiani, chiarendo la posizione di forza da cui sosteneva di aver negoziato e i grandi vantaggi di un accordo di neutralità che, a maggior ragione se altre potenze avessero seguito l'esempio italiano, avrebbe reso l'isola più sicura nel quadro della guerra fredda.⁵⁵ Con quel discorso Dom Mintoff rispondeva esplicitamente alle accuse dell'opposizione che, attraverso la voce del leader del partito nazionalista Fenech Adami, lo accusava di aver tenuto troppo a lungo l'isola

⁵² Giuseppe Zamberletti, *op. cit.*, p. 44.

⁵³ Promemoria Segreteria Particolare del Sottosegretario di Stato MAE, "Visita al Sottosegretario Gunnella del Segretario del Comitato Popolare libico El Taggazy", 26 agosto 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS e Appunto MAE, "Visita al Sottosegretario Gunnella del Segretario del Comitato Popolare libico El Taggazy", 26 agosto 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Malta (collocazione temporanea), ACS.

⁵⁴ Sull'incontro si vedano E. Mizzi, *Malta in the Making, cit.*, p. 331 e Telegramma n. 476 da A.C. Goodison (British Embassy, Rome) a FCO, 6 settembre 1980, FCO 9/2992, TNA e telegramma n. 483 R. Arculus (British Embassy, Rome) a FCO, 11 settembre 1980, FCO 9/2992, TNA.

⁵⁵ *Prime Minister on Italo-Maltese agreement Hopes of Accords with other Countries*, in "The Times of Malta", 20 settembre 1980.

in balia di Gheddafi per poi concludere con gli italiani, frettolosamente, un accordo dalle connotazioni assai discutibili⁵⁶.

Anche in Italia l'accordo veniva salutato, dalle diverse parti politiche, con atteggiamenti differenti.⁵⁷ Era tuttavia convinzione comune che con quell'accordo l'Italia si assumeva una più spiccata responsabilità nella difesa del Mediterraneo, e provava a restituire un maggiore prestigio alla sua politica estera; si caricava sulle spalle - come avevano commentato i diplomatici del Foreign Office a Londra - la sua parte di "fardello dell'uomo bianco"⁵⁸.

Per certi versi, quindi, l'impegno italiano nel Mediterraneo assumeva caratteri inediti nell'estate del 1980. Di quella politica mediterranea, tuttavia, la Libia continuava a rimanere un pilastro centrale. Quando, nel dicembre del 1980, all'indomani delle elezioni che negli Stati Uniti consegnavano la Casa Bianca a Ronald Reagan, colui che alla Libia avrebbe presto dichiarato una guerra senza quartiere, il Segretario per i rapporti con l'estero libico Ahmed Shahati fece visita a Roma, l'incontro con il Ministro degli esteri Colombo fu uno scambio all'insegna della collaborazione. "Conversazioni proficue svoltesi in un clima amichevole", così Shahati - da molti considerato il vero capo della diplomazia libica - definì i colloqui con Colombo, finalizzati a migliorare l'intesa politica tra i due paesi "constatato il benessere delle loro relazioni economiche"⁵⁹; una visita - secondo gli osservatori dell'ambasciata britannica a Roma - che "rifletteva pienamente l'interesse libico e italiano a migliorare i loro rapporti economici e a nascondere per il momento sotto il tappeto le differenze ideologiche e politiche."⁶⁰

⁵⁶ *Agreement meant Malta's neutralization* - Dr. Fenech Adami, in "The Times of Malta", 22 settembre 1980.

⁵⁷ Deborah Sorrenti, *La Guerra Fredda nel Mediterraneo. La politica estera italiana dal compromesso storico agli euromissili*, Edizioni Associate, Roma, 2008, p. 318.

⁵⁸ Appunto da T.L.A. Daunt, (Southern European Department FCO) a Osborne (Western European Department FCO), 29 giugno 1980, FCO 9/3210, TNA; toni analoghi si registrano nella lettera inviata da Jimmy Carter a Dom Mintoff un mese più tardi (Lettera di Jimmy Carter a Dom Mintoff, 29 luglio 1980, in telegramma dal Segretario di Stato all'ambasciata a La Valletta, 31 luglio 1980, NLC-16-105-6-30-9 CREST SYSTEM, JCPL).

⁵⁹ Telespresso Servizio stampa e informazione ministero degli Affari Esteri, "Visita di lavoro a Roma del Segretario per i rapporti con l'estero del Comitato Popolare della Giamahriah Araba Libica Ahmed Shahati (15-17 dicembre 1980)", 23 dicembre 1980, Fondo Consigliere diplomatico alla presidenza del Consiglio, (secondo versamento), Libia (collocazione temporanea), ACS.

⁶⁰ Telegramma da Roma "Visit to Italy of Libyan Foreign Minister", 30 dicembre 1980, FCO 33/4907, TNA.

Si trattò in effetti di un lungo incontro ispirato alla collaborazione su tutti i temi affrontati. Nuovi investimenti dell'Italia in Libia, la rinnovata prospettiva di una visita di Gheddafi in Italia, il Medio Oriente e, soprattutto, una più profonda intesa nella politica mediterranea, dal momento che – con le parole di Shahati - strette relazioni di amicizia e collaborazione tra i due paesi (erano) una garanzia per trasformare il Mediterraneo in un'area di pace".⁶¹

In altri termini, Malta non sarebbe rimasta a lungo un problema nei rapporti tra Roma e Tripoli. "Noi e l'Italia - concludeva Shahati - abbiamo la volontà di mantenere e garantire la neutralità di Malta. Noi rispettiamo il popolo maltese con il quale vogliamo rafforzare le nostre relazioni"⁶². Meno di quattro anni dopo le scelte del governo maltese gli avrebbero dato ragione. Nel novembre del 1984, solo un mese prima di lasciare il suo incarico, Dom Mintoff avrebbe stretto con Gheddafi un accordo di amicizia e di cooperazione con cui di fatto anche Tripoli da quel momento in poi avrebbe riconosciuto la neutralità maltese.

⁶¹ Telespresso Servizio stampa e informazione ministero degli Affari Esteri, *"Visita di lavoro a Roma del Segretario per i rapporti con l'estero del Comitato Popolare della Giamahriah Araba Libica Ahmed Shahati (15-17 dicembre 1980)"*, cit.

⁶² *Ibidem*.

ANTI-MAFIA INITIATIVES IN GERMANY

A first study investigating the various dimensions of German society in their engagement against Italian mafias

Giulia Norberti

Abstract

Current research suggests that the expansion of Italian mafia groups in Germany is taking place almost completely unnoticed, as neither the state and regional institutions, nor civil society and the media are giving sufficient attention to the issue. The purpose of the paper is to identify and map the numerous organizations and events that have taken place in recent years, in an attempt to analyse the dimension and the dynamics of the anti-mafia movement in Germany. Taken together, these results suggest that there are many individuals and groups that are doing something in the anti-mafia field, even if they are not always reaching an adequate level of efficacy.

Keywords: Germany, Anti-mafia movement, Mafia? Nein, Danke! e.V., Anti-mafia education, Journalism

Introduction

Current research appears to validate the view that the expansion of Italian mafia groups in Germany is taking place almost completely unnoticed. Numerous studies and experts have indicated that neither the state and regional institutions, nor civil society and the media are giving sufficient attention to the issue. Folkloristic aspects of Italian mafia groups are cherished by the population, which retains a superficial and distorted image of criminal organizations. In this climate, mafia groups, especially from the Calabrian 'ndrangheta can, undisturbed, develop their businesses comprised of money laundering, smuggling, drugs and other criminal activities. In this context, it is particularly worthwhile to consider the initiatives existing in Germany to contrast this attitude. As there seems to be no other academic study on this topic, this research is the result of a first data collection related to the

presence of anti-mafia initiatives in Germany. The goal is to start identifying and mapping the numerous organizations and events that have taken place in recent years, in an attempt to analyse the dimension and the dynamics of the anti-mafia movement in Germany. This article wants to be a starting point for further analysis, without demanding completeness. The essay has been organised first with a methodological introduction, followed by seven thematic paragraphs describing the various dimensions of the anti-mafia initiatives. Some overall observations on the nature of the initiatives and their geographical distribution conclude the paper.

Methodology and sources

The research tries to identify as many initiatives as possible that took place in Germany on topics related to mafia and anti-mafia, with the specific focus on Italian mafias. It is therefore important to specify that the data presented in this article regard exclusively the initiatives that either faced the topic of the Italian mafia and anti-mafia in Italy, or faced the problem of the Italian mafias in German territories and in non-traditional areas. Events focusing on other kind of mafias, as well as other initiatives against organised crime (OC) in general, could not be considered in this specific research. It is beyond the scope of this study to examine the whole range of criminal organisations active in Germany and the eventual social reactions they triggered¹.

Data for this study were collected using different methods. The information about school and university activities were gathered first through a wide internet based research, which provided a general overview and the contacts of the people in charge of these projects in the universities. The online research was followed by an extensive e-mail campaign, with which the aforementioned contacted people were invited to provide information about anti-mafia initiatives in their organisations,

¹ For a complete overview of the criminal organisations active in Germany, see the annual report of the German Federal Police available online: www.bka.de/DE/AktuelleInformationen/aktuelleinformationen_node.html [all links given in this article were checked and accessed on the 23/10/2017].

and were asked to forward the request to other potentially interested individuals. Concerning the contacts with schools, which are not easily traceable via internet, the support of the *ADI* – the association of Italian teachers in Germany – proved to be very effective. A number of written and oral interviews has also followed the first contacts. In particular, the Skype interview with Eva Klose provided useful insights in the development of the initiative *Gelebte Zivilcourage*, and the telephone interview with Dario Becci traced an overview of the activities in Mannheim².

The paragraphs dedicated to civil society, art and culture, economic activities and state initiatives are the result of three years personal commitment of the author with the association *Mafia? Nein, Danke! e.V. (MND)* and it can be seen as a form of active participant observation³. The following pieces of information have been collected in countless informal interviews and conversations with the members of the association, in particular with Luigino Giustozzi (member of the board for many years), Laura Garavini (founding member of the initiative), Bernd Finger (former police chief, partner of *MND* from the beginning), Sandro Mattioli (current *MND* chairman) and with other volunteers and supporters of the association. Many data come from the internal archive of the association, both the hard-copy and the online ones, where information about history, events and other relevant documents are stored. Some of the external initiatives have been identified thanks to suggestions received after the e-mail campaign or directly with the internet-based research⁴. Special thanks go to all the people who dedicated some of their time to answer to the request of information.

² The interviews followed the semi structured interview schemes as, among others, presented by Beth L. Leech, *Asking Questions: Techniques for Semi structured Interviews*, in "Political Science and Politics", Vol. 35, N. 4, 2002, pp. 665-668.

For a detailed study on the problematics related to telephone and Skype interviews, see: Paul Hanna, *Using internet technologies (such as Skype) as a research medium: a research note*, in "Qualitative Research", 2012, vol. 12(2), pp. 239-242 and also Amanda Holt, *Using the telephone for narrative interviewing: a research note*, in "Qualitative Research", 2010, vol. 10(1), pp. 113-121.

³ For some reflections about the problematics related to participant observation in social movements, see: Philip Balsiger, Alexandre Lambelet, *Participant Observation*, in *Methodological Practices in Social Movement Research*, (ed.) Donatella della Porta, Oxford Scholarship Online, Oxford, 2014.

⁴ Some insights about the methodological problems related to collecting and archiving online data about social movements can be found in: Lorenzo Mosca, *Methodological Practices in Social Movement Online Research*, in *Methodological Practices in Social Movement Research*, (ed.) Donatella della Porta, Oxford Scholarship Online, Oxford, 2014.

The material used in the paragraph about journalism comes from numerous informal interviews and conversations had with Sandro Mattioli, and from the speeches of two direct protagonists Axel Hemmerling and Petra Reski in occasion of two conferences, one in Berlin and another in Hanover in 2017. Other information has been collected online through the blogs of the journalists and newspaper articles.

As suggested in the introduction, due to practical constraints, this paper cannot provide a comprehensive review of all the anti-mafia initiatives that took place in Germany.

The structure of anti-mafia initiatives in Germany

For the purpose of organising the collected information, the initiatives will be presented in seven main categories. This may not always be representative, as it has been observed that some key people and organisations are involved in more than one activity sector. The categories were created in order to help to get a wider overview over the initiative's distribution but are neither exclusive nor exhaustive⁵.

Schools

A growing body of literature has investigated the importance and the impact that anti-mafia education has on Italian youth and schools⁶. Over the past decades, an increasing amount of pedagogical material and structured approaches has been

⁵ The readers are invited to contact the author and inform about any activities, which were not included in this research.

⁶ See the book: Umberto Santino, *Storia del Movimento Antimafia. Dalla lotta di classe all'impegno civile*, Editori Riuniti University Press, 2010 and also Nando dalla Chiesa, *La scelta Libera. Giovani nel movimento antimafia*, Edizioni Gruppo Abele, Torino, 2014.

In particular, the research institute CROSS at the University of Milan, in cooperation with the Ministry of Education, University and Research, is doing a research aiming at tracing the development of the anti-mafia education at schools, in the years 1980-2013, more information on www.cross.unimi.it.

developing in this field. In many Italian schools, the topic is becoming part of the yearly planning, either with workshop held by external experts and volunteers or as part of the normal school programs taught by school teachers. The relevance of the students' participation in all level of education is nowadays widely recognised as one of the most effective ways to contrast the "mafia culture", and the intense work of thousands of engaged teachers and volunteers in these activities is among the best practices that the Italian anti-mafia movement can share⁷.

Considering the different historical and social background, the same dissemination in Germany cannot be expected. However, the conducted research shows that there are a number of significant experiences also in Germany, in specific related to the teaching of Italian language. In the course of the research process, the collection of large-scale information about school activities was hindered by the federal structure of education in Germany. This means that school programs, for all subjects, are differently defined in each federal state and there is no common database to consult. The support of the association of Italian teachers in Germany (*ADI - Associazione Docenti di Italiano in Germania*⁸) was therefore very useful, as it provided a number of useful contacts and information.

The first important outcome of the inquiry was to discover that anti-mafia topics are part of Italian language school programs in at least four counties, namely in Baden-Württemberg, Bavaria, North Rhine-Westphalia and Hesse. This aspect becomes even more relevant if we consider that these are the most populated counties in Germany, where almost 60% of the German population lives⁹, and where the Italian mafias are especially settled.

The most significant example of anti-mafia in the school sector is represented by the initiative *Gelebte Zivilcourage* (Living Civil Courage), founded by a group of

⁷ Among the many interesting pedagogical Italian experiences could be named: Danilo Dolci, don Milani, Saveria Antiochia, Antonino Caponnetto, don Padre Puglisi, the organisation I Maestri di Strada. For more information see: Augusto Cavadi, *A scuola di antimafia*, Di Girolamo, 2007 and the already mentioned books of Umberto Santino and Nando dalla Chiesa.

⁸ The website of the ADI is: adi-germania.org

⁹ Source: Statista – Bevölkerung - Einwohnerzahl der Bundesländer in Deutschland am 31. Dezember 2015 (in 1.000).
de.statista.com/statistik/daten/studie/71085/umfrage/verteilung-der-einwohnerzahl-nach-bundeslaendern/

secondary school teachers of Italian language in the region Baden-Württemberg. One of their founders, Eva Klose, said in an interview that the ethic-pedagogic project was first triggered by the direct interest of students, who wanted to understand better the mafia phenomenon inspired by famous movies, above all “The Godfather”. The perception of the students was deeply shaped by media (mis)representation, and the teachers felt the need of tackling the topic with accuracy and reliable information, in order to let students understand newspapers and news reports. Their first event was the presentation in 2009, in the Stuttgart public library, of the book *Mafia. Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern* by Petra Reski – who will be introduced later – which was joined by three hundred interested students. The high participation was followed by further engagement of the teachers, who organised a study trip to southern Italy to get to know the Italian anti-mafia movement. The organisation required two years and the trip took place in 2012. The small group of German teachers met a number of main figures of the Sicilian anti-mafia movement and got a first-hand experience on the activities carried out in Italy by teachers, activists, social cooperatives members which work on confiscated goods and experts. As Eva Klose suggested in the interview, they discovered the “other Italy”, the one that is not usually represented in the media. This experience led to the stable constitution of *Gelebte Zivilcourage*. In the past years, the group has been organising numerous events for students and for the public, and produced a collection of pedagogic material – a 157-pages pamphlet – distributed to all Italian teachers in Baden-Württemberg. They also plan to organise a new study trip to Southern Italy in 2018.

According to this information, it is interesting to note that *Gelebte Zivilcourage* offers a structured program on mafias and anti-mafia, while in most of the other cases, even when some thematic movies or books are part of the school program, there is a lack of continuity and deeper understanding of the complexity of the phenomena. Nevertheless, there has been in the last years an attempt to bring to German schools some messages from the Italian anti-mafia movement with single events. Many examples can be found in the city of Berlin, where the association *MND* – later analysed – brought numerous Italian guests to the primary and secondary bilingual

schools of the city. Another example is the *International Anti-mafia Caravan*, an Italian project first founded by the association *Arci* together with *Libera*, *Avviso Pubblico*¹⁰, and three labour unions, which travelled throughout Italy to share workshops on civil rights, active citizenship, legality, social justice, fight against mafias and corruption. In 2004, the project became international and in 2015-17 the caravan arrived in Germany with the support of the association *MND*, organising short meetings with the students of some schools around Munich, Berlin, Hamburg, Cologne, Dortmund, Dusseldorf and Frankfurt.

Besides the established and meaningful example of *Gelebte Zivilcourage*, the anti-mafia education in German schools is often left to individual teachers. With the inquiry emerged that some of them are particularly committed to this topic. For instance, the Oswald-Von-Nell-Breuning Schule, in the Rödermark region, thanks to the commitment of the Italian teacher Maurella Carbone started a cooperation with a secondary school of Palermo, Sicily. After a long preparation in class about the history of mafias and anti-mafia initiatives, the German class had the opportunity in 2013 to do a study visit in Sicily coordinated by the Italian anti-mafia network *Libera*. The students got in contact with the partner school and with many protagonists of the Sicilian anti-mafia movement, visiting confiscated lands, social cooperatives, and the places of memory in Palermo. The study visit had then various follow-ups, such as the presentation of the experience to other students and the translation from Italian to German of documentary subtitles. The experience has been described as very positive by the teacher, who noticed a real engagement of the students. The teacher is currently continuing these activities and in May 2017 a second study trip to Sicily took place.

A general tendency that emerges from the research findings is the continue increase of the anti-mafia activities in German schools in the last ten years. Until now, all the initiatives collected were directly connected to the teaching of Italian language, either as a second or third foreign language. Remarkably, not all activities are coordinated by teachers of Italian origins. This may suggest a further development

¹⁰ For more information about these three Italian associations, their websites are: www.arci.it; www.libera.it ; www.avvisopubblico.it.

of this field in the future years, even if closely related to the language learning; at least until new pedagogical materials on those issues will be produced in German language for German-speaking students and teachers.

Universities

The past decades have seen the rapid development of OC subjects in many Italian universities. The great and increasing attention towards the problems of mafias, corruption and topics related have influenced the creation of dedicated university courses, specialisation courses and even a doctoral program¹¹. At the same time, an ongoing study shows a parallel decreased interest in this research field within the German academy¹². If we consider that the Italian mafia plays only a small role in the field of OC studies, it is easy to understand why it is complicated to identify research projects on the topic. Most of the collected material comes therefore from the foreign literature field, in specific from the Roman and Italian literature studies.

In these fields, mafias and anti-mafia related topics have a considerable impact, from both the cultural, historical and the pure literature point of view. Many university institutes include in their didactical programs, although not regularly, courses on authors such as Leonardo Sciascia¹³ or wider literature approaches to the topic¹⁴, often in comparison with the literature on mafia of the United States. For example, the course offered at the University of Trier in 2014 by Prof. Dr. Schneider: *Mafia in Literatur und Film im interkulturellen Vergleich* (Mafia in literature and films in intercultural comparison). The class analysed the representation of mafia in Italian and American movies, TV series and novels. A similar case is the course *Mamma Leone und der Pate? Italienische, amerikanische und italo-amerikanische Literatur*

¹¹ As an example, see the courses at the Statale University in Milan, the Univesity of Bologna, the University of Naples, the University of Turin, the University of Pisa, the Cattolica University of Milan and others.

¹² Prof. Klaus von Lampe and Susanne Knickmeier prepared a forthcoming paper about this issue.

¹³ For example, the course *Raumkonstruktion und Kriminalroman: Leonardo Sciascias Il giorno della civetta* (Construction of space and criminal novel: Il giorno della civetta by Leonardo Sciascia) of 2016 by Prof. Dr. Kleinhans at the University of Würzburg.

¹⁴ For example, the course *Mafia* by Prof. Tiller at the University of Dresden in 2016.

und die Mafia (Mamma Leone and the Godfather? Italian, American and Italian-American literature and the mafia) by Prof. Dr. Föcking and Prof. Dr. Rohr taught in 2015 at the University of Hamburg.

There are also a number of classes offered by lecturers of Italian origin, which usually focus only on the Italian aspects. This can be seen in the case of the course *Le mafie nel cinema italiano* (Mafias in the Italian cinema) of 2014 by Dr. Bisanti at the University of Bamberg, as well as the course *Die italienische Mafia: Mythos und Wirklichkeit* (The Italian mafia: myths and reality) by lecturer Sepe at the University of Potsdam in 2016, the set of lectures *Per ricordare Falcone e Borsellino a 20 anni dalla loro scomparsa* (In memory of Giovanni Falcone and Paolo Borsellino after 20 years from their decease) organised in 2012 by lecturer Barattelli and the *SpazioItalia* of the University of Tübingen, the course *Mafie e antimafia: percorsi di storia e letteratura* (Mafias and anti-mafia: history and literature paths) of lecturer Lenzi at the University of Mainz in 2012, and the course *“Guappi di carta”: Mafiosi e camorristi nella fionalizzazione letteraria del secondo Novecento* (“Paper Guappi”: mafia and camorra members in literary fictional representations in the second half of the 20th century) by Dr. Ubbidente at the Humboldt University of Berlin. In this regard, it is also worth mentioning the organisation – for three consecutive years (2014-2017) – of courses taught by the Italian sociologist and expert Prof. dalla Chiesa at the Humboldt University of Berlin. In partnership with the faculty of Italian studies, the courses concerned the expansion of the mafias and its dynamics in 2015, the representation of mafias in movies and literature in 2016, and in 2017 an anthology of best practices and information from the Italian anti-mafia movement.

In addition, another significant project is the conference *Italien im Wandel: Der Beitrag der Zivilgesellschaft zur Bekämpfung der Mafia in Italien und Europa* (Changing Italy: the contribution of civil society in the fight against the mafias in Italy and Europe) that took place in June 2012 at the University of Mainz. The conference was part of a wider project, funded by *Gutenberg Lehrkolleg*, organised by the Italian Department of the Faculty of Interpreters and Translators, which

aimed at training and raise awareness among teachers and students of the Department about these topics¹⁵.

The data collected have shown that there is a quite active academic community in the mafias and anti-mafia literature field. There are some cases in other faculties, for example courses that focus on the historical aspects of the Italian mafia. Two examples are *Strategies and Patterns of the Italian Mafia 1992-2006* by lecturer Picchi at the History and Cultural Sciences faculty of the Freie University of Berlin in 2009 and *Schattenwirtschaft, Klientelismus und Gewalt. Geschichte der italienischen Mafia* (Black economy, clientelism and violence. History of the Italian mafia) at the History faculty of the Humboldt University Berlin by Prof. Dr. Nützenadel. Other courses focus more on the economic features of Italian mafias. This is the case of the two courses by Prof. Dr. Bluhm at the Freie University of Berlin: *Mafia Market and State Failure* at the Political and Social Sciences faculty in 2012 and *Mafia, Märkte und Staat – eine wirtschaftssoziologische Perspektive* (Mafia, market and the State – a socioeconomic perspective).

Despite these examples, it emerges a lack of activities in the juridical and social sciences fields. One possible explanation refers to the difficulty of systematically research courses and seminars. There are 426 universities in the country¹⁶, their websites are complex and very heterogeneous and do not always allow research with keywords. Due to its specificity, a deeper individual inquiry has been conducted in the field of Italian studies, while the juridical and social faculties still need further investigation. As mentioned above, however, it is recently emerging the scarcity of research in OC fields in Germany and also these results would seem to suggest that Italian mafias are not drawing much attention, despite the interest and commitment of few individuals.

¹⁵ The website of the initiative: www.fb06.uni-mainz.de/italienisch/307.php

¹⁶ Source: Statista (Anzahl der Hochschulen in Deutschland im Wintersemester 2016/2017 nach Hochschulart) <https://de.statista.com/statistik/daten/studie/247238/umfrage/hochschulen-in-deutschland-nach-hochschulart>

Civil society: the association Mafia? Nein, Danke! e.V.¹⁷

In the mafia murders that took place on the 15th of August 2007 in the city of Duisburg, in occasion of the initiation ritual of a young man into an 'ndrangheta group, six men got shot in front of a pizzeria. As mentioned before, the event had great resonance in the German media, and the country realised that the presence of Italian mafias was undeniable¹⁸. The message that some media spread was, however, not only related to the single criminal event, but also prompted the idea that the Italian community, especially the gastronomic one, was filled with a collective "mafia culture", causing a general suspicion against that community. The insinuation caused a strong reaction in a group of restaurant owners in Berlin. Coordinated by the nowadays member of the Italian Parliament Laura Garavini, and taking example from the Sicilian anti protection money movement *Addiopizzo*¹⁹, the community of initially six restaurateurs founded the initiative *Mafia? Nein, Danke!* (MND) on the 21st of August 2007, just six days after the murder. The aim of the group was on one side to build a strong community able to protect itself against criminal threats; on the other side, to defend and to promote Italian culture as democratic culture opposed to the alleged "mafia culture".

The group immediately activated a partnership with the *Department for the Fight against Organised Crime* of the Berliner Criminal Police, led by Bernd Finger (Landeskriminalamt Berlin, Abteilung 4). On the 29th of October, the group, as representative of the civil society, and the police Department, in name of the President of the Berliner Police, signed a security agreement. The agreement stated the will of closely cooperating against any kind of OC threat and expressed a full support coming from the police for the Italian entrepreneurial community. The

¹⁷ More information about the history, events and activities of the association on the website: www.mafianeindanke.de

¹⁸ The news was in all German newspaper on the 15th of August 2007. The Zeit Online titled: *Mafia-Morde wie im Kino* (www.zeit.de/online/2007/33/duisburg-mafia), der Spiegel: *Killerkommando der Mafia schlägt in Duisburg zu* (www.spiegel.de/panorama/justiz/sechsfachmord-killerkommando-der-mafia-schlaegt-in-duisburg-zu-a-500068.html), the Frankfurter Allgemein *'ndrangheta auch in Deutschland stabil*

(www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/kalabresische-mafia-ndrangheta-auch-in-deutschland-stabil-15491.html)

¹⁹ Henry Partridge, *The determinants of and barriers to critical consumption: a study of Addiopizzo*, in "Modern Italy", Vol. 17, No.3, August 2012, pp. 343-363.

support was operationalised in a whistleblowing tool: a dedicated telephone hotline, also available in Italian language, where people could report violations and information in anonymity.

In December 2007, the security agreement proved to be very useful, as it helped to contrast a request of protection money. Some days before Christmas, several dozens of Italian restaurateurs in Berlin indeed received a letter clearly recalling the extortion method used by mafias in Italy. The already established initiative MND, together with the security agreement signed by the police, gave to 53 restaurant owners the necessary confidence to denounce the threat, after a shop and two cars got already set on fire. The cooperation between local police and civil society was very fruitful and led to the rapid arrest of the two offenders, who got then condemned in 2008 and 2009. The German Ministry of the Interior identified the security agreement and the initiative *MND* as best practices for the fight against OC, and mentioned them to the European *MDG – Multidisciplinary Group on Organised Crime* in April 2009²⁰.

Already in September 2007, the members of *MND* organised a first festival, a week of diverse cultural events on the topic of mafia and anti-mafia. The event saw the participation of a wide Italian and German public, and numerous guests. The appointment became then a regular one over the years²¹.

In 2009, the initiative *MND* was registered as non-profit association. Its main goal was to increase the awareness in Germany about the risks related to OC and to promote an anti-mafia culture following the Italian example. In the first years, it pursued its goal by means of a wide range of cultural activities (events in schools, in theatres, movie and book presentations, public discussions...). More specifically, in 2009, the association established its two main yearly appointments, the *Fest of Legality* (traditionally held in autumn) and the event *Women and Mafia* (held in occasion of the 8th of March). Under these two flags, the association organised dozens of events, bringing to Berlin some of the most relevant experts, journalists,

²⁰ Arndt Sinn, *Organisierte Kriminalität 3.0*, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, 2016, p. 75.

²¹ Elettra De Salvo, Laura Priori, Gherardo Ugolini, (a cura di), *Italo-Berliner. Gli italiani che cambiano la capitale tedesca*, Mimesis Edizioni, Milano, 2015.

writers, judges, activists, artists and lawyers of the Italian anti-mafia movement. The activities of the association were carried out on a solely voluntary basis, with particular commitment of the first chairman Luigi Cornaglia, the following chairwoman Bianca Negri (also creator of *Women and Mafia*), the supporter Verena Zoppei and the member of the board Luigino Giustozzi.

The structure of *MND* evolved towards the end of 2012, year that saw some big changes. First, the designation of a new chairman, the German-Italian journalist Sandro Mattioli. Second, and foremost, the accreditation of the association in the *European Voluntary Service* (EVS) programme. This provided the financial means to welcome in the association two full time volunteers for a period of 12 months every year, and gave new energies and continuity to increase the activities and set new goals. Since then, thanks to the active commitment of the EVS volunteers Gabriella and Sarah (2013-14), Giulia and Giulia (2014-15), Daria and Gisella (2015-16), and Valentina and Verdiana (2017), *MND* has organised more than two hundred events, among which book and movie presentations, round tables, school workshops, university lectures, and journalist's meetings.

Moreover, in the same period, *MND* started to participate to EU funded research projects, thanks to the membership in the international *FLARE* network. *FLARE* (*Freedom, Legality And Rights in Europe*) was a network of NGOs, promoted by the Italian network *Libera*, with the goals of creating a coordinated international mobilization against OC and right violations, of supporting a critical public opinion and of influencing European policy makers²². Together with *FLARE*, *MND* participated to three international projects. In 2012-2013 ECHO1 and ECHO2, under the coordination of Verena Zoppei, tackled the issue of money laundering in Germany. In 2013, the project TIE (Tackling Illegal Economies) about best practices in confiscation measures was a chance for the first two EVS volunteers, Gabriella and Sarah, to actively contribute to the organisation. After these projects and the dissolution of *FLARE*, *MND* continued the cooperation with the international anti-

²² Nando dalla Chiesa, *op. cit.*, p. 70.

mafia movement participating to the active working group of *Libera International*, and maintained strong ties to the administrative centre of *Libera*.

In 2015, the association became research partner of another European project, namely PCB (Private Corruption Barometer), led by the *eCrime* research centre in the law faculty of the University of Trento. The project was another milestone in the association's history, since it could then hire three part-time staff. The presence for two years of three further persons engaged also in research activities, provided *MND* with further opportunities: on one side the improvement of the existing "activism-based" activities, and on the other side the plunge into the research and practitioners' world.

Since 2014, the association issues a bilingual monthly newsletter that in three years grew up to ca. two thousand recipients. The newsletter collects the main news and events related to mafia groups and OC, with a specific focus on Germany. Under the coordination of Sandro Mattioli, it has been one of the main tasks for the *EVS* volunteers.

In the summer 2017, ten years after the Duisburg murders – and anniversary of its foundation, *MND* organised an international conference in Berlin: "Freedom and Security: how to deal with organised crime in Europe". Its aims: to raise awareness on a topic often hidden by more "urgent" issues such as migration and terrorism; to foster and reinforce the national and international network of actors engaged in the fight against OC; to foster an effective political action, in particular in view of the close German elections. With the support of the Italian Embassy and the *German European Movement*, the conference was held in the venues of the Italian Embassy in Berlin. The Italian and German Interior Ministers, de Maizière and Minniti, participated, together with a good number of other guests coming from the institutional, academic and journalistic fields.

Today, the association aims at contributing to the analysis and research on OC and mafia structures in Germany, with the purpose of supporting the development of national and local political action for the protection of the democratic culture.

In Germany, the case of *MND* has been certainly the most structured and significant one in the anti-mafia field so far, as it is the only one solely dedicated to this topic with a longer temporal continuity and a structured range of activities²³.

However, *MND* is not the only organisation that in recent years has dealt with this theme. A remarkable number of cultural and informative initiatives have been organised in many German cities, often by Italian associations and individual activists. Some of these associations have organised events in cooperation with *MND*. This is the case of *Italia Altrove e.V.*²⁴ in Düsseldorf, *Kalabria calling* in Hamburg and *Rete Donne e.V.*²⁵ in many German cities. Another initiative is *Un'altra Italia* (Another Italy), a series of public events presenting the Italian anti-mafia movement promoted by the *Circolo Cento Fiori* in Munich, which took place in the years 2009-2014. Worth mentioning is the initiative *Kultur der Legalität* (Culture of Legality) by the association *Cultura21* in Cologne, active especially in 2012 with the 3-days festival *Mafia in Deutschland. Erscheinungsformen, Auswirkungen, Gegenstrategien* (Mafia in Germany. Manifestations, consequences and counterstrategies). An important role in spreading the Italian anti-mafia culture is played by the Italian Culture Institute and the *Società Dante Alighieri* associations, which are the most recognised promoters of Italian culture abroad. In many cities, they have been organising events on the topics of mafias and anti-mafia, often with the participation of Italian authors, experts or movie directors. For example, to name just one of many, in January 2017 the *Società Dante Alighieri* of Heidelberg²⁶ hosted the Sicilian author Augusto Cavadi, for an event in cooperation with the translation and interpretation school of the city.

Among the few German organisations organising activities related to the topics of mafias and anti-mafia, it is remarkable the work of *Eine Welt e.V. Leipzig*²⁷. The association works as a sending organisation for young German people willing to do EVS volunteering at the Italian associations *Addiopizzo* and *Libera*, or to volunteer

²³ Marcel Michels, *Antimafia-Bewegung und Soziale Arbeit. Wie Zivilgesellschaft und soziale Profession organisierte Kriminalität bekämpfen*, Springer VS, Wiesbaden, 2014.

²⁴ www.italia-altrove.com

²⁵ The blog of the Berlin group: retedonneberlino.wordpress.com

²⁶ www.dante-heidelberg.de

²⁷ einewelt-leipzig.de

in the working camps on confiscated goods organised by Libera. It is also worth mentioning the association *Echolot - Projekte für demokratische Kultur, gegen Mafien e.V.*²⁸ whose mission is to promote research and cultural projects in the fields of human rights, democratic culture and social justice and who developed a project in 2014-15 for positing the application of the Italian social reuse of confiscated goods to the goods belonging to German neo-Nazi movements.

State initiatives

Before proceeding to examine this category, it is important to mention again that this article takes into account exclusively the initiatives in Germany that are specifically dedicated to Italian mafia organisations. A consequence, especially for what concerns State initiatives, is that the activities identified in this research are only few. These data must be interpreted taking into consideration the daily work and commitment of the whole law enforcement personnel, together with the many professionals of the legal and political staff at all levels of responsibility.

The first dedicated initiative to the contrast of the Italian OC has already been mentioned before, it is the Security Agreement signed the 29th of August 2007 between the Police of the region Berlin and the initiative *MND*, that it was not yet registered as association, and was therefore represented by the organisation *UIM – Union der Italiener in der Welt* (Union of Italians in the world). The concrete follow-ups of the agreement included the creation of a special dedicated telephone number and the designation of a permanent reference person in the police staff that would also build trust relationships with possible witnesses and informants. In addition, it was improved the awareness of the patrolling police and the coordinator of the initiative, Bernd Finger, was often guest or even co-organizer of events with *MND*.

A similar initiative, that started some years later, is called *Gemeinsam schaffen wir es!* (Together we can!) and it is an initiative of the Judicial Police of the region Baden-

²⁸ echolot-berlin.de

Württemberg in cooperation with a number of Italian partners. This project has established a central office where all citizens are invited to report relevant information related to mafia and OC threats and activities. The Italian-speaking people can report information in their native language, and the communication can be anonymised. To support this initiative, the police have also spread out a flyer with all relevant contact data and the explanation on why the cooperation with the public is so important for the police action efficacy. This case points out the special attention towards the phenomenon in the region Baden-Württemberg that is also one of the most affected regions for what concerns the Italian mafia activities and where a big community with Italian origins lives.

Economic activities

The economic sector is one of the mostly affected by organised crime activities. The risks related to intimidations and infiltration on one hand, and to the unfair competitive advantage of criminal companies on the other, could result fatal for the economic liveliness of a territory²⁹. As mentioned before, the reaction to protection money that led to MND has been the most relevant in Germany, and there is generally a limited attention toward the issue. In the MND case, however, the group of restaurant owners that joined the cause consisted of more than eighty people. One of them, vice-chairman of the association, is Pino Bianco, native of Basilicata, who owns a *Lucanian* restaurant and lives in Berlin since the 80s. Besides the restaurants joining MND, there are many single businesses, which openly declared their position against mafia groups. In some cases, the same choice to migrate to Germany was influenced by the presence of criminal groups in the place of origin. Another possibility to position themselves against mafias is to name the activity, often a restaurant or a cafeteria, after the symbols of the anti-mafia movement. This is the

²⁹ To analyse the infiltration of Italian mafias in the German economy, see for example: Rocco Sciarrone, Luca Storti, *The territorial expansion of mafia-type organized crime. The case of the Italian mafia in Germany*, in "Crime Law Soc Change", vol. 61, 2014, pp. 37–60.

case of the Berliner wine-bar *Centopassi*, which recalls the famous hundred steps of Peppino Impastato.

It is worth to mention the participation, also very active, of places that host events about mafias and anti-mafia topics. In Berlin, for example, this is the case of the bookshop Mondolibro and the cinema Babylon, where the association MND organised many public events. Their choice of including these themes in their periodical planning plays a relevant part in raising awareness among the public.

It is interesting to note that even the organic and “mafia-free” products of *Libera Terra* and the certificated ethic products by *Addiopizzo*³⁰ are imported in Germany. This happens thanks to the commitment of the fair-trade centre of the region Rheinland³¹, which through the network of fair trade shops *Weltladen* and the website *Legal&Lecker*³² distribute the products in Germany. The suggestion arrived by two Italian volunteers of the *Weltladen* in Mannheim, who persuaded the management of the centre to include the Italian products, despite they were not part of the typical fair trade business.

Art and Culture

The role played by art expression, in all forms, has been proved to be pivotal in the shaping of public mental representations. When it comes to moving topics such as mafias and anti-mafia the influence of the artistic representation is even stronger, and it can either support the reinforcement of stereotypical images or, on the other hand, help the public to understand some deeper aspects of the phenomena

³⁰ In Italy, the law concerning the social reuse of confiscated mafia assets led to the creation of social cooperatives, which work on confiscated lands and produce ethic, organic, mafia-free products. Here the information about the cooperatives of Libera Terra: liberaterra.it, and here the regulations for the Addiopizzo certificate: www.addiopizzo.org/index.php/pago-chi-non-paga/certificato-addiopizzo

³¹ The website of the *Fair-Handelszentrum Rheinland*: www.rfz-rheinland.de

³² www.legalundlecker.de

represented³³. In Italy, in the last decades, the anti-mafia movement has developed countless projects to use the power of arts for contrasting stereotypes and mafia culture. This is not the case of Germany, where mafia stereotypes result very appealing to the general public, which often keeps a superficial knowledge of the historical development of mafia groups, and has no information about the current interests and activities of mafia organisations today. Nevertheless, some elements of the Italian anti-mafia culture and art arrived to Germany too, and in few cases, there have been original German initiatives.

The prevailing form of art that spread from Italy to Germany is certainly the motion picture one. Most of the best movies on these topics have been screened in many German cinemas and film festivals. An exhaustive mapping of all screenings is not possible, but for example the movie *I cento passi* (One Hundred Steps - released in 2000, directed by Marco Tullio Giordana) is included in the school programs of some counties and it is also among the suggested movies on the web-page of the Bundeszentrale für politische Bildung (The Federal Agency for Civic Education). Likewise, more recent movies have received attention and included in numerous film festival. By way of example, in the *Italienische Filmtage 2016* in the city of Würzburg, organised by the association *TIC - Circolo Culturale Italo-Tedesco Würzburg*, the movie "Lea", year 2015, also by Marco Tullio Giordana, has been screened. The same movie has also been shown in the film festival *Verso Sud - 22. Festival des italienischen Films*, in Frankfurt am Main, organised by the *German Film Institute (DIF)* and *Made in Italy*. In this festival were shown also the movies "Anime Nere" (about the 'ndrangheta) and "Suburra" (about the criminal network in the city of Rome).

Besides movies, there have been in recent years also some photo exhibitions. One took place in Hanover, in November 2009, organised by the *Italian Culture Institute of Wolfsburg* and the *Fachhochschule Hannover*. The exhibition titled *Vivere e morire a Palermo - Leben und Sterben in Palermo* and presented the photographs of Letizia

³³ Some information on the representations of the mafias could be found in: Giovanni Lo Cascio, *L'immaginario mafioso. La rappresentazione sociale della mafia*, Dedalo, Bari, 1993 and Marco Santoro, *La voce del padrino. Mafia, cultura, politica*, Ombre Corte, Verona, 2007.

Battaglia, prominent Italian photographer who worked as a reporter in the city of Palermo in the years 1970-1994, when the violence of the mafia reached its peak³⁴. Another example of photo exhibition was *TAT/ORT. (Un)heimliche Spuren der Mafia* (Site of crime. Uncanny/Secret traces of the mafia) of the Italian photographers Tommaso Bonaventura and Alessandro Imbriaco as well as the curator Fabio Severo that took place in Mannheim³⁵ in April 2014 and in Kaufbeuren in October 2015³⁶.

Additionally, other types of exhibition were organised in Germany in recent years. Worth to mention is *Donne & Mafie – Frauen und Mafia*, organised in November 2013 in Freiburg by the Italian women organisation *Coordinamento Donne italiane di Francoforte*, supported by the *Italian Cultural Center of Freiburg* and the association *Kommunales Kino*. The exhibition presented the different roles that women have in mafia organisations³⁷. Also the association *MND* organised some exhibitions, for example the one together with the organisation *CiFAR (Civil Forum for Asset Recovery)* in December 2016, named *Hunting the Stolen Billions* about public asset theft, OC, money laundering and tax havens³⁸. In addition, *MND* organised also a short exhibition about Mafia Stereotypes in Germany in January 2017, in the *Landeszentrale für politische Bildung* of Berlin (the Berlin Agency for Civic Education).

To date, only few information about anti-mafia in theatres have been collected. There are data available on the theatre play *InCapaci*, by the author and director Michele Bia, which has been played in Wolfsburg in March 2014³⁹. The performance is a tribute to the judges Falcone and Borsellino, and has been produced by the Italian *Teatroscalo* and *Skèné Produzioni Teatrali*. It has been played in Italian language. Conversely, the Opera *Falcone. Il tempo sospeso del volo* that has been

³⁴ www.pc-magazin.de/news/leben-und-sterben-in-palermo-fotoausstellung-von-letizia-battaglia-371188.html

³⁵ www.hermannlohss.de/node/218

³⁶ montestella.de/tatort-unheimliche-spuren-der-mafia

³⁷ centroculturaleitaliano.de/?page_id=974

³⁸ cifar.eu/hunting-stolen-billions-exhibition

³⁹ *InCapaci – alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*. WIR Magazin der IG Metall Wolfsburg. Ausgaben nr. 147, pag. 15, March 2014.

played in Berlin in April-May 2017, was completely in German language, as an arrangement of an Italian play by Nicola Sani in homage to Giovanni Falcone⁴⁰.

From the events outlined, we can see that the activities in the art field often result strongly connected with the Italian experiences, bringing to Germany examples and performances that were created in Italy for the Italian public. It appears that the topic of mafias and anti-mafia still have not had a strong influence of the German artistic production.

Journalism

The role played by journalism in the Italian anti-mafia movement is of primary importance, and it is also severely represented in the amount of journalists that receive intimidations⁴¹, that have been assaulted and in the worst cases lost their life due to their commitment in reporting about mafia members and activities⁴². As mentioned before, the situation in Germany has never reached such levels of violence or danger. Nevertheless, it is complicated to work as a reporter on these topics in Germany as well. The practical difficulties are related to information regulations and to the different legislative structure. In Germany, journalists are indeed not allowed to report publicly the names and information of investigated people after the tribunal condemnation, unless the person is a recognised public figure. This is a regulation for supporting the re-socialisation of the culprits whose

⁴⁰ www.staatsoper-berlin.de/de/veranstaltungen/falcone.10/?modus=archiv

⁴¹ Marco Sarti, *Sono più di duemila i giornalisti finiti nel mirino della mafia*, in "Linkiesta", 15/09/2015, www.linkiesta.it/it/article/2015/08/05/sono-piu-di-duemila-i-giornalisti-finiti-nel-mirino-della-mafia/26949

⁴² Roberto Salvatore Rossi, *Giornalisti antimafia. Il giornalismo siciliano e gli otto cronisti ammazzati dalla mafia*, in "Problemi dell'informazione", 2005, vol. 4, pp. 383-398. And also the article *Giornalisti uccisi dalla mafia. Quell'informazione che fa paura al potere*, published the 25th September 2015 on Antimafiaduemila, which gives an overview of all journalists killed by mafia groups: www.antimafiaduemila.com/dossier/giornalisti-uccisi-dalla-mafia.html

For an overview about the current critical situation of the anti-mafia journalists in Italy, see the report *Relazione sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie* presented by Claudio Fava and approved by the Anti-mafia Commission of the Italian Parliament in August 2015, available here:

www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/006/INTERO.pdf

privacy is under protection, but hinders the work of the reporters and the right of the citizens to be aware of the criminal businesses. In addition, the lack of a “mafia member” definition and the related crime in the German penal code makes the same term *mafioso* impossible to use. Only people who have been sentenced in Italy for mafia related crimes can therefore be defined as *mafiosi* in Germany too. The ones, who are convicted in Germany for crimes such as money laundering or fraud, even if commonly known to belong to a mafia organisation, cannot be defined as such in newspapers and television. The risk is to be reported to the authorities for defamation. There have been a number of cases where German journalists had to go to trial with this accusation, and even if most of them were absolved, this still is a big obstacle for journalists in this field for many reasons. One is the personal and professional aspect, and the other is the economic problem of facing a trial, that can result very onerous especially for free-lance journalists.

All these aspects can contribute to the explanation of why there is a limited attention towards mafias themes in the German media. This sums up to the consideration that, in the case of crime news, the journalists appear to be more dependent on official sources of information for the production of news⁴³. That means they have to rely on law enforcement agencies, which may have different priorities.

Despite these limitations, there are a specialised number of German journalists focusing on Italian mafias. One of the pioneers in this topic is the journalist Dagobert Lindlau, born in 1930, who already in 1969 reported about the Italian-American mafias in New Jersey⁴⁴, in 1981 led a TV show *Die Bedrohung* (The Threat) about OC, which was criticized by politicians and law enforcement members. In particular, the author states that the chief of the police in Munich commented that not only that Lindlau’s news were not happening in Germany, but also that they could never ever happen there⁴⁵. In 1987, Lindlau also published the bestseller book *Der Mob - Recherchen zum Organisierten Verbrechen* (The Mob – Studies on organised crime) and in 1988 he was quoted among the experts in the long report by the newspaper

⁴³ Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke, Brian, *Policing the crisis. Mugging, the state, and law and Order*, Macmillan Press LTD, Basingstoke, 1978.

⁴⁴ Dagobert Lindlau, *Flinte geladen*, in “Der Spiegel”, n. 36, 1969, p. 175.

⁴⁵ More information about the life of the journalist on www.dagobert-lindlau.com

Der Spiegel describing the increasing power of OC groups, especially related to the Italian mafias, in the German economy⁴⁶. During his long career, he reported many times about Italian OC in Germany. Still in 2010, interviewed by the *Süddeutsche Zeitung* about the murders of Duisburg, he commented about the stable and long lasting presence of the Calabrian 'ndrangheta in Germany, suggesting that the case of Duisburg would remain a rather isolated criminal case, as the mafias get increasingly closer to the "legal criminality" of property frauds, insurance frauds and money laundering and to new forms of business mafias⁴⁷.

Another publicist and journalist who dedicated many years investigating the presence and activities of Italian mafias in Germany was Jürgen Roth, who with his book *Mafialand Deutschland*⁴⁸ depicted the whole infiltration structure of the 'ndrangheta and the Russian mafias in German politics and economy. Roth denounced many times also the fact that many politicians, policemen and publicists in Germany have kept hidden the extent to which the mafias organisations infiltrated many sectors of the economy⁴⁹.

In addition to Roth, another journalist who put efforts in bringing to Germany information about the Italian mafias is the author Petra Reski, who already in 1994 published a book on the story of Rita Atria⁵⁰. During the 90s and 2000s, Reski continued writing about the activities of Italian mafias both in Italy and Germany, but only after the Duisburg murders, the topic became more relevant for the media industry and she published the book *Mafia. Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern* (Mafia. About Godfathers, Pizzerias and false Priests) in 2008⁵¹. In the book she illustrates the activities of some mafia members in Germany, using also

⁴⁶ *Wir Kennen die Dunkelmänner alle*, in "Der Spiegel", n. 9, 1988, pp. 68-83.

⁴⁷ Barbara Vorsamer, *Die alten 'Dons' sind nicht mehr im Geschäft*, in "Süddeutsche Zeitung", 17/05/2010, www.sueddeutsche.de/politik/interview-mit-dagobert-lindlau-die-alten-dons-sind-nicht-mehr-im-geschaeft-1.222997

⁴⁸ Jürgen Roth, *Mafialand Deutschland*, Eichborn Verlag, Frankfurt am Main, 2009.

⁴⁹ Hauke Friederichs, *Mafiöses Deutschland. Die Mafia und Deutschland passen zusammen wie Spaghetti und Sauerkraut. Ein Irrtum. Jürgen Roth zeigt, wie aktiv Verbrecher aus Italien hier sind*, in "Zeit Online", 4/03/2009, www.zeit.de/online/2009/10/mafia-roth

⁵⁰ Petra Reski, *Rita Atria. Eine Frau gegen die Mafia*, Hoffmann und Campe, Hamburg, 1994.

The book is about Rita Atria, a witness in an important mafia trial who committed suicide in 1992, after the death of the prosecutor Paolo Borsellino, who was supporting her depositions and protecting her.

⁵¹ Petra Reski, *Mafia. Von Paten, Pizzerien und falschen Priestern*, Droemer Verlag, Munich, 2008.

information from an internal report of the Federal Office of Criminal Investigations (Bundeskriminalamt). For this reason she was reported at least three times to the police for defamation by the same people who recognised themselves in the descriptions of the book. Petra Reski lost the trial and the book was re-distributed with many pages completely lined in black, and the editor had to pay 10.000 euros refund⁵². She also received subtle threats during the presentation of the book in the city of Erfurt, and she denounced that the power of the 'ndrangheta in some German places is stronger than in other Italian areas. In 2010 she published the book *Von Kamen nach Corleone: Die Mafia in Deutschland*⁵³ (From Kamen to Corleone: the Mafia in Germany), where she retraces the history of the mafia infiltration in Germany in the previous forty years. After that, facing the hurdles due to the topic of her books, decided to pause the investigative journalism and started publishing novels, which narrate stories that recall mafia-reality⁵⁴.

Besides the more renowned journalists, there is also a “new generation” of investigative journalism that has to be mentioned. In particular, I refer to the group of journalists of the TV channel MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) Axel Hemmerling, Ludwig Kendzia and Fabio Ghelli, to the free-lance journalist Sandro Mattioli and to the web portal of independent journalism *Correctiv*.

The group of MDR worked two years before producing the documentary *Provinz der Bosse - Mafia in Mitteldeutschland* (Province of the Bosses – Mafia in Central Germany) where they investigated the connection existing between the 'ndrangheta groups in the Calabrian town San Luca and the criminal activities carried out in central Germany. In particular, they identified the so-called *Erfurt Group*, which is in charge of part of the money laundering for the families of San Luca, and whose

⁵² After the censorship of part of the book, the publisher was convicted to pay 10.000 euros refund to the person whose image had been damaged by the book. The editor, after the completion of the German justice procedure, appealed to the European Court of Human Rights. The judgement, published the 19th October 2017, confirmed the decisions of the German tribunals, even if one of the European judges states her disapproval declaring that in a case of such public interest, there has not been proper balance between the applicant company's freedom of expression and the right to respect for the individual private life and reputation. The whole judgement can be found here: [https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"itemid":\["001-177695"\]}](https://hudoc.echr.coe.int/eng#{)

⁵³ Petra Reski, *Von Kamen nach Corleone: Die Mafia in Deutschland*, Hoffmann und Campe, Hamburg, 2010.

⁵⁴ More information on the author's blog: www.petrareski.com

business arrives to the city of Leipzig. Hemmerling, Kendzia and Ghelli worked long at first with Facebook, which provided many information about personal relationships, restaurants and pubs of the group. The journalists eventually managed to find out that people from Erfurt had bought four restaurants in the city centre of Rome, and they therefore realised that some criminal investments were taking place. The 30-minutes documentary was broadcasted by MDR channel in November 2015 and caused the journalists a penal and a civil trial. In October 2016, a decision of the tribunal *Oberlandesgericht* of Dresden compelled the MDR to change part of the contents. In 2017 the journalists were again on trial, and were requested a repayment of 50.000 euros by the restaurant owner of Erfurt. This time, the trial absolved the journalists⁵⁵.

The free-lance journalist Sandro Mattioli, who has already been mentioned before for being the chairman of the association *MND* in Berlin, has also been investigating and writing about Italian mafias for some years. In particular, in 2011 he published together with Andrea Palladino the book *Die Müllmafia: Das kriminelle Netzwerk in Europa*⁵⁶ (the Waste-mafia: the criminal network in Europe) where he describes the connection existing between the various criminal networks in Europe and Africa for the waste disposal. He also wrote a reportage disclosing the businesses behind the wind-park in the Calabrian town of Isola di Capo Rizzuto, which has been built with the financing of the German HSH Nordbank and has later been involved in a mafia-trial for belonging to a 'ndrangheta family. In the last years he dedicated his time to a number of other reportage about mafias, and also cured the production of a documentary on the channel ARTE about the mafia waste disposal networks, screened in October 2017⁵⁷.

Last member of this “new generation” is the web portal *Correctiv*, which aims at reporting issues that are normally ignored by the mainstream medias. This include also the topic of mafias and Correctiv reports with regularity news from different

⁵⁵ More information about the whole story on the MDR website: www.mdr.de/thueringen/dossier-provinz-der-bosse-die-mafia-in-mitteldeutschland100.html

⁵⁶ Sandro Mattioli, Andrea Palladino, *Die Müllmafia: Das kriminelle Netzwerk in Europa*, F. A. Herbig, Munich, 2011.

⁵⁷ More details on the author's blog sandromattioli.de

countries, especially from Italy, making them available to the German speaking public⁵⁸.

Conclusions

The purpose of the current study was to map the initiatives related to Italian mafias and anti-mafia that took place in Germany. Despite its exploratory nature, the results of this first inquiry show that there is a relevant number of activities, which has been categorised into seven groups.

The schools' data have presented many activities in the teaching of Italian language and shown that, beside numerous individually committed teachers, there is only one example of structured anti-mafia pedagogy project, called *Gelebte Zivilcourage*, in the region Baden-Württemberg. The paragraph dedicated to universities confirmed the tendency to include mafia and anti-mafia topics mostly in Italian studies, with a general lack of activities in other disciplines. Concerning civil society, one most relevant association, *Mafia? Nein, Danke!*, has been identified. The association has been active since 2007 in different fields, ranging from information to cultural activities. It often works as coordinating element between different components described in the research. The categories of State and Economic activities present only a few remarkable cases. The same could be claimed about the artistic environment, where most of the activities were designed in Italy and occasionally offered to the German public, often in the Italian language. The information collected about journalism depicts a more complex scenario, where reporting is severely hindered by German privacy protection laws. This limitation, in addition to the modest public attention towards organised crime issues, may explain the small amount of people working in this field.

Taken together, these results suggest that, although Germany is often blamed for general indifference, there are many individuals and groups that are doing

⁵⁸ To see the news about mafias reported by *Correctiv*: correctiv.org/recherchen/mafia.

something in the anti-mafia field. Often the initiatives come from the Italian community, and this has proved sometimes to limit the effectiveness of the message, especially when the language of communication is Italian. It is certainly of primary importance to engage the Italian citizens in Germany in this cause, but it is even more necessary to raise awareness among the German public and institutions. The example of the Italian anti-mafia movement can indeed provide competent guidance, but there is also a need to adapt the Italian proposals to the specific German context. For all these reasons, it is crucial that the various elements described in this paper improve their cooperation and networking, in order to merge the plentiful energies in an effective German anti-mafia movement.

Further work needs to be done to define a complete mapping of the Italian anti-mafia activities. Another possible area of future research would be to investigate which initiatives are taking place to contrast diverse type of organised crime activities.

IL PROCESSO ANDREOTTI. IL CONFINE LABILE FRA LA PARTECIPAZIONE E IL CONCORSO ESTERNO NEI REATI ASSOCIATIVI

Paolo Intocchia

Abstract

By examining an exceptional criminal proceeding in this paper we propose to conduct a study on criminal law 'in action' in order to verify the mechanisms of application of two associative offenses ('simple' criminal conspiracy and mafia-type criminal conspiracy). As a matter of fact the analysis reconstructs the intense trial about Giulio Andreotti's working with Cosa Nostra – Andreotti, starting from March 4 1993, is accused of being at first an external competitor and subsequently a participant of Cosa Nostra in connection with a qualitatively complex accusatory apparatus. As a result of this analysis we come to ascertain how fleeting the boundary between the role of participant and external competitor in a criminal conspiracy can be, especially in case of political working with mafia-type criminal conspiracy (here Cosa Nostra).

Keywords: Andreotti, Cosa Nostra, grey area, associative offenses, fake news

1. Introduzione

I reati associativi offrono, tradizionalmente, grande spazio alle riflessioni in merito al rapporto fra diritto teorico e diritto pratico; ciò avviene, principalmente, in ragione di una sensibile lacunosità della disciplina di fonte legislativa che, unita all'influenza esercitata da un repertorio di conoscenze non solo giuridiche (e cioè criminologiche, sociologiche, storiche), induce addirittura a sospettare, rispetto a taluni di detti reati, del fatto che sia lo stesso legislatore ad aver voluto lasciare alla prassi il compito di selezionare, volta per volta, le condotte qualificabili come degne di rilevanza penale.

Nel presente elaborato ci si propone, allora, di condurre uno studio sul diritto penale 'in azione', con specifico riferimento ai reati associativi, prendendo in esame un

procedimento penale d'eccezione (il cd. processo del secolo) allo scopo di verificare i meccanismi di applicazione di alcune particolari fattispecie associative – gli artt. 416 c.p. (“associazione per delinquere”) e 416 *bis* c.p. (“associazioni di tipo mafioso anche straniera”) – pensate quali strumenti per aggredire giuridicamente le consorterie criminali, anche di tipo mafioso.

La seguente analisi ricostruisce, infatti, l'intensa trafila giudiziaria (durata complessivamente più di undici anni) che ha visto protagonista Giulio Andreotti – a far data dal 4 marzo 1993 chiamato formalmente a rispondere, prima a titolo di concorrente esterno e successivamente in qualità di partecipe, dei delitti di associazione per delinquere ‘semplice’ e di tipo mafioso a fronte di un apparato accusatorio qualitativamente complesso e temporalmente imponente. Sarà in tal modo possibile verificare quanto possa essere labile, specie ove si discuta della condotta di fiancheggiamento di un soggetto politico ad un sodalizio di tipo mafioso (qui Cosa Nostra), il confine tra la fenomenologia partecipativa (nel ruolo di *intraneus* all'associazione) e quella concorsuale eventuale (nel ruolo di concorrente esterno) nei delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

Ma il processo Andreotti impone, per vero, un'inevitabile e iniziale presa di cognizione anche in merito ai suoi diversi canovacci, evidentemente di carattere non solo giuridico. Alcuni commentatori, soprattutto stranieri, scrissero, al tempo delle battute iniziali del primo grado di giudizio, che questo processo si sarebbe potuto paragonare, compiutamente, alla versione italiana della caduta del muro di Berlino¹.

Non v'è dubbio, allora, che le molteplici trame in causa (giuridiche, storiche, politiche, sociologiche) elevano tale processo a vero e proprio fenomeno culturale, per non dire a passaggio storico nella memoria del Paese, in considerazione dell'uomo politico coinvolto (per 7 volte Presidente del Consiglio e per 21 volte Ministro presso numerosi dicasteri), dei capi d'imputazione prescelti, della gravità e delle implicazioni delle condotte contestate.

¹ MarieClaude Decamps, Andreotti et ses juges, in “Le Monde”, 27 settembre 1995, p. 12; Marcelle Padovani, Quattrocento testimoni contro Andreotti, in “Le Nouvelle Observateur”, poi apparso nel numero di “Internazionale” del 6 ottobre 1995.

Una tale e irrinunciabile consapevolezza non può (e non deve), in ogni caso, essere adoperata come espediente per deviare dai contenuti sostanziali di questo processo, sui quali si concentrerà la seguente analisi.

2. Antefatti e fatti del processo

L'attività di indagine nei confronti di Giulio Andreotti prende le mosse a partire dagli accertamenti avviati in seguito all'omicidio dell'eurodeputato democristiano Salvo Lima, avvenuto a Mondello il 12 marzo 1992. Il processo Andreotti nasce cioè come filone investigativo connesso alle verifiche riconducibili a tale delitto.

Le indagini compiute dagli Uffici della Procura di Palermo avrebbero permesso la ricostruzione del contesto, delle motivazioni e delle finalità dell'omicidio nell'ambito di una sequenza di gravissimi fatti criminosi, deliberati dall'organo di vertice di Cosa Nostra nel 1992 e culminati con gli eccidi dei magistrati Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle rispettive scorte.

“Come sarebbe stato successivamente confermato da acquisizioni processuali di questa e di altre Procure distrettuali in indagini relative alle stragi Capaci e di via D'Amelio, nonché alle stragi dell'estate del 1993, il 'delitto Lima' non era che l'inizio di una *strategia di guerra*, deliberata da Cosa Nostra non soltanto contro gli esponenti delle Istituzioni dello Stato che avevano irriducibilmente contrastato questa organizzazione, ma anche contro quegli altri soggetti del mondo politico che, dopo aver 'usato' Cosa Nostra – ed aver comunque convissuto con essa in un rapporto di illecito scambio – l'avevano 'tradita', non avendo più avuto la possibilità di continuare la tradizionale attività di copertura, e comunque di compiacente connivenza”.²

La persona di Salvo Lima assume allora, e fin da subito, un ruolo decisivo all'interno della vicenda giudiziaria in commento, ruolo poi conservato lungo tutta la durata del processo.

Per comprendere appieno il punto di tangenza fra la figura del politico siciliano e quella di Andreotti occorre, per vero, richiamare gli eventi intervenuti nel corso

² *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 11.*

del 1968. Divenuto Deputato della Repubblica in esito alle elezioni che avrebbero inaugurato la V legislatura, Lima transitava, nel giugno del 1968, nella corrente andreottiana, rompendo così con la corrente DC fanfaniana presieduta nella regione siciliana da Giovanni Gioia. A partire da quel momento Lima sarebbe diventato l'indiscusso *dominus* della corrente andreottiana siciliana e, con ciò, uno dei volti più facilmente riconoscibili, su scala nazionale, dello schieramento facente capo al politico romano.

Proprio questo 'cambio di casacca' costituisce la trave portante del ragionamento accusatorio dei P.M. di Palermo nell'ambito del processo Andreotti: secondo l'Accusa Salvo Lima porta all'interno della corrente andreottiana siciliana non solo il corredo delle relazioni politiche costruite nel corso della sua pregressa militanza partitica, ma anche, e soprattutto, il corredo delle sue organiche e risalenti relazioni³ con alcuni dei più importanti esponenti mafiosi di Cosa Nostra, tra i quali Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti. Tali referenti mafiosi, a partire da questo momento e sempre secondo la tesi accusatoria, "*pongono al servizio della corrente andreottiana* la loro enorme capacità di influire su larghe fasce dell'elettorato e della vita interna del partito della Democrazia Cristiana, nella quale trapiantano tutto il vasto repertorio della violenza mafiosa"⁴ riuscendo, a tal stregua, a proiettare lo schieramento di Andreotti⁵ da una dimensione regionale, con epicentro nel Lazio, ad una su scala nazionale.

³ Prima di essere divenuto Deputato della Repubblica, infatti, Salvo Lima era stato assessore ai lavori pubblici (1956) e poi sindaco (1958-1965) presso il Comune di Palermo. Cfr. *G.I. Trib. Palermo, 23 giugno 1964, La Barbera+42, estratto da Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, VI legislatura, Relazione di minoranza a cura degli on. La Torre, Benedetti, Terranova, Adamoli, Chiaromonte, Lignano, Maffioletti, 4 febbraio 1976, pp. 30 ss., ove si legge: "Restando nell'argomento delle relazioni è certo che Angelo e Salvatore La Barbera, nonostante il primo lo abbia negato, conoscevano l'ex sindaco (di Palermo ndr) Salvatore Lima ed erano con lui in rapporti tali da chiedergli favori. Basti considerare che Vincenzo D'Accardi, il mafioso del capo ucciso nell'aprile 1963, non si sarebbe certo rivolto ad Angelo La Barbera per una raccomandazione al sindaco Lima, se non fosse stato sicuro che Angelo e Salvatore La Barbera potevano in qualche modo influire su Salvatore Lima"*.

⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 884.*

⁵ Il cui *curriculum* politico, per vero, a dispetto della giovane età, ricomprendeva, già nel 1968, diverse esperienze governative: in qualità di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, di Ministro dell'Interno, di Ministro della Difesa e di Ministro delle Finanze.

I P.M. sostengono allora che Andreotti avrebbe acconsentito alla messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale vera e propria *struttura di servizio* per Cosa Nostra.

In sostanza, e secondo l'Accusa, in un panorama politico, quale quello della cd. prima Italia repubblicana, dominato dalle correnti organizzate dei partiti, veniva così data la possibilità a Cosa Nostra di inserirsi a pieno titolo nella corrente andreottiana e di assumerne posizioni di comando tramite l'innesto via via di uomini politici espressione organica di Cosa Nostra. L'inserimento di questo serbatoio criminoso e criminogeno si ritiene essere avvenuto con la piena consapevolezza e volontà di Andreotti che infatti, da allora, in base alle ricostruzioni dei P.M. di Palermo, avrebbe iniziato ad avere rapporti diretti con Badalamenti, Bontate, i cugini Antonino e Ignazio Salvo e, dopo l'ascesa dei 'corleonesi', anche con il nuovo capo di Cosa Nostra, Salvatore Riina.

Giulio Andreotti è quindi chiamato alla sbarra non come uomo delle istituzioni che ha favorito Cosa Nostra attraverso l'attività legislativa o di Governo (circostanza, questa, che avrebbe attivato la competenza del cd. Tribunale dei Ministri) bensì quale uomo di potere in grado, in quanto *leader* di una corrente politica, di distribuire favori al sodalizio mafioso fuori dal suo agire istituzionale.

Così inquadrato il *pactum sceleris* costituente l'architrova accusatorio, risulta possibile considerare gli altri fatti contestati al politico romano.

Essi appaiono riconducibili, in estrema sintesi, a due macrocategorie di fatti, rapportabili ad un orizzonte storico ventennale (anni '70-primi anni '90): da una parte giacciono i cd. rapporti *indiretti* che Andreotti – secondo i P.M. – sarebbe riuscito ad intrattenere con i vertici dell'associazione mafiosa anche per opera del suo *entourage* correntizio; dall'altra parte si collocano invece i cd. rapporti *diretti*, *extrema ratio* in contingenze eccezionali che avrebbero richiesto l'intervento personale di Andreotti a veri e propri incontri con l'Alto Comando mafioso.

Entro la categoria dei cd. rapporti *indiretti* confluiscono così: le vicende dei rapporti del politico romano con Salvo Lima e con i cugini Antonino e Ignazio Salvo⁶, di cui

⁶ Un ampio spaccato delle attività dei cugini Salvo è contenuto in *Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, VI legislatura, Relazione di minoranza a cura degli on. La Torre, Benedetti, Terranova, Adamoli, Chiaromonte*,

sono specificatamente evidenziati i numerosi punti di contatti con il sodalizio mafioso; i rapporti con il politico già formalmente riconosciuto come colluso con Cosa Nostra Vito Ciancimino⁷, indicato dagli inquirenti come il punto di riferimento delle relazioni di Andreotti con la mafia 'corleonese' di Salvatore Riina; il ruolo esplicito da Andreotti nell'ambito della pratica estorsiva (1977), per opera della cosca dei Piromalli, subita dall'imprenditore laziale Bruno Nardini; l'interessamento (1978-1979) da parte di Andreotti ai problemi finanziari del faccendiere Michele Sindona, di cui i P.M. illustrano l'attività di riciclatore per conto di esponenti di Cosa Nostra; i delitti del giornalista Carmine Pecorelli (20 marzo 1979) e del Prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa (3 settembre 1982), in riferimento al rapimento di Aldo Moro (16 marzo 1978 - 9 maggio 1978), rispetto ai quali i P.M. espongono un coinvolgimento di Andreotti in qualità di loro mandante morale; l'interessamento svolto da Andreotti (1984) in ordine al trasferimento di alcuni detenuti siciliani, fra cui Leoluca Bagarella, dal carcere di Pianosa a quello di Novara. Quanto ai cd. rapporti *diretti* si collocano: il presunto incontro (1970), a Roma, fra Giulio Andreotti e il boss mafioso Frank Coppola; l'incontro (1978), a Roma, di Andreotti con il boss mafioso Gaetano Badalamenti nell'ambito della richiesta di 'aggiustamento' del processo a carico di Vincenzo e Filippo Rimi, (quest'ultimo era cognato di Badalamenti); il presunto incontro (1979), a Catania, fra Andreotti e il boss mafioso Benedetto Santapaola; i due incontri (1979-1980), in Sicilia, fra Andreotti, i cugini Salvo, Salvo Lima, il boss mafioso Stefano Bontate e altri esponenti mafiosi nell'ambito delle vicende connesse all'omicidio del Presidente della Regione siciliana Piersanti Mattarella (6 gennaio 1980); l'incontro (1985), a Mazara del Vallo, di Andreotti con il mafioso Andrea Manciaracina; il supposto incontro (1987), a

Lugnano, Maffioletti, 4 febbraio 1976, pp. 35 ss., ove si legge: "Il sistema di potere mafioso continua a dominare la vita di altre zone della Sicilia occidentale. Dopo Palermo possiamo dire che la situazione più preoccupante esiste in provincia di Trapani. La Democrazia cristiana trapanese, infatti, è oggi in mano ad un gruppo di potere che è dominato dalla famiglia dei Salvo di Salemi, che, come è noto, controlla le famose esattorie comunali di cui si è tanto occupata la nostra Commissione. [...] Con i Salvo debuttava un nuovo impegno imprenditoriale in prima persona, dinamico, dei gruppi mafiosi. [...] In sostanza il rapporto privilegiato delle nuove forze dirigenti della Democrazia cristiana trapanese è verso Gioia-Lima-Ruffini. Il gruppo Salvo, contemporaneamente, tende ad assicurarsi una serie di contatti e di rapporti con altri partiti individuando uomini da appoggiare al momento elettorale o da usare come tramiti per costruire accordi politici su determinate operazioni economiche".

⁷ Secondo quanto risultava da Trib. Palermo, V Sez. Pen., 17 gennaio 1992.

Palermo, di Andreotti con Salvo Lima, Ignazio Salvo e il super *boss* Salvatore Riina nell'ambito dei tentativi di manipolazione, da parte di Cosa Nostra, del maxiprocesso di Palermo, tentativi che passando sotto la lente dell'Accusa scontano la complicità di soggetti esterni al sodalizio tra cui uno, nell'ipotesi accusatoria, proficuamente legato ad Andreotti, vale a dire il giudice in predicato di presiederne il giudizio di Cassazione Corrado Carnevale⁸.

Tali addebiti, di cui è stata offerta qui solo una parziale sintesi, saranno successivamente richiamati, nel corso di questa analisi, al netto delle valutazioni di merito intervenute per opera dei vari collegi giudicanti.

3. I reati ascritti. La *forma criminis* prescelta dall'Accusa

3.1 Introduzione

Il processo Andreotti non può ridursi, esclusivamente, ad un repertorio di fatti in contestazione.

In questo senso la richiesta di rinvio a giudizio formulata dalla Procura di Palermo il 21 maggio 1994 offre il destro per introdurre alcune fondamentali notazioni di carattere giuridico.

In tale occasione *i P.M.* richiedono il rinvio a giudizio di Giulio Andreotti per i reati di *partecipazione* ad associazione per delinquere 'semplice' (art. 416 c.p.) per i fatti fino al 28 settembre 1982, e di *partecipazione* ad associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) per i fatti dal 29 settembre 1982 in poi.

La scelta degli inquirenti concretizza così una parziale modifica della contestazione rispetto a quella formulata in occasione della domanda di autorizzazione a

⁸ Il magistrato Corrado Carnevale è stato dal 1 dicembre 1985 al 26 dicembre 1992 Presidente della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione – quella addetta ai processi per i reati associativi, di terrorismo e di criminalità organizzata. Proprio il lavoro di indagine avviato nei confronti di Giulio Andreotti anticipa il procedimento penale in cui è stato coinvolto il giudice di cassazione. Il 28 marzo 1993, infatti, la Procura della Repubblica di Palermo iscrive Corrado Carnevale sul registro delle notizie di reato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso.

procedere parlamentare datata 27 marzo 1993⁹; all'interno di tale istanza, infatti, Andreotti era stato chiamato a rispondere dei reati di *concorso esterno* in associazione per delinquere 'semplice' (art. 416 c.p.) per i fatti fino al 28 settembre 1982, e di *concorso esterno* in associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.) per i fatti dal 29 settembre 1982 in poi.

Da un lato, quindi, gli inquirenti mantengono ferma la scelta della doppia contestazione dei reati di cui agli artt. 416 (capo A¹⁰) e 416 *bis* c.p. (capo B¹¹),

⁹ Si rinvia a *Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, XI legislatura, 27 marzo 1993, Doc. IV n. 102.*

¹⁰ Si riporta, di seguito, il *capo A* della formula di imputazione come contenuto nel decreto di disposizione del giudizio del G.U.P. del Tribunale di Palermo datato 2 marzo 1995: (ANDREOTTI Giulio imputato) "del reato di cui all'art. 416 c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di vertice di una corrente politica, nonché delle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima; e così ad esempio: 1) partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, gli incontri svoltisi in Palermo ed in altre località della Sicilia nel 1979 e nel 1980); 2) intrattenendo rapporti continuativi con l'associazione per delinquere tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on. Salvo LIMA ed i cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio); 3) rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di ANDREOTTI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione per delinquere, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato. Con le aggravanti di cui all'art. 416 c. 4 e c. 5 c.p. essendo Cosa Nostra un'associazione armata, composta da più di dieci persone. Reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra) ed in altre località, da epoca imprecisata fino al 28 settembre 1982".

¹¹ Si riporta, di seguito, il *capo B* della formula di imputazione come contenuto nel decreto di disposizione del giudizio del G.U.P. del Tribunale di Palermo datato 2 marzo 1995: (ANDREOTTI Giulio imputato) "del reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., per avere messo a disposizione dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra, per la tutela degli interessi e per il raggiungimento degli scopi criminali della stessa, l'influenza e il potere derivanti dalla sua posizione di vertice di una corrente politica, nonché delle relazioni intessute nel corso della sua attività; partecipando in questo modo al mantenimento, al rafforzamento e all'espansione dell'associazione medesima; e così ad esempio: 1) partecipando personalmente ad incontri con esponenti anche di vertice di Cosa Nostra nel corso dei quali venivano discusse condotte funzionali agli interessi dell'organizzazione (in particolare, l'incontro svoltosi a Palermo con il latitante Salvatore RIINA e con Salvo LIMA ed Ignazio SALVO); 2) intrattenendo rapporti continuativi con l'associazione mafiosa tramite altri soggetti, alcuni dei quali aventi posizioni di rilevante influenza politica in Sicilia (in particolare l'on. Salvo LIMA ed i cugini SALVO Antonino e SALVO Ignazio); 3) rafforzando la potenzialità criminale dell'organizzazione in quanto, tra l'altro, determinava nei capi di Cosa Nostra ed in altri suoi aderenti la consapevolezza della disponibilità di ANDREOTTI a porre in essere (in varie forme e modi, anche mediati) condotte volte ad influenzare, a vantaggio dell'associazione mafiosa, individui operanti in istituzioni giudiziarie ed in altri settori dello Stato; 4) rafforzando, ancora, ed in particolare, la capacità di intimidazione dell'organizzazione fino al punto di ingenerare uno stato di condizionamento persino in vari collaboratori di giustizia; i quali difatti – pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra ed averne rivelato la struttura e le attività delittuose, ivi comprese quelle riferibili ai componenti della 'Commissione' – si astenevano tuttavia a lungo dal riferire fatti e circostanze (relativi anche a gravi

emblematica, per altri versi, della latitudine temporale dei fatti ascritti all'imputato¹²; dall'altro lato si assiste ad una sensibile progressione criminologica: i P.M. spostano la contestazione da una condotta di supporto esterno ad una condotta, invece, di partecipazione interna all'associazione criminale.

3.2 L'originaria scelta di trattare Andreotti come un concorrente esterno di Cosa Nostra

Secondo gli elementi di prova acquisiti in un primo momento – sulla base dei quali Giulio Andreotti era stato iscritto nel registro delle notizie di reato il 4 marzo 1993 e che avevano di seguito assistito la richiesta di autorizzazione a procedere parlamentare – si era ritenuto che Andreotti avesse posto in essere condotte tali da realizzare un contributo positivo alla tutela degli interessi di Cosa Nostra attraverso una generale disponibilità, in qualità di referente politico romano, ad attivarsi per la *manipolazione*, in Cassazione, di procedimenti pendenti nei confronti di uomini del sodalizio mafioso (il cd. aggiustamento dei processi).

Stando al quadro originario, gli inquirenti avevano prospettato un rapporto marcatamente sinallagmatico tra il comportamento di Andreotti e quello tenuto dai referenti di Cosa Nostra: la pubblica Accusa aveva cioè seguito la pista di un Andreotti che si era prestato a *deus ex machina* degli interessi mafiosi 'capitolini' di tipo giudiziario in cambio del sostegno elettorale, da parte del sodalizio mafioso, alla sua corrente politica democristiana. La tesi accusatoria che aveva preso corda inizialmente era perciò quella di un *patto elettorale politico-mafioso* stretto fra Andreotti e Cosa Nostra.

omicidi, quali ad esempio quelli di PECORELLI, MATTARELLA, DALLA CHIESA) concernenti rapporti fra Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto ANDREOTTI, per il timore – peraltro esplicitamente manifestato – di poter subire pericolose conseguenze. Con le aggravanti di cui all'art. 416 *bis* c. 4, c. 5, c. 6 c.p. essendo Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa. Reato commesso, a partire dal 29.09.1982, in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra) ed in altre località.

¹² Malgrado le condotte contestate si riferiscano ad un perdurante coinvolgimento di Andreotti con Cosa Nostra la scelta della doppia contestazione sconta, in via di prima approssimazione, il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli all'agente. La legge istitutiva dell'art. 416 *bis* c.p. (l. 13 settembre 1982 n. 646) ha infatti disposto l'entrata in vigore del nuovo delitto associativo solo a partire dal 29 settembre 1982.

A partire da questi originari apprezzamenti i P.M. palermitani erano arrivati a sostenere che siffatta disponibilità di Andreotti concretizzava quella nozione di *concorso esterno* materiale nel reato associativo, espressa da certa giurisprudenza¹³, tale da elevare la posizione di Andreotti a quella del soggetto terzo rispetto al sodalizio che pur non volendo aderire formalmente a Cosa Nostra – infatti l'Accusa aveva reputato non credibili le parole di un collaboratore di giustizia (Leonardo Messina) nella parte in cui questi aveva riferito che Giulio Andreotti fosse “punciutu”¹⁴, ossia un affiliato a tutti gli effetti – tuttavia presta un contributo all'associazione che, valutato *ex ante* ed in relazione alla dimensione lesiva del fatto ed alla complessità della fattispecie, è idoneo al “consolidamento ed al mantenimento dell'organizzazione criminosa”.

3.3 La successiva scelta di trattare Andreotti come un partecipe di Cosa Nostra

È opportuno, a questo punto, interrogarsi sulle ragioni della modifica della contestazione intervenuta in occasione della richiesta di rinvio a giudizio e, per esteso, sulla scelta di trattare Andreotti, in sede processuale, quale *intraneus* a Cosa Nostra. Preme, in ogni caso, precisare fin da subito che la portata, anche simbolica, di trattare Andreotti come un partecipe a tutti gli effetti di un sodalizio di tipo mafioso risulti attutita e sorretta dalla possibilità offerta dalla giurisprudenza di trattare come *intraneus* a Cosa Nostra non solo l'affiliato formale (e perciò il cd. *punciutu* o *combinato*), ma anche chi si comporti come un associato per *facta concludentia*, vale a dire l'affiliato ‘non formale’ (v. *infra*, nota 21).

3.3.1 Gli approdi investigativi

In partenza è necessario recuperare, per un momento, i riferimenti fattuali, frutto degli approdi investigativi, che hanno assistito la decisione della Procura di Palermo.

¹³ Cass. Pen., Sez. I, 13 giugno 1987, Altivalle, in C.E.D. Cass. n. 177895.

¹⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 14.*

Sul punto è opportuno precisare che a seguito della concessione dell'autorizzazione a procedere parlamentare, il 9 maggio 1993, seguì nuova e ulteriore attività di accertamento da parte dell'organo inquirente.

L'Accusa sente così di poter effettuare questo 'salto di qualità' perché gli sviluppi delle indagini avevano dimostrato un grado di consolidamento del *pactum sceleris* con Cosa Nostra talmente elevato da non poter più essere ricondotto nelle strette maglie solo mafioso-elettorali: i P.M. sostengono cioè che Andreotti avrebbe acconsentito, nelle forme già richiamate, alla messa a disposizione della propria corrente politica capitanata in Sicilia da Salvo Lima quale vera e propria *struttura di servizio* per Cosa Nostra.

A partire da ciò i magistrati inquirenti di Palermo sentono di poter trattare Andreotti come un vero e proprio *intraneus* a Cosa Nostra, perché, per un periodo quantificabile in un ventennio (dai primi anni '70 ai primissimi anni '90), Andreotti aveva "partecipato al mantenimento, al rafforzamento ed alla espansione dell'associazione mafiosa, mettendo a *disposizione* della stessa l'influenza ed il potere derivanti dalla sua posizione di esponente di vertice di una corrente politica, nonché dalle relazioni intessute nel corso della sua attività"¹⁵, riuscendo così ad instaurare, negli uomini del sodalizio mafioso, la convinzione che egli fosse *disponibile* alle loro richieste per agire su persone della magistratura o di altri apparati dello Stato. Per richiamare alcuni fra i fatti ascritti, la disponibilità alla manipolazione di alcuni 'processi di mafia', le manovre per il salvataggio della Banca Privata Italiana di Michele Sindona, gli interessi riconducibili agli 'omicidi Pecorelli e dalla Chiesa', le riunioni coi i capimafia, costituirebbero la dimostrazione – a parere dell'Accusa – di una lunga e fedele partecipazione a delinquere da parte di Andreotti.

¹⁵ Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995, p. 100.

3.3.2 Il contesto giurisprudenziale

Successivamente, è possibile porre alla base della progressione criminologica in esame l'incertezza giurisprudenziale corrente, nei primi anni '90, in merito all'utilizzabilità dell'istituto del concorso esterno nel reato associativo.

In questi termini l'evoluzione della condotta di reato permette di sondare il valore assunto dal processo Andreotti anche in riferimento all'intenso dibattito giurisprudenziale relativo al rapporto fra la partecipazione e il concorso esterno nei reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

La *distinzione* fra queste due figure criminose si è rivelata fortemente problematica nella prassi applicativa; dopotutto, sono le stesse e numerosissime pronunce giurisprudenziali intervenute sul tema a dimostrare come nel tentativo di definire la nozione di partecipe nel reato associativo, considerata la genericità della disciplina di fonte legislativa (si pensi alla vaghezza di espressioni come "per il solo fatto di partecipare all'associazione" e "chiunque fa parte dell'associazione" contenute negli articoli 416 e 416 *bis* c.p.), è da sempre insita la volontà di fissare un *discrimen* definitivo rispetto alla figura proprio del concorrente esterno.

La formulazione del modello del concorrente esterno nel reato associativo, potrebbe dirsi, mira a farsi carico, in sostanza, di due diverse preoccupazioni: una di tipo sociologico e una di tipo giuridico.

Nel primo senso la *vexata questio* dell'utilizzabilità del concorso esterno si pone, tradizionalmente, laddove si profili la necessità di stabilire la rilevanza penale delle condotte 'collaterali' rispetto all'attività dei sodalizi criminali, specie di tipo mafioso. Se si scavasse, infatti, anche solo per un momento, nella storia del crimine organizzato di tipo mafioso, ci si accorgerebbe di come l'attività di queste consorterie appare informata a due costanti: da un lato, terribili consuetudini di violenza e di sopraffazione, in genere territorialmente localizzabili, stigmatizzate dal legislatore, per esempio, nella formulazione del cd. metodo mafioso (si veda l'art. 416 *bis* c. 3 c.p.); dall'altro lato, la ricerca di forme di legittimazione e di sostegno esterni, attraverso la creazione di una rete di dialogo e di frequentazione con esponenti della società economica, politica e civile idonea ad assicurare il raggiungimento degli scopi criminali e/o la garanzia dell'impunità.

Da un punto di vista giuridico, invece, il dibattito relativo alla configurabilità del concorso esterno chiama in causa due ulteriori esigenze: una, di politica costituzionale, e cioè quella di applicare la sanzione penale esclusivamente in presenza di una adeguata giustificazione sostanziale e perciò nel rispetto dei principi di tassatività e necessaria determinatezza della fattispecie, costantemente sotto pressione di fronte all'autonoma incriminazione di condotte atipiche (il concorso esterno si basa infatti su di un meccanismo di cd. combinato disposto fra l'art. 110 c.p. e la disciplina dei reati associativi di parte speciale); l'altra, di politica criminale, e cioè quella di non lasciare impunte pericolose condotte di sostegno per l'organizzazione realizzate da persone esterne alla sua struttura associativa.

È necessario a questo punto considerare come gli anni '90 segnavano l'inizio di una intensa stagione giurisprudenziale caratterizzata da pronunce, anche ravvicinate nel tempo, altalenanti fra l'ammissibilità e l'impraticabilità del concorso esterno nel reato associativo.

In particolare, lungo il 1994¹⁶ e fino alla storica 'sentenza Demitry' delle SS.UU. penali¹⁷, si registravano alcune importanti pronunce della Corte di Cassazione in cui veniva argomentata l'inutilizzabilità di questo istituto.

Tali apprezzamenti giurisprudenziali non potevano allora essere trascurati dai P.M. di Palermo se, come si legge in una loro memoria depositata a ridosso dell'udienza preliminare del 2 marzo 1995, una simile e "necessaria modificazione (quella della formula di reato contenuta nell'imputazione *ndr*) era rafforzata, poi, da un (allora) recentissimo arresto giurisprudenziale della Suprema Corte che addirittura negava

¹⁶ Cass. Pen., Sez. I, Clementi, 18 maggio 1994; Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Mattina; Cass. Pen., Sez. I, 18 maggio 1994, Abbate; Cass. Pen., Sez. I, 3 giugno 1994, Della Corte.

¹⁷ Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, in "Foro it.", 1995, pp. 423 ss. In questa sentenza il concorrente esterno veniva detto essere "colui che non vuole far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a far parte ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti *temporanei* in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la 'fisiologia' dell'associazione entra in *fibrillazione*, attraverso una fase patologica". Quanto all'elemento soggettivo, le Sezioni Unite affermavano che il concorrente esterno, in quanto autore di una "condotta atipica", che mette a disposizione dell'associazione "non il suo voler far parte" o "il suo incardinarsi stabilmente nell'associazione, sibbene il suo apporto staccato, avulso, indipendente dalla stabilità dell'organizzazione", non ha il dolo "di far parte dell'associazione. [...] (Esso *ndr*) pur consapevole di agevolare, con quel suo contributo, l'associazione, poteva disinteressarsi della strategia complessiva di quest'ultima, degli obbiettivi che la stessa si propone di perseguire". Le Sezioni Unite non escludevano, comunque, che il concorrente esterno potesse anche agire con un dolo specifico e ciononostante restare pur sempre un concorrente eventuale, per via dell'assenza della volontà di far parte del sodalizio.

la configurabilità del ‘concorso materiale eventuale’ nel delitto associativo del quale non poteva – tra l’altro – questo Ufficio non tenere conto”.¹⁸

Vero è che nei decenni successivi l’orientamento prevalente avrebbe infine riconosciuto (con argomenti via via differenti) l’ammissibilità del concorso esterno – tanto in riferimento all’associazione per delinquere ‘semplice’¹⁹ quanto in riferimento all’associazione di tipo mafioso²⁰; nondimeno è necessario sottolineare che si è trattato di un percorso, variamente avversato, compiuto per tappe, la cui evoluzione è risultata essere quindi fortemente condizionante rispetto ad alcuni decisivi passaggi del procedimento penale in commento.

3.3.3 Le implicazioni processuali

Di seguito, la terza considerazione da farsi quanto alla modifica criminologica dell’imputazione introduce ad importanti apprezzamenti di carattere processuale e probatorio.

Particolarmente importante si rivela essere, a questo proposito, la distinzione fra il *meccanismo di prova* della condotta di un partecipe di un’associazione per delinquere, ‘semplice’ o di tipo mafioso, e quella di un concorrente esterno. Pur in presenza di un dato sanzionatorio affine nelle due ipotesi – secondo il meccanismo che, a partire dagli artt. 110 ss. c.p. assoggetta, salvo specifiche eccezioni, tutti i compartecipi del “medesimo reato” alla stessa cornice edittale di pena per esso previsto – ove si proiettassero, infatti, le due condotte (quella di partecipazione e quella di concorso esterno) sul piano di un procedimento penale, ci si avvedrebbe di una sensibile differenza del percorso probatorio.

¹⁸ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti, 1995*, p. 934. Cfr. Adelmo Manna, in “Archivio Penale. Rivista quadrimestrale di diritto, procedura e legislazione penale speciale, europea e comparata”, 2015, p. 474, ove si legge: “[...] la Procura di Palermo fu *costretta* a modificare l’originaria imputazione di concorso esterno giacchè nel frattempo la giurisprudenza si era espressa nella non configurabilità dello stesso”.

¹⁹ Per richiamare una pronuncia coeva al processo Andreotti si guardi: Cass. Pen., n. 12591 del 1995, Arcidiacono; per una pronuncia più recente si rinvia a: Cass. Pen., Sez. III, 9 luglio 2008, Beretta.

²⁰ Alla ‘sentenza Demitry’ avrebbero poi fatto seguito altre fondamentali pronunce delle SS.UU. penali, vale a dire: Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino; Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale; Cass. Pen., Sez. Un., 12 luglio 2005, Mannino.

Con riferimento al caso dell'*intraneus*, infatti, la prova dovrà investire il ruolo ricoperto all'interno della struttura delinquenziale e/o il contributo offerto al sodalizio criminale: dovranno cioè provarsi l'acquisizione da parte dell'agente di un ruolo entro l'organigramma associativo (cd. modello *organizzatorio*²¹), oppure uno o più contributi autonomi, causalmente riconducibili ad un rafforzamento del sodalizio, dalla cui valutazione complessiva possa rappresentarsi la volontà dell'agente di assumere il vincolo associativo (cd. modello *causale*²²). In questo secondo caso la partecipazione risulterebbe attraverso un percorso probatorio logico-deduttivo, ovvero tramite un sistema di fatti concludenti. In aggiunta a ciò, ove sia recepito un paradigma partecipativo cd. *misto*²³ si afferma la necessità di provare entrambi gli elementi oggettivi (ruolo+contributo), in forme più o meno rigorose a seconda di come siano poi valutati, in sede applicativa, i due termini della condotta materiale.

Nel caso del concorrente esterno, invece, alla diversa configurazione della condotta punibile corrisponde, in genere, una maggiore specificità del *thema probandum*. Esso si sostanzia nell'accertamento della realizzazione, effettiva, ad opera dell'agente, di almeno un intervento che abbia contribuito ad assicurare l'esistenza o il rafforzamento o la sopravvivenza dell'associazione criminale. Il discorso cambia, anche in questo secondo caso, laddove il paradigma della causalità sia 'alleggerito' e ricondotto al concetto di causabilità – come alcuna dottrina²⁴ ha inteso poter

²¹ Si veda: Cass. Pen., Sez. Un., 5 ottobre 1994, Demitry, cit., ove si legge che la condotta di partecipazione all'associazione mafiosa consiste nel "fare parte dell'associazione, cioè nell'esserne divenuto membro attraverso un'*adesione* alle regole dell'accordo associativo e un *inserimento*, di qualunque genere, nell'organizzazione con carattere di permanenza. [...] *Non occorrono atti formali o prove particolari* dell'ingresso nell'associazione, che può avvenire nei modi più diversi, ed anche solo mediante un'*adesione di qualunque genere*, ricevuta dal capo, ma occorre che un ingresso ci sia stato".

²² Si veda: Cass. Pen., Sez. I, 22 aprile 1985, Arslan, in C.E.D. Cass. n. 170226, ove si legge che il "nucleo strutturale indispensabile per integrare la condotta punibile di tutti i reati di associazione" consiste in un "tassello, sia pur mobile e sostituibile, del mosaico concreto, *il contributo cioè minimo ma non insignificante* dal singolo apportato alla vita della struttura associativa ed in vista del perseguimento dei suoi scopi" del singolo alla vita dell'associazione.

²³ Si veda: Cass. Pen., Sez. I, 23 novembre 1992, Altomonte, in "Cass. pen.", 1995, pp. 45 ss., ove si legge che la partecipazione nel reato associativo richiede "sia l'*adesione* sia il contributo causale" come requisiti concorrenti e distinti.

²⁴ Costantino Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 240-241. In questo senso anche Angela Corvi, *Partecipazione e concorso esterno: un'indagine sul diritto vivente*, in "Riv. it. dir. proc. pen.", 2004, p. 266, ove l'Autrice scrive: "Ebbene, è sufficiente una lettura delle motivazioni della sentenza per rendersi conto come questa segni il definitivo affermarsi, da un lato, dell'*idoneità* come paradigma per valutare la sussistenza del concorso esterno, e dall'altro

rilevare a partire da una certa giurisprudenza (in specie dalla ‘sentenza Carnevale’ delle SS.UU. penali del 2002²⁵) –, quando cioè nel valutare l’incidenza dell’apporto del singolo agente rispetto alla consorceria criminale ci si accontenta di una sua valutazione meramente prognostica anziché controfattuale.

Di questo differente ‘impegno’ probatorio si può ritrarre esempio guardando proprio ai fatti in contestazione nella vicenda giudiziaria di specie.

Un conto sarebbe stato limitare il ragionamento di responsabilità di Andreotti, alla stregua di un concorrente esterno, ad una sua ‘sola’ (si fa per dire) pratica di ‘aggiustamento’ di procedimenti giudiziari ricaduti nei *desiderata* di Cosa Nostra – come rilevato in origine; altro è stato inserire, successivamente, questo atteggiamento in un quadro di relazioni più ampie. Se, infatti, nel primo caso, la mancata riprova dell’effettivo ‘aggiustamento’ da parte di Andreotti avrebbe potuto rappresentare uno scoglio insormontabile per la dimostrazione dell’ipotesi accusatoria, nel secondo caso, anche solo provando la disponibilità di Andreotti in questo senso, purché posta in un quadro probatorio più ampio, risulterebbe possibile pervenire ad un giudizio di responsabilità penale a suo carico.

Tutto ciò suggerisce che i P.M. palermitani mirino ad accedere, attraverso questo segnalato ‘salto di qualità’, anche ad una particolare ‘agevolazione’ probatoria.

Gli inquirenti trattano, infatti, un possibile fatto di prova, la disponibilità di Andreotti a prodigarsi, a vario titolo, per il sodalizio di tipo mafioso, come la condotta criminosa vera e propria, cioè la sua partecipazione all’ente criminale. Da essa ne ricavano, di seguito, la rappresentazione di un contributo penalmente rilevante.

Questa specifica impostazione penalistica si riflette, così facendo, anche sulla tecnica di lettura dei fatti del processo.

I P.M. ricorrono infatti ad una visione aggregata degli elementi di prova; essa ha due particolari pregi: il mutuo soccorso fra i fatti congruenti (che si soccorrono e riscontrano a vicenda) e la circolarità della prova (nel senso che la stessa prova può sorreggere fatti diversi). In questo modo la coerenza della storia (intesa quale trama

di una nozione ‘psicologica’ di evento, inteso come rafforzamento del senso di sicurezza e fiducia dell’associazione”.

²⁵ Cass. Pen., Sez. Un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in “Riv. it. dir. proc. pen.”, 2004, pp. 322 ss.

di tutti i fatti), da un lato, e l'esistenza di prove nei punti cruciali, dall'altro, riuscirebbero a provare gli addebiti al di là di ogni ragionevole dubbio.

L'Accusa mira così a desumere la prova della partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra da una lettura trasversale dei fatti contestati. Adoperando la nozione di partecipazione quale forma di disponibilità, l'Accusa individua il collante che unisce quella serie di 'microcondotte', dalla portata fortemente indiziaria, in cui i P.M. ritengono si esprimano i favori resi, lungo un arco temporale considerevole, da Andreotti a Cosa Nostra, vale a dire i fatti rispondenti alle due macrocategorie summenzionate.

Così facendo tali 'microcondotte' di personale disponibilità di Andreotti risultano essere convogliate verso una trama complessiva: la messa a disposizione della corrente andreottiana capitanata da Salvo Lima in Sicilia quale struttura di servizio per Cosa Nostra.

Tale tecnica narrativa è, insomma, l'espressione di un ragionamento 'per storia complessiva di fatti'.

Ma potrebbe poi segnalarsi un'altra particolare agevolazione processuale che assiste la partecipazione e non il concorso esterno nel delitto associativo.

È opinione pacifica²⁶ che tanto l'associazione per delinquere 'semplice' quanto quella di tipo mafioso descrivano due reati a struttura permanente. In riferimento ad essi la natura permanente si giustifica alla luce della stabilità che contrassegna di regola l'entità criminosa; tale caratterizzazione determina l'esposizione a pericolo del bene giuridico protetto dai reati associativi (l'ordine pubblico) contro le offese della consorteria per tutta la durata della sopravvivenza della situazione antiggiuridica (l'ente criminale).

Tale stato di antiggiuridicità può, tuttavia, cessare per effetto di alcune particolari condotte in grado di determinare l'interruzione della permanenza: una

²⁶ Si rinvia a Gabriele Lino, *L'associazione di stampo mafioso*, UTET, 2008, Torino, pp. 12 ss.

dissociazione²⁷ (dal punto di vista dell'affiliato) o il disfacimento della consorterìa²⁸ (dal punto di vista dell'ente criminale).

Ove si trasponesse questo elemento nozionistico (la natura permanente del reato associativo) su di un profilo di tipo processuale, ci si avvedrebbe di una conseguenza potenzialmente dirompente: in seno ad un processo l'Accusa, dimostrando (solo) un certo contributo iniziale in favore del sodalizio o l'assunzione, entro lo stesso, di un ruolo da parte del soggetto agente – termini a cui radicare il giudizio di responsabilità penale come *intransiens* all'ente criminale – potrebbe sfruttare il carattere permanente del reato associativo per ottenere una sorta di 'inversione dell'onere probatorio', e cioè imporre all'agente la prova di una sua dissociazione attiva quale termine per far cessare la sua partecipazione e le conseguenze penali di questa²⁹.

A tale stregua il diritto penale sostanziale soccorrerebbe, per certi versi, il diritto penale processuale: il carattere permanente del delitto associativo farebbe ritenere sempre attuale il profilo di responsabilità dell'affiliato in presenza di un pericolo per l'ordine pubblico, ravvisato come permanente, sollevando così il giudice dall'obbligo di motivare in ordine ad una pericolosità corrente³⁰. Tale pericolosità risulterebbe così intrinseca alle caratteristiche di permanenza delle fattispecie associative senza necessità che essa si manifesti oltre un certo stadio iniziale.

Il rischio ravvisato da una certa dottrina – specie in riferimento all'applicazione di misure di prevenzione personali³¹ e al rischio di vedere così assorbito il giudizio

²⁷ Si vedano: Cass. Pen., Sez. I, 9 settembre 1994, Bontempo Scavo; Cass. Pen., Sez. V, 27 aprile 2001, Riina.

²⁸ Recentemente si vedano: Cass. Pen., Sez. I, 8 aprile 2008, n. 17265; Cass. Pen., Sez. V, 18 aprile 2008, n. 36928; Cass. Pen., Sez. II, 22 marzo 2012, n. 23695.

²⁹ Certa giurisprudenza precisa comunque che la permanenza si presuma *ope legis* cessata in presenza di una sentenza di condanna, anche non irrevocabile, per uno dei due delitti associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.; in tal caso ove venisse dimostrata, comunque, la continuazione della condotta partecipativa, ciò costituirebbe sintomo di un autonomo e diverso reato. Si rinvia alle pronunce richiamate in nota 31.

³⁰ Cfr., sebbene con specifico riferimento alle misure patrimoniali di contrasto alla criminalità mafiosa: Cass. Pen., Sez. I, 20 novembre 1998, n. 5760; Cass. Pen., Sez. I, 27 gennaio 1998, n. 461; Cass. Pen., Sez. VI, 22 marzo 1999, n. 950; Cass. Pen., Sez. VI, 23 novembre 2004, n. 114; Cass. Pen., Sez. II, 11 ottobre 2005, n. 44326; Cass. Pen., Sez. VI, 21 novembre 2008, n. 499; Cass. Pen., Sez. II, 18 aprile 2012, n. 14911.

³¹ Cfr. Cass. Pen., Sez. I, 10 maggio 1995, n. 1737, Caldarera, ove si legge che "ai fini dell'emissione di una misura cautelare per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, i gravi indizi di colpevolezza possono essere legittimamente costituiti dalle *dichiarazioni di più collaboranti* che

sulla pericolosità sociale del soggetto – è quello di assistere alla trasformazione impropria di un’osservazione di carattere tipicamente sociologico (il cd. *semel mafioso semper mafioso*) in un’autentica regola di diritto³².

È su queste basi che potrebbe perciò valutarsi una potenziale, ulteriore, differenza fra il caso dell’*intraneus* e quello dell’*extraneus* nel reato associativo: la natura generalmente temporanea della condotta concorsuale eventuale, contrapposta alla tradizionale continuità propria della partecipazione, dovrebbe escludere, in ipotesi, l’uso di questo particolare espediente probatorio in vicende processuali vertenti su una simile condotta di fiancheggiamento dall’esterno del sodalizio. Il meccanismo di semi ‘inversione dell’onere probatorio’ non dovrebbe cioè poter ammettersi ove si controvertesse di una responsabilità per concorso esterno. E questo particolare trattamento processuale potrebbe non essere stato trascurato dall’Accusa, in considerazione poi anche delle sue ricadute sul piano della doppia contestazione dei reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

3. 4 Le tipicità della condotta di reato

Formulati questi apprezzamenti in merito alla progressione della forma *criminis* contestata, è bene meditare, di seguito, sulle tipicità della condotta di reato ascritta nei confronti di Andreotti così da comprendere a pieno il significato delle scelte dei P.M. palermitani.

Anzitutto deve considerarsi come, a dispetto della opzione normativamente offerta fra la figura di un partecipe ‘semplice’ (art. 416 c. 2 c.p., art. 416 *bis* c. 1 c.p.) – vale a dire di un soggetto il cui apporto alla consorteria criminale sia riconducibile alla mera partecipazione alla stessa – e quella di un partecipe ‘qualificato’ (art. 416 c. 1 c.p., art. 416 *bis* c. 2 c.p.) – vale a dire di un soggetto che svolge nell’interesse del sodalizio compiti di promozione, costituzione, organizzazione e direzione –, i P.M. si

indicano un soggetto come ‘avvicinato’. [...] Peraltro, una volta accertata la partecipazione al sodalizio, il reato di cui all’art. 416 *bis* c.p. è da ritenersi concretizzato indipendentemente dall’accertamento sugli apporti del soggetto alla realizzazione degli scopi sociali”.

³² Francesco Menditto, *L’attualità della pericolosità sociale va accertata senza presunzioni, anche per gli indiziati di mafia*, in “penalecontemporaneo.it”, p. 9.

orientino nei confronti della prima figura, con le conseguenti ricadute sul piano del trattamento sanzionatorio (ovviamente più mite per il partecipe 'semplice').

Ma deve aggiungersi dell'altro.

Una costante della trattazione dei delitti associativi, sollecitata dalla già richiamata lacunosità del testo legislativo, è costituita dalla sperimentazione di moduli ermeneutici variegati, in parte già richiamati, riconducibili alla nozione di partecipe. Giurisprudenza e dottrina³³ hanno cioè, nel tempo, riempito il significato della partecipazione ad una consorterìa criminale di diversi, possibili, contenuti.

Ciò impone di verificare in che termini le scelte promosse dall'Accusa in seno al processo Andreotti si rapportino a tali orientamenti ermeneutici.

In questo senso, a fronte di un panorama giurisprudenziale eterogeneo quanto alle possibilità di trattare la condotta dell'*intraneus* ad un sodalizio criminale attraverso vari modelli probatori (cd. psicologico, causale, organizzatorio, misto), va evidenziato che l'Accusa rivendica una nozione pragmatica e fattuale di partecipe ('semplice'); i P.M. palermitani individuano infatti la figura del partecipe nella persona di chi – anche per *facta concludentia* – si sia comportato come un associato ponendo in essere comportamenti di disponibilità, cui abbiano fatto riscontro atti di concreta aspettativa da parte dell'associazione, volti a permettere l'attuazione del programma criminoso e ciò a prescindere da un'avvenuta affiliazione formale al sodalizio.

In questi termini, l'organo inquirente aderisce³⁴, nella formulazione dei capi di imputazione, ai rilievi formulati dalla Corte di Cassazione in occasione del giudizio di legittimità del maxiprocesso (o cd. maxiuno) di Palermo³⁵, per sostenere che l'adesione di Giulio Andreotti a Cosa Nostra verrebbe dimostrata dalla *disponibilità*, non occasionale, offerta al sodalizio, ad ascoltare e a prodigarsi in vista della soddisfazione di richieste, molteplici, prevenienti dai suoi referenti mafiosi; tale disponibilità sostanzierebbe un apporto che, lungi dal dover rispondere a forme predeterminate sul modello di un reato a forma vincolata, integrerebbe esso stesso

³³ Si rinvia a Giuseppe Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 381 ss.

³⁴ *Memoria depositata dai P.M. nel procedimento penale instaurato nei confronti di Giulio Andreotti*, 1995, p. 933.

³⁵ Cass. Pen., Sez. VI, 30 gennaio 1992, Altadonna e altri, in C.E.D. Cass. n. 190640.

gli estremi della prova di un contributo apprezzabile: la permanente e sempre utilizzabile offerta di contributo, anche materiale, di Andreotti a Cosa Nostra, potendo già di per sé dirsi potenziatrice dell'attività dell'associazione, descriverebbe cioè, secondo l'Accusa, un "far parte" del sodalizio nella forma di un modello organizzatorio.

4. Le tre sentenze decisorie

Il 23 ottobre 1999, a conclusione di un dibattimento durato complessivamente più di quattro anni, con la celebrazione di circa 250 udienze e l'escussione di quasi 360 testimoni e di 27 collaboratori di giustizia, la Quinta Sezione Penale del Tribunale di Palermo, presieduta da Francesco Ingargiola, giudici consiglieri Antonio Balsamo e Salvatore Barresi, *assolve*, dopo una camera di consiglio durata 11 giorni – la più lunga camera di consiglio in un procedimento penale con un solo imputato – Andreotti da entrambe le imputazioni a lui ascritte perché "*il fatto non sussiste*" ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

Il 2 maggio 2003 la Prima Sezione Penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Salvatore Scaduti, giudici consiglieri Mario Fontana e Gioacchino Mitra, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara, dopo una camera di consiglio durata otto ore, *non doversi procedere* nei confronti di Giulio Andreotti in ordine al reato di associazione per delinquere 'semplice' (capo A), *commesso* fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per *prescrizione* ai sensi degli artt. 157 e ss. c.p., 531 c.p.p., 605 c.p.p.; *conferma* nel resto (capo B) la appellata sentenza.

Il 15 ottobre 2004, dopo una camera di consiglio durata due ore, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, presieduta da Giuseppe Maria Cosentino, giudici consiglieri Maurizio Massera, Antonio Morgigni, Francesco De Chiara e Carlo Podo, dispone il *rigetto* dei ricorsi di Accusa e Difesa con *condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali* del giudizio (art. 616 c.p.p.) e conseguente conferma del giudizio di secondo grado.

I dispositivi delle tre sentenze (due di merito e una di legittimità) intervenute in seno al processo Andreotti rappresentano la sintesi più efficace dell'intero procedimento penale. Essi scandiscono le difformità di valutazioni da parte dei collegi giudicanti nella lettura dei fatti del processo, che hanno condotto a esiti processuali in parte eterogenei.

Occorre quindi procedere con ordine.

4.1 La sentenza della Quinta Sezione Penale del Tribunale di Palermo³⁶

In esito al giudizio di primo grado il Tribunale di Palermo assolve Andreotti da entrambe le imputazioni a lui ascritte con la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p.: fra le diverse formule assolutorie previste da tale norma, i giudicanti adoperano quella che impone l'assoluzione dell'imputato laddove il fatto di reato non sussista in quanto insufficiente, mancante o contraddittoria ne è la prova. In sostanza, la norma del codice di procedura penale attesta, sul piano logico-giuridico, la funzione del principio penalistico *in dubio pro reo*.

Secondo il collegio palermitano, quindi, a dispetto dell'apparato accusatorio, non è *sufficientemente* identificabile alcuna vicenda storica e personale, dotata di pregnanza materiale e di consequenzialità logica, sussumibile sotto le due fattispecie incriminatrici; come tale la condotta di Andreotti è ritenuta estranea ad ogni profilo di tipicità penale in quanto si ritiene che non sia stata raggiunta, con la necessaria certezza, la prova di una sua responsabilità penale ai fini di una pronunzia di condanna.

Se si trascende il dato squisitamente procedurale si potrebbe dire che la sentenza ha un che di anomalo. Stando al corredo motivazionale il Tribunale arriva infatti a ritenere comprovati alcuni dei temi di prova portati dall'Accusa sebbene, in tutta sostanza, con un valore ben diverso da quello immaginato dai magistrati inquirenti. I giudicanti ritengono dimostrati, *in primis*, i "diretti rapporti personali" di Andreotti con i cugini Antonino e Ignazio Salvo³⁷, "profondamente inseriti in Cosa Nostra", e il

³⁶ Trib. Palermo, 23 ottobre 1999, Andreotti, in "Foro it.", 2001, vol. II, pp. 96 ss.

³⁷ Sono, al riguardo, ritenuti provati tutta una serie di fatti: il regalo di un vassoio d'argento, da parte di Andreotti, in occasione delle nozze della figlia primogenita di Antonino Salvo del 6 settembre 1976;

“forte legame politico” e lo “stretto rapporto fiduciario” fra Andreotti e Salvo Lima, di cui è riconosciuta la “stabile collaborazione con Cosa Nostra” addirittura antecedente alla sua adesione alla corrente andreottiana nel 1968.

Gli stessi riconoscono, di seguito, l’esistenza di numerose manifestazioni di “cointeressenza”³⁸ fra Vito Ciancimino e il suo gruppo politico e la corrente andreottiana di Lima, le quali ricevettero l’“assenso del sen. Andreotti”³⁹ [...] “in un periodo in cui (Ciancimino) era stato raggiunto da pesanti accuse in sede politica e in cui era ampiamente nota la sua vicinanza con ambienti mafiosi”.

In riferimento alle relazioni con Lima, con i cugini Salvo e con Ciancimino, però, pur comprovati gli effettivi rapporti di frequentazione tra questi e Andreotti, i giudici ritengono di non poter trarre conseguenze sanzionatorie.

Così, nei primi due casi, i giudici affermano non essere stato dimostrato che Andreotti fosse a conoscenza dei legami mafiosi dei cugini Salvo e di Lima con Cosa Nostra; questo permette poi ai giudicanti di ‘riqualificare’ i rapporti con l’imputato come esclusivamente politici (nel caso del legame con Lima) o personali (nel caso del legame coi Salvo).

Con riferimento a Ciancimino, invece, l’istruttoria dibattimentale non è – secondo il Tribunale di Palermo – stata in grado di dimostrare che l’imputato, nell’ambito di tali rapporti, “abbia espresso una stabile disponibilità ad attivarsi per il perseguimento dei fini propri dell’organizzazione mafiosa, ovvero abbia compiuto concreti interventi funzionali al rafforzamento di Cosa Nostra”. Anche in questo

le testimonianze di una conversazione gioviale avvenuta fra Antonino Salvo e Andreotti a margine di un incontro presso l’hotel Zagarella, a Santa Flavia, il 7 giugno 1979 – tale da suscitare nei testimoni oculari il convincimento che i due già si conoscessero; una telefonata compiuta, nel settembre 1983, da un soggetto appartenente all’*entourage* di Andreotti per sincerarsi delle condizioni di salute di Giuseppe Cambria, amico e socio in affari dei Salvo; l’appunto dell’utenza telefonica di Andreotti in un’agenda di Ignazio Salvo sequestrata in esito all’arresto dei due cugini Salvo il 12 novembre 1984; l’utilizzo da parte di Andreotti, per i propri spostamenti in Sicilia, di un’auto intestata alla S.A.T.R.I.S. S.P.A., la società esattoriale di proprietà dei cugini Salvo.

³⁸ “La gestione del finanziamento delle tessere di partito della corrente regionale ciancimianiana, per un esborso quantificato in 40 milioni di lire, ad opera degli uomini di Andreotti, in specie Gaetano Caltagirone; l’appoggio politico dato dai delegati di Ciancimino alla corrente andreottiana in occasione dei congressi nazionali del partito del 1980 e del 1983”.

³⁹ “Il sen. Andreotti incontrò a Roma tre volte (rispettivamente intorno al 1976, il 20 settembre 1978 e nel 1983) Vito Ciancimino, esponente della Democrazia Cristiana di Palermo il quale aveva instaurato da lungo tempo un rapporto di stabile collaborazione con lo schieramento ‘corleonese’ di Cosa Nostra”.

caso, quindi, i giudici concludono per la sola natura politica dei rapporti senza rilevanza penale alcuna.

Tali conclusioni producono, per vero, un altro effetto decisivo: i giudicanti, pur di fronte ad un ricostruito contesto di terribile gestione delinquenziale della corrente andreottiana capitanata da Lima in Sicilia, escludono, in assenza di un dato certo quanto alla contezza dei legami mafiosi di Lima, la consapevole avvenuta messa a disposizione da parte di Andreotti della stessa quale struttura di servizio per Cosa Nostra.

I giudicanti valutano poi i rapporti tra Andreotti e Michele Sindona.

Il Tribunale di Palermo riconosce l'esistenza di forti legami fra il finanziere siciliano e "alcuni autorevoli esponenti dell'associazione mafiosa (Cosa Nostra ndr)", "per conto dei quali il Sindona svolgeva attività di riciclaggio" nonché il continuativo interessamento di Andreotti per i guai finanziari della Banca Privata Italiana e della Franklin National Bank di Sindona in un periodo in cui il primo ricopriva importantissime cariche governative ed erano già state emanate misure giudiziarie nei confronti del secondo⁴⁰. I giudicanti riconoscono che questo canale di dialogo era stato mantenuto anche in esito alla morte dell'avv. Giorgio Ambrosoli⁴¹ l'11 luglio 1979, avvenuta su mandato dello stesso Sindona secondo quanto risulta in Ass. Milano, 18 marzo 1986, n. 20, Sindona+25.

A questo proposito il Tribunale di Palermo divide in due blocchi temporali le diverse forme di iniziative intraprese dal politico a sostegno del finanziere⁴². *Discrimen* fra i

⁴⁰ La magistratura di Milano, in esito all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa della Banca Privata Italiana - nata nell'agosto del 1974 dalla fusione tra Banca Finanziaria Italiana e Banca Unione - aveva emesso, nel settembre del 1974, due mandati di cattura per Sindona per i reati di bancarotta fraudolenta e false comunicazioni sociali.

⁴¹ Il 27 settembre 1974 l'avv. Giorgio Ambrosoli fu nominato dall'allora Governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana. Nel corso della sua attività di Commissario liquidatore Ambrosoli si rendeva conto delle gravi irregolarità di gestione e delle falsificazioni delle scritture contabili dell'istituto di credito, a cui ben presto si aggiungevano i sospetti sull'esistenza di legami fra Sindona e la criminalità organizzata. Stoicamente resistendo a pressioni e minacce ricevute per convincerlo ad assumere un atteggiamento morbido nei confronti della proprietà, ovvero di Sindona, così da permettere un accordo con la Banca d'Italia, l'avv. Ambrosoli veniva ucciso l'11 luglio 1979, esattamente il giorno prima in cui avrebbe sottoscritto una dichiarazione formale nella quale confermava la necessità di liquidare la banca con l'attribuzione delle responsabilità a Sindona.

⁴² Al primo blocco si riferiscono i tentativi, avviati ma falliti, di "sistemazione" della banca sindoniana aventi come destinatari finali i vertici della Banca d'Italia e il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana, l'avv. Giorgio Ambrosoli. Si tratta di manovre comprovate di natura molteplice - si

due momenti è considerato essere il momento in cui è stata raggiunta la prova certa, in dibattimento, della consapevolezza, da parte di Andreotti, in merito alle pressioni di natura (anche) mafiosa connesse ai progetti di sistemazione delle attività finanziarie sindoniane. Le ragioni di tale scelta divisoria riposano in un dato di rilevanza giuridica: affinché le condotte di Andreotti possano integrare il reato di associazione per delinquere, 'semplice' e di tipo mafioso, è richiesta infatti *l'affectio societatis*, vale a dire l'elemento soggettivo (dolo) della fattispecie che denota l'adesione dell'imputato al sodalizio criminale⁴³.

Così facendo, per quanto è stato accertato che "il significato essenziale dell'intervento spiegato dal sen. Andreotti [...] era conosciuto dai referenti mafiosi del Sindona" si ritiene non sufficientemente dimostrato che nel momento in cui l'imputato realizzò i comportamenti suscettibili di agevolare il Sindona, egli fosse consapevole della natura dei legami che univano il finanziere siciliano ad alcuni esponenti autorevoli di Cosa Nostra. Una simile consapevolezza si ritiene essere stata raggiunta solo in un momento successivo, quello riferibile al secondo blocco temporale di iniziative, in riferimento al quale le condotte poste in essere da Andreotti, questa volta in un'ottica oggettiva e non soggettiva, sono valutate non idonee a soddisfare il requisito di rilevanza penalistica.

parla infatti di due progetti – condotte attraverso il sostegno alla nomina di Mario Barone a terzo amministratore delegato del Banco di Roma (il Banco di Roma avrebbe dovuto rilevare la Banca Privata Italiana, la Società Generale Immobiliare e la Finabank, tutti istituti di proprietà di Sindona), l'assegnazione degli incarichi sul "secondo progetto di sistemazione" al Ministro Gaetano Stammati e a Franco Evangelisti, stretti collaboratori dell'imputato – Stammati fu anche massone della P2 – e la ricerca di appoggio di varie personalità (tra cui l'ingegner Fortunato Federici, il capo della P2 Licio Gelli e il Direttore Generale del Banco ambrosiano Roberto Calvi).

Al secondo blocco sono riferite delle "istruzioni", non meglio precisate all'esito del dibattimento, che Andreotti, secondo il racconto dell'avvocato di Sindona Rodolfo Guzzi, aveva impartito, con le annesso assicurazioni, per la sistemazione dei guai finanziari della Franklin National Bank, l'altra banca acquistata da Sindona nel 1972; tali vicissitudini finanziarie sarebbero poi sfociate in una formale incriminazione di Sindona da parte dell'Autorità Giudiziaria americana nel marzo del 1979. Durante tutto l'arco di queste manovre l'impegno effettivo di Andreotti è apparso inoltre testimoniato: da una fitta serie di incontri con l'avvocato di Sindona Rodolfo Guzzi (almeno nove); da un incontro con Sindona celebratosi personalmente in America, fra il 1976 e il 1977, a Washington, quando Sindona era latitante; da un incontro (il 23 agosto 1976) con due componenti della comunità italo-americana, Philip Guarino e Paul Rao; da uno scambio epistolare fra Andreotti e Sindona.

⁴³ Secondo l'indirizzo prevalente, l'associazione per delinquere è un reato a dolo specifico. L'elemento soggettivo del reato, infatti, consiste nella coscienza e volontà del partecipe di inserirsi nella struttura organizzativa dell'associazione e nell'ulteriore fine di realizzare il programma criminoso, con la consapevolezza del ruolo assegnatoli; non si ritiene necessario che le finalità delinquenziali si realizzino a fini sanzionatori. Quanto al rapporto tra elemento soggettivo e cd. metodo mafioso si veda: Giuseppe Turone, *op. cit.*, pp. 381 ss.

Secondo la formula già vista, i giudicanti concludono che un simile interessamento ai guai finanziari di Sindona, esclusa la componente mafiosa, poteva essere motivato “da ragioni *politiche* (connesse ad esempio, a ‘finanziamenti’ erogati dal Sindona a vantaggio della Democrazia Cristiana), ovvero da pressioni esercitate sul sen. Andreotti da ambienti massonici facenti capo a Licio Gelli”, con cui sono peraltro risultati provati gli intensi rapporti dell’imputato.

Il Tribunale di Palermo valuta, di seguito, il colloquio riservato avvenuto tra Andreotti e il mafioso Andrea Manciaracina⁴⁴ (uno degli uomini più fidati di Salvatore Riina tanto da essere fra i pochi a conoscere i luoghi in cui questi conduceva la sua latitanza) del 19 agosto 1985.

Pur ritenuta l’esistenza di questo confronto, i giudici palermitani arrivano a valutare non penalmente rilevante la condotta di Andreotti. Valutando il colloquio come un episodio isolato, non sintomatico di alcuna relazione di nuovo corso con l’ala ‘corleonese’ di Cosa Nostra di cui Manciaracina poteva dirsi ‘ambasciatore’, il collegio esclude che un singolo incontro, dal contenuto non ricostruito, possa denotare un rapporto di stabile e sistematica collaborazione alla stregua di una partecipazione a Cosa Nostra. Il Tribunale non ritiene cioè sia stata raggiunta la prova, in dibattimento, della presenza, nella condotta di Andreotti, dell’*affectio societatis*.

Con riferimento ai restanti temi di prova, il collegio ne esclude via via la fondatezza con formule simili che privano di rilevanza gli elementi portati dall’Accusa sulla base di ravvisate genericità, contraddizioni, incongruenze, inattendibilità, incompletezze, insufficienze o assenze dei necessari riscontri oggettivi.

Alla luce dei rilievi promossi dai giudicanti in ordine ai fatti del processo è possibile ritenere che la sentenza di primo grado sia emblematica di una netta contrapposizione tra due *diverse tecniche di valutazione degli addebiti*, ancorate ad

⁴⁴ Stando ad una relazione del Commissario di Pubblica Sicurezza di Mazara del Vallo, secondo quanto notato dal Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Francesco Stramandino in servizio presso il luogo del fatto, il 19 agosto 1985 Giulio Andreotti incontrò, nel corso di un suo intervento presso l’Hotel Hopps, il mafioso Andrea Manciaracina (figlio del boss Vito Manciaracina già tratto in arresto nel 1988 per il reato di associazione mafiosa e all’epoca latitante quale imputato dello stesso delitto) appartandosi in una saletta privata dell’albergo grazie ai servizi del sindaco di Mazara, Gasperino Zaccaria.

altrettante *impostazioni penalistiche* delle condotte di reato, fatte proprie rispettivamente dai P.M. e dal Tribunale di Palermo.

L'Accusa, lo si è visto, adopera un ragionamento probatorio 'per storia complessiva di fatti' in considerazione di una nozione di partecipazione intesa come disponibilità interessata di Andreotti a prodigarsi per soddisfare interessi variegati di Cosa Nostra lungo un corposo arco temporale.

I giudici di primi grado percorrono, invece, una diversa via *applicativa*. Essi praticano una nozione di partecipazione intesa unicamente o come affiliazione *formale* (modello organizzatorio 'puro') o come contributo effettivo alla causa criminale (modello causale). A questo impianto penalistico consegue una diversa impostazione probatoria: al ragionamento 'per storia complessiva di fatti' adoperato dall'Accusa è opposto un ragionamento 'per episodi'. Ne discende un meccanismo atomistico di lettura degli addebiti: il *thema probandum* è spezzettato in tanti capitoli slegati fra loro e ciascun episodio viene inteso come autonoma vicenda probatoria a se stante di cui è ricercata la valenza intrinseca idonea ad elevare la 'microcondotta' dell'imputato o a contributo causale apprezzabile o a prova di un'avvenuta affiliazione formale alla consorteria criminale (affiliazione formale che, come già detto, l'Accusa aveva in partenza escluso, v. *supra*, par. 3).

L'uso della formula di diritto ex art. 530 c. 2 c.p.p. prescelta dai giudicanti ricalca così, e in buona sostanza, la funzione che era stata propria, prima della sua soppressione ad opera del codice di procedura penale del 1989, della *formula dubitativa o cd. di assoluzione per insufficienza di prove* fondata sulla "ripetizione *ad infinitum* di uno schema scolastico"⁴⁵: esposizione di un elemento indiziante, sottolineatura del suo valore, valutazione tendenzialmente definitiva del perché, singolarmente considerata, la circostanza potrebbe avere altre spiegazioni.

Questo *modus judicandi* sorprende non soltanto se rapportato agli orientamenti prevalentemente praticati dalla giurisprudenza dell'epoca⁴⁶; esso desta non poche

⁴⁵ Livio Pepino, *L'assoluzione del sen. Andreotti: un revival dell'insufficienza di prove?*, in "Questione Giustizia", 2000, p. 965.

⁴⁶ Si veda, ad esempio: Cass. Pen., Sez. I, 24 dicembre 1998, Buono e altro, ove si legge che "nei procedimenti in cui l'ipotesi accusatoria si regge su una pluralità di elementi di carattere indiziario, il giudice di merito è chiamato a una duplice operazione: deve *prima* valutare tali elementi *singolarmente*, per stabilire se presentino il requisito di certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e per saggiarne la valenza indicativa individuale

perplessità pure se raffrontato alle linee guida in diritto offerte dagli stessi giudicanti all'interno della motivazione decisoria.

Il Tribunale aderisce infatti, e *in linea teorica*, ad un modello di partecipazione all'associazione per delinquere, 'semplice' e di tipo mafioso, di tipo organizzatorio; si tratta, in buona sostanza, di quel paradigma che associa il disvalore penalmente rilevante della condotta del partecipe alla assunzione, da parte dell'agente, di un ruolo all'interno della struttura organizzativa criminale. In opposizione ad una accezione rigorosa o 'pura' del paradigma, radicata attorno ad un mero fatto di affiliazione formale, il collegio palermitano afferma che l'innesto dell'agente possa essere ritratto anche per *facta concludentia*, cioè da comportamenti in grado di rappresentare univocamente l'assunzione di un ruolo o lo svolgimento di un compito nell'interesse del sodalizio. Il Tribunale riconosce, così, la spendibilità anche di una nozione di affiliazione *non formale*.

In esemplificazione di questi possibili fatti concludenti, il Tribunale riconosce che, data la natura di reato a forma libera, la partecipazione all'associazione per delinquere possa radicarsi anche attorno ad una permanente disponibilità dell'agente ad attivarsi per il conseguimento degli obiettivi o del rafforzamento della associazione in quanto rappresentativa di un avvenuto inserimento nella struttura criminale. Tale disponibilità, si argomenta, rappresenta la soglia minima di quel contributo, pur lieve ma apprezzabile, richiesto al soggetto agente per considerarsi *intraneus* all'associazione. Tale contributo è detto infine potersi estrinsecare sia in una attività materiale sia in un'attività morale, non occorrendo con ciò che ogni partecipe si renda protagonista di specifici episodi delittuosi.

In esito a ciò il Tribunale individua quattro possibili forme di contiguità fra esponenti politici ed associazioni di tipo mafioso (riconducibili, a seconda dei casi, alla forma dell'*intraneus* all'associazione o a quella del concorrente esterno), vale a dire:

- il politico formalmente organico al sodalizio;

che di norma (tranne il raro caso del cd. indizio necessario, da cui è logicamente desumibile una sola conseguenza) è di portata possibilistica; e deve *quindi* passare a un *esame globale* degli elementi di cui può essere riconosciuto carattere di certezza per verificare se la relativa ambiguità di essi isolatamente considerato, possa in una visione unitaria, risolversi”.

- il referente politico dell'organizzazione di tipo mafioso che realizza una condotta partecipativa per *facta concludentia*;
- il candidato politico che contratta in modo episodico con esponenti dell'associazione mafiosa il "procacciamento del voto degli affiliati e la coercizione del voto altrui, in cambio dell'offerta di favori sistematicamente prestati all'organizzazione criminale";
- il politico che pone in essere "episodiche condotte compiacenti, concretantisi, ad esempio, nella concessione di singoli favori".

La lettura atomistica dei fatti del processo dimostra, allora, come i giudicanti *manchino di applicare i rilievi teorico-dogmatici* apprestati in motivazione: il Tribunale, nel momento in cui rifiuta una valutazione degli addebiti per 'storia complessiva di fatti' vanifica cioè il proprio stesso assunto secondo cui la condotta partecipativa può ritrarsi da un fatto concludente come la disponibilità a prodigarsi per il sodalizio criminale.

A tal stregua, ricercando in ogni singolo addebito gli estremi, oggettivo e soggettivo, della partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra, il collegio palermitano *finisce con l'applicare ad un caso di contestata partecipazione i rigori probatori proprio del modello del concorso esterno nel reato associativo*.

Avverso la sentenza del Tribunale di Palermo vengono proposti due appelli: uno da parte dei P.M. di Palermo, l'altro da parte della Procura Generale presso la Corte di Appello di Palermo.

4.2 La sentenza della Prima Sezione Penale della Corte di Appello di Palermo⁴⁷

Il giudizio di secondo grado registra un'importante *reformatio in peius* della sentenza del Tribunale di Palermo.

La Corte di Appello ritiene infatti comprovata al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione di Andreotti a Cosa Nostra fino alla primavera del 1980. Per le condotte commesse successivamente a questo periodo viene invece confermata la decisione assolutoria di grado precedente.

⁴⁷ App. Palermo, 2 maggio 2003, Andreotti, "Foro it.", 2004, p. 31.

All'interno del dispositivo di appello i giudicanti affermano infatti che Andreotti ha commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' sebbene questo, alla data del giudizio, è risultato prescritto; gli stessi affermano poi che Andreotti non ha, al contrario, commesso il reato di associazione di tipo mafioso, da cui come tale risulta assolto secondo la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p. e già adoperata dal Tribunale di Palermo

Del *modus judicandi* fatto proprio dalla Corte è possibile rimarcare da subito due elementi.

Il primo è che, in opposizione al ragionamento prospettato dall'Accusa e anche dal Tribunale, le condotte contestate a Giulio Andreotti sono riordinate in due diverse categorie storiche (all'interno della sentenza si parla infatti di due "epoche"), corrispondenti ad una prima stagione antecedente (fino al 1980) e ad una seconda stagione successiva (dal 1981) all'avvento dell'egemonia dei 'corleonesi' di Riina e Provenzano all'interno di Cosa Nostra – evento riconducibile alla cd. seconda guerra di mafia.

Il secondo, di portata quasi sociologica, è che la Corte prova a collocare separatamente due lati 'contraddittori' dell'imputato: da un lato, si ricostruisce che Andreotti, uomo di partito e di corrente, si colloca in un reticolo di potere comprendente esponenti mafiosi da lui conosciuti e frequentati e a lui legati; dall'altro lato, si prospetta che Andreotti, uomo di governo, si è impegnato nel contrasto alla mafia⁴⁸, almeno a far data dai suoi ultimi gabinetti (1989-1992).

⁴⁸ Valga, al riguardo, l'imponente produzione normativa offerta da Andreotti, in sede di spontanee dichiarazioni, il 28 ottobre 1998, durante il dibattimento del primo grado di giudizio: il c.d. decreto Vassalli – si tratta del D.L. 12 settembre 1989 n. 317 ("Modifica della disciplina della custodia cautelare"), reiterato con il D.L. 13 novembre 1989 n. 370, che fu convertito, con modificazioni, nella l. 22 dicembre 1989 n. 410; la l. 19 marzo 1990 n. 55 ("Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"); la l. 20 ottobre 1990 n. 302 ("Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata"); la l. 30 novembre 1990 n. 359 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 ottobre 1990 n. 276, recante aumento dell'organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria"); la l. 15 gennaio 1991 n. 16 ("Norme di adeguamento dell'organizzazione delle strutture del Ministero dell'Interno per il potenziamento dell'attività antidroga"); la l. 15 marzo 1991 n. 82 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 gennaio 1991 n. 8, recante nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia"); la legge 22 aprile 1991 n. 133 ("Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 1 marzo 1991 n. 60, recante interpretazione autentica degli articoli 297 e 304 del Codice di Procedura Penale e modifiche di norme in tema di durata della

custodia cautelare”); la l. 5 luglio 1991 n. 197 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio 1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”); la l. 12 luglio 1991 n. 203 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa”); la l. 19 luglio 1991 n. 216 (“Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose”); la l. 22 luglio 1991 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 maggio 1991 n. 164, recante misure urgenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e degli organi di altri enti locali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso”); la l. 5 ottobre 1991 n. 314 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 agosto 1991 n. 247, recante modificazioni del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, relativamente all’arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope”); la l. 8 novembre 1991 n. 356 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 9 settembre 1991 n. 292, recante disposizioni in materia di custodia cautelare, di avocazione di procedimenti penali per reati di criminalità organizzata e di trasferimenti di ufficio di magistrati per la copertura di uffici giudiziari non richiesti”); la l. 30 dicembre 1991 n. 410 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 29 ottobre 1991 n. 345, recante disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative e investigative nella lotta contro la criminalità organizzata”); la l. 18 gennaio 1992 n. 16 (“Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”); la l. 20 gennaio 1992 n. 8 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 20 novembre 1991 n. 367, recante coordinamento delle indagini nei procedimenti per reati di criminalità organizzata”); la l. 5 febbraio 1992 n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”); la l. 5 febbraio 1992 n. 104 (“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”); la l. 18 febbraio 1992 n. 172 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 dicembre 1991 n. 419, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive”); la l. 7 febbraio 1992 n. 181 (“Modifiche al Codice Penale in tema di delitti contro la pubblica amministrazione”); il D.L. 29 febbraio 1992 n. 193 (“Modifiche ed integrazioni al D.L. 30 dicembre 1989 n. 416 convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 1990 n. 39, in materia di ingresso e soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari”); la l. 28 febbraio 1992 n. 217 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 gennaio 1992 n. 9, recante disposizioni urgenti per l’adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia. Delega al Governo per disciplinare le dotazioni organiche degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri”); la l. 6 marzo 1992 n. 216 (“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992 n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell’Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all’esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di Polizia. Delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego delle Forze di Polizia e del personale delle Forze armate nonché per il riordino delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti economici”); il D.L. 8 giugno 1992 n. 306 (“Modifiche urgenti al nuovo Codice di Procedura Penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), convertito in legge sotto il ‘governo Amato’. L’imputato ha altresì menzionato i seguenti d.lgs. adottati ai sensi dell’art. 7 della l. 16 febbraio 1987 n. 81 (“Delega Legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione del nuovo Codice di Procedura Penale”); il d.lgs. 30 ottobre 1989 n. 351 (“Sostituzione del comma 5 dell’articolo 125 del Codice di Procedura Penale concernente la compilazione e la custodia dei verbali relativi a decisioni di collegi giudicanti”); il d.lgs. 2 febbraio 1990 n. 15 (“Modificazioni agli articoli 71 e 72 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli 21 e 22 del D.P.R. 22 settembre 1988 n. 449, sulla delega delle funzioni di Pubblico Ministero); il d.lgs. 17 febbraio 1990 n. 24 (“Modifica dell’art. 258 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, per il prolungamento dei termini per le indagini, per la richiesta di giudizio immediato e per la richiesta di decreto penale di condanna, con riferimento alla disciplina transitoria del codice di procedura penale”); il d.lgs. 12 aprile 1990 n. 77 (“Modificazioni agli articoli 242 e 244 del d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del Codice di Procedura Penale abrogato”); il d.lgs. 22 giugno 1990 n. 161 (“Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria”); il d.lgs. 20 luglio 1990 n. 193

Questa cesura permette di ricalcare ulteriormente la distanza, anche cronologica, tra i due diversi capi d'imputazione: l'associazione per delinquere 'semplice', il cui circuito è quello della prima "epoca", e l'associazione di tipo mafioso, che ricomprende le vicende della seconda "epoca". Sulla base di queste valutazioni la Corte distingue tra una prima zona di responsabilità penale e una seconda di insufficienza probatoria in merito alle condotte contestate; in riferimento a tale ultima l'attività istituzionale antimafia dell'imputato, collocata a margine dell'ascesa dei 'corleonesi', è valutata, unitamente ad altre circostanze, come la prova di una (tardiva) resipiscenza e dissociazione di Andreotti da Cosa Nostra.

In riferimento alla *prima* "epoca", i giudicanti ritengono, dunque, sia stata dimostrata, con rilevanza penalistica, "l'esistenza di relazioni dell'imputato con Cosa Nostra (in particolare con il gruppo che faceva riferimento a Bontate)", nonché, possiamo aggiungere, a Badalamenti.

La Corte ha da ciò dedotto che Andreotti fosse diventato un riferimento per i suoi referenti mafiosi, che contavano sulla sua amicizia e da essa traevano prestigio all'interno dell'organizzazione e fra gli uomini d'onore (anche provocando le invidie dei membri del sodalizio esclusi da tale rapporto), senza che però ciò implicasse necessariamente che l'amichevole disponibilità di Andreotti desse luogo, automaticamente, al coinvolgimento del medesimo in ogni affare la cui soluzione coinvolgesse interessi mafiosi.

L'evento più importante di questa comprovata partecipazione a delinquere è costituito dall'*incontro* - "considerato *essenziale*" dalla Corte ai fini del ragionamento probatorio (si veda *infra*) - tra Giulio Andreotti e Stefano Bontate nella primavera del 1980 connesso all'assassinio (6 gennaio 1980) del Presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella. Ribaltando il giudizio del Tribunale, la

("Nuova disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale in materia penale"); il d.lgs. 17 ottobre 1990 n. 293 ("Nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del Codice di Procedura Penale abrogato"). "Alcuni tra i risultati più rilevanti di questa produzione normativa furono, *però*" - si legge nella motivazione della sentenza di primo grado - "conseguenza di iniziative assunte dall'on. Claudio Martelli (Ministro di Grazia e Giustizia dal 4 febbraio 1991 al 10 febbraio 1993) e dall'on. Vincenzo Scotti (Ministro dell'Interno nel VI e nel VII governo Andreotti), come si evince dalle deposizioni testimoniali rese rispettivamente dall'on. Martelli nel presente dibattimento e dall'on. Scotti nel processo n. 29/97 svoltosi davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta a carico di Mariano Agate ed altri 26 imputati per la 'strage di Via D'Amelio'".

Corte valuta infatti pienamente attendibili le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Marino Mannoia⁴⁹, testimone oculare dell'evento.

Mannoia afferma che Mattarella era stata assassinato da Cosa Nostra dopo aver manifestato l'intenzione di far pulizia nell'ambiente politico dell'Isola, rompendo quindi ogni legame correntizio con Cosa Nostra e in tal modo entrando in contrasto con altri esponenti politici democristiani. Tale volontà di rinnovamento politico si era espressa – come riferito dal teste Virginio Rognoni nel corso della udienza del 20 maggio 1998 davanti al Tribunale di Palermo – in particolar modo tramite “il suo (del Presidente Mattarella *ndr*) intervento volto a fermare la procedura di alcuni appalti concorsi e di altri interventi nell'ambito della Amministrazione regionale”.

Stando a Mannoia successivamente all'omicidio di Mattarella Giulio Andreotti partecipò, in una villetta di proprietà di un familiare di Salvatore Inzerillo (altro esponente di spicco di Cosa Nostra e 'alleato' di Bontate), ad un incontro in presenza di Salvo Lima, i cugini Antonino e Ignazio Salvo, oltre a numerosi mafiosi tra cui appunto Stefano Bontate. Andreotti, è ricostruito, giungeva a questo incontro allo

⁴⁹ La testimonianza *de visu* del collaboratore appare avvalorata, per la Corte, da alcune prove, sia pure indirette, in quanto tali idonee ad appianare qualsiasi incertezza legata alla genericità cronologica circa la collocazione dell'incontro. In primo luogo si considerano i riscontri offerti dal collaboratore di giustizia Antonino Giuffrè in sede di sue conoscenze *de relato*. Successivo riscontro è tratto da alcune dichiarazioni convergenti di Giuseppe Lipari, attinte anch'esse *de relato*. A conferma delle dichiarazioni degli ultimi due propalanti la Corte pone un ulteriore valido argomento logico: la circostanza che Bontate avesse potuto ben vantarsi con altri vertici del sodalizio (tra cui appunto Michele Greco e Bernardo Provenzano, fonti delle dichiarazioni dei due mafiosi considerati da ultimo) di quel suo rapporto privilegiato con l'imputato, ritenendo ammissibile così che anche altri esponenti mafiosi di spicco fossero venuti a conoscenza, in tal modo, del suo (Bontate) legame con quell'interlocutore (Andreotti).

Infine valide conferme esterne venivano tratte: 1) dai riscontri indiretti ricavati: dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta in ordine ai rapporti fra Andreotti e mafiosi di primo piano; dalle propalazioni del collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, che aveva riferito di aver appreso da suo padre (Bernardo Brusca, capo mandamento della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato) e da Salvatore Riina dell'esistenza di relazioni fra Andreotti e il gruppo di Bontate e Badalamenti; dalle dichiarazioni rese da Antonino Mammoliti in merito alla vicenda del petroliere Nardini (su cui v. *infra*); dall'esistenza di legami tra i cugini Salvo e Andreotti (indicati per la prima volta da Mannoia e poi confermati da diversi collaboranti); dalla documentazione sui viaggi aerei 'secretati' dell'imputato, atterrato in quell'occasione (come riferito da Mannoia) all'aeroporto di Trapani-Birgi; dalle dichiarazioni menzognere, in sede processuale, di Andreotti quanto alle summenzionate frequentazioni. 2) dai riscontri logici alle dichiarazioni di Mannoia. Proprio in riferimento al rapporto con i cugini Salvo, intermediari del gruppo di Bontate e Badalamenti presso Andreotti, la Corte spende un argomento di tipo logico: se si escludesse il quadro delle relazioni così ricostruito rimarrebbe inspiegabile come persone legate ad Andreotti da intime relazioni (Salvo Lima e altri membri del suo *entourage* come Claudio Vitalone e Franco Evangelisti) potessero aver ammesso di aver avuto contatti con i Salvo mentre Andreotti ne era rimasto costantemente all'oscuro.

scopo di ottenere spiegazioni su quel delitto. Mannoia asserisce di non avervi partecipato, perché rimasto all'esterno della villa; egli afferma però di aver visto entrare ed uscire Giulio Andreotti (di cui descrive l'abbigliamento) dall'abitazione e di aver appreso del contenuto dell'incontro successivamente da Bontate, di cui Mannoia era personale confidente.

La Corte considera poi un altro *incontro*, cronologicamente antecedente, riferito da Mannoia in sede *de relato*. Stando al collaboratore di giustizia, in reazione alle posizioni politiche assunte da Piersanti Mattarella, vi sarebbe stato, fra la primavera e l'estate del 1979, un incontro tra Giulio Andreotti, i cugini Antonino e Ignazio Salvo, gli onorevoli Salvo Lima e Rosario Nicoletti, Stefano Bontate e altri mafiosi proprio per discutere della condotta assunta dal Presidente della Regione Sicilia. Bontate ne aveva poi riferito a Mannoia. Viene così ricostruito che Andreotti, pur avendo appreso della situazione di pericolo a cui il Presidente Mattarella si ritrovava esposto, non realizzò alcuna forma di soccorso nei confronti del compagno di partito.

La Corte valuta tale incontro alla stregua di un evento che, sebbene non decisivo ai fini della prova delle relazioni – già accertate – di Andreotti con una frangia di Cosa Nostra, può contribuire a rendere più chiaro il quadro che ricomprende la morte di Mattarella e l'incontro, verificato, della primavera del 1980.

La Corte sente di poter trarre conferma dell'esistenza dei rapporti dell'imputato con il gruppo di Bontate e Badalamenti anche da un'altra *vicenda*, quella *relativa al petroliere ciociaro Bruno Nardini* (imprenditore molto vicino alla corrente andreottiana laziale). Sovvertendo il giudizio del Tribunale, i giudicanti ritengono verificato l'intervento del capomafia Bontate, evocato da Andreotti, per porre fine alle pratiche estorsive provenienti da esponenti della 'ndrangheta calabrese nei confronti di Nardini. Sono ritenute così credibili le dichiarazioni rese in dibattimento da Antonino Mammoliti, almeno fino alla seconda metà degli anni '70 membro di una delle cosche più importanti della Calabria. L'ex capo 'ndrangheta riferisce che Andreotti chiese e ottenne che Bontate convincesse il *boss* calabrese Girolamo Piromalli a far cessare un'estorsione ad opera di alcune cosche 'ndranghetiste contro il petroliere, proprietario di numerose società che gestivano oltre 90 impianti

di deposito di carburante, molti dei quali situati nella provincia di Reggio Calabria (la pratica estorsiva, è ricostruito, si risolse, infine, tramite il pagamento di una somma in mano di Piromalli tra le 60 e 80 milioni di lire, quando la richiesta iniziale era nell'ordine di 1 miliardo di lire).

Considerazioni a sé meritano, successivamente, i *rapporti dell'imputato con Salvo Lima e i cugini Salvo*, già in certa misura accertati dal Tribunale.

Da un lato la Corte sente di poter concludere positivamente in ordine alla consapevolezza, da parte di Andreotti, di una loro vicinanza a Cosa Nostra, sia pure attraverso un percorso logico-deduttivo (v. *supra*, nota 49). Successivamente, però, la scelta di ripartire il *thema probandum* in due "epoche" risulta idonea a travolgere il significato indiziante dei rapporti con Lima e i cugini Salvo in assenza di una prova decisiva in merito ad un loro legame con i nuovi reggenti di Cosa Nostra ('i corleonesi').

In merito al legame con il finanziere Sindona, di seguito, l'attenzione è concentrata grossomodo sulla vicenda di maggior rilievo, vale a dire sul secondo tentativo di salvataggio della Banca Privata Italiana. Sul punto la Corte, se attesta che è innegabile l'interessamento palesato da Andreotti al riguardo, ritiene che, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, non sia risultata più di una sua spregiudicata benevolenza in soccorso di Sindona; secondo i giudicanti non è risultato alcun effettivo intervento dell'imputato e lo stesso interessamento da parte di Andreotti viene giudicato come "non sempre vivo". Se tale disponibilità sottintendesse una richiesta della frangia mafiosa con cui sia Andreotti sia Sindona erano in contatto, la Corte non lo ritiene, peraltro, sufficientemente dimostrato; anzi, proprio a fronte di questa incertezza, i giudicanti traggono utile indizio di come il dialogo aperto coi mafiosi non si traducesse automaticamente in richieste rivolte ad Andreotti in vista di soluzioni di problemi di Cosa Nostra.

Altrettanto indimostrato risulta essere, per la Corte, il condizionamento del processo a carico dei due Rimi (Vincenzo e Filippo); i giudicanti ritengono possa sul punto congetturarsi una astratta disponibilità dell'imputato ad ascoltare la richiesta mafiosa essendo però rimasto irrimediabilmente incerto, all'esito del dibattimento, se Andreotti si sia poi concretamente attivato in vista dell'"aggiustamento". Quel che

appare sufficientemente provato è, semmai, secondo i giudicanti, l'*incontro* di Giulio Andreotti con Gaetano Badalamenti, nel 1978, a Roma, in relazione proprio al 'processo Rimi'.

I giudicanti ritengono, di seguito, condividendo le valutazioni espresse dal Tribunale, che non possano ritrarsi dal quadro delle vicende riguardanti gli omicidi del giornalista Carmine Pecorelli e del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa elementi a dimostrazione del rapporto esistente fra Andreotti e Cosa Nostra⁵⁰.

La Corte considera, successivamente, i possibili *benefici* riscossi da Andreotti a partire da queste comprovate relazioni.

In prima battuta sono valutati i benefici *elettorali*. Malgrado le difficoltà nel trarre un atteggiamento unitario di tutta l'organizzazione mafiosa, i giudicanti ritengono che il peso di questo appoggio in occasione delle votazioni politiche fosse avvertito comunemente come rilevante rendendo astrattamente immaginabile, per un uomo politico, la ricerca di amichevoli relazioni, nell'ambiente mafioso, che permettessero di incanalare entro uno specifico bacino elettorale le preferenze del sodalizio.

L'appoggio di Cosa Nostra nei confronti degli appartenenti alla corrente andreottiana si è dimostrato, però, secondo la Corte, non essere stato esclusivo, considerati i successi riscossi in alcune occasioni dall'altra corrente politica attiva nell'Isola, la corrente dorotea; del resto i giudicanti esprimono un certo scetticismo in questo senso quando si riferiscono ad un "generico appoggio elettorale alla corrente andreottiana [...] *al di fuori* di una esplicita negoziazione".

⁵⁰ "Dal complesso di tali dichiarazioni (rese dal collaboratore di giustizia Tommaso Buscetta *ndr*) era emerso [...] un presunto intreccio tra i segreti del caso Moro – conclusosi tragicamente con l'uccisione dello statista da parte delle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 –, l'assassinio del giornalista Carmine Pecorelli [...] e quello del Prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa [...]". Con riferimento all'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli si legge nella sentenza di appello: "Ciò che in questa sede conta non è tanto la positiva dimostrazione delle [...] affermazioni del Buscetta riguardanti le causali dell'omicidio Pecorelli, ma, appunto, l'astratta plausibilità della vicenda [...]: Pecorelli, nell'esercizio della sua attività giornalistica, dava o poteva dare fastidio ad Andreotti; Pecorelli è stato soppresso per ordine dei capimafia Stefano Bontate e Gaetano Badalamenti, su sollecitazione dei Salvo, per favorire Andreotti. [...] Anche emendato dagli *incerti e contraddittori* apporti, il quadro delineato conferisce, comunque, plausibilità alla *eventualità* che qualche zelante sodale dell'on. Andreotti, che coltivava stretti rapporti con i Salvo, abbia esternato (pur, in ipotesi, senza averne ricevuto alcuna richiesta) lamentele sulla attività giornalistica del Pecorelli e che i Salvo abbiano ritenuto di agevolare l'uomo politico inducendo i loro amici mafiosi Bontate e Badalamenti a sopprimere il predetto per favorire l'imputato".

Più interessante può dirsi, allora, la circostanza che Andreotti abbia inteso la struttura mafiosa come *strumento per operare interventi "extra ordinem"*, "ovvero per arrivare, in taluni casi peculiari, a soluzioni difficilmente raggiungibili seguendo canali ortodossi". Indicativa in questo senso potrebbe porsi, a parere dei giudicanti, la già scandagliata 'vicenda Nardini'.

Nel passaggio fra la prima e la *seconda* "epoca" dei fatti si colloca, a giudizio della Corte, una rottura decisiva: secondo i giudicanti, con il tragico esito della 'vicenda Mattarella', al netto del diverbio⁵¹ ricostruito in occasione dell'incontro della primavera del 1980, Andreotti matura la convinzione circa la pericolosità dei suoi interlocutori, evidentemente sottovalutata in precedenza (si tratta di conclusioni tratte dalla Corte) e avvalorata dai fatti di sangue degli anni '80⁵²; a partire da ciò Andreotti coltiva la decisione di allontanarsene progressivamente, mantenendo però riserbo istituzionale rispetto alle sue precedenti relazioni con Cosa Nostra.

I giudicanti motivano al riguardo contestualizzando lo sterminio del gruppo di Bontate e Badalamenti, di cui è dimostrato il legame con Andreotti, con l'ascesa dei 'corleonesi'.

Con ciò i giudici dell'appello sostengono che a far data dalla primavera del 1980 si esauriscano le indicazioni concernenti episodi sintomatici delle relazioni di Andreotti con alcuni referenti mafiosi di Cosa Nostra. L'avvento del gruppo di Riina e Provenzano è valutato, perciò, come un ulteriore e ineliminabile momento di rottura nelle relazioni di Andreotti con il sodalizio mafioso. E questo, oltre che per le ragioni già addotte, si ritiene valere perché nulla, secondo la Corte, autorizza a pensare, senza il rischio di un inaccettabile salto logico, che l'avvicendamento ai

⁵¹ Stando al racconto del collaboratore Mannoia, Stefano Bontate, durante il colloquio con Andreotti, gli avrebbe detto: "In Sicilia comandiamo noi, e se non volete cancellare completamente la DC dovete fare come diciamo noi. Altrimenti vi leviamo i voti non solo della Sicilia, ma anche quelli di Reggio Calabria e di tutta l'Italia meridionale. Potete contare soltanto sui voti del nord, dove votano tutti comunista, accettatevi questi". Di seguito Bontate avrebbe diffidato Andreotti dall'adottare leggi speciali di contrasto alla mafia poiché diversamente minacciava conseguenze gravissime. Mannoia riferisce inoltre che, dopo l'uccisione di Stefano Bontate, Salvatore Riina e i 'corleonesi' avrebbero cercato, senza riuscirvi, di rinsaldare tramite Salvo Lima, i rapporti con Andreotti, il quale però avrebbe dal 1987 in poi favorito scelte politiche di assoluto contrasto con gli interessi di Cosa Nostra.

⁵² Il riferimento va agli omicidi di: Gaetano Costa, Silvano Franzolin, Luigi Di Barca, Salvatore Raiti, Rosario Di Salvo, Pio La Torre, Paolo Giaccone, Carlo Alberto dalla Chiesa, Emanuela Setti Carraro, Domenico Russo, Rocco Chinnici, Mario Trapassi, Salvatore Bartolotta, Stefano Li Sacchi, Calogero Zucchetto, Ciaccio Montalto, Mario d'Aleo, Roberto Antiochia, Antonino Cassarà, Giuseppe Montana.

vertici di Cosa Nostra produca l'automatica acquisizione, da parte delle nuove figure apicali, del repertorio di relazioni di potere in uso presso i precedenti reggenti.

La Corte valuta, a questo punto, se Vito Ciancimino abbia potuto operare come un effettivo nuovo intermediario tra l'imputato e la frangia 'corleonese' (considerati i legami dell'ex sindaco di Palermo con Riina e Provenzano). All'esito dell'istruttoria dibattimentale i giudicanti non lo ritengono sufficientemente provato.

In merito a possibili episodi sintomatici delle nuove relazioni di Andreotti con la frangia di Riina, la Corte condivide i medesimi giudizi sostanzialmente negativi del Tribunale sia riguardo il trasferimento di alcuni detenuti siciliani (fra cui appunto vi era Leoluca Bagarella, cognato di Riina e uno dei nuovi vertici di Cosa Nostra) dal carcere di Pianosa a quello di Novara⁵³, sia riguardo l'incontro, nell'agosto del 1985, fra l'imputato e Andrea Manciaracina, pur comprovato anche in questo secondo giudizio di merito.

Discorso a parte merita il supposto incontro fra Andreotti e Riina del settembre 1987. In questo caso la Corte non si limita solo a sostenere che le risultanze dibattimentali non abbiano sufficientemente dimostrato che esso vi sia stato, condividendo con ciò la statuizione del Tribunale; i giudicanti, spingendosi oltre,

⁵³ Il collaboratore di giustizia Gaetano Costa racconta di aver appreso da Leoluca Bagarella (uno dei più temibili vertici di Cosa Nostra all'epoca dell'egemonia 'corleonese'), nei giorni della co-detenzione nel carcere di Pianosa, di un interessamento esplicito da Andreotti e da Lima per consentire il trasferimento di un gruppo di detenuti siciliani dall'istituto penitenziario di Pianosa a quello di Novara. A ridosso delle festività natalizie del 1983, presso il carcere di Pianosa, alcuni detenuti, in procinto di una rivolta, invitarono Gaetano Costa ad aderirvi; questi riferì a Bagarella, che gli consigliò di non attivarsi in tal senso in quanto i detenuti siciliani sarebbero poi dovuti essere trasferiti in un altro istituto penitenziario. Bagarella, allo scopo di rassicurarlo, precisò che si stavano interessando per il trasferimento persone come Salvo Lima, dietro al quale c'era Giulio Andreotti. Costa, persuaso, convinse gli altri detenuti ad attuare soltanto una forma di protesta più blanda, cioè lo 'sciopero della fame'. A distanza di pochi mesi, un blocco di detenuti siciliani, tra cui Costa e Bagarella, vennero effettivamente trasferiti nel carcere di Novara. A fatto avvenuto, Bagarella invitò Costa a comunicare all'esterno dell'ambiente carcerario che a Messina occorreva indirizzare il consenso elettorale verso la DC, e in specie verso la corrente andreottiana, cosa a cui il collaborante non si sottrasse.

La Corte di Appello di Palermo conferma il giudizio negativo del Tribunale che aveva concluso affermando che "non sono stati acquisiti riscontri estrinseci dotati di carattere individualizzante": in buona sostanza, benché si fosse ritenuto che Giulio Andreotti, a quell'epoca Ministro degli Affari Esteri, "avrebbe potuto agevolmente condizionare l'operato dell'Ufficio competente per i trasferimenti dei detenuti avvalendosi non di poteri gerarchici, ma della sua enorme influenza politica", la carenza di riscontri specifici riferibili all'attività dell'imputato impediva, a detta del Tribunale, di ritenere sufficientemente provato il suo personale coinvolgimento.

arrivano a sostenere che, anche ove accertato, esso non sarebbe servito ad affermare la responsabilità penale dell'imputato in quanto la reale portata di quel confronto sarebbe risultata svuotata dalla attività istituzionale antimafia promossa dalla stessa, in quanto tale idonea ad escludere un qualsivoglia elemento di dolo e quindi di volontà da parte di Andreotti di cooperare con il sodalizio. Anche ove ammesso, cioè, l'incontro avrebbe potuto rappresentare una disponibilità solo fittizia di Andreotti verso la nuova reggenza 'corleonese', da intendersi come eventuale forma di soccorso verso Salvo Lima (e forse si ammette anche verso Ignazio Salvo), anziché quale rappresentazione dell'esistenza di nuove e benevoli relazioni delittuose, rispetto alle minacce e alla pressioni che venivano rappresentate a queste personalità da Cosa Nostra nell'ambito delle strategie di condizionamento del maxiprocesso di Palermo.

Queste conclusioni influiscono, di conseguenza, sul capitolo di prova relativo al condizionamento del maxiprocesso; sminuito delle sue premesse logiche (la compattezza elettorale, al momento delle votazioni, di Cosa Nostra in sostegno della corrente andreottiana e l'incontro con Riina del 1987) per i giudici di secondo grado è poi mancata la prova sia della possibilità, per Andreotti, di intervenire su Corrado Carnevale, quale magistrato candidato a presiederne il giudizio di legittimità, sia dell'esistenza di un grado di rapporti tra Andreotti e Carnevale così intimi da consentire all'uno di intraprendere un'azione efficace presso l'altro. Così facendo è confermata la valutazione negativa del Tribunale.

Messo da parte questo corredo fattuale, al netto delle valutazioni critiche intervenute ad opera dei giudicanti, è necessario comprendere sulla base di quali ulteriori ragionamenti la Corte ritenga che Andreotti abbia commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' ma non quello di associazione di tipo mafioso.

Il dispositivo con cui i giudici di secondo grado statuiscono la parziale riforma *in peius* della sentenza appellata impone una riflessione che può muovere da un interrogativo solo all'apparenza banale: come è possibile che la Corte formuli un giudizio di "vera e propria partecipazione del sen. Andreotti" a Cosa Nostra sulla

base di fatti sostanzialmente analoghi a quelli su cui il Tribunale aveva fondato, sia pure in termini dubitativi, il giudizio assolutorio?

Il primo rilievo riguarda, ancora una volta, il *meccanismo probatorio* adoperato nel giudizio: se il Tribunale aveva, non senza critiche, speso un meccanismo di anacronistica somma algebrica delle prove, diretta conseguenza di una lettura ‘atomistica’ dei fatti, la Corte sceglie di fare proprio un procedimento che ripropone, anche se solo parzialmente, quella visione aggregante propugnata dall’Accusa (v. *supra*, par. 3).

Tale ragionamento probatorio ‘per storia complessiva dei fatti’ è però speso in forme *sui generis* dalla Corte: la ‘storia’, vale a dire il *thema probandum*, è infatti spezzata in due parti (le cd. epoche).

Ponendo una cesura all’interno delle risultanze probatorie, i giudicanti aprono, a due diversi apprezzamenti degli addebiti, che sorreggono le due parti del dispositivo: un primo (capo A) informato ad una *valutazione trasversale dei fatti del processo*; un secondo (capo B) legato ad una valutazione ‘atomistica’ degli addebiti, tale per cui, ravvisata la dissociazione dell’imputato da Cosa Nostra, ne è fatta ridiscendere una loro stima unitaria volta a saggiarne la valenza intrinseca.

Proseguendo, deve ulteriormente riconoscersi che il percorso logico-valutativo utilizzato dalla Corte nei confronti dei fatti della prima “epoca” si riconnette, per vero, all’istituto della *prova critica*. Essa permette di valorizzare le caratteristiche fortemente indiziarie dell’apparato probatorio in esame.

Applicando uno schema tipicamente deduttivo, la Corte ritiene, allora, per un certo periodo, dimostrata la partecipazione di Andreotti al sodalizio mafioso – sotto il delitto di associazione per delinquere ‘semplice’ (capo A) – a partire da uno specifico fatto ritenuto provato, l’incontro con Bontate (e altri mafiosi) della primavera del 1980, vera impalcatura dell’intero ragionamento critico. Ricorrendo, esso, come cd. circostanza indiziante, la Corte sembra risalire attraverso un metodo inferenziale prima ad altri fatti secondari (l’incontro con Bontate e altri mafiosi del 1979; l’incontro con Badalamenti a margine del ‘processo Rimi’ del 1978; la vicenda estorsiva a danno di Nardini del 1977); in esito a ciò, per mezzo di altri fatti ritenuti contestualmente provati (il legame dell’imputato con Lima e i cugini Salvo e il

legame di tali ultimi con il gruppo di Bontate e Badalamenti) e dell'ulteriore convincimento così riscosso, i giudicanti risalgono al fatto principale: la partecipazione di Andreotti all'associazione per delinquere.

Tale approccio critico nasconde, in realtà, dell'altro.

I giudicanti di secondo grado riposizionano infatti Andreotti, e non più la sua corrente politica capitanata in Sicilia da Lima, come perno immobile delle relazioni con il sodalizio mafioso e ne fanno ridiscendere le inevitabili conseguenze, in parte già considerate: una versione – ancora una volta – atipica di contributo, cioè la disponibilità di Andreotti a prodigarsi per soddisfare interessi mafiosi intesa come partecipazione a Cosa Nostra.

In questo modo si assiste ad una *riduzione probatoria duplice*: un fatto probatorio, la disponibilità, è trasformato in condotta criminosa, la partecipazione; al contempo si ritiene che la prova degli incontri e delle frequentazioni sia la prova della disponibilità e quindi poi della partecipazione all'ente criminale.

Da questa impostazione penalistica deriva uno spostamento vistoso dell'asse probatorio: centrale nel ragionamento di prova non sono più, a questo punto, gli indizi di una volontaria conversione della corrente politica andreottiana a struttura di servizio della mafia; centrali diventano gli incontri e le frequentazioni di Andreotti con Cosa Nostra. Non a caso nel corso del secondo giudizio di merito risultano provati sufficientemente tre incontri (sebbene attraverso una circolarità della prova) fra Andreotti ed esponenti di vertice di Cosa Nostra.

Ma i giudicanti di secondo grado avvertono poi l'esigenza di radicare un giudizio di responsabilità penale anche su altro rispetto ad una disponibilità, su di un *quid pluris*, che sensibilmente finisce con il dilatare la verifica probatoria: il movente o per meglio dire *i moventi* delle relazioni di Andreotti con Cosa Nostra.

Un'altra grande novità apprestata dalla Corte sta allora proprio in questo: i giudicanti pongono l'appoggio elettorale, prospettato dall'Accusa fin già dalle battute iniziali, come una possibilità priva di significato totalizzante – tanto è vero che essi escludono una esplicita attività di negoziazione in tal senso fra Andreotti e Bontate⁵⁴. Dalla Corte è considerata, semmai, un'altra circostanza di interesse per

⁵⁴ Si legge in motivazione: “[...] anche al di fuori di una esplicita negoziazione di appoggi elettorali”.

l'imputato, ritratta, in particolare, da uno degli episodi ritenuti provati (quello afferente al petroliere Bruno Nardini): l'utilizzo, anche in prospettiva futura, di Cosa Nostra quale 'cinghia di trasmissione' per interventi para-legali, ancorché non immediatamente illeciti.

Resta da capire che tipo di *intraneus* all'associazione per delinquere sia stato, secondo la Corte, Giulio Andreotti.

A tal proposito i giudicanti delineano, in motivazione, diverse possibili forme di contiguità fra esponenti politici ed associazioni di tipo criminali; esse appaiono elaborate per ricomprendere, senza soluzione di continuità, le due forme associative di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p., vale a dire:

- il soggetto politico organicamente inserito (o formalmente affiliato) nella associazione;
- il soggetto politico non formalmente affiliato.

In riferimento a tale ultima ipotesi la Corte distingue ulteriormente tra:

- il 'quasi affiliato', cioè colui che pone in essere un'attività di cooperazione continuativa e stabile con il sodalizio criminale, equiparabile ad una vera e propria adesione allo stesso, e tale da rivelare la coscienza e volontà di aderirvi (è il caso del 'tirocinante mafioso' che aspira ad entrare nel sodalizio con tutti i crismi);
- l'affiliato '*de facto*', cioè colui che pone in essere "singoli e concreti contributi alla associazione" tali da "arrecare un apporto essenziale alla vita dell'organizzazione in vista del superamento di momenti di particolare difficoltà della stessa", senza che ciò comporti che questi faccia proprie le finalità dell'organizzazione, potendo perseguire scopi propri, purché nella consapevolezza dell'essenziale aiuto prestato all'intero sodalizio.

La condotta di Andreotti è valutata alla stregua di quella di un affiliato non formale. In entrambi i sottotipi della partecipazione non formale si nota come sia il contributo arrecato dall'agente nei confronti dell'organizzazione criminale a radicare la sua condotta associativa; i giudicanti precisano ulteriormente che, in questi casi, la partecipazione è ravvisabile solo fino a quando gli stessi apporti vengano prodotti. In sostanza e a partire da ciò la Corte delinea l'ipotesi, atipica, di

una affiliazione, anziché perpetua, circoscritta temporalmente alla contribuzione del partecipe.

Diversa è poi nei due sottotipi della partecipazione non formale la consistenza dell'elemento soggettivo; infatti se nel caso della 'quasi adesione' i giudicanti si limitano a ribadire la necessità di un dolo specifico, nel caso della partecipazione '*de facto*' essi ragionano dell'evenienza anche di un dolo generico.

La precisazione in merito alla presenza di un necessario apporto contributivo a vantaggio del sodalizio potrebbe indurre ad incasellare entrambi i sottotipi entro un modello di tipo causale; si tratta, in buona sostanza, di quel paradigma che associa il disvalore penalmente rilevante della condotta del partecipe alla realizzazione effettiva di un contributo, minimo ma non insignificante, a beneficio della struttura associativa ed in vista del perseguimento degli scopi del sodalizio.

A dispetto di queste impressioni, si può però notare che nel caso del 'quasi affiliato' il contributo richiesto può essere inteso come fatto concludente rispetto ad un'adesione, in corso, la quale trova in esso rispondenza. Per questo motivo, anziché ragionarsi di una apprezzabile causalità, sembra anteporsi un ragionamento di inquadramento organizzativo dell'agente di cui proprio la condotta sarebbe prova: l'adesione, quando perfezionatasi, potrebbe intendersi come fatto dotato *ex se* di rilevanza causale in quanto capace di accrescere l'apparato di potere dell'ente. Il disvalore della condotta associativa si riassumerebbe nella condotta di affiliazione, nelle forme di modello organizzatorio.

Nel caso dell'affiliato '*de facto*', invece, il significato causale dell'apporto dell'agente rispetto alla vita del sodalizio assume una dimensione decisiva, nei modi (questa volta senza ombra di dubbio) di un modello causale.

Si può sostenere che la condotta di Andreotti sia stata trattata proprio come quella di un partecipe 'de facto': non resta che cercare di capire in cosa consista il suo contributo causale realizzato a vantaggio di Cosa Nostra.

A questo proposito la Corte fa riferimento: alla 'prosopopea' mostrata da Bontate (peraltro avvertita come fastidiosa dai suoi avversari interni al sodalizio mafioso) nel parlare delle sue amichevoli relazioni con Andreotti; al senso di potere e prestigio ingenerato da quelle relazioni nei *boss* vicini ad Andreotti; al senso di

impunità proveniente da quella massima protezione politica; allo stato di condizionamento ingenerato in vari collaboratori di giustizia, i quali – pur dopo essersi dissociati da Cosa Nostra ed averne rivelato la struttura e le attività delittuose – si astenevano a lungo dal riferire fatti e circostanze concernenti Cosa Nostra ed esponenti politici, tra i quali appunto Andreotti, per il timore di poter subire pericolose conseguenze.

La Corte sceglie cioè di convalidare una nozione di contributo causale tutta in senso psicologico. Il disvalore della condotta di Andreotti è radicato attorno ad una lettura ‘mentale’ del rafforzamento dell’associazione mafiosa, inteso come crescita del senso di superiorità, sicurezza e impunità e della capacità di intimidazione.

Può ritenersi, a questo punto, che alcune delle caratteristiche delineate in riferimento alla ipotesi della affiliazione non formale (la sua circoscrivibilità nel tempo; le caratteristiche dell’elemento soggettivo⁵⁵; il suo meccanismo probatorio ancorato alla verifica di un persistente apporto contributivo) e in specie al caso della partecipazione ‘*de facto*’, diano motivo di credere che tale tipologia sia, in buona sostanza, un espediente impiegato dalla Corte per *superare* l’alternativa fra partecipazione e concorso esterno nell’associazione per delinquere (l’istituto del concorso esterno, non a caso, non compare mai nel ragionamento motivazionale di secondo grado se non in presenza di un evidente *lapsus calami* a proposito della valutazione dell’incontro fra Andreotti e Andrea Manciaracina).

Tale assunto apre a ragionamenti in merito ad un possibile inquadramento della condotta di Andreotti, anziché quale quella di un *intraneus* a Cosa Nostra – nella forma promossa dall’Accusa e poi considerata dalla Corte –, alla stregua di quella di un concorrente esterno.

Una simile valutazione è avvalorata dalla presenza di elementi di affinità tra il paradigma *applicativo* del concorso esterno nel reato associativo speso in occasione

⁵⁵ Quanto alla spendibilità di un elemento di dolo generico in riferimento alla condotta di un concorrente esterno nel delitto associativo si veda Cass. Pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, Mannino, in “Riv. pen.”, 1996, pp. 33 ss., ove veniva affermato che in materia di dolo, ai fini del concorrente esterno, non si richiede il dolo specifico proprio del partecipe ma “quello *generico* consistente nella coscienza e volontà di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione”.

della ‘sentenza Carnevale’ del 2002⁵⁶ e quello del partecipe ‘*de facto*’ adoperato nella vicenda giudiziaria in commento.

Si potrebbe infatti sostenere che i due modelli, quello del partecipe ‘*de facto*’ elaborato dalla Corte di Appello di Palermo in seno al processo Andreotti e quello del concorso esterno utilizzato in Carnevale, risultino essere, nella *versione applicativa* dei due giudizi, dotati di elementi di stretta affinità⁵⁷.

In entrambi i casi si fa riferimento ad una condotta genericamente solidale dell'imputato (cioè una disponibilità) nei confronti di un'associazione di tipo mafioso (Cosa Nostra), cui è assegnato il valore di un contributo agevolativo per la stessa, in quanto comportamento *ex ante* idoneo a rafforzare il sodalizio (per le caratteristiche di chi le presta, la situazione in cui versa il sodalizio, il momento storico contingente).

In entrambi i casi è fatta poi propria una nozione di rafforzamento in senso psicologico (da intendersi nei modi già detti precedentemente) dell'ente criminale.

A ben guardare è possibile ragionare di una affinità (e potrebbe non essere un caso) anche interna ai due procedimenti penali: nel processo Andreotti come nel processo Carnevale (in un certo senso – come si è detto – germinato in seno al giudizio avverso Andreotti) viene rimproverata una vicinanza che si argomenta essere *ex se* rafforzativa del sodalizio per la caratura del personaggio che la esprime, posto al vertice, in un caso, di una corrente politica di potere (Andreotti) e nell'altro di un organo giudiziario (Carnevale).

Queste valutazioni complessive non appaiono eliminabili dal giudizio di intervenuta *prescrizione* del reato, commesso, di associazione per delinquere ‘semplice’; non

⁵⁶ Per ciò che riguarda l'impostazione *teorica*, si legge nella sentenza che “assume la qualità di concorrente esterno nel reato di associazione di tipo mafioso la persona che, priva *dell'affectio societatis* e non essendo inserita nella struttura organizzativa dell'associazione, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, purchè questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. [...] Dovrà valutarsi esclusivamente se la pluralità o unica attività posta in essere, per il grado di certezza e specificità che la distingue e per la rilevanza causale che esprime, possa ritenersi *idonea* a conseguire il risultato”. Quanto all'elemento soggettivo, le Sezioni Unite affermavano la necessità, altresì, di un “dolo diretto” del concorrente nella misura in cui era detto che “il concorrente esterno è tale quando, pur esterno all'associazione, della quale non intende far parte, apporti un contributo che ‘sa’ e ‘vuole’ sia *diretto* alla realizzazione, magari anche parziale, del programma criminoso del sodalizio”.

⁵⁷ Nel senso di una sovrapposibilità fra i due modelli si veda Angela Corvi, *op. cit.*, p. 281.

essendo stata raggiunta prova della piena innocenza dell'imputato, la prescrizione non ha escluso, automaticamente (ex art. 129 c. 2 c.p.p.)⁵⁸, neppure la valutazione giuridica della condotta dell'imputato, di cui appare, pertanto, storica traccia nella motivazione decisoria.

In sostanza, al di là del risultato sanzionatorio concreto, *non* può e non deve intendersi la prescrizione del reato di associazione per delinquere 'semplice' quale *sinonimo* di *assoluzione* dallo stesso.

La verifica sull'intervenuta prescrizione si presta semmai a completare il giudizio analitico del verdetto di parziale responsabilità penale contenuto all'interno del dispositivo di secondo grado.

È bene considerare come la prescrizione sia *frutto di specifici ragionamenti messi in atto dalla Corte*, sia per ciò che riguarda il computo del periodo prescrittivo (ci si riferisce, in specie, alle valutazioni connesse ad una particolare circostanza aggravante contestata dall'Accusa ma non riconosciuta⁵⁹ dalla Corte e, all'opposto, alle cd. circostanze attenuanti generiche⁶⁰ concesse dai giudicanti di secondo grado) sia per quanto attiene al *dies a quo* della prescrizione. A questo proposito, infatti, la scelta di considerare il secondo incontro fra Andreotti, Bontate e altri mafiosi della primavera del 1980 quale momento di rottura del *pactum sceleris* con Cosa Nostra produce l'inevitabile decorrenza del termine prescrittivo nelle forme imposte dall'art. 158 c.p.⁶¹; così facendo, anche nella formulazione più estrema, pari a 22 anni e 6 mesi⁶², del termine prescrittivo (che pure qui non ricorre per ragioni connesse,

⁵⁸ "Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con la formula prescritta".

⁵⁹ Ci si riferisce, in specie, all'aumento di pena di cui all'art. 416 c. 4 c.p.: la circostanza aggravante qui prevista (la cd. scorreria in armi) si ritiene essere stata "formalmente allegata ma non ritualmente contestata".

⁶⁰ Ex art. 62 bis c.p. (a cui si rinvia) i giudicanti ravvisano nel "composto contegno processuale dell'imputato", nella sua "età avanzata", nei "rilevantissimi servizi prestati al Paese nel corso della sua lunga carriera politica" e nelle "indubitabili benemerienze che gli vanno riconosciute in specifica relazione alla lotta alla mafia promossa dagli ultimi gabinetti da lui presieduti - segno di una sorta di intento di *rimediare* agli errori passati - imprescindibili situazioni di sconto di pena".

⁶¹ "Il termine della prescrizione decorre [...] per il reato permanente *dal giorno in cui è cessata la permanenza*".

⁶² Ragionando sulla base della disciplina processuale vigente all'epoca il termine prescrittivo è così calcolabile: art. 416 c.p., c. 2, pena base = da 1 a 5 anni di reclusione; pena massima risultante in base alle circostanze contestate ex c. 4 e 5 art. 416 c.p. = 20 anni di reclusione; fascia di prescrizione

ancora una volta, alle valutazioni sulle circostanze di pena), il reato di associazione per delinquere 'semplice' sarebbe risultato prescritto nel dicembre del 2002.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo vengono proposti due ricorsi per Cassazione: uno da parte della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, l'altro da parte della Difesa dell'imputato.

5.3 La sentenza della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione⁶³

Il giudizio di Cassazione pone la parola fine al processo Andreotti, da qui in poi destinato a sopravvivere come fatto compiuto di rilevanza giuridica, storica, politica, e sociologica.

I giudici della Seconda Sezione Penale di Cassazione confermano, in sostanza, l'impianto logico-probatorio del giudizio d'appello e la sua correlata parte motivazionale disponendo il rigetto dei ricorsi presentati.

Ai fini della presente analisi, è possibile scorgere, nella fase di legittimità, due interessi: il primo, storico, riguarda la conclusione del processo e il definitivo assestamento della ricostruzione fattuale da esso fornita (per la quale si rinvia a quanto già detto precedentemente); il secondo, giuridico, riguarda le posizioni concettuali relative ai reati contestati che hanno assistito la decisione dei giudicanti. A questo ultimo proposito si nota come, per la terza volta, l'organo giudicante delinea una nozione di partecipazione ai reati associativi di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. diversa da quella fornita nel grado di giudizio precedente.

Il Collegio distingue, all'interno delle proprie linee guida in diritto, fra due casi: quello della partecipazione nell'associazione di tipo mafioso e quello della partecipazione nell'associazione per delinquere 'semplice'.

Per il primo caso i supremi giudici adottano una nozione di partecipe unica e generale, tesa a sintetizzare, in un unico involucro, i due modelli di pratica giurisprudenziale di tipo causale e organizzatorio. È recepito, in buona sostanza, un

applicabile = la quarta (prescrizione in 15 anni); 15 anni + maggiorazione fino alla metà ex art. 160 c. 3 c.p. = 22 anni e 6 mesi.

⁶³ Cass. Pen., Sez. II, 15 ottobre 2004, Andreotti, in "Foro it.", 2006, vol. 129, n. 2, pp. 115 ss.

modello di partecipazione all'associazione per delinquere di tipo misto. In questi termini il Collegio individua quali elementi essenziali della condotta associativa: l'inserimento organico dell'agente all'interno della consorteria criminale, con annessa accettazione, anche evidente *per facta concludentia*, da parte dell'ente; un contributo causale realizzato dall'agente a beneficio dell'associazione (elemento oggettivo); una condivisione del programma criminoso e delle relative metodiche alla stregua di un dolo specifico (elemento soggettivo).

Per quel che riguarda l'associazione per delinquere 'semplice', il Collegio specifica invece come la condotta, in senso oggettivo, si ritenga perfezionata in presenza di una qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purché causale, anche solo in termini prognostici, rispetto alla situazione di pericolo tipica (la sussistenza ed operatività del sodalizio in quanto idonea a violare l'ordine pubblico o gli altri beni giuridici tutelati dalle previsioni legislative la cui violazione avviene attraverso la realizzazione del programma criminoso). È poi ribadita, anche per questo secondo caso, la necessaria presenza di un dolo specifico, inteso come la consapevolezza e la volontà da parte dell'agente di associarsi con lo scopo di contribuire alla realizzazione del programma dell'associazione.

Alla luce di queste scelte teorico-dogmatiche, è in buona sostanza possibile concludere che i supremi giudici convalidino le conclusioni dei giudicanti di secondo grado *valorizzando due differenti moduli interpretativi* in uso rispettivamente per i reati di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p.

Così, con riferimento al delitto di associazione per delinquere 'semplice', il Collegio sperimenta una formula di verifica della causalità della condotta di Andreotti rispetto al rafforzamento del sodalizio mafioso in termini meramente prognostici (o *ex ante*), secondo lo schema tipico della verifica di idoneità o causabilità. In tal senso il Collegio fa suo lo stesso disvalore – la nozione di contribuzione causale tutta in senso psicologico – attribuito dai giudici d'appello ai fatti ritenuti provati a carico di Andreotti (i rapporti con Salvo Lima e i cugini Salvo; la 'vicenda Nardini'; gli incontri con i *boss* mafiosi; il tragico epilogo della 'vicenda Mattarella'; la sua disponibilità ad

ascoltare le richieste dei mafiosi senza vincolo di subordinazione), al di fuori di un puntuale ragionamento controfattuale⁶⁴.

Con riguardo al delitto di cui all'art. 416 *bis* c.p., invece, il Collegio si limita a formulare i propri apprezzamenti dogmatici senza poi procedere ad una loro reale applicazione rispetto alle condotte contestate. In questo senso i supremi giudici non provvedono a ricercare né i termini di un inserimento organico di Andreotti nel sodalizio mafioso né la prova di un suo contributo causale realizzato a beneficio dell'associazione, limitandosi a ritenere non censurabile il repertorio motivazionale elaborato dai giudici di secondo grado in giustificazione della dissociazione dell'imputato da Cosa Nostra a partire dalla primavera del 1980.

A partire da queste valutazioni anche la Corte di Cassazione condivide le conclusioni fatte proprie dalla Corte d'Appello di Palermo: Andreotti ha commesso il reato di associazione per delinquere 'semplice' sebbene questo, alla data del giudizio, è risultato prescritto, ma non ha commesso il reato di associazione di tipo mafioso, da cui come tale risulta assolto secondo la formula di diritto contenuta all'interno dell'art. 530 c. 2 c.p.p.

Anche secondo i supremi giudici, in conclusione, Andreotti è stato un associato di Cosa Nostra fino alla primavera del 1980, momento a far data dal quale ha inteso dissociarsi dal sodalizio arrivando financo a promuovere, all'interno degli ultimi gabinetti (1989-1992) da lui presieduti in qualità di Presidente del Consiglio dei Ministri, provvedimenti normativi di contrasto alla criminalità mafiosa.

⁶⁴ Se, per esempio, si considera la 'prosopopea' di Bontate come indizio del rafforzamento del suo gruppo, per dimostrare l'effettivo consolidamento si sarebbe potuto provare quanto la disponibilità palesata di Andreotti avesse incrementato, all'interno del sodalizio, la forza di Bontate a discapito degli altri mafiosi estranei a quel legame e come il declino di quel gruppo, coinciso con l'ascesa dei 'corleonesi', fosse dipeso dalla dissociazione di Andreotti. O, ancora, se a partire dalla quella disponibilità fosse conseguita una crescita numerica più consistente delle adesioni al sodalizio. In questo senso si veda Angela Corvi, *op. cit.*, p. 280.

5. Conclusioni

Il processo Andreotti suggerisce, a questo punto, alcune riflessioni conclusive.

In primo luogo, è emerso con evidenza che nel caso in cui un processo concerna fatti articolati e complessi, interpretabili attraverso vari filtri esegetici (da quello penalistico a quello sociologico, da quello storico a quello politico), l'esito della vicenda giudiziaria non può affatto dirsi scontato: lo sforzo di condensare tali fatti entro una specifica fattispecie di reato può infatti risultare troppo grande rispetto ad uno strumento – l'analisi penalistica – per certi versi fragile. Così nel processo Andreotti è stato possibile che di fronte ad un nucleo di fatti pressoché omogeneo i giudici abbiano espresso valutazioni differenti che hanno prodotto formule decisorie in parte eterogenee.

In secondo luogo, ripercorrendo i tre gradi di giudizio del processo Andreotti, è stato possibile verificare quanto possa essere caotica, disordinata e fragile la prassi applicativa di alcuni strumenti normativi di contrasto alla criminalità organizzata (nel caso di specie, quelli predisposti con gli artt. 416 e 416 *bis* c.p.), continuamente sottoposti a condizionamenti derivanti da scelte politico-criminali altalenanti, influenze socio-culturali mutevoli e orientamenti dottrinali molteplici.

In terzo luogo, ci si potrebbe chiedere, in chiave critico-ricostruttiva – ma con la dovuta umiltà imposta dalle competenze *in fieri* di chi scrive e dal massimo rispetto per chi ha condotto il processo –, se la scelta di qualificare la condotta di Andreotti in termini di partecipazione, anziché di concorso esterno, nei due delitti di cui agli artt. 416 e 416 *bis* c.p. sia stata davvero la più aderente ai fatti emersi nel corso del processo.

La portata, anche simbolica, di trattare Andreotti come un *intraneus* ad un sodalizio di tipo mafioso – si è dimostrato nella presente analisi – risulta attutita e sorretta dalla possibilità offerta dalla giurisprudenza di considerare come partecipe di Cosa Nostra non necessariamente l'affiliato formale (e perciò il cd. *punciutu o combinato*), bensì anche chi si comporti come un associato per *facta concludentia*, vale a dire l'affiliato non formale (v. *supra*, par. 3).

Cionondimeno si è constatato che a partire dalle conclusioni tratte dalla Corte di Appello di Palermo, poi confermate dal giudizio di Cassazione, è possibile scorgere

una sostanziale linea di continuità fra la nozione di partecipe *'de facto'* con cui i giudicanti inquadrano la condotta di Giulio Andreotti e il paradigma *applicativo* del concorso esterno nel reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. speso, dalle Sezioni Unite penali, in Carnevale (v. *supra*, par. 4.2).

Queste valutazioni, più che ad immaginare, in considerazione del diverso trattamento processuale apprestato (v. *supra*, par. 3), i possibili ed alternativi scenari sanzionatori del processo Andreotti ove si fosse preferita la *forma criminis* del concorso esterno, fanno perciò riflettere in merito a quanto possa diventare labile il confine fra le due diverse forme di compartecipazione al crimine organizzato specialmente laddove alla base dell'esercizio dell'azione penale si collochi la condotta collusiva di un soggetto politico nei confronti di un'organizzazione di tipo mafioso. Situazioni come queste, deputate, in via ricorrente, ad elevare ad autonoma incriminazione forme di 'sostegno' atipiche (in considerazione dei vari e molteplici modi in cui un soggetto politico può contribuire ad un sodalizio di tipo mafioso), non possono che imporre uno sforzo di contemperamento fra due esigenze: una di politica costituzionale, e cioè quella di selezionare le condotte degne di sanzione penale esclusivamente in presenza di una adeguata giustificazione sostanziale e perciò nel rispetto dei principi di tassatività e necessaria determinatezza della fattispecie; una di politica criminale, e cioè quella di non lasciare impunte pericolose condotte di sostegno per l'organizzazione pur comunque ricorrenti in una versione atipica.

Verosimilmente è proprio la delicatezza di un simile punto di equilibrio a rappresentare quella criticità in grado di produrre esiti processuali incerti.

Ma al di là del caso di specie i rischi penalistici, sapientemente sottolineati da una certa dottrina⁶⁵, relativi ad una simile convergenza fra i due modelli di compartecipazione al crimine organizzato sono poi ulteriormente delineabili.

E' evidente, infatti, come tale sovrapposizione rischi di far smarrire il significato criminologico della distinzione fra i due tipi di condotta: il *partecipe* è (o dovrebbe essere) *intransigens* al sodalizio, chiamato a sottostare a oneri (la subordinazione cieca e senza limiti alle regole del sodalizio; la piena messa a disposizione della

⁶⁵ Si veda Angela Corvi, *op. cit.*, pp. 281 ss.

propria persona alla causa criminale; l'inserimento perpetuo nella struttura) ma al contempo destinato a godere di talune prerogative (l'accesso a notizie riservatissime; la conoscenza diretta di altri partecipi; le aspettative in termini solidaristici); per contro, il *concorrente* è (o dovrebbe essere) l'*extraneus*, chi cioè si colloca ai margini del sodalizio, senza un reale senso di appartenenza allo stesso, mentre pone in essere condotte funzionalmente estemporanee, utili tanto all'ente criminale quanto a se stesso.

In quarto e ultimo luogo, il fatto che, nel dibattito pubblico, del dispositivo a due facce della sentenza della Corte di Appello di Palermo, poi confermato dalla sentenza di Cassazione, si sia soliti considerare solo una parte, e cioè la seconda (quella riferita al capo B, vale a dire l'*assoluzione*, ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., di Andreotti dal reato di cui all'art. 416 *bis* c.p.), trascurando invece la prima (quella riferita al capo A, vale a dire la statuizione di *non doversi procedere* nei confronti di Andreotti in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., *commesso* fino alla primavera del 1980, per essere lo stesso reato estinto per *prescrizione*) sembra, invece, andare ben oltre il campo della presente indagine penalistica, confermando il carattere assolutamente *sui generis* di questo processo dalle molteplici trame.

CONDIZIONI POLITICHE E AMMINISTRATIVE DELLA SICILIA, DI LEOPOLDO FRANCHETTI*

a cura di Sarah Mazzenzana

Abstract

This section History and Memory offers a selection of excerpts from the investigation carried out by Leopoldo Franchetti and Sidney Sonnino in 1876 in Sicily. In particular we focus on the first volume entitled "Political and administrative conditions of Sicily" curated by Franchetti. It represents an historical document of precious value, as it demonstrates the link between the roots of mafia phenomenon and the specificities of social relations and economic conditions in Sicily after the Unification of Italy.

Keywords: Franchetti, Sicily, 1876, investigation, society

In questo numero la Rivista dedica la sua sezione "Storia e Memoria" all'inchiesta privata condotta in Sicilia nel 1876 dai due studiosi toscani Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, diventati poi parlamentari italiani. I risultati della loro preziosa indagine, frutto di un viaggio durato quattro mesi, furono pubblicati in un testo in due volumi intitolato "*La Sicilia nel 1876*". Negli ultimi anni i riferimenti a questo testo, e specialmente al volume di Franchetti, si sono fatti via via più frequenti, quasi dovuti. Nei pubblici dibattiti come nei convegni. Ma si rivelano spesso impropri e frutto di un significativo passaparola. Si è pensato quindi utile selezionarne per i lettori della "Rivista" alcuni essenziali passaggi a cui ancorare rinvii e riferimenti. Le pagine che seguono sono tratte appunto dal primo volume dell'inchiesta – *Condizioni politiche ed amministrative della Sicilia* – curato da Franchetti. Si tratta di un documento di eccezionale lucidità e attualità storico-politica rivolto specificamente all'analisi delle condizioni dell'isola dopo l'Unità d'Italia; e che, pur senza avere come suo obiettivo dichiarato lo studio della mafia, spiega con

avvincente rigore logico come le origini e le radici del fenomeno siano strettamente connesse con le peculiarità dei rapporti sociali e delle condizioni economiche della Sicilia nella seconda metà dell'Ottocento.

Il testo venne pubblicato per la prima volta nel 1877 dall'editore Barbera di Firenze e successivamente, nel 1925, sempre a Firenze, dall'editore Vallecchi. È stato ripubblicato nel 1993 da Donzelli, Roma, con una importante introduzione dello storico Paolo Pezzino.

*Le pagine che seguono sono tratte da Leopoldo Franchetti e Sidney Sonnino, *La Sicilia nel 1876*, 2 voll. Barbera, Firenze 1877, vol. I: *Condizioni politiche e amministrative della Sicilia*.

CAPITOLO I.

CONDIZIONI GENERALI

I.

PALERMO E I SUOI DINTORNI

§ 1. — Primo aspetto.

La prima impressione del viaggiatore che, sbarcato a Palermo, visita la città e i suoi dintorni ed ha occasione di frequentare anche in modo superficiale la parte educata di quella popolazione, è certamente una delle più grate che si possano immaginare. Lasciando pure da parte il clima e l'aspetto della natura, già celebrati in tutte le lingue, in versi ed in prosa, buoni e cattivi, la città colla bellezza delle vie principali, l'aspetto monumentale dei palazzi, l'illuminazione notturna, una delle migliori di Europa, presenta tutte le apparenze del centro di un paese ricco e industrioso. Nell'accoglienza dei forestieri, la squisita cortesia non si limita alle forme esterne. Appena si sia manifestata l'intenzione di inoltrarsi nell'interno dell'Isola, abbondano le lettere di raccomandazione, le offerte di ospitalità che poi si sperimentano non essere semplici complimenti.

Se poi, uscendo dalla città, si girano le campagne che la circondano, s'impongono agli occhi e alla mente segni anche più caratteristici di una civiltà inoltrata. La perfezione della coltura nei giardini d'agrumi della Conca d'oro è proverbiale; ogni palmo di terreno è irrigato, il suolo è zappato e rizzappato, ogni albero è curato come potrebbe esserlo una pianta rara in un giardino di orticoltura. Dove manca il verde cupo degli alberi di agrumi, l'occhio incontra le vigne coi loro filari lunghi e regolari, gli orti piantati di alberi fruttiferi, qualche uliveto, qualche raro pezzetto di terra seminata, e dappertutto, segni del lavoro più accurato, più perseverante, più regolare. Nei primi momenti, il nuovo venuto si lascia andare a quell'incanto di uomini e di cose, e sparisce dalla sua mente la memoria delle notizie e polemiche dei giornali, delle discussioni parlamentari, di tutto il rumore fatto intorno alla

questione siciliana. Certamente, s'egli in quel momento s'imbarcasse e tornasse via, riporterebbe a casa, se non la convinzione, almeno il sentimento che tale questione non esiste, e che la Sicilia è il paese del mondo dove la vita è per tutti più facile e più piacevole. Soprattutto, se girando i dintorni, non ha osservato i posti di bersaglieri acuartierati in case rustiche dove sarebbesi aspettato d'incontrare uno spettacolo più patriarcale.

§ 2. — Le prepotenze.

Ma s'egli si trattiene, se apre qualche giornale, se presta l'orecchio alle conversazioni, se interroga egli stesso, sente a poco a poco tutto mutarglisi d'intorno. I colori cambiano, l'aspetto di ogni cosa si trasforma. Egli sente raccontare che in quel tal luogo è stato ucciso con una fucilata partita di dietro a un muro, il guardiano del giardino, perché il proprietario lo aveva preso al suo servizio invece di altro suggeritogli da certa gente che s'è presa l'incarico di distribuire gl'impieghi nei fondi altrui, e di scegliere le persone cui dovranno darsi a fitto. Un poco più in là, un proprietario che voleva affittare i suoi giardini a modo suo si è sentita passare una palla un palmo sopra il capo, in via di avvertimento benevolo, dopo di che si è sottomesso. Altrove, a un giovane che aveva avuto l'abnegazione di dedicarsi alla fondazione e alla cura di asili infantili nei dintorni di Palermo, è stata tirata una fucilata. Non era per vendetta, o per rancori; era perché certe persone, che dominavano le plebi di quei dintorni, temevano ch'egli, beneficiando le classi povere, si acquistasse sulle popolazioni un poco dell'influenza ch'esse volevano riserbata esclusivamente a sé stesse. Le violenze, gli omicidii, pigliano le forme più strane. Si narra di un ex-frate che in un paese vicino a Palermo aveva assunto la direzione delle prepotenze e dei delitti, e andava poi a portare gli ultimi conforti della religione a taluni fra coloro che aveva fatto ferire. Dopo un certo numero di tali storie, tutto quel profumo di fiori d'arancio e di limone principia a sapere di cadavere. Gli autori di questi delitti, hanno essi subito processo e condanna? Quasi nessuno è stato scoperto, e quando si sia arrestato alcuno per sospetto, è stato nel maggior numero

dei casi messo in libertà per mancanza di prove, perché non si sono trovati testimoni a suo carico.

Quali sono le ragioni di questa inaudita potenza di alcuni? Dov'è la forza che assicura l'impunità ai loro delitti? Si chiede se sono costituiti in associazioni, se hanno statuti, pene per punire i membri traditori: tutti rispondono che lo ignorano, molti, che non lo credono.

Il paese non è dominato da alcuna setta segreta di malfattori. Non v'ha nulla di misterioso in questi delitti. Molti fra i loro autori sono, è vero, persone pregiudicate, che si nascondono alle ricerche della giustizia. Ma la giustizia è sola a non sapere dove sono.

Peraltro, è di notorietà pubblica che il tale o il tal altro, persona agiata, proprietario, fittaiuolo di giardini, magari consigliere nel suo Comune, ha formato ed accresce il suo patrimonio intromettendosi negli interessi dei privati, imponendovi la sua volontà, e facendo uccidere chi non vi si sottometta. Che quest'altro, il quale va passeggiando tranquillamente per le strade, ha più di un omicidio sulla coscienza. La violenza va esercitandosi apertamente, tranquillamente, regolarmente; è nell'andamento normale delle cose. Non ha bisogno di sforzo, di ordinamento, di organizzazione speciale. Fra chi dà il mandato di un delitto, o chi l'esegue, spesso non appare traccia di relazione continuata, regolata da norme fisse. Sono persone che avendo bisogno di commettere una prepotenza, e trovando sotto la loro mano, e, per così dire, per la strada, istrumenti

adattati al loro fine, ne fanno uso. Né pure si può dar nomi di società alle relazioni più o meno fisse o determinate, colle quali sono uniti fra di loro e con certi impresari d'omicidii, i numerosi componenti della classe di latitanti, sospetti, e facinorosi d'ogni specie, che popolano più specialmente le campagne, i paesi e le città della provincia di Palermo¹. Fra le persone di questa specie, le relazioni sono determinate e regolate da similitudine d'interesse e di condizione, e non abbisognano di regole

¹ I latitanti colpiti di mandato di cattura erano il 1° gennaio 1875 in tutta la Sicilia 1368, cioè: provincia di Palermo, 573; provincia di Caltanissetta, 112; provincia di Catania, 201; provincia di Girgenti, 106; provincia di Messina, 184; provincia di Siracusa, 50; provincia di Trapani, 142. (Camera dei Deputati. Sessione 1874-75. Documenti relativi al progetto e legge sui provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza, n° 24 bis, pag. 33, allegato K).

prestabilite. È vero d'altra parte che coloro i quali si assumono l'accollo della perpetrazione degli omicidii seguono certe norme nella scelta delle persone dalle quali accettano commissioni, e richiedono che la posizione sociale, il carattere, i precedenti del committente sieno tali da dar garanzia. Vogliono essere assicurati che il legame, il quale dal delitto comune nascerà fra mandante e mandatario, non sarà ad esclusivo vantaggio del primo, o a danno esclusivo del secondo. Ma tali norme di condotta e tali garanzie, nascono dalla natura delle cose, non da convenzioni e da statuti.

§ 3— Associazioni per l'esercizio della prepotenza.

Peraltro non mancano anche le associazioni regolarmente costituite con statuti, regole per l'ammissione, sanzioni penali, ecc., ecc., associazioni destinate all'esercizio della prepotenza e alla ricerca di guadagni illeciti. È impossibile conoscerne il numero e gli oggetti tutti. Così, sono state recentemente scoperte sotto la prefettura Gerra due società dette, l'una dei Mulini, l'altra della Posa.

La prima fu fondata con iscopo apparentemente legale, sotto forma di consorzio fra gli esercenti mulini per la riscossione e il pagamento della tassa del macinato, allorquando questa tassa, prima che fosse introdotto il contatore meccanico, si riscuoteva col sistema degli accertamenti. Aveva realmente per iscopo principale di tenere alto il prezzo della molenda per mezzo del monopolio procurato colla violenza. I soci dichiaravano il loro guadagno medio fino al loro ingresso nella società, e questo veniva loro garantito. La società, regolandosi sugl'interessi comuni, decretava la chiusura dell'uno o dell'altro mulino, e passava agli esercenti di questi l'equivalente del loro guadagno mensile medio.

Gli altri soci pagavano alla società una tassa proporzionata ai loro prodotti (un poco più di 5 lire per ogni salma di farina, un poco più di 3 lire per ogni salma di semola prodotta). Il provento di queste tasse in parte serviva a indennizzare gli esercenti i mulini chiusi per ordine della società. Il rimanente, pare venisse diviso fra i soci in proporzione dei loro guadagni. I soci renitenti a pagare la loro tassa, erano puniti prima cogli sfregi, coll'uccisione cioè di animali, coll'incendio di piantagioni, ecc.; se

tali avvertimenti non bastavano, venivano ammazzati. Nel medesimo modo erano trattati coloro che la società desiderava avere fra i suoi membri e che vi si rifiutavano. Il terrore sparso da questa associazione era tale che bastava talvolta il consiglio dato a taluno di entrare nella società, per farlo rinunciare in tutta fretta alla propria industria. Un gruppo di pastai che stava trattando con un mulino a vapore per una fornitura di farina a prezzo minore di quello stabilito dalla società, desistette dalle trattative per non porsi in urto con questa. La società della Posa, fra garzoni mugnai e carrettieri, strettamente connessa con quella dei mulini, aveva per iscopo apparente il mutuo soccorso. Ciascun socio pagava un tanto per ogni salma di farina prodotta nel mulino dov'era impiegato, o trasportata col carro, secondo le professioni. Ai soci era proibito farsi vicendevolmente concorrenza. Il capo destinava chi doveva lavorare, e chi rimanere ozioso. La tassa della Posa era per i garzoni mugnai pagata dai loro padroni; i garzoni carrettieri la pagavano essi stessi; col provento delle tasse si mandava un tarì (L. 0.42) al giorno ai membri della società arruolati nell'esercito, si soccorrevano i vecchi e gl'infermi, e si pagavano gl'impiegati che tenevano l'amministrazione; il rimanente si divideva fra i soci. Gli esercenti mulini dovevano impiegare i membri della società, e pagare la tassa, pena gli sfregi e la morte. Pare inoltre che la società della Posa esigesse una tassa di un tanto per salma di grano depositato presso i magazzini dei sensali di cereali (che a Palermo fanno anche da magazzinieri). I sensali pagavano questa tassa, e se la facevano restituire dai proprietari depositanti. Ambe le società erano in mano a un potente capo mafia che se ne valeva per l'esercizio d'ogni sorta di prepotenze, e specialmente adoperava i membri della seconda per suoi cagnotti, contro quei proprietari d'agrumeti che non accettavano i fittaiuoli e i guardiani da lui proposti, ed in genere contro quelli che pretendessero agire a modo loro in qualunque affare dove a lui piacesse intervenire. Malgrado il bell'impianto dell'amministrazione sociale, i suoi numerosi libri e registri, non sembra che tutti i proventi andassero a vantaggio dei soci; una parte finiva in mano dei faccendieri che, in Roma, sostenevano gl'interessi o l'impunità dell'associazione e dei suoi membri, nei ministeri e altrove.

(.....)

§ 6. — Importanza della violenza nelle relazioni sociali.

Sarebbe difficile esagerare l'importanza della parte che hanno gli sfregi, le schioppettate e soprattutto il timore delle schioppettate nelle relazioni d'ogni genere fra persone in Palermo e dintorni. Con questo mezzo, si rende l'ingiuria alla quale non si vuole o non si può rispondere con una sfida a duello; collo stesso si allontanano i concorrenti pericolosi dalle aste pubbliche. Con questo si proteggono e si difendono gli amici e gli aderenti. Con questo i più energici e i più abili si assicurano in tutte le cose e pubbliche e private un dominio assoluto, che non ha altro limite se non le violenze di altri prepotenti suoi pari.

Certamente, il timore e la minaccia della violenza non è sempre lì presente alla mente di chi impone e di chi subisce la prepotenza. Talvolta il prepotente stesso non si dubita di esser tale, e si scandalizzerebbe forse a sentirsi dire ch'egli esige cosa contraria al diritto e l'ottiene coll'intimidazione. Anzi, la violenza non è il solo mezzo usato per prepotere. In Palermo, come in ogni altro paese, i codici sono spesso ottimo strumento a tal uopo; come in ogni altro paese e più ancora, l'uso delle astuzie e dei raggiri non è proscritto.

Ciononostante, se si va a ricercare il primo fondamento dell'influenza di chi ha un potere reale, lo si trova quasi inevitabilmente nel fatto o nella fama che quella tale persona ha possibilità, direttamente o per mezzo di terzi, di usare violenza.

Né potrebbe essere altrimenti: una volta che esiste siffatto stato di relazioni sociali a mano armata, chi vuol godere una certa influenza o, talvolta, solamente esser rispettato nell'onore e negli averi, conviene che abbia a suo comando una forza armata di una certa importanza e faccia sapere che l'ha. Difatti, si sente raccontare che la tale o tal'altra persona influente in politica o nelle amministrazioni locali, ha a suo servizio il tale o tal altro capo mafia di Palermo o di un paese vicino, e per mezzo suo, una parte di quella popolazione di facinorosi per mestiere o per occasione, che infestano la città e i suoi dintorni; il che significa che da un lato egli potrà giovare del terrore ispirato da quella gente; che saranno al bisogno usati a suo

vantaggio i mezzi i quali già servirono a spargere quel terrore; e che dall'altro, egli, in caso di bisogno, aiuterà e proteggerà questi suoi clienti².

§ 7. — Le fazioni e i loro mezzi di azione.

In tal modo si formano potenti associazioni d'interesse che s'insinuano e si impongono in tutte le faccende private e pubbliche. Niuno oserà offrire un prezzo per un fondo che qualche loro aderente voglia comprare. Nei Comuni, nelle Opere pie, regolano in buona parte la scelta degli amministratori, dispongono a loro piacere del patrimonio e delle entrate. Insomma sono padroni assoluti e incontrollati di tutto nel campo che si sono riservato, finché non incontrino qualche altra coalizione non meno forte, ardita o prepotente, che venga a contender loro il dominio. Allora nasce la rivalità, l'odio fra persone o famiglie; seguono le offese e le vendette, le astuzie e le intimidazioni per prevalere in questa o quella elezione. Ciascuna fazione sceglie la sua bandiera nello sterminato arsenale delle quistioni che sono use a dividere i partiti fra di loro nell'Europa civile: pigliano nome di partiti politici, amministrativi, magari religiosi, poco importa, perché si tratta del solo nome. Ognuna delle parti contendenti cerca di rafforzarsi estendendo le sue alleanze nella riserva inesauribile dei prepotenti, dei latitanti, dei malfattori e degli assassini; e per assicurar la fede degli aderenti antichi come per attrarsene dei nuovi, cerca di crescere in opinione di forza e d'influenza, e di mostrare che i suoi clienti, in ogni loro faccenda o bisogno, sono assicurati di aiuto e protezione non mai rifiutati e sempre efficaci. E così, il capo di ciascun partito, alle prepotenze per conto proprio aggiunge quelle per conto dei clienti; risente come sue le ingiurie da loro sofferte, e

² «Egli è mestieri, o signori, che una buona volta sien rotti codesti vincoli, che, come la trista genia dei bravi ligava un tempo ai Don Rodrigo, così questa dei mafiosi, che son qui de' bravi i successori camuffati a foggia de' tempi nuovi, stringe a talune delle classi abbienti dell'oggi. È mestieri che cessino codesti rapporti di patronato e di clientela, pe' quali è agli uni assicurata protezione per quando hanno a far conti colla giustizia, agli altri l'opera del braccio, e quel potere d'intimidazione, per cui si procaccia rispetto alla persona ed agli averi, e spesso aiuto di suffragi, se del voto popolare è mestieri ad attingere alcun seggio ne' pubblici consessi» (Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 1873 letta nell'Assemblea generale della Corte d'appello di Palermo il 5 gennaio 1874 dal procuratore generale comm. Vincenzo Calenda, pag. 46).

fa sue le loro vendette. Il campo dei soprusi e dei rancori va allargandosi all'infinito. Cagione di odio e di guerra sono non più solamente le ambizioni, le prepotenze e le vendette di coloro che da prima diventarono nemici, ma del più infimo gregario di ciascun partito. La lotta s'inasprisce, si estende, s'accende in tutto il Comune e talvolta in quelli vicini. Principia la guerra di stratagemmi, di fucilate, di agguati, che talvolta si trasformano in vere scaramucce. Gli avversari vanno a cercarsi ovunque per l'Isola, come quella mattina in cui i buoni Palermitani furono spaventati, ma non sorpresi, di vedere in una delle piazze più frequentate della loro città, quattro o sei sicari al servizio di uno dei partiti che si dividono un paese distante da Palermo ben trenta chilometri, sparare addosso a uno del partito opposto una salva di colpi di revolver.

§ 8. — L'autorità pubblica.

Tutto questo accade nell'interno e nelle vicinanze di una gran città. Non siamo in tempo di rivoluzione, niun cataclisma sta sconvolgendo la società. La gente gira tranquillamente per le strade, va ai propri affari o ai propri piaceri; chi si guarda d'intorno vede pur lo stemma d'Italia sulle porte di Corti di Giustizia e di uffizi di polizia. Osserva che per le strade della città sono guardie di pubblica sicurezza e carabinieri; in campagna vede carabinieri e truppa, molta truppa; pattuglie in perlustrazione per tutte le vie. Sente nominare il Prefetto in ufficio, ne sente discutere i meriti e paragonarli a quelli dei suoi sedici o diciassette predecessori venuti in Palermo dal '61 in poi. Sono gli stessi in Sicilia come nel Continente d'Italia quegli ordinamenti giudiziari ed amministrativi che devono assicurare l'applicazione delle leggi; sono le stesse le leggi, e qualificano per delitti quei fatti, che qui sono pure il fondamento della vita sociale. Ma per prevenire i delitti, per punirli, per mantenere l'ordine e l'osservanza delle leggi di ogni specie, la polizia, la magistratura, l'autorità pubblica insomma, ha bisogno di querele, di denuncie, di testimonianze, del verdetto dei giurati, ha bisogno quasi ad ogni passo della cooperazione dei cittadini.

§ 9. — Suo isolamento morale.

E qui, l'amministrazione governativa è come accampata in mezzo ad una società che ha tutti i suoi ordinamenti fondati sulla presunzione che non esista autorità pubblica. Gl'interessi di qualunque specie atti a dominare trovano all'infuori di questa autorità i mezzi di difendersi, e di fronte a loro, l'interesse comune, da essa rappresentato, è vinto prima di combattere, e la legge è nel fatto esclusa. I poteri e le influenze, che la legge è precisamente destinata a contrastare, sono più efficaci della organizzazione intesa a farla valere. Il timore della sanzione contro chi fa una denuncia, porta una testimonianza, o presenta una querela a danno di un prepotente di qualunque grado, è più efficace che quello della sanzione penale contro chi rifiuti la sua cooperazione alla giustizia in caso di delitto, o quello del danno materiale di chi subisce un'ingiustizia senza respingerla colle difese fornite dalla legge. Naturalmente, in una società per tal modo costituita, non v'è posto per chi non ha zanne ed artigli. Difatti il maggior numero d'ogni classe e d'ogni ceto è oppresso e soffre, ma per lo più non se ne rende neppur conto. Perché l'opinione pubblica è informata a questo sistema sociale extra legale, la massa della popolazione ammette, riconosce e giustifica l'esistenza di quelle forze che altrove sarebbero giudicate illegittime, ed i mezzi che adoperano per farsi valere; sicché, per chi volesse mettersi dalla parte della legge, si aggiunge al timore delle vendette quello della disapprovazione pubblica, cioè del disonore.

§ 10. — Prevalenza dell'autorità dei prepotenti sopra quella del Governo.

Ed è così che si commettono i delitti i più palesi, senza che l'autorità pervenga a conoscerne gli autori. Tutti sanno chi sono, dove sono, ciò che fanno e ciò che faranno, e nessuno denuncia, nessuno porta testimonianza; nemmen l'offeso, il quale, se è abbastanza forte od ardito, aspetta di vendicarsi, se no si rassegna e tace. Se per caso la polizia nei primi momenti dopo il reato, a furia di solerzia e di attività, è giunta a scoprir qualche traccia, a ottener qualche denuncia o qualche indizio, tutto

svanisce quando s'inizia il processo, i testimoni negano quello che hanno detto, gli accusatori si ritrattano.

Di fronte alla evidenza e alla convinzione generale che indicano il colpevole, la legge è impotente a punirlo. Nelle relazioni d'interessi privati, non si osa invocare la legge contro i potenti. I quali però scendono talvolta ad usarne, quando trovano modo di farla servire ai loro fini, e se ne valgono per impadronirsi delle amministrazioni pubbliche, o farne mezzi ed istrumenti della loro preponderanza.

(...)

§ 16. — Manca nell'autorità pubblica unità d'indirizzo. Il personale.

È facile intendere quanta energia, quanta oculatezza, quanta unità nell'azione sarebbe necessaria alle autorità costrette ad usare siffatti istrumenti, per porle in grado di supplire all'ignoranza degli uni, e di rendere innocua la malvagità degli altri. Ed invece, tutto concorre a rendere incerta ed inefficace l'azione anche di queste. L'indirizzo del funzionario di pubblica sicurezza spesso contraddice a quello della magistratura. Il personale è talvolta impari all'ufficio. I pretori, fondamento e perno di tutto il meccanismo destinato alla scoperta e alla punizione dei delinquenti, sono in condizione tale da dover essere strumenti dei prepotenti, piuttosto che guardiani o propugnatori della legge. È recente il caso dell'arresto di un vice-pretore e del suo vice-cancelliere per falso in scrittura pubblica; di un pretore che invece di andare sul luogo del delitto, a fare le debite verificazioni sul cadavere di un assassinato, si è fatto portare il corpo fino alla sua residenza, per risparmiarsi due o tre ore di viaggio faticoso e difficile. Un altro ha comprato metà del grano proveniente da un furto commesso nel suo mandamento. Se dai pretori si risale su su nella gerarchia giudiziaria i racconti che si sentono fare sopra taluni suoi membri, non sono meno sconfortanti. Era nota in Palermo l'intimità di un alto magistrato con tutti i tristi anche legalmente pregiudicati. Costui, per potersi dare senza pericolo alla sua passione per la caccia nei dintorni della città, comprava la protezione dei facinorosi che li infestano, proteggendoli da canto suo, intercedendo

per fare loro ottenere il porto d'armi o schivare l'ammonizione, cercando, quando fossero in prigione, di ottenere per loro dalla Procura del re e dalla direzione del carcere tutti i favori possibili. Certamente un caso di questo genere è eccezionale, e sono numerosi i magistrati integerrimi e incorruttibili. Ma è cosa poco rassicurante che un tal fatto abbia potuto prodursi e soprattutto durare un certo tempo. E pur troppo sarebbe inutile negare che una parte della magistratura è troppo facilmente influenzata da pressioni le quali, per quanto possano non aver nulla che fare colla corruzione propriamente detta, non sono perciò meno nocive alla giustizia.

§ 17. — Il Governo centrale non sostiene i suoi funzionari.

Con siffatti mezzi d'azione e d'informazione, un prefetto di Palermo ha da resistere agl'inganni e alle lusinghe di chi cerca farsi di lui un istrumento, impedire i disordini e i furti nelle amministrazioni locali, le prepotenze dappertutto; ristabilire e mantenere l'ordine pubblico. E neanche può far calcolo sull'aiuto del Governo che l'ha mandato. Pure, l'Italia, annettendosi la Sicilia, ha assunto una grave responsabilità. Qualunque Governo italiano ha l'obbligo di rendere la pace a quelle popolazioni e di far loro conoscere che cosa sia la legge, di sacrificare a questo fine qualunque interesse di partito od altro. Ma invece vediamo i Ministeri italiani d'ogni partito, dare per i primi l'esempio di quelle transazioni interessate che sono la rovina di Sicilia, riconoscere nell'interesse delle elezioni politiche quelle potenze locali che dovrebbero anzi cercar di distruggere, e trattare con loro. Il prefetto stesso deve, per ubbidire ai superiori, imitarli, e così dimenticare il vero fine della sua missione; anzi, nuocergli. Una volta aperta la porta agl'intrighi, si vede a Roma l'influenza del prefetto avversata, spesso vittoriosamente, da quella delle persone che egli ha ufficio di combattere; i loro rapporti creduti talvolta più dei suoi. Gli vien tolto ogni mezzo di agire efficacemente, si vede rifiutare gl'impiegati che egli chiede. Se malgrado tutto ciò egli riesce a operare qualche miglioramento, almeno superficiale, sopraggiunge un cambiamento di Ministero, vengono al potere o vicino al potere persone le quali hanno amicizie, legami, interessi con quelle che il prefetto ha dovuto inimicarsi per fare il suo dovere. Segue la reazione. Sotto colore

di politica, gl'impiegati migliori e più coscienziosi sono sacrificati a rancori personali, è distrutta l'opera incominciata, si ricade più basso che mai e, quel che è peggio, si conferma sempre più nel pubblico l'opinione della potenza infallibile e incrollabile nell'Isola e fuori, di quelle persone che la tiranneggiano e la sfruttano a loro profitto.

Per far diversione al sentimento suscitato da un quadro così lugubre, si possono ascoltare i racconti dei fatti che accadono al di là dei monti che contornano la città. Si sente parlare dell'infinita miseria dei più, della ricchezza, della prepotenza di pochi. Si sente dire di campagne e paesi padroneggiati da briganti presenti ad un tempo dappertutto, che eseguono le loro vendette con una rapidità ed una crudeltà spaventevole sotto gli occhi di un'intera popolazione, quasi sotto quelli della Forza pubblica, e dei quali pure la Forza non riesce a scoprire traccia in nessun luogo.

Con questa impressione e sotto questi auspici, il viaggiatore lascia Palermo, per inoltrarsi nell'interno dell'Isola.

II.

LE PROVINCE INFESTATE DAI Malfattori

(...)

§ 20. — Potenza dei briganti e dei malfattori in genere.

Se non manca ai signori residenti in provincia l'apparato esterno della forza, manifestato da un numero più o meno grande di campieri armati, addetti alla guardia dei loro fondi e delle loro persone quando vanno in campagna, si scorge quanto poco la realtà risponda alle apparenze appena si venga a discorrere con loro del brigantaggio; e ciò avviene spesso, perché nell'interno della Sicilia, qualunque conversazione lasciata andare per la sua china dopo pochi minuti cade quasi inevitabilmente in tale soggetto. A questo fan capo tutti i discorsi che hanno

relazione cogli'interessi e colle condizioni dell'Isola; l'argomento sempre presente, sempre stringente s'impone alle menti.

E intorno a questo si sentono i racconti e i giudizi più strani e più incredibili. Sarebbe difficile esprimere la sorpresa che prova una persona avvezza ad altre condizioni sociali, nell'assistere alle relazioni regolari che, nelle provincie siciliane infestate dai malfattori, corrono fra la popolazione e l'infinita varietà di facinorosi che, sotto il nome di briganti, di malandrini, di mafiosi, esercitano in vari modi l'industria del delitto. Diverse nella forma e nel fine a seconda delle circostanze, secondo che i malfattori sono più o meno temuti; amichevoli od ostili, queste relazioni sono continue. Si direbbe quasi che il brigantaggio è, in quella condizione di società, un'istituzione regolare e riconosciuta, più o meno volentieri secondo i casi, ma sempre ammessa e tenuta in conto.

Si sente soprattutto parlare di briganti. Pure il numero dei briganti propriamente detti, di fronte a quello dei facinorosi d'ogni specie, è minimo; nei momenti dove più fiorisce il brigantaggio, i capi banda sono tutt'al più cinque o sei in tutta l'Isola. Le loro comitive stabili, più o meno numerose secondo i tempi e le circostanze, non lo sono mai molto. Pure la loro azione si combina in un modo così inestricabile con quella degli altri malfattori di ogni qualità che il distinguerle è impossibile. Il piccolo numero delle bande brigantesche vere e proprie può essere cagione che sia efficace un modo di repressione, piuttosto che un altro. Per il rimanente, parlare di briganti, di malandrini, di mafiosi è tutt'uno; con questa sola distinzione, che dove i malfattori sono riuniti intorno ad un capo famoso, sono più temuti e più potenti.

Nella sterminata solitudine della campagna siciliana i veri padroni sono i malfattori. Stanno a loro discrezione i grandi armenti che vagano pascolando, l'estate su pei monti, l'inverno nelle colline basse e nei piani delle marine, le mèssi mature, le vigne, i mandorli, le case e le ville perse in mezzo al deserto. Basta uno di loro con un mazzo di fiammiferi per distruggere la ricchezza di un uliveto prodotta da secoli. Appartengono a loro la vita e le sostanze dei viandanti che si avventurano isolati per i sentieri e per le strade maestre.

Montati su cavalli che non son loro, armati di schioppi e di revolver che non han comprati, giran da signori per i monti e per le valli, per i colli e per le pianure. Se si

fermano a una masseria, a un feudo, s'aprono per loro tutte le porte; il fittaiuolo, il fattore, tutti gl'impiegati si affrettano intorno a loro; la cantina, la dispensa, la scuderia sono messe a loro disposizione. Nelle parti dove sono soliti passare, conoscono tutti e sono da tutti conosciuti; non v'è proprietario il quale si occupi dei suoi fondi, che non pratichi con loro. Abbisognano di armi, di munizioni? non hanno che da chiederne. Fu trovato accanto al cadavere di un brigante ucciso un fucile di prezzo comprato pubblicamente in una delle città dell'Isola da un ricco proprietario. I più bei cavalli sono a loro disposizione. Il proprietario G... escito in campagna a cavallo s'imbatte in un brigante, il quale gli viene incontro, lo saluta rispettosamente, poi gli chiede il cavallo che monta. Dietro l'osservazione che l'essere il proprietario costretto a tornare in paese a piedi sarebbe considerato dai suoi parenti, amici e aderenti come un insulto, ed esporrebbe il brigante al loro odio e alla loro vendetta, questo si lascia persuadere, e riman convenuto che avrà il cavallo più tardi. Poi, invita il proprietario a entrare in una vicina casa di campagna, dove questo trova i principali capi banda della contrada a tavola; è ricevuto con ogni modo di cortesia, invitato a bere; beve, si trattiene a chiacchiera, e per dimostrare che non prova diffidenza, si leva il revolver di fianco e lo regala a uno di loro. Pochi giorni dopo il cavallo fu mandato in pastura e sparì. Hanno bisogno di denari? Scrivono una lettera a qualche persona facoltosa, ed è ben difficile che s'incontri chi sia tanto ardito da rifiutare. Trovano, dove vogliono, amici, alleati, ricettatori, spie. Nessuno ambisce la gloria pericolosa di rifiutare la proficua alleanza; i malfattori quando abbiano saputo farsi temere, han libera la scelta degli amici. I proprietari, i fittaiuoli, i fattori, tutti gl'impiegati delle aziende agricole sono per la forza delle cose complici e ricettatori dei briganti. Del resto, per avere ovunque intelligenze nelle campagne i malfattori non hanno bisogno di ricorrere all'aiuto di estranei. I proprietari sanno che il miglior modo di garantire il più che sia possibile i loro fondi dai danni del brigantaggio è di affidarli alla custodia di campieri che siano stati un po' briganti anch'essi, o che abbiano almeno qualche omicidio sulla coscienza, e facciano parte di quella gran lega che, senza regole, senza statuti, senza concerto preventivo, pure unisce al bisogno tutti i facinorosi d'ogni specie.

Il regno dei malfattori non si limita alle campagne. Senza parlare delle continue ed intime relazioni che hanno con Palermo molti fra i facinorosi delle provincie, non

sono pochi quelli che abitano nei paesi, esercitano la loro industria e dentro l'abitato, e fuori. Sono in continua relazione coi briganti e i malandrini che scorazzano all'aperto, danno loro aiuto coll'opera e colle informazioni, e ne ricevono a vicenda. Gli uni e gli altri approfittano delle informazioni e degli aiuti di quei benestanti, che nei paesi sono complici dei malfattori e soci nei loro guadagni. I malfattori della campagna trovano sicuro ricovero ed ospitalità così nei paesi dell'interno come in mezzo alla folla ed alla confusione di Palermo, ed il fatto non è nuovo di briganti, che abbiano abitato per mesi una casa in mezzo a un grosso borgo, senza che l'autorità ne sapesse nulla. In ogni paese trovano notizie sui movimenti dei proprietari contro i quali meditano un ricatto, trovano incettatori di cose e di persone. Una persona sequestrata fu una volta ritrovata in una casa nel centro di un capoluogo di circondario. Ognuno in Sicilia si rammenta ancora come nel 1865 un'accozzaglia di briganti di mestiere e d'occasione di vari paesi, capitanata dal brigante Pugliese, eccitata, informata e guidata da un benestante del paese stesso, entrò di notte sparando fucilate in San Giovanni di Cammarata, contornò una casa, ne forzò l'ingresso, la saccheggiò, ne torturò il vecchio padrone per ottener rivelazione dei denari che potesse tener nascosti, e se ne andò dopo tre ore senza essere seriamente molestata³.

§ 21. — Carattere e modi di procedere dei malfattori.

Tale è in Sicilia la posizione di quegli uomini di ogni carattere e di ogni specie che vivono di ricatti, di grassazioni, di furti di bestiame, di lettere di scrocco. Si sentono sopra di essi gli apprezzamenti i più disparati. Alcuni li descrivono come belve. Molti li dipingono, specialmente se sono briganti veri e propri, come una specie di eroi sul tipo di quelli di Schiller, protettori del debole e dell'oppresso. Al nuovo venuto non avvezzo a quell'ambiente e che senta raccontare i fasti briganteschi, i briganti fanno l'effetto di essere per la massima parte volgarissimi, mascalzoni assolutamente,

³ Vedi: Resoconto del processo di Angelo Pugliese, per l'avvocato ANTONINO AJELLO. Atto di accusa del sostituto procuratore generale Vincenzo Noce, pag. 14 e seg. Palermo, 1868.

privi di qualunque sentimento di umanità, dotati quasi tutti di grande ardire, reso del resto abbastanza facile dalla paura generale e dall'aiuto e sostegno che trovano nelle condizioni sociali. Quelli fra loro che diventano capi di comitive sono molto abili nello scegliere gli alleati e i nemici, nel misurare con cura la quantità di danni che posson fare senza provocare una reazione, e nell'assicurare a taluni certi vantaggi in cambio del danno che cagionano. Pare che di quando in quando sorga anche fra di loro qualche tipo di romanzo, qualche uomo ardito e generoso; la cosa non è impossibile in un paese dove la professione di brigante non è considerata come disonorante. Ma uomini siffatti sono piuttosto rari, e sono presto trascinati dalla forza delle circostanze a fare come gli altri, molto più che tutte le loro belle qualità non hanno nell'atto pratico molti effetti, giacchè i loro compagni fanno quel che non fanno loro.

I modi nei quali esercitano la loro industria, sono i più variati. Taluni si stabiliscono in una contrada quasi come un'autorità costituita e riconosciuta, esigono dai proprietari una specie di tassa quasi regolare per mezzo delle lettere di scrocco. Del resto assicurano l'incolumità delle persone e degli averi a coloro contro i quali non hanno ragioni di inimicizia, infliggendo pena pronta e terribile, a quel malfattore estraneo alla compagnia, che venga a far concorrenza nel loro territorio. Aumentano il proprio prestigio col far talvolta a qualche miserabile un leggero beneficio, coll'osservare (non sempre però) scrupolosamente la parola data e col regolarsi secondo norme tutte loro intorno al punto di onore. Altri fanno d'ogni cosa un poco: sequestrano il ricco proprietario e ne esigono una grossa taglia, assassinano il viandante, arrestano le diligenze, spogliano il miserabile mulattiere delle poche lire che ha indosso. Tutti più o meno esercitano il furto di bestiame (abigeato). Sono regolarmente costituiti in banda, oppure girano isolati per la campagna, e quando si tratti di fare un colpo reclutano uomini fra i colleghi dei paesi o delle campagne. Alcuni sono malfattori dichiarati, scorazzano le campagne, e se entrano nei paesi lo fanno quando sono certi di non esser riconosciuti dalla forza pubblica. Altri menano vita regolare in apparenza, hanno una professione, vivono in paese; quando sanno di poter commettere qualche grassazione escono in campagna, consumano il delitto, e la mattina si ritrovano a casa in mezzo alle consuete occupazioni. Le relazioni fra i membri di questa vasta popolazione di malfattori sono le più varie. Si sente perfino

talvolta narrare d'inimicizia fra il tale e il tale altro brigante; spesso un facinoroso ne uccide un altro per rivalità, per vendetta, o in rissa. Ma più generalmente la vasta popolazione dei malfattori siciliani d'ogni specie, forma una gran lega. I più si conoscono fra di loro, almeno di nome; ma pur senza conoscersi sono pronti, quando l'occasione si presenta, ad unirsi e combinarsi al minimo cenno. Vari d'origine e di posizione sociale, vari anche nelle specialità del mal fare, pure si conformano tutti a certe regole tradizionali nate dall'indole stessa delle circostanze e dalle necessità della loro industria. Frutto di una lunga esperienza mantenuta dall'istinto della conservazione, quest'insieme di regole è diventato come un diritto consuetudinario in vigore nella popolazione dei malfattori siciliani, e si può compendiarne in poche norme. Impedire qualunque denuncia contro di loro all'autorità per parte di chiunque, e qualunque impedimento al libero e comodo esercizio del mestiere di malfattori. La sanzione è la vendetta pronta, terribile, eccessiva anche per l'offesa più leggera, che non esita a colpire dieci innocenti per il solo sospetto che fra di loro vi sia un colpevole, pure di imporre alle menti la convinzione che niente è più forte dei malfattori, e che niuno che li ha offesi può sfuggire la pena. I modi di applicazione di quelle regole variano poi all'infinito secondo le circostanze, i luoghi, le persone. In un comune dove l'autorità di pubblica sicurezza minacciava di prendere il sopravvento, i facinorosi del luogo, nella strada principale, all'ora in cui è più frequentata, mentre il delegato stava fermo sull'uscio di una bottega, si strinsero intorno a lui gomito a gomito in un semicerchio impenetrabile appoggiato al muro, e lo uccisero con una pistolettata a bruciapelo. Naturalmente la gente ch'era per la strada non sentì né vide nulla e nessuno. Un'altra volta, una pattuglia che tornava da una perlustrazione fu ricevuta al suo ingresso nello stesso paese con una volata di schioppettate che ne uccise e ferì alcuni. Contro un impiegato che era sul punto di scuoprire le fila di una associazione di malfattori, fu organizzata una calunnia, cercato di provocare un processo penale, e per tal modo ne fu reso necessario l'immediato trasloco. A San Mauro, il capo brigante Rinaldi, sul semplice sospetto che un proprietario lo avesse denunciato, lo uccide in campagna. Qualche tempo dopo, entra armato con un compagno nel paese dove sta la famiglia di questo, all'Ave Maria in mezzo ai villani che tornano dal lavoro, entra nella casa dove stanno la madre e la sorella dell'ucciso; uccide la madre con una schioppettata, tira la sorella

giù per le scale in istrada, e la finisce a coltellate. E ciò a pochi passi dalla casina di società piena di gente, e dalla caserma dei carabinieri; poi se ne va. Il medesimo brigante, alle porte dello stesso paese, uccise con una fucilata uno, per aver detto (in termini più energici però) che si curava poco di lui. Nel medesimo paese, un membro della stessa banda ferisce a morte per rancori personali una persona amata da tutti. Mentre si portava il viatico al moribondo e la campana suonava a morto, e davanti all'uscio di casa stava una folla di gente a piangere, urlare e lamentarsi, l'assassino, uomo basso e smilzo della persona, se ne stava di faccia alla casa del morente appoggiato al muro, colle braccia incrociate e un bastone in mano; tutti lo vedevano e nessuno, in tutta quella folla, osava avvicinarlo. Il paese era occupato militarmente dai bersaglieri. Ventiquattr'ore dopo si venne a raccontare a uno degli ufficiali la presenza di quell'uomo.

I briganti sono talmente sicuri del loro prestigio, della loro autorità sopra tutte le classi della popolazione, sentono talmente di far parte integrante e riconosciuta della società, che spesso non provano il bisogno di esser brutali, e conservano talvolta nei loro atti più violenti, la massima cortesia nelle forme. Un gran proprietario viene a passar qualche giorno in una sua villa. Durante la notte si sente picchiare alla porta. Sono i briganti che protestano di non volergli fare nessun male, ma chiedono solamente di riverirlo e di baciargli la mano. Il proprietario si scusò come poté dal riceverli, e la mattina dopo se ne andò per non più tornare sulle sue terre. Un altro ricco proprietario era stato sequestrato dai briganti. Mentre si trattava del ricatto, i briganti lo fecero per più giorni girare per monti e dirupi, usando però sempre con lui i modi più cortesi e rispettosi, cucinandogli dei pasti ricercati per quanto lo permettevano le circostanze. Pagato il ricatto, il capo brigante gli chiese dove voleva essere ricondotto. Il signore indicò un paese. Appena fattasi la notte, la banda si incammina con lui, e si ferma nell'immediata vicinanza del paese indicato. Il capo brigante prega il signore di scusarlo se per ragioni che può facilmente capire non lo accompagna fino dentro l'abitato, gli chiede scusa di ciò che gli è stato fatto, allegando le circostanze, la necessità della sua condizione, la durezza dei tempi, ecc., poi ordina ai suoi uomini di scendere da cavallo e di baciare la mano al signore. Egli stesso principia, gli altri gli vengono dietro. Poi danno la via al proprietario. Questi era libero, e aveva pagato 130,000 lire. (...)

§ 23. — La generale impotenza della classe abbiente contro i malfattori, non si può spiegare con la mancanza dei mezzi per resistere. Né con la generale complicità. La semplice osservazione delle relazioni fra cittadini e malfattori non fornisce gli elementi per sciogliere questo problema.

Come hanno potuto i malfattori acquistare un sì strano predominio sugli animi? La mente si affatica lungamente invano intorno a questo problema. Se i proprietari ricevono cortesemente i briganti, li albergano, li rivestono, li armano, non è certo per carità cristiana. Non è per uno spirito di rassegnazione e di umiltà poco verosimile; lo dimostrano gli odii e i rancori implacabili coi quali i signori ingannano i lunghi ozi della loro vita neghittosa nei paesi dell'interno. Non è perché i Siciliani non sappiano al bisogno unirsi per un dato fine; lo prova la stretta unione fra i membri di ciascuno dei partiti, che in tanti Comuni si contendono il primato di generazione in generazione, lo prova la stessa solidarietà dei malfattori fra di loro. D'altra parte, i mezzi materiali di difesa non mancano. I proprietari hanno modo di assoldare gente risoluta in loro difesa. Qual è dunque la ragione della loro mancanza d'unione, della loro impotenza, della loro docilità di fronte alla potente organizzazione del malandrino? Veramente, a vedere sottomettersi con tanta facilità tutta una classe di persone, cui basterebbe agire d'accordo per tre giorni per fare sparire il brigantaggio, la prima impressione è che questa rassegnazione non sia altro che complicità. Ma anche appoggiandosi sopra questa ipotesi, la mente cerca invano un criterio che la guidi nel giudizio dei fatti. La complicità apparente è universale. Ma in Sicilia l'apparenza di complicità non ha significato. Chi troverà il mezzo di distinguere quella che viene imposta dal terrore, da quella spontanea e lucrosa? Taluni proprietari per aver rifiutato ospitalità o informazioni ai briganti, hanno avuto il bestiame distrutto, le piantagioni e le case bruciate, sono stati ricattati, assassinati⁴. Ma nel tempo stesso altri si sono arricchiti col mantengolismo, col tener mano ai ricatti, dando informazioni ai briganti, magari

⁴ «... I fratelli Di Lorenzo di Gibellina e i signori Militello da Montemaggiore furono assassinati per aver chiuso la porta in faccia ai briganti. Il signor Mancuso di Palazzo Adriano fu ricattato per aver negato ai briganti alcuni mantelli» (Il Brigantaggio in Sicilia. — Cause — Rimedi. Di autore anonimo. Palermo, tip. Dolcemascolo, 1876).

prestando il luogo dove rinchiudere il sequestrato. Taluni devono una fortuna considerevole all'industria del ricoverare nel loro fondo il bestiame rubato per curarne poi la vendita o l'esportazione. È incalcolabile il numero di persone d'ogni condizione che impiega in Sicilia l'industria degli abigeati. Una vasta rete di ladri, compari e ricettatori, cuopre tutta l'Isola. Dei capi di bestiame rubati, poniamo, sulla costa settentrionale, trovano chi li nasconde nel suo fondo, posto nel centro dell'Isola, e, al bisogno, chi provvede ad imbarcarli in qualche punto della costa meridionale per l'Africa. Ma d'altra parte è pubblicamente noto che taluni grandi proprietari sono costretti, loro malgrado, a lasciare ricoverare nel loro fondo, il bestiame rubato dai briganti. Dovrà considerarsi come indizio di manutengolismo, se un proprietario sta tranquillamente in campagna colla famiglia, gira senza scorta dappertutto, e non è mai molestato? Nemmen questo: conviene talvolta ai briganti di non farsi nemico un signore ricco e potente, e rispettarlo senza esiger da lui altro che il silenzio sui loro movimenti, e lo stretto necessario per i loro bisogni. Questo non si può considerare, e non si considera, come manutengolismo, e non v'è proprietario che non sia in questo modo in contatto continuo coi briganti, e che non lo dica apertamente anche alle autorità. E in taluni casi di manutengolismo vero e proprio a fine di lucro, chi è il colpevole, il proprietario, o i suoi fattori ed impiegati? Il proprietario è spesso il primo ad esser vittima del manutengolismo del suo fattore. Questo ha interesse a tenere il padrone lontano dai suoi fondi colla paura. Molto più, ciò che ha apparenza di manutengolismo del proprietario, può essere atto di brigantaggio vero e proprio commesso dai fattori. Le firme dei briganti nelle lettere di scrocco non sono autenticate da notaro. Chi garantisce se sono vere od imitate? Quando i proprietari, invitati a rendersi presso l'autorità pubblica per affari correnti non rispondono all'invito per timore d'esser sospettati di aver denunciato un malfattore, è probabilmente il solo terrore che li trattiene. Ma chi può dire se il loro silenzio riceve o no il suo compenso all'occasione? Si potrà dire almeno che non è manutengolo il proprietario il quale da parecchi anni non osa uscir dal paese per paura dei briganti o che vien da essi ricattato od anche ucciso? Nemmeno. Ognuno in Sicilia conosce la storia di quei due proprietari alleati di bande brigantesche. L'altra banda per vendicare lo sfregio fattole nella persona del suo protetto, sequestrò a sua volta il proprietario amico della banda avversa, gl'impose una grossa

taglia, lo uccise, e nonostante si prese i denari. Dovrà dirsi manutengolo chi impiega a suo servizio gente facinorosa? Ma il proprietario che non voglia avere i fondi e il bestiame in balia del primo ladruncolo venuto, deve aver alcuni fra i suoi campieri⁵ che si facciano rispettare, e il modo più efficace per farsi rispettare in buona parte di Sicilia, è l'esser in fama di aver commesso qualche omicidio. Ma il modo di non aver nemica una banda di briganti o qualche altra potente associazione di malfattori dei dintorni è l'aver al proprio servizio una persona, che sia in relazione con loro, che possa trattare con loro per riavere contro competente compenso il bestiame che hanno rubato al padrone. Il loro salario, a quanto dicesi, è talvolta fuor di proporzione col loro ufficio, è la tassa che il proprietario paga alla banda o all'associazione, ed una specie di premio d'assicurazione o di riscatto contro l'abigeato. E chi può dire se quel campiere non è stato da esse imposto al proprietario? I proprietari dichiarano essi stessi apertamente di essere obbligati a tenere fra i loro impiegati dei facinorosi. Qual è l'autorità che potrà farne loro un delitto quando il Governo è il primo ad impiegarli al suo servizio? Che cosa sono per la maggior parte i militi a cavallo se non degli antichi malandrini che portano una divisa e, sul berretto, la cifra del re? La mente si affatica invano a cercare i criterii che in una tale condizione di società distinguono il bene dal male, l'innocenza dal delitto. Chi è del tutto innocente, chi è del tutto colpevole? Un atto per il quale in paesi che sono in condizioni diverse non si esiterebbe a mandare un uomo in galera, qui è ammesso, e non si può punire. Ed intanto i briganti diventano capitalisti e hanno relazioni di affari cogli abitanti, dànno bestiame a soccida, diecine di mila lire a mutuo. Intanto stanno formandosi quasi pubblicamente dei patrimoni col manutengolismo e colla complicità negli abigeati. Intanto ciascuno dei partiti avversi nei Comuni, corteggia l'alleanza dei briganti e dei facinorosi; i privati acquistano rispetto, considerazione e influenza quando sia pubblico che sono amici di briganti. Chi potrà dire la parte che hanno i malfattori nella scelta dei fittaiuoli dei feudi, in quella dei compratori dei fondi in vendita, e nella determinazione dei loro prezzi? Chi potrà misurare la loro influenza diretta o indiretta, nelle elezioni

⁵ Vedi la descrizione vivace e pittoresca che fa del campiere facinoroso il Cattani nella sua pregevolissima opera sull'Economia agraria in Sicilia, vol. I, pag. 103 e seg.

municipali, nelle elezioni politiche? Venti o trenta mascalzoni sanguinari con una retroguardia di latitanti erranti per le campagne, e di facinorosi occulti o palesi, sono il fondamento di buona parte delle relazioni sociali più importanti in due terzi di Sicilia. E si sentono dei Siciliani, specialmente delle classi medie e inferiori, che parlando del brigantaggio dicono apertamente di non veder nulla di anormale nella sua esistenza, di non veder nessuna buona cagione perché debba cessare. Secondo loro, si tratta di gente che non fa male a nessuno se non è provocata, si contenta d'imporre una tassa ai ricchi, che del resto possono pagarla benissimo, e beneficia la povera gente. «Quelli erano briganti chic», ci diceva e ci ripeteva, parlando della banda Capraro, un piccolo impiegato che incontrammo in viaggio. Si racconta perfino in Sicilia che giovani di buona famiglia si sono talvolta uniti a qualche impresa di bande brigantesche famose, senza nessuna mira d'interesse, ma per arditezza giovanile, per acquistare onore facendo prova di coraggio, nel medesimo modo che se si fossero arruolati nell'esercito o fra i volontari per le guerre d'indipendenza. Ad ogni modo, nelle persone di tutte le classi, specialmente se non hanno sofferto dai malfattori danni maggiori degli ordinari, si sente spesso trapelare nella conversazione una certa compiacenza per il tipo brigantesco, una tendenza a farne un tipo da leggenda, un sentimento insomma, che sarebbe abbastanza naturale in un professore di letteratura, ma si spiega difficilmente in proprietari fondiari che hanno masserie e granai combustibili. Però, questa ammirazione teorica pei briganti non impedisce che la poca sicurezza non provochi, specialmente nella classe ricca, generali lamenti, i quali, nella bocca di chi ebbe a soffrire dal brigantaggio personalmente in modo crudele, diventano aspri ed irosi e si manifestano per lo più sotto forma di duri rimproveri al Governo. Da esso si aspetta, o piuttosto si richiede tutto. Esso in mezzo alla universale cospirazione del silenzio deve pur trovar modo di scuoprire i malfattori e di impadronirsene. Questo disperato cercare di un appoggio fuori di sé stessi non ha nulla che debba sorprendere quando si consideri la inaudita disorganizzazione di tutta la classe che ha qualcosa da conservare di fronte alla disciplina dei malfattori.

§ 24. — Propensione quasi generale per i mezzi di repressione arbitrari.

Ma ciò che mette lo scompiglio in tutti i concetti di Governo e d'interesse generale che uno si sia formati in paesi regolarmente costituiti, è l'udire gli apprezzamenti e le proposte della grandissima maggioranza dei Siciliani anche della classe colta e specialmente fuori dai grandi centri, sui rimedi atti a ristabilire la sicurezza. Non si sente chiedere che poteri arbitrari senza controllo, senza regola alcuna, senza garanzia di legge, senza quella di intelligenza, né di moralità nelle persone cui tali arbitrii si vorrebbero affidati. Quelli stessi che riconoscono l'immoralità del personale componente il corpo dei militi a cavallo, e la grandissima difficoltà di depurarlo, chiedono per esso potere arbitrario. Chiedono che si diano in balia a quest'accozzaglia di malandrini rivestiti le campagne di Sicilia e i loro abitanti con facoltà di estorcere confessioni e denunce con ogni mezzo ch'essi credano opportuno: le bastonate, le violenze d'ogni genere. Non si rammentano che questi mezzi sono già stati impiegati in Sicilia ed in tempi non tanto lontani da dovere uscire dalle menti; che i membri della classe colta non furono gli ultimi a soffrirne; che allora furono denunciati all'Europa civile, e la fecero inorridire. Abbiamo sentito un proprietario lamentare amaramente il danno che la soppressione della guardia nazionale aveva fatto alla pubblica sicurezza, perché quando questa esisteva, uno, rivestito della sua divisa, poteva tirare una fucilata a chiunque senza render conto a nessuno. Non pensava che come poteva tirare la fucilata, così poteva riceverla. Le menti non sono in grado di distinguere l'interesse sociale dal loro interesse personale immediato. Vittime di una violenza, chiedono una forza capace di vincere e di distruggere quella, e non vanno più in là. Non chiedono a questa forza garanzie di regolarità e di equità. Sia essa forza armata al servizio loro privato, o del Comune, o dello Stato, siano uomini capaci d'altronde di qualunque disordine, di qualunque delitto, magari briganti, è tutt'uno. E considerando a questo modo la questione, sono sinceramente persuasi di cercare, non solo il vantaggio loro privato, ma anche quello del pubblico. Non esiste nelle menti della grandissima maggioranza, il concetto di un vantaggio sociale, superiore agli interessi individuali e diverso da questi. Né possono concepire una forza diretta da siffatto criterio, una legge in somma che, intesa ad un fine generale, ora reca vantaggio, ora danno all'uno od all'altro singolo individuo.

Ognuno istintivamente e sinceramente considera l'autorità pubblica in tutte le sue manifestazioni come una forza brutale alleata o nemica dell'una o dell'altra persona per tutti i fini buoni o cattivi.

(...)

§ 26. — Indole esclusivamente personale delle relazioni sociali in Sicilia. Clientele.

Una siffatta forma di società non è nuova nella storia, e se ne manifestano in Sicilia tutti i sintomi belli e brutti. Da un lato, una fedeltà, una energia nelle amicizie fra uguali e nella devozione da inferiore a superiore, che non conosce limiti, scrupoli o rimorsi. Ma dall'altro, il sistema della clientela spinto alle sue ultime conseguenze. I singoli individui si raggruppano gradatamente intorno ad uno od alcuni più potenti, qualunque sia la cagione di questa potenza: la maggior ricchezza ed energia di carattere o l'astuzia od altro. Gli interessi loro vanno gradatamente accomunandosi. I più potenti adoperano a vantaggio degli altri la loro forza e la loro influenza, gli altri mettono al servizio di quelli i mezzi di azione meno poderosi di cui dispongono. Ogni persona che abbia bisogno di aiuto per qualunque oggetto, per far rispettare un suo diritto come per commettere una prepotenza è un nuovo cliente. I principali di ogni clientela non potendo concepire un interesse d'indole collettiva all'infuori di quelli della clientela stessa, cercano di arruolare a vantaggio di questa tutte le forze, senza distinzione, che trovano esistenti, e fra le quali nessun concetto d'interesse sociale generale pone una distinzione nella loro mente. Cercano in conseguenza, così l'alleanza dei malfattori come quella dei rappresentanti del potere giudiziario e politico. E per acquistare ciascuna di queste alleanze impiegano i mezzi più adatti. Aiutano il malfattore a sfuggire alle ricerche della giustizia, ne procurano l'evasione se è in carcere, l'assoluzione (e ognuno immagini con quali mezzi) se è sotto processo e non può evadere.

Il malfattore per tal modo salvato diventa un cliente se già non lo era. Il suo braccio è al servizio di quel gruppo di persone, ed in compenso è assicurato della loro protezione. Per procurarsi l'alleanza delle autorità giudiziarie e politiche impiegano

la corruzione, l'inganno, l'intimidazione. Se questi mezzi non riescono, trovano modo di far credere alla loro clientela e al volgo che sono riusciti, oppure che hanno trovato nelle sfere superiori del governo gli strumenti per punire il funzionario ricalcitante. Preme troppo ad essi che la loro influenza sia considerata come invincibile e infallibile. Così, quando un Prefetto rifiuta a uno di loro un favore, se poco dopo vien traslocato per una cagione qualunque, affermano a tutti che essi colle loro influenze al ministero lo hanno fatto traslocare in vendetta del favore rifiutato, ed ognuno li crede. Perfino le leggi rigidamente applicate servono talvolta ad accrescere siffatte autorità private. Chi ha ottenuto all'infuori di qualunque intercessione dai tribunali o da qualche amministrazione pubblica la giustizia dovutagli, se ha invocato l'aiuto di qualche protettore, rimane convinto d'esser debitore di ciò che ha ottenuto unicamente all'intervento di quello.

Così nasce un'infinità di associazioni che non possiamo chiamare che clientele, giacché non hanno della associazione né la determinazione dei requisiti per farne parte, poiché ogni giorno vi sono membri che escono o entrano, né la stabilità delle regole e statuti, poiché le relazioni fra i loro membri sono varie quanto possono esserlo quelle fra due privati qualunque. Naturalmente, queste clientele si suddividono in clientele minori. Vi sarà quella fra malfattori, e i principali di questa saranno clienti di persone influenti spesso investite di cariche pubbliche, alle quali fanno capo d'altra parte altre unioni di persone meno influenti, e così di seguito.

§ 27. — La Mafia.

Così si formano quelle vaste unioni di persone d'ogni grado, d'ogni professione, d'ogni specie, che senza aver nessun legame apparente, continuo e regolare, si trovano sempre unite per promuovere il reciproco interesse, astrazione fatta da qualunque considerazione di legge, di giustizia e di ordine pubblico: abbiamo descritto la MAFIA, che una persona d'ingegno, profonda conoscitrice dell'Isola ci definiva nel modo seguente: «La Mafia è un sentimento medioevale; Mafioso è colui che crede di poter provvedere alla tutela e alla incolumità della sua persona e dei suoi averi mercé il suo valore e la sua influenza personale indipendentemente

dall'azione dell'autorità e delle leggi». Come fuori di Sicilia sono più conosciute quelle manifestazioni del suo stato sociale, che hanno carattere violento, così sono pure conosciuti più generalmente quegli elementi della mafia che sono cagioni immediate di siffatte manifestazioni. Perciò è generalmente significata con questo nome quella popolazione di facinorosi la cui occupazione principale è d'essere ministri ed istrumenti delle violenze, e coloro che sono con essi in relazioni dirette e continuate. Così si dice: «la mafia del tale o tal altro paese». Siffatta incompleta cognizione del fenomeno non entra per poco nella difficoltà incontrata a spiegarlo ed a scoprirne l'indole, come avremo luogo di manifestarlo più particolarmente nel corso di questo studio.

In siffatta condizione di cose, avviene per necessità che le gare personali a poco a poco ingrossino e diventino divisioni di partiti, e che le divisioni di partiti abbiano tutto il loro fondamento in gare ed ambizioni personali. Se una quistione d'amor proprio o d'interesse divide due delle prime famiglie di un Comune, a poco a poco le altre si aggruppano intorno a quelle, il paese è diviso in due fazioni. Ognuna impiega contro l'altra tutti i mezzi. Dalla violenza al Processo penale o civile, e alla legge elettorale e comunale. Ognuno cerca di tirar dalla sua il pretore, il procuratore del Re, il sotto prefetto. Dove poi non v'ha divisione o lotta, dove la persona preponderante in un Comune è sola e senza rivale, la sua potenza diventa assoluta. Dispone a modo suo dell'amministrazione pubblica e quasi delle sostanze e della vita di tutti.

§ 28. — Amministrazioni locali.

Con questo concetto dell'interesse generale in tutte le classi della popolazione, ognuno può immaginare che cosa sieno le amministrazioni locali d'ogni genere. Spesso il patrimonio comune diventa preda del partito al potere; gl'impieghi diventano patrimonio degli aderenti di questo; le leggi la cui esecuzione è affidata alle autorità locali, diventano un'arme, un mezzo per operare esazioni a vantaggio del partito vincitore e a danno del vinto. Per citare qualche esempio: le guardie daziarie, scelte dal partito al potere, lasciano passare la roba degli aderenti di questo,

e compensano il bilancio comunale gravando la mano su quella dei membri del partito vinto. Ogni anno, alla revisione delle liste elettorali queste sono riempite di nomi di aderenti del partito al potere, non elettori. Le sentenze della Corte d'appello che ne ordinano la cancellazione giungono dopo le elezioni. L'anno seguente principia lo stesso giuoco e così da un anno all'altro il partito al potere vi si mantiene coi voti di persone, cui la legge rifiuta il diritto di votare. Parimente, i pochi Monti frumentari sopravvissuti alla generale rapina, le società cooperative, quelle di mutuo soccorso hanno, salvo poche onorevoli eccezioni, per unico scopo di procurare a chi se n'è impadronito, influenza per sé, guadagni per sé e per i propri aderenti.

Chiunque abbia energia, astuzia, denari, relazioni negli uffici pubblici, insomma qualcosa da dare in cambio della protezione di un più potente di lui, è certo di trovar posto nella clientela dell'uno o dell'altro. Rimangono fuori da tutte, isolati, esposti alle prepotenze di ognuno, coloro che non possono rendersi utili in nessun modo. Tali sono i più fra i contadini, che in generale non possiedono nulla; sono ignoranti e abbruttiti, e non sanno al bisogno prendere uno schioppo e andare ad aspettare al passo una diligenza o un viandante. Tali sono tutti coloro che non hanno né ricchezza, né astuzia, né energia, tutti coloro insomma la cui sola difesa in altro paese sarebbero le leggi. Questi non hanno parte alla protezione di quella specie di diritto consuetudinario in vigore in Sicilia, la cui porzione più conosciuta fuori dell'Isola è quella che obbliga ognuno a proteggere il prossimo contro la legge e la giustizia. Difatti, il facinoroso conosciuto che, per schivare l'ammonizione giudiziaria, abbia bisogno di un certificato di buona fama, trova firme quante ne vuole, dalle persone più considerate. Il miserabile vagabondo inoffensivo, se la vede malamente rifiutare. Citeremo un esempio ancora più caratteristico. Un impiegato inferiore del macinato venuto da pochi giorni dal Piemonte, girando per la campagna per il suo ufficio, vede in un campo cadere un uomo colpito da una fucilata. Spaventato, corre in paese a denunciare il fatto. S'inizia la procedura, si ricerca il colpevole. Dopo pochi giorni viene arrestato quell'impiegato stesso sotto l'imputazione di aver commesso l'omicidio. Si istruisce contro di lui, si trovano testimonianze a suo carico, si è sul punto d'inviarlo alla Corte d'Assise, e ciò mentre tutta la contrada conosceva il nome di chi aveva veramente commesso il delitto, le cagioni che lo avevano spinto a

commetterlo, il vantaggio che ne aveva ritratto. Ciò in un paese, dove denunciare un assassino veramente colpevole è infamia. Fortunatamente l’Autorità superiore, avvertita a tempo, intervenne energicamente, e il processo fu rimesso sulla vera strada. Ma convenne trovar modo di traslocare l’infelice impiegato del macinato per sottrarlo al pericolo di essere assassinato.

(...)

§ 33. — Funzionari di pubblica sicurezza. Difficoltà che incontrano per scuoprire i malfattori e per radunare elementi atti a farli condannare in giudizio.

Veramente la condizione di un delegato di pubblica sicurezza in Sicilia, soprattutto se in un capoluogo di mandamento senza la vicinanza e l’appoggio di una più alta autorità, non è delle più invidiabili. Sta nel suo ufficio o nella sua casa come in una fortezza in mezzo a paese nemico. Per quanto possano esser numerose le persone che nel segreto dell’animo loro desiderano veder distruggere i malfattori, per quanto possa ricevere talvolta denunce segrete, pure la forza preponderante dei malfattori s’impone agli animi. Ne risulta che il meglio che egli possa aspettare dalla generalità degli abitanti è una neutralità ostile. Costretto a guardare prima di ogni altra cosa la propria vita, egli è ben fortunato se può avere intorno a sé per proteggerlo dalle sorprese due o tre guardie fidate e coraggiose. Trattandosi di compiere un arresto, non si parla di apparato solenne di forme legali, non si ferma la persona ricercata per la strada intimandole a nome della legge di costituirsi prigioniera; molto meno si va a picchiare alla sua casa: la risposta sarebbe probabilmente una fucilata. È assai rischioso il presentarsi all’uscio di un uomo che non abbia la coscienza netta. Uno di essi sentendo picchiare alla porta di casa, senza guardare chi fosse, tirò una fucilata e uccise il proprio fratello. Gli agenti incaricati di operare un arresto, devono mettersi il mandato di cattura in tasca, avvicinarsi alla persona ricercata, senza che se ne avveda, saltargli addosso come se si trattasse di fare una grassazione, e prima che abbia avuto il tempo di riconoscerli, metterla nella impossibilità di resistere. Non dappertutto la situazione personale dell’ufficiale di

pubblica sicurezza è così tesa. Nei capoluoghi di circondario l'ispettore o il delegato si appoggia sull'autorità e responsabilità superiore del sottoprefetto, può disporre di un personale più numeroso. Nei Capiluoghi di provincie, il questore o l'ispettore con autorità maggiore, con personale ancora più numeroso e col prefetto sopra di sé, si trova in posizione ancora più vantaggiosa. Ma per tutti è eguale la difficoltà di scuoprire i delinquenti e di arrestarli in mezzo al silenzio e alla finzione dei più. Potrebbero cercar di sorprendere i delitti in flagrante, facendo sorvegliare strettamente gli ammoniti, se questa sorveglianza fosse possibile; ma con un personale insufficiente, come fare a tener dietro alle centinaia di persone sottoposte all'ammonizione, e che per la maggior parte devono per la loro professione uscire ogni mattina dal paese nella campagna e tornare la sera, quando pure non vi si devono trattenere l'intera settimana? La forza pubblica si perderà molte volte a seguire i passi di qualche ozioso o ladruncolo inoffensivo, mentre l'ammonito pericoloso compie con tutto suo comodo una grassazione o un ricatto. Inoltre chi sorveglierà la gente di libertà, cioè i facinorosi non conosciuti come tali dall'autorità? Il portare armi senza licenza non è un indizio migliore per scuoprire un delinquente. Bisognerebbe che le sole persone innocue ottenessero licenza, e più un facinoroso è temuto, e più si procura facilmente testimonianze favorevoli per ottenerla. Del resto, anche se non l'abbia ottenuta, il malfattore può avere e adoperare il suo schioppo senza che l'autorità ne sappia nulla. Si potrà rovistare la sua abitazione in paese senza trovar traccia d'arme: i carabinieri lo vedranno uscire la mattina dal paese, tranquillo e disarmato. Va a una pagliaia in campagna, piglia il fucile nascosto tra lo strame, va a prender parte alla grassazione o al ricatto, torna a nascondere l'arme e la sera rientra in paese come ne era uscito.

L'ufficiale di pubblica sicurezza è ridotto alle rare e timide denunce provocate dal desiderio di guadagno o di vendetta, alle rarissime confidenze disinteressate di qualche proprietario ed alle ispirazioni di quella specie d'intuizione che acquista talvolta per la lunga pratica. Ma quando esso sia stato messo con tali mezzi sulle tracce di un colpevole, le difficoltà, gli impedimenti che separano l'arresto del colpevole dalla sua condanna sono tali da rendere quasi certa l'impunità del delitto. Chiunque faccia una denuncia chiede per prima cosa di non esser compromesso, e che la sua denuncia rimanga un segreto. Se l'ufficiale di pubblica sicurezza che l'ha

ricevuta vuol nonostante cercare di ottenere la punizione del colpevole rivelato, tutta l'abilità e la solerzia ch'egli potrà esercitare non riesciranno a nulla senza l'opera dei magistrati. Quand'egli sia riuscito a sorprendere qualche confessione, a scuoprire degli indizi, a preparare insomma gli elementi del processo, e a mettere insieme le prove della reità, ha fatto poco o nulla per ottenere la condanna. Perché le deposizioni fatte davanti all'autorità di polizia non hanno valore di testimonianze in giudizio; tutt'al più l'ufficiale di pubblica sicurezza potrà testimoniare di averle udite.

Affinché il processo possa andare avanti, è forza che il giudice istruttore citi dinanzi a sé il denunciatore, e i testimoni; che questi ripetano davanti a lui ciò che già dissero all'ufficiale di pubblica sicurezza, che le loro deposizioni vengano scritte dal cancelliere, firmate da loro, per essere poi esibite al dibattimento pubblico dove dovranno ripeterle ancora una volta. Chiamati davanti al giudice istruttore, testimoni e denunciatore negano naturalmente di aver detto mai nulla, o se confessano di aver parlato, si ritrattano; gl'indizi, le prove svaniscono per incanto, il processo va all'aria, il magistrato istruttore deve pronunciare o provocare l'ordinanza di non luogo a procedere. Il colpevole è rimesso in libertà con piena facoltà di deliberare fra sé e sé, se gli convenga o no di ammazzare coloro che sospetta di averlo denunciato. Se l'ufficiale di pubblica sicurezza è riuscito a cogliere gli autori e i testimoni di un reato quasi sul luogo e nel momento del delitto, il successo sarà sempre lo stesso. Egli, è vero, potrà più facilmente scuoprire indizi materiali, dirigere secondo questi le sue interrogazioni, gli sarà più facile incutere timore agl'interrogati. E così, se non sia del tutto inabile, potrà facilmente sorprendere delle contraddizioni nelle risposte, forse anche trar fuori dai più turbati qualche confessione. Ma poi, in questo come in qualunque altro caso, davanti al magistrato istruttore le confessioni sono ritrattate, le contraddizioni rimate, nasce dalle deposizioni tutto un racconto logico, filato, dal quale risulta che il colpevole è innocente, che i testimoni non hanno visto né sentito nulla e quasi quasi, che il delitto non è stato commesso. Non v'ha prigione tanto custodita che impedisca le comunicazioni dei carcerati fra di loro e con quelli di fuori, e il romanzo da presentarsi all'istruzione si combina senza difficoltà a traverso le mura e le inferriate. L'ufficiale di pubblica sicurezza è più fortunato se giunge a tempo per

sorprendere una prova di fatto, un corpo del reato che basti a convincere il colpevole. La cosa non è facile. Colla sterminata rete delle complicità e delle connivenze, le tracce materiali di un delitto atte a comprometterne l'autore, spariscono con una rapidità incredibile; però talvolta l'ufficiale di polizia riesce a vincere di prontezza e d'acume gli stessi malfattori. Ma nella sua fretta di sorprendere indizi e prove, egli corre gran pericolo di violare le forme richieste dalla legge, ed allora va incontro ad altri rischi. S'egli, per esempio, richiede i carabinieri di prestare l'opera loro per una perquisizione in una casa di nottetempo, senza le formalità volute dalla legge, i carabinieri si rifiuteranno. S'egli l'esegue per mezzo dei suoi sottoposti diretti, egli corre rischio di vedere per lo meno nei considerando della sentenza relativi a quel reato una censura al suo indirizzo. Ad ogni passo in Sicilia si presenta questa quistione fra la inefficacia della legalità e i pericoli e i danni morali dell'arbitrio. L'impiegato di pubblica sicurezza, dallo spirito del suo ufficio, dalle tradizioni della polizia siciliana, dalla straordinaria difficoltà delle circostanze in cui si trova, è portato a invocare l'arbitrio, chiede una larga applicazione di quelli ammessi dalla legge: l'ammonizione e il domicilio coatto; chiede che si chiudano gli occhi se talvolta per salvare la società da un facinoroso, gira attorno a qualche prescrizione della legge o la viola addirittura. Invece, i magistrati sono in generale animati da altro spirito, informati a tradizioni diverse. E nemmeno a loro si può dar torto. L'uso eccessivo delle ammonizioni ha fatto fino adesso pessima prova. Raramente si è giunti a colpire con queste le persone veramente pericolose. Il numero soverchio delle persone ammonite ne rende la sorveglianza impossibile, ed il provvedimento diventa illusorio. Inoltre, se l'abuso degli arbitrii legali è nocivo, l'uso degli arbitrii illegali è pieno d'infiniti pericoli. Tolto il limite sicuro e determinato della legge, con quale criterio si potranno distinguere gli arbitrii leciti, diretti al bene comune, da quelli illeciti, diretti a danno della giustizia e dell'ordine pubblico? Per quanto si possa garantire l'onestà di un ufficiale di pubblica sicurezza, chi garantirà ch'egli è abbastanza furbo per schermirsi dalle infinite astuzie dei malfattori e dei prepotenti, ch'egli non diventerà un istrumento in mano di coloro ch'egli vuole ridurre all'impotenza? La triste esperienza della prefettura militare è fatta per disgustare dalle illegalità. Tutte le soluzioni che si possono dare alla

quistione sembrano ugualmente pessime; le leggi sono inefficaci, l'arbitrio pericoloso.

§ 35. — Prefetti e sottoprefetti. Loro impotenza contro gli abusi.

A capo delle provincie e dei circondari muniti di siffatto personale, sopra il personale di pubblica sicurezza, accanto alla magistratura, di fronte alla popolazione, stanno i prefetti e sottoprefetti venuti a rappresentare il Governo ed il suo spirito, ad assicurare l'onestà nelle amministrazioni, a conservare l'ordine e la sicurezza pubblica. Il funzionario giunto da un'altra parte d'Italia, ignorante delle condizioni sociali dell'Isola, per farsi un'idea del nuovo ambiente in cui è entrato, si dirige naturalmente ai cittadini. S'egli ha, come è probabile, la mente piena di racconti sul disprezzo dei Siciliani per l'autorità e per le leggi, sull'asprezza delle rivalità fra i partiti locali, sul disordine delle amministrazioni locali, egli si aspetta a vedersi, fin dai suoi primi contatti colle persone del paese, aprir davanti, sotto una forma od un'altra, una specie d'inferno. Ed invece, si vede nel più dei casi trattato con ogni maniera di cortesie. Se interroga sulle condizioni del paese, sente bensì lamenti sulla pubblica sicurezza, sulla gravità delle tasse, spesso sulla ingiustizia o sul poco tatto del suo predecessore; ma per il rimanente, tutto va bene nelle amministrazioni comunali; nelle Opere pie regna l'ordine il più perfetto e l'onestà la più illibata; le varie classi sono nell'unione la più cordiale e formano una vasta famiglia. Del resto, tutti faranno a gara per consigliarlo, per avvertirlo delle difficoltà, dei rischi cui va incontro. Il suo predecessore non ha fatto ottima riuscita perché ha creduto di doversi appoggiare sopra certe persone, sopra certi interessi, oppure perché ha urtato certe suscettibilità rispettabili: i Siciliani sono un popolo che ha bisogno di esser preso per il suo verso, di esser ben conosciuto, ed allora il governarlo è facilissimo. Peraltro, egli può far conto sui consigli, sull'aiuto di chi gli parla. Da tutte le parti, il funzionario nuovo venuto si sente fare i medesimi discorsi e le medesime offerte, dare i medesimi avvertimenti. La sola cosa che muti a seconda degli interlocutori, è il nome delle persone di cui deve diffidare e star lontano, Però, quando egli, più o meno edificato da queste manifestazioni secondo che è meno o

più furbo, principia a metter mano agli affari correnti, ed a guardare ciò che si fa nei Comuni e nelle altre amministrazioni locali, la scena muta a poco a poco. Sia pure egli tanto fortunato da non trovare una enorme quantità di affari arretrati e i bilanci comunali da parecchi anni lasciati senza revisione dal suo predecessore, troppo assorbito dalle cure della sicurezza pubblica o delle elezioni politiche, le difficoltà non saranno per questo minori. L'apparenza dell'amministrazione sarà diversa secondo i luoghi. Troverà i bilanci di alcuni Comuni sapientemente redatti colle forme e le apparenze della legge rigidamente osservate; ad un esame superficiale nulla tradirà la minima illegalità, il minimo abuso. Altri bilanci invece manifesteranno la più grossolana incapacità ed ignoranza nei loro autori, tutte le prescrizioni della legge saranno state fraintese, e occorrerà un lavoro improbo per ritrovarsi in mezzo a una confusione di cifre senza ordine né ragione. Ma per quanto possano essere diversi nella forma, sono simili nel maggior numero di essi i disordini e gli abusi. In un grandissimo numero di Comuni è mostruosa l'ingiustizia nella distribuzione delle imposte a vantaggio di chi comanda; le rendite e gli uffici del Municipio servono ad arricchire o sostenere le persone che hanno in mano il Consiglio comunale, i loro parenti, amici, aderenti; le rendite delle Opere pie, i capitali dei Monti frumentari, servono loro ad acquistare nuovi partigiani, e ad assicurarsi gli antichi; le liste elettorali sono l'oggetto di un perenne giuoco di bussolotti. Cogli abili, il funzionario deve lottare di astuzia e di acume per rendere manifeste le irregolarità e le magagne che si nascondono sotto le forme regolari, per eludere gl'infiniti cavilli coi quali cercano di mantenersi entro i limiti della lettera della legge; cogli'ignoranti, deve esercitare facoltà di tutt'altra specie, per fare entrare in menti incolte ed ottuse concetti che queste sono incapaci di comprendere. È accaduto a un sottoprefetto di dover chiamare nel suo ufficio dei sindaci, degli assessori municipali, e far loro durante delle ore la lezione come un maestro di scuola, per far intendere ad essi alcune modificazioni portate da un regolamento alla redazione dei bilanci comunali. Ma si tratti di esperti o di ignoranti, il funzionario cui preme il suo dovere, deve ugualmente accingersi, nel maggior numero dei casi, a combattere disordini, abusi, ingiustizie.

Allora principia per lui la dura prova. Tutti coloro cui l'applicazione della legge toglie un guadagno illecito, un mezzo d'influenza, o scema per poco la reputazione

d'onnipotenza e d'infallibilità, e con loro tutti i loro parenti, amici o aderenti, principiano un coro di lamenti e di recriminazioni; s'ordisce una congiura di accuse, al bisogno di calunnie, senza posa. Si cerca l'aiuto di persone influenti a Roma, si reclama l'alleanza del deputato del collegio, quando si sia contribuito alla sua elezione; s'invoca la protezione del senatore più vicino. Il funzionario vede nascere, crescere ed ingigantire intorno a sé la bufera. A meno che sia dotato di una energia sovrumana, cerca istintivamente un sostegno. Se vi ha in paese un partito opposto alle persone che hanno avuti lesi i loro interessi, l'appoggio è bell'e trovato: non occorre cercarlo, si presenta da sé. E sarebbe chieder troppo ad un impiegato il volere che, assalito con tanto accanimento, mal sicuro dell'appoggio dei suoi superiori, egli non si abbandoni nelle braccia che gli si porgono con tanta cordialità, e non accetti l'alleanza offertagli. Da quel momento in poi, per un processo naturale dell'animo umano, qualunque pensiero, per quanto fosse prima dominante nella mente di quel funzionario, ne sparisce a poco a poco per dar luogo alla cura immediata della sua difesa:

ed il successo di questa dipende dall'aiuto dei nuovi alleati. Poco a poco è trascinato a fare tutte quelle concessioni, che devono assicurargli questo aiuto, e di concessione in concessione, arriva a tollerare, a favorire, a vantaggio di quelle, le stesse illegalità, per impedire le quali egli ha sollevato contro di sé la tempesta. Da allora in poi egli diventa l'istrumento del partito o della camarilla, che l'ha preso a proteggere. Questa lo porta attorno come un trofeo della sua potenza, ne fa un'arme per i suoi soprusi, e se prima aveva da combattere aspramente ogni giorno per guadagnare e conservare una preponderanza mal sicura, adesso trionfa addirittura e s'impone senza contrasto per mezzo di lui.

Se poi per caso strano il funzionario ha il coraggio piuttosto unico che raro di resistere alle lusinghe come agli assalti, e di tenere alta la bandiera della legge di fronte a tutti; oppure se le persone che ha avuta la sventura di offendere non hanno rivali nel comando, allora la sua posizione è quasi disperata. Se non è siciliano, alle accuse contro la sua persona si aggiunge il lamento che gl'impiegati continentali sono incapaci di capire gl'isolani, non sanno rispettare le loro giuste suscettibilità, sono inatti a governarli. Intanto crescono senza contrasto le pressioni e gl'intrighi presso il Ministero, si sorveglia ogni atto, ogni parola, ogni movimento del

perseguitato per coglierlo in fallo. E quando egli ha commesso qualche errore, inevitabile in una situazione così difficile ed esasperante, urli, scandali, contumelie; si grida all'immoralità, alla ingiustizia, si invocano perfino le leggi. Alla fine, il Ministero o per ignoranza del vero stato delle cose o per stanchezza, o per non perdere il voto in Parlamento, o per paura di ciò che crede esser l'opinione pubblica, cede, e trasloca il funzionario. È accaduto però lo strano caso che il Governo resistesse fino all'ultimo, cioè fino alla prima crisi ministeriale. Allora è il ministro nuovo che trasloca l'impiegato. Ma sia stato il trasloco ordinato dal ministro vecchio o nuovo, l'effetto è sempre lo stesso, cresce il disprezzo per il Governo e per i suoi agenti: nel volgo, perché si conferma sempre più in lui l'idea che il rappresentante dell'autorità non è altro che persona posta dal Governo al servizio della influenza dei potenti del luogo, i quali hanno buoni mezzi di far punire ogni suo atto di insubordinazione; nelle persone influenti e prepotenti, perché vedono quanto sia loro facile di trionfare della legge e di chi la rappresenta. Se poi un funzionario superiore riesce a rimanere lungo tempo nel suo posto facendosi tollerare, allora il disprezzo cresce più che mai, perché ciò nel maggior numero dei casi può accadere solamente quando esso o sia tanto privo d'intelligenza da non capir nulla di quanto accade intorno a lui, o si sia lasciato corromper fin da principio, o sia di una debolezza eccessiva. Chi potrà rimproverare a un funzionario posto in siffatte circostanze s'egli finisce coll'abbandonarsi all'influenza dell'ambiente, e coll'andare avanti a furia d'illegalità, di compromessi? Allora i lamenti, le recriminazioni crescono più che mai: abitanti e funzionari si rimproverano a vicenda le illegalità e le prepotenze, ognuno esagera dal canto suo. Una persona capitata da poco non trova filo per condursi in questo laberinto di vero e di falso, di torti che s'intrecciano, e si sente l'animo tormentato da quell'eterna quistione che pesa continuamente come un incubo sulla mente di chiunque studi le condizioni di Sicilia. Di chi è la colpa? Se da una parte le persone del paese non si curano delle leggi che per trovare i migliori modi di eluderle e di violarne almeno lo spirito, dall'altra non sono pochi nemmeno gli arbitrii e le illegalità dei rappresentanti del Governo. E queste non hanno sempre il fine di avvantaggiare l'interesse pubblico. Sono numerosi gli esempi di funzionari che hanno approfittato della forma che traevano dal loro ufficio per soddisfare rancori personali o avvantaggiare i loro interessi privati. Se gli abitanti,

nel massimo numero dei casi, usano ogni mezzo per volgere a loro vantaggio privato i patrimoni dei Comuni e delle Opere pie, lo possono fare spesso per la negligenza e la fiaccona delle autorità incaricate di sorvegliare queste amministrazioni. Nella penuria in cui sono di vie rotabili, i Siciliani vedono talvolta lo Stato spendere inutilmente denari in costruzione di strade che franano appena aperte alla circolazione, e ciò per la scandalosa negligenza del proprio dovere per parte di taluni uffici del genio civile, dove la visita di collaudo si rimette dal capo al suo sottoposto, da questo al suo inferiore, e così di seguito finché la visita e la verifica viene fatta da un impiegato d'ordine infimo. Se gl'impiegati in taluni luoghi si lamentano dell'antipatia e dell'astio della popolazione, che li tratta e li considera come se fossero venuti alla coda di un esercito invasore, d'altra parte gli abitanti si lamentano a ragione della mancanza di riguardi di molti funzionari ed ufficiali dell'esercito per i loro costumi, per le loro tradizioni; dell'aperto disprezzo col quale questi trattano la popolazione in mezzo alla quale sono. Gl'impiegati continentali devono fare spesso ai Siciliani quell'impressione che fanno e soprattutto facevano per l'innanzi agli Italiani delle altre provincie i Francesi, quando venivano a denigrare e disprezzare tutto ad alta voce paragonando il nostro paese al loro. E dovrebbe pure esser gran cura di non urtare inutilmente una popolazione, dalla quale pur troppe idee o costumi inveterati si devono per necessità svellere ad ogni costo, perché incompatibili col sistema di Governo italiano. Ad ogni modo, di chiunque sia la colpa, il risultato chiaro e certo, è che la legge non si rispetta se non da chi non è abbastanza ardito per violarla; che, per chiunque altro, la legge e l'autorità non sono se non un mezzo per prevalere più sicuramente contro ogni diritto ed ogni giustizia; che quantunque vi siano e leggi e funzionari e tribunali e forza pubblica, il patrimonio pubblico è di chi se lo sa prendere, le vite e le sostanze dei cittadini sono in balia dei più prepotenti; che per i monti, per le selve, per i campi, per le strade, si ammazza, si ruba, si ricatta, quasi sempre impunemente.

(...)

CAPITOLO III.**LA PUBBLICA SICUREZZA****I.****CAUSE E CARATTERI GENERALI**

§ 48. — Perché i violenti abbiano, in quella parte della Sicilia dove dominano, autorità non solo materiale, ma anche morale.

Il fatto che prima d'ogni altro colpisce la mente nei racconti che si sentono fare sulla Sicilia e specialmente sopra Palermo, è l'autorità non solo materiale, ma anche morale che vi hanno i violenti. Il timore non basta a renderne ragione. Perché, se spiega il silenzio perfino degli offesi, non spiega la reprobazione pubblica che cuopre colui il quale ricorra alle autorità costituite per esser difeso da pericolo imminente. Questa ha la sua cagione nella condizione generale degli animi prodotta dallo stato sociale dell'Isola. Difatti, come in ogni società, così in quella che si regge sulla potenza e l'autorità individuale ad esclusione di qualunque altra forza, ogni atto diretto ad indebolire o rompere il legame che tiene insieme compaginata quella società, risveglia negli animi un sentimento analogo a quello designato dai criminalisti col nome di danno mediato, a quel sentimento, cioè, che nelle società fondate sulle basi che reggono i popoli considerati come civili, nasce al commettersi di un delitto. Ci spieghiamo: ciascuna persona interessata al mantenimento di una società qualsiasi nella sua forma attuale, qualunque essa sia, prova istintivamente un sentimento di sdegno e di repulsione per ogni atto che minacci l'esistenza di questa forma di società. Siffatto sentimento diviso da un gran numero di persone organizzate in società, si manifesta sotto forma di opinione e sentimento pubblico, e così gli atti che lo offendono pigliano carattere di disonoranti. Bene è vero che in una società pur fondata sulla forza privata abbondano le persone le quali non approfittano affatto di un cotale ordinamento, anzi, ne ricevono danno. Ma è cosa ormai pur troppo sperimentata, che le classi e le persone le quali hanno da soffrire di un dato ordinamento sociale, se mancano assolutamente di mezzi materiali di difesa contro di quello, non sono in grado di formare da sé un'opinione pubblica, ma la ricevono bell'e fatta da quella parte della società, che è organizzata e forte, e, quel

che è più, l'accettano. Costoro diventano capaci di unirsi per formare un'opinione pubblica meno parziale, solamente allorquando o dentro o fuori di loro nasca a favore dei loro interessi una forza capace di farsi rispettare. Abbiamo già detto come il Governo borbonico non abbia portato in Sicilia cotale forza. Dell'italiano parleremo poi. Ad ogni modo, finché l'opinione pubblica è costituita dal sentimento di quella categoria di persone, la quale ha interesse che l'ordine sociale continui a fondarsi

sulla prevalenza della forza privata, ogni azione diretta a sostituire a questa l'autorità sociale, è dall'universale considerata come disonorante. Non è questo il luogo di dimostrare partitamente i fenomeni psicologici e sociali adesso accennati, né di analizzare gli elementi della quistione generale alla quale si riferiscono. Tale argomento richiederebbe da sé solo un'opera di non piccolo volume, per la quale del resto gli elementi non mancherebbero, a parer nostro. Ci contentiamo dunque di addurre per prove, i fatti che ci presenta la stessa Sicilia. Pochi, crediamo noi, negheranno che fino al 1860 l'intero ordinamento sociale si fondasse in Sicilia sulla potenza privata, e che in una parte dell'Isola, uno dei mezzi più generalmente usati a farla prevalere fosse, per tradizione immemorabile, la violenza. E niuno, che noi sappiamo, nega che adesso in quella stessa parte dell'Isola e, (per ragioni che esporremo fra poco) specialmente in Palermo e dintorni, sia dall'opinione pubblica considerato come disonorante ricorrere ad

altri mezzi che alla forza privata, per sostenere la propria reputazione, vendicare le proprie ingiurie, per reagire insomma contro la violenza. In siffatte circostanze, la violenza privata non trova contro di sé che altre violenze private, e non incontra nella società alcuna forza collettiva diretta a combatterla. La sola che potrebbe trovarsi dinnanzi, sarebbe quella del Governo quando fosse realmente una forza.

§ 49. — Cagioni dell'importanza acquistata dalla classe dei malfattori per mestiere.

Se non che la sovrapposizione di una legislazione e di un sistema d'indole moderna ad una società simile a quella di cui abbiamo adesso accennato, la conduce a prendere una forma particolare, e a manifestare fenomeni speciali. Fintantoché era in vigore nell'Isola il sistema feudale, la potenza e la forza materiale erano così in diritto come nel fatto, riservate ad una classe della Società⁶; la violenza veniva usata più specialmente a suo favore, si poteva dire un suo privilegio, e gli esecutori erano più che altro istrumenti a suo servizio. L'uso della violenza era dunque regolarizzato fino ad un certo punto, vi erano violenze riconosciute dal diritto, ed altre no; e, dato quello speciale ordinamento sociale, fondato sulla forza e sull'autorità private, l'andamento della società era normale. Certamente, non mancavano i disordini e le violazioni di quell'ordinamento stesso, il quale per la sua natura medesima è incapace d'impedirli. Era frequente il caso che la prepotenza e la violenza fosse usurpata abusivamente da persone che non avrebbero avuto titolo per usarla. Così, i bravi dei signori, i quali, proibiti o no dalla teoria del diritto, erano ammessi nella pratica, non si astenevano di commettere estorsioni a proprio vantaggio; non mancavano malandrini che esercitassero la loro industria per conto proprio; le violenze fra signore e signore non erano sottoposte a regola alcuna. Ma malgrado queste perturbazioni occasionali, l'uso della forza rimaneva nella massima parte dei

⁶ Negli ultimi secoli del regime feudale in Sicilia, la legislazione conteneva due principii contrastanti fra di loro. L'uno, che segnava la transizione fra il diritto feudale e il moderno, proibiva talune violenze, non riconosceva le guerre private, conteneva come un barlume del concetto dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla giustizia, ed affidava allo Stato la guardia di questa. Era un oscuro ed inconscio sentimento del diritto moderno che si manifestava con alcune leggi sconnesse fra di loro, non ispirate da un concetto complessivo, ma piuttosto provocate ad una ad una da fatti che principiavano ad essere dallo Stato considerati come disordini. Questo principio non aveva organi efficaci per imporsi. Le poche leggi che s'informavano ad esso, si rinnovavano ogni tanto, sempre ugualmente inosservate. Si appoggiavano sopra una istituzione inefficace; la Gran Corte regia di giustizia. Era insomma diritto esclusivamente teorico. L'altro principio era quello del diritto feudale vero e proprio. Appoggiato sopra un organismo completo ed efficacissimo, perché costituito dalle forze sociali realmente esistenti, sancito e completato dal diritto consuetudinario in vigore, il quale spesso era in contraddizione perfino col diritto feudale teorico, prevaleva sull'altro non solo nel fatto e negli animi delle popolazioni, ma anche in quelli dei governanti. Era, salvo pochi casi eccezionali ed isolati, il solo osservato. Ed a questo solo intenderemo di alludere ogniqualvolta nel corso del nostro ragionamento parleremo del diritto positivo in vigore in Sicilia nei tempi feudali.

casi limitato e sottoposto a certe regole: rimaneva in linea generale il fatto che la società era divisa in due parti: da un lato una classe dominante, dall'altro delle classi dominate; e che il mezzo che aveva la prima per dominare, mezzo in gran parte riconosciuto dalla legge anche teorica, era la forza materiale. In siffatta condizione di cose, il diritto positivo rispondeva alle condizioni di fatto e al senso giuridico delle popolazioni. Il che permetteva di sperare che, verificandosi a poco a poco un mutamento nelle circostanze di fatto, vi rispondesse il modificarsi del diritto positivo, dimodoché ne sarebbe risultato un miglioramento spontaneo e lento di tutto l'organismo sociale in tutte le sue forme e manifestazioni.

Ma, cambiato coll'abolizione della feudalità il diritto positivo, cessò del tutto la conformità di questo colle condizioni di fatto e col senso giuridico delle popolazioni. Da un lato il diritto positivo non riconobbe più né in teoria né in pratica prepotenze o violenze di nessun genere, e le considerò tutte indistintamente, come delittuose. Questo cambiamento fu compiuto dalla legislazione portata dal Regno d'Italia nel 1860. Dall'altro lato, le condizioni di fatto rimasero immutate, essendo rimasto come prima libero il campo alla prepotenza privata, per l'assoluta impotenza dell'autorità sociale ad imporre le sue leggi con la forza. Per modo che sparì dal sentimento della popolazione perfino quell'oscura distinzione fra atti legali e illegali, che è sempre nelle menti generata da un diritto positivo efficace, per quanto la distinzione da questo sancita sia, al punto di vista della società moderna, iniqua ed ingiustificata. Ne risultò che, sparito qualunque criterio il quale distinguesse delle violenze lecite e delle altre illecite, e rimaste le condizioni di fatto che facevano della violenza il fondamento delle relazioni sociali, queste furono tutte indistintamente ammesse dal senso giuridico delle popolazioni. D'altra parte, le condizioni di fatto furono bensì modificate dal mutarsi del diritto positivo, fu bensì dato alla società un carattere più democratico col lasciare aperta la via ad ognuno che ne fosse capace, di usare delle forze in essa esistenti. Ma la forza colla quale si reggeva la società, continuando ad essere la prepotenza privata, ne risultò che, dove questa assumeva forma di violenza, la riforma avesse per effetto solamente di aprir la via ad un maggior numero di persone ad usare di questa. Invero, se da una parte chi era prima in possesso quasi esclusivo della forza materiale si riduceva ad usarne meno, dall'altra, sciolta ormai da ogni vincolo e privilegio l'industria della violenza, ebbe una

esistenza e un'organizzazione indipendenti. Il che ebbe per effetto di moltiplicare e variare all'infinito gli oggetti per i quali le violenze si commettevano. Difatti, adesso non si tratta più solamente di delitti commessi per favorire i disegni di questo o di quell'altro grande. I malfattori, pur sempre pronti a servire altrui, lavorano per conto proprio, e la loro industria è una nuova sorgente di delitti molto più numerosi di quelli che i bravi degli antichi baroni e i briganti del tempo passato potessero commettere nel proprio interesse. Di più, l'organizzazione della violenza diventata per tal modo più democratica, è adesso accessibile a molti piccoli interessi che prima non avevano a loro servizio se non il braccio e l'energia di colui cui premevano. Sicché la soppressione delle forze armate ed in generale dei privilegi baronali ha fatto della violenza una istituzione accessibile quasi ad ogni ceto e ad ogni classe. Questa a noi pare la cagione di quell'infinito intricarsi di violenze in ogni direzione, che mette sulle prime tanta confusione nella mente di chi, per un processo intellettuale quasi istintivo, cerchi di distinguere una classe di oppressori ed una di oppressi. Perché colui che oggi è prepotente può esser vittima domani, e di uno non più potente di lui. E l'uomo più pacifico può trovarsi nel caso di usar violenza, o per lo meno di fare alleanza, non foss'altro, per la sua legittima difesa, con chi fa mestiere di usarla.

L'importanza acquistata dalla classe indipendente dei facinorosi ebbe per effetto di assicurarle quella autorità morale di cui ogni forza privata che sia in grado di preponderare gode in Sicilia per le ragioni che abbiamo più sopra esposte. In conseguenza, nell'Isola, la classe dei facinorosi si trova in condizione speciale, che non ha nulla che fare con quella dei malfattori in altri paesi per quanto possano essere numerosi, intelligenti e bene organizzati, e si può quasi dire di essa che è addirittura un'istituzione sociale. Giacché, oltre ad essere un istrumento al servizio di forze sociali esistenti ab antiquo, essa è diventata, per le condizioni speciali portate dal nuovo ordine di cose, una classe con industria ed interessi suoi propri, una forza sociale di per sé stante.

(...)

§ 54. — Facinorosi della classe media.

Imperocchè la città e l'agro palermitano ci presentano un fenomeno a prima vista incomprensibile e contrario alla esperienza generale e alle opinioni ricevute. Ivi l'industria delle violenze è per lo più in mano a persone della classe media. In generale questa classe è considerata come uno elemento d'ordine e di sicurezza, specialmente dov'è numerosa, come lo è infatti in Palermo. Noi stessi abbiamo più sopra notato come il suo scarso numero in Sicilia fosse una delle principali cagioni della condizione dell'Isola. Questa contraddizione però è solamente apparente. Invero, quando la classe media non ha preso in un paese una preponderanza di numero e d'influenza tale da assicurare ad una legislazione uguale per tutti il sopravvento sulla potenza privata, l'osservanza delle leggi, la condotta regolare e pacifica non è più un mezzo di conservare le proprie sostanze e il proprio stato. Ora, la caratteristica essenziale che fa sì che codesta classe sia in generale un elemento d'ordine, è per l'appunto il timore che domina in chi la compone di perder ciò che ha acquistato, e la ripugnanza di correr rischi per acquistare di più. Per modo che, quando per le condizioni sociali da un lato, per l'impotenza dell'autorità dell'altro, il rischio non è maggiore a usar violenza che a non usarla, cessa ogni cagione per i membri della classe media, di sostenere l'ordine. Anzi, per poco che abbiano intelligenza, energia e desiderio di migliorare il proprio stato, (e in quella parte del territorio dove la classe media sarà più numerosa, saranno pure più numerose le probabilità che si trovino nel suo seno uomini dotati di siffatte qualità), niuna industria è per loro migliore di quella della violenza. Perché portano nell'esercizio di questa tutte le doti che distinguono la loro classe, e, in altri paesi, la fanno prosperare nelle industrie pacifiche: l'ordine, la previdenza, la circospezione; oltre ad una educazione ed in conseguenza una sveltezza di mente superiore a quella del comune dei malfattori. Perciò l'industria delle violenze è, in Palermo e dintorni venuta in mano di persone di questa classe. A quelle deve la sua organizzazione superiore; l'unità dei suoi concetti, la costanza dei suoi modi di agire, la profonda abilità colla quale sa voltare a suo profitto perfino le leggi e l'organizzazione governativa dirette contro il delitto; l'abile scelta delle persone, dalle quali conviene accettare la commissione d'intimidazioni o di delitti; la costanza colla quale osserva

quelle regole di condotta, che sono necessarie alla sua esistenza anche nelle lotte che non di rado insorgono fra coloro i quali la praticano.

Tutti i cosiddetti capi mafia sono persone di condizione agiata. Sono sempre assicurati di trovare strumenti sufficientemente numerosi a cagione della gran facilità al sangue della popolazione anche non infima di Palermo e dei dintorni. Del resto sono capaci di operare da sé gli omicidii. Ma in generale non hanno bisogno di farlo, giacché la loro intelligenza superiore, la loro profonda cognizione delle condizioni della industria ad ogni momento, lega intorno a loro, per la forza delle cose, i semplici esecutori di delitti e li fa loro docili strumenti. I facinorosi della classe infima appartengono quasi tutti in diversi gradi e sotto diverse forme alla clientela dell'uno o dell'altro di questi capi mafia, e sono uniti a quelli in virtù di una reciprocità di servigi, di cui il risultato finale riesce sempre a vantaggio del capo mafia. Il quale fa in quell'industria la parte del capitalista, dell'impresario e del direttore. Egli determina quell'unità nella direzione dei delitti, che dà alla mafia la sua apparenza di forza ineluttabile ed implacabile; regola la divisione del lavoro e delle funzioni, la disciplina fra gli operai di questa industria, disciplina indispensabile in questa come in ogni altra per ottenere abbondanza e costanza di guadagni. A lui spetta il giudicare dalle circostanze se convenga sospendere per un momento le violenze, oppure moltiplicarle e dar loro un carattere più feroce, e il regolarsi sulle condizioni del mercato per scegliere le operazioni da farsi, le persone da sfruttare, la forma di violenza da usarsi per ottenere meglio il fine. È propria di lui quella finissima arte, che distingue quando convenga meglio uccidere addirittura la persona recalcitrante agli ordini della mafia, oppure farla scendere ad accordi con uno sfregio, coll'uccisione di animali o la distruzione di sostanze, od anche semplicemente con una schioppettata di ammonizione. Un'accozzaglia od anche un'associazione di assassini volgari della classe infima della società, non sarebbe capace di concepire siffatte delicatezze, e ricorrerebbe sempre semplicemente alla violenza brutale.

§ 55. — L'omertà.

Ma questa potente organizzazione della classe dei facinorosi, per quanto sia efficace a far riescire le imprese comuni a parecchi fra di loro, non potrebbe da sé sola bastare a salvare la classe dallo sfacelo nei casi numerosissimi a Palermo e dintorni, dove le imprese dei suoi membri implicano interessi contraddittorii, e nei quali adoperano gli uni contro gli altri quelle medesime violenze che usano contro il rimanente della popolazione. Se non che, siccome i malfattori, anche nel contrasto dei loro interessi momentanei, conservano sempre comune e identico per tutti l'interesse al libero e sicuro esercizio della loro industria, la classe dei facinorosi della città e dell'agro palermitano è stata dal sentimento della conservazione portata a promuovere quest'interesse che potremmo chiamare sociale, astrazione fatta dagli interessi individuali e momentanei dei suoi membri. Laonde è invalso fra di loro un vigoroso spirito di corpo più forte di qualunque odio o rivalità personale. Ora, l'interesse della classe dei facinorosi per mestiere essendosi ormai imposto come il più forte di ogni altro alla Società in Palermo e dintorni, ne è risultato il fatto di cui già ragionammo, che, cioè, questo interesse si è imposto agli animi, all'opinione pubblica insomma, come interesse dell'intera società, e così, le regole che si sono imposte agli animi della popolazione come regole di virtù, di moralità e di onore, sono quelle che favoriscono l'esistenza di codesta classe. Vogliamo parlare di quell'insieme di norme in virtù delle quali è proibito ricorrere alla legge contro la violenza, pena non solo la morte ma anche il disonore. Queste regole sotto il nome di codice dell'omertà sono in Palermo e dintorni più che nel rimanente di Sicilia precise e stringenti nella popolazione, perché qui l'interesse che colla forza si è imposto materialmente e moralmente è quello di una classe intera, mentre in altre parti dell'Isola, come avremo più sotto occasione di esporlo, si può dare e si dà effettivamente il caso che abbia assunto il predominio sopra l'opinione pubblica la preponderanza di un numero limitato di persone, e perciò il loro interesse individuale fa legge, per modo che contro di loro non sia permessa la denuncia, ma a loro favore sia ammessa dall'opinione pubblica non solo la denuncia, ma la denuncia calunniosa.

Né può, secondo noi, l'autorità morale del codice dell'omertà attribuirsi a cagione diversa da quella ora accennata: non all'odio tradizionale contro il Governo e la legge, avanzato dal dominio borbonico, perché più di una volta, una parte della mafia ha cooperato, a suo modo è vero, ma pur cooperato col Governo alla polizia. Nei militi a cavallo, corpo di polizia più o meno sicuro, ma pure corpo di polizia, prepondera nel più dei casi, l'elemento mafioso. E nemmeno si può attribuire tale autorità a un sentimento d'indipendenza e d'insofferenza di ogni giogo per parte della popolazione in generale, il quale, quantunque male inteso, pure sarebbe segno di una certa energia di carattere; giacché mai nella popolazione si manifestò segno alcuno di sdegno o d'impazienza contro la società dei mulini che aveva imposto col terrore un rialzo fittizio sul prezzo delle farine. E pure sarebbe lungo a contarsi nella storia di Palermo il numero delle sedizioni popolari per il caro prezzo del pane. Ma bisognò che l'autorità facesse conto sulle sue sole forze ed attività per sgominare cogli arresti la società dei mulini, ed ottenere per tal modo da un giorno all'altro un ribasso nel prezzo di molenda di L. 1.50 a salma per le farine, e di L. 2.50 a salma per le semole, e nel prezzo di vendita delle paste di cent. 6 il rotolo. Riassumendo i ragionamenti fin qui fatti sulle condizioni della sicurezza pubblica in Palermo e dintorni, possiamo dire:

Che le cause occasionali del predominio della violenza in quella regione, sono quelle tradizioni non interrotte e quelle circostanze in parte storiche, le quali imprimendo alla gran massa della popolazione un carattere violento e sanguinario, hanno fatto sì che fosse possibile alla prepotenza di esercitarsi col mezzo della violenza materiale; Che l'esercizio della violenza vi ha assunto caratteri speciali per l'esistenza e l'organizzazione eccezionalmente perfetta di una classe di facinorosi indipendente e con interessi suoi propri, dovute a cagioni in parte storiche, comuni ad altre province di Sicilia per una parte, e speciali a Palermo e dintorni per l'altra. L'influenza di questa classe ha reagito sopra quei costumi che ne avevano resa possibile l'esistenza, determinandone meglio i caratteri.

Ma la cagione che ha rese efficaci tutte queste cause secondarie, è lo stato sociale comune a tutta la Sicilia, il quale fa sì che la potenza privata sia in grado di predominare nella società, e che quella forza che ha assunto il predominio, sia per consenso generale accettata come legittima. Questo stato è cagione che gli elementi

di violenza, appena hanno acquistato una certa importanza, non rimangono isolati, ma diventano un elemento della vita sociale e un istrumento per tutti gl'interessi e tutte le pretese. In quella guisa che una goccia d'olio, cadendo sopra una tavola di marmo, rimane quello che era prima di cadere, e si può facilmente asciugare, ma se sopra un pezzo di carta, principia a imbeverlo, si estende, s'immedesima colla sua materia in modo da fare con esso una cosa sola, e non si può estirpare che con energici reagenti chimici; così in un paese di condizioni diverse dalle siciliane, se vi sono, per esempio, cento malfattori, l'autorità trova dinnanzi a sé cento malfattori e nulla di più. Ma in Sicilia, se non riesce a sopprimerli appena comparsi, e lascia loro il tempo di insinuarsi nelle relazioni sociali, l'autorità trova dinanzi a sé tutta una organizzazione sociale, e per estrarre dalla società l'umore malsano ha necessità di una energia e di una abilità, che sarebbero superflue in circostanze ordinarie. Certamente, anche le cause occasionali sono elementi necessari delle cattive condizioni della sicurezza. Così, quando il numero delle persone capaci di commettere delitti di sangue fosse limitato, per quanto queste si fossero insinuate nella vita sociale, pure il giorno in cui l'abilità eccezionale di un funzionario o altre circostanze speciali avessero reso possibile all'autorità d'impadronirsi di quelle persone, le violenze cesserebbero. Questo accadde in Messina, dove la massa della popolazione è più mite che nella provincia di Palermo, dopo la cattura della massima parte della banda Cucinotta, e della mafia cittadina sua alleata. Inoltre, dove scarseggiano per l'indole della popolazione le persone capaci di commettere in circostanze ordinarie dei delitti di sangue, la violenza non sarà nelle tradizioni, e non si userà se non quando qualche persona influente o intelligente voglia adoperarla a suo vantaggio, cerchi gl'istrumenti adattati e prepari le circostanze favorevoli. Così avviene attualmente nelle parti tranquille delle province di Catania e di Siracusa. In quelle parti la potenza privata si fa valere con altri mezzi (...).

GLI AUTORI DI QUESTO NUMERO

Orsetta Giolo è Professoressa associata di Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Ferrara. È redattrice della rivista *Jura Gentium* e fa parte del collegio dei docenti del dottorato in Studi sulla criminalità organizzata. Dal 2010 coordina, con Lucia Re, il Gruppo di lavoro interuniversitario sulla soggettività politica delle donne. È co-fondatrice, con Stefania Carnevale e Serena Forlati, del Laboratorio Interdisciplinare di studi sulle mafie e le altre forme di criminalità organizzata – MaCrO. Tra le sue più recenti pubblicazioni: *Le teorie critiche del diritto* (con M.G. Bernardini, a cura di), Pacini, Pisa, 2017; *Redefining Organised Crime: A Challenge for the European Union?* (con S. Carnevale e S. Forlati, eds.), Hart, Oxford, 2017.

Mariele Merlati è ricercatrice presso la Facoltà di Scienze Politiche Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano, dove insegna Storia delle relazioni internazionali. È membro del Consiglio Direttivo di Cross-Osservatorio sulla criminalità organizzata. I suoi interessi di ricerca si incentrano, in particolare, sulla politica internazionale degli Stati Uniti e dell'Italia tra gli anni '70 e '80 del Novecento.

Giulia Norberti si è laureata in Scienze Strategiche e Politico-Organizzative nel 2014 presso l'Università degli Studi di Torino, con una tesi sul tema della giustizia transizionale. Nello stesso anno si è trasferita a Berlino, per svolgere prima un anno di Servizio Volontario Europeo con l'associazione *Mafia? Nein, Danke!* e poi una seconda specialistica nella facoltà di Scienze Sociali della Università Humboldt. Ancora a Berlino, attualmente lavora da due anni ad un progetto di ricerca europeo sul tema della corruzione nel settore privato, e supporta e coordina quotidianamente le attività dell'associazione *Mafia? Nein, Danke!*.

Paolo Intoccia (1993), dopo gli studi presso il Liceo Classico Bartolomeo Zucchi di Monza, nell'a.a. 2016-2017 ha conseguito, presso l'Università degli Studi di Milano e con la votazione di 110/110, la laurea magistrale in Giurisprudenza trattando una tesi dal titolo: "Il processo Andreotti: il confine labile fra la partecipazione e il concorso esterno nei delitti associativi". Dal settembre del 2017 sta svolgendo il tirocinio formativo presso il Tribunale di Monza.

Anna Lisa Tota è professore ordinario in Sociologia dei processi culturali al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell'Università di Roma Tre ed è Gastprofessor all'Università di St. Gallen nella Svizzera tedesca. Si occupa da molti anni di memory studies, sociologia dell'arte e della cultura. Fra le sue pubblicazioni più recenti: Anna Lisa Tota e Trever Hagen (eds.) (2016), *Routledge International Handbook of Memory Studies*, London, Routledge.

Sarah Mazzenzana ha conseguito presso l'Università degli Studi di Milano la laurea magistrale in Scienze Politiche e di Governo nel 2012 discutendo una tesi dal titolo "Criminalità organizzata transnazionale: l'ascesa della mafia russa". Ha vissuto tre anni a Berlino dove, nel 2014, ha svolto il Servizio di Volontariato Europeo presso l'associazione Mafia? Nein Danke!. Dal 2015 collabora con l'Osservatorio sulla Criminalità Organizzata (CROSS). È coautrice del Quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali per la Presidenza della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno mafioso. Dal 2015 è cultrice della materia del corso di Organizzazioni criminali globali. È membro della redazione della Rivista di Studi e Ricerche sulla criminalità organizzata.